

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

## BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE



Région Autonome  
**Vallée d'Aoste**  
Regione Autonoma  
**Valle d'Aosta**

Aosta, 12 marzo 2013

Aoste, le 12 mars 2013

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:  
Presidenza della Regione - Affari legislativi  
Bollettino Ufficiale, Piazza Deffeyes, 1 - 11100 AOSTA  
Tel. (0165) 27 33 05 - Fax (0165) 27 38 69  
E-mail: bur@regione.vda.it  
Direttore responsabile: Dott.ssa Stefania Fanizzi.  
Autorizzazione del Tribunale di Aosta n. 5/77 del 19.04.1977

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION:  
Présidence de la Région - Affaires législatives  
Bulletin Officiel, 1, place Deffeyes - 11100 AOSTE  
Tél. (0165) 27 33 05 - Fax (0165) 27 38 69  
E-mail: bur@regione.vda.it  
Directeur responsable: Mme Stefania Fanizzi.  
Autorisation du Tribunal d'Aoste n° 5/77 du 19.04.1977

### AVVISO

A partire dal 1° gennaio 2011 il Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta è pubblicato esclusivamente in forma digitale. L'accesso ai fascicoli del BUR, disponibili sul sito Internet della Regione <http://www.regione.vda.it>, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

### AVIS

À compter du 1<sup>er</sup> janvier 2011, le Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste est exclusivement publié en format numérique. L'accès aux bulletins disponibles sur le site internet de la Région <http://www.regione.vda.it> est libre, gratuit et sans limitation de temps.

### SOMMARIO

INDICE CRONOLOGICO da pag. 696 a pag. 698

#### PARTE PRIMA

Statuto Speciale e norme attuazione .....	—
Leggi e regolamenti regionali .....	699
Corte costituzionale .....	—
Atti relativi ai referendum .....	—

#### PARTE SECONDA

Atti del Presidente della Regione .....	775
Atti degli Assessori regionali .....	—
Atti del Presidente del Consiglio regionale .....	—
Atti dei dirigenti regionali .....	777
Deliberazioni della Giunta e del Consiglio regionale .....	—
Avvisi e comunicati .....	816
Atti emanati da altre amministrazioni .....	816

#### PARTE TERZA

Bandi e avvisi di concorsi .....	885
Bandi e avvisi di gara .....	—

### SOMMAIRE

INDEX CHRONOLOGIQUE de la page 696 à la page 698

#### PREMIÈRE PARTIE

Statut Spécial et dispositions d'application .....	—
Lois et règlements .....	699
Cour constitutionnelle .....	—
Actes relatifs aux référendums .....	—

#### DEUXIÈME PARTIE

Actes du Président de la Région .....	775
Actes des Assesseurs régionaux .....	—
Actes du Président du Conseil régional .....	—
Actes des dirigeants de la Région .....	777
Délibérations du Gouvernement et du Conseil régional .....	—
Avis et communiqués .....	816
Actes émanant des autres administrations .....	816

#### TROISIÈME PARTIE

Avis de concours .....	885
Avis d'appel d'offres .....	—

**INDICE CRONOLOGICO**

**INDEX CHRONOLOGIQUE**

**PARTE PRIMA**

**PREMIÈRE PARTIE**

**LEGGI E REGOLAMENTI**

**LOIS ET RÈGLEMENTS**

**Legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3.**

**Disposizioni in materia di politiche abitative.**

pag. 699

**Legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4.**

**Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere.**

pag. 748

**Loi régionale n° 4 du 25 février 2013,**

**portant mesures de prévention et de lutte contre la violence de genre et mesures de soutien aux femmes victimes de violence de genre.**

page 748

**Legge regionale 25 febbraio 2013, n. 5.**

**Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale).**

pag. 757

**Loi régionale n° 5 du 25 février 2013,**

**portant modification de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales).**

page 757

**PARTE SECONDA**

**DEUXIÈME PARTIE**

**ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**ACTES  
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION**

**Arrêté n° 71 du 14 février 2013,**

**portant autorisation d'attribuer la dénomination «Rue de Marignier» à la nouvelle route communale reliant le giratoire situé à l'ouest de l'agglomération au hameau Les Faverges, le long du Saint-Barthélemy, dans la Commune de NUS, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 1<sup>er</sup> ter de la loi régionale n° 61 du 9 décembre 1976.**

page 775

**Decreto 14 febbraio 2013, n. 71.**

**Autorizzazione all'attribuzione della denominazione "Rue de Marignier" alla nuova strada comunale il cui sedime parte dalla rotonda ad ovest del paese fino all'incrocio con la frazione Les Faverges, lungo il torrente Saint-Barthélemy, nel comune di NUS, ai sensi dell'art. 1 ter della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61.**

pag. 775

**Decreto 18 febbraio 2013, n. 74.**

**Modifica al Decreto del Presidente della Regione n. 562/2008 "Composizione Comitato regionale di coor-**

**Arrêté n° 74 du 18 février 2013,**

**modifiant l'arrêté du président de la Région n° 562/2008 portant composition, au sens du DPCM du 21 décembre**

dinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro ai sensi del DPCM 21 dicembre 2007 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3211 del 7 novembre 2008". pag. 775

Decreto 19 febbraio 2013, n. 77.

Modifica al Decreto del Presidente della Regione n. 439/2009 "Nomina dei componenti del Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7". pag. 776

Decreto 19 febbraio 2013, n. 78.

Modificazione della composizione dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta, costituito con decreto n. 68 del 20 febbraio 2006 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo aggiornato con decreto n. 133 del 14 maggio 2012. pag. 777

## ATTI DEI DIRIGENTI REGIONALI

### ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimento dirigenziale 14 febbraio 2013, n. 550.

Trasferimento dalla categoria "Cooperative di produzione e lavoro" alla categoria "Altre cooperative" del Registro regionale degli enti cooperativi, di cui alla l.r. 27/1998 e successive modificazioni, della società "Biomass s.c.", con sede in FÉNIS. pag. 777

### ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Decreto 18 febbraio 2013, n. 212.

Pronuncia di esproprio e asservimento a favore dell'Amministrazione regionale dei terreni siti nel Comune di COGNE necessari all'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica della parte alta del torrente Arpisson in località Epinel e contestuale determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della l.r. 2 luglio 2004, n. 11. pag. 778

Decreto 18 febbraio 2013, n. 213.

Pronuncia di esproprio a favore della Comunità Montana dell'Evançon dei terreni siti in loc. Tilly del Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME, necessari alla realizzazione di un centro comprensoriale di conferimento rifiuti solidi urbani e assimilati, e contestuale determi-

2007, du Comité régional de coordination en matière de sécurité et de santé sur les lieux de travail visé à la délibération du Gouvernement régional n° 3211 du 7 novembre 2008. page 775

Arrêté n° 77 du 19 février 2013,

modifiant l'arrêté du président de la Région n° 439/2009 portant nomination des membres du Conseil des politiques du travail visé à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003. page 776

Arrêté n° 78 du 19 février 2013,

modifiant la composition du guichet unique de l'immigration de la Région autonome Vallée d'Aoste, constitué par l'arrêté du président de la Région n° 68 du 20 février 2006 modifié, complété et mis à jour en dernier lieu par l'arrêté n° 133 du 14 mai 2012. page 777

## ACTES DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

### ASSESSORAT DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES

Acte du dirigeant n° 550 du 14 février 2013,

portant transfert de *Biomass S.c.*, dont le siège est à FÉNIS, de la catégorie «Coopératives de production et de travail» à la catégorie «Autres coopératives» du Registre régional des entreprises coopératives visé à la LR n° 27/1998 modifiée. page 777

### ASSESSORAT DU BUDGET, DES FINANCES ET DU PATRIMOINE

Acte n° 212 du 18 février 2013,

portant expropriation, en faveur de l'Administration régionale, des terrains nécessaires aux travaux de réaménagement hydraulique de la partie haute de l'Arpisson, à Epinel, dans la commune de COGNE, et constitution d'une servitude légale sur les terrains en cause au profit de l'Administration régionale, ainsi que fixation des indemnités provisoires y afférentes, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004. page 778

Acte du dirigeant n° 213 du 18 février 2013,

portant expropriation, en faveur de la Communauté de montagne Evançon, des terrains situés à Tilly, dans la commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME et nécessaires aux travaux de réalisation d'un centre intercommunal de collecte des ordures ménagères et des déchets

nazione dell'indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.

pag. 783

**ASSESSORATO  
SANITÀ, SALUTE  
E POLITICHE SOCIALI**

Provvedimento dirigenziale 20 febbraio 2013, n. 594.

Approvazione della graduatoria regionale provvisoria dei medici di medicina generale ai sensi degli articoli 15 e 16 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, valevole per l'anno 2013.

pag. 784

**AVVISI E COMUNICATI**

**ASSESSORATO  
TERRITORIO E AMBIENTE**

Direzione ambiente.

Avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione.

pag. 816

**ATTI EMANATI  
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

Comune di AYAS. Decreto 20 febbraio 2013 n. 1.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di costruzione di un tratto di strada in località Lo Pejo.

pag. 816

Parco naturale Mont Avic. Deliberazione 24 maggio 2012, n. 14.

Approvazione conto consuntivo anno 2011. pag. 818

**PARTE TERZA**

**BANDI E AVVISI DI GARA**

Comunità Montana Monte Cervino.

Estratto Bando di gara a procedura aperta.

pag. 885

assimilés, ainsi que fixation des indemnités provisoires d'expropriation y afférentes, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.

page 783

**ASSESSORAT  
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE  
ET DES POLITIQUES SOCIALES**

Acte du dirigeant n° 594 du 20 février 2013,

portant approbation du classement régional provisoire 2013 des médecins généralistes, aux termes des art. 15 et 16 de l'accord collectif national pour la réglementation des rapports avec lesdits médecins du 23 mars 2005 modifié et complété.

page 784

**AVIS ET COMMUNIQUÉS**

**ASSESSORAT  
DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT**

Direction de l'environnement.

Avis de dépôt d'une demande d'autorisation.

page 816

**ACTES ÉMANANT  
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

Commune d'AYAS. Acte n° 1 du 20 février 2013,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires aux travaux de réalisation d'un tronçon de route aux Péyoz.

page 816

Parc Naturel du Mont-Avic. Délibération n° 14 du 24 mai 2012,

portant approbation des comptes 2011. page 818

**TROISIÈME PARTIE**

**AVIS D'APPEL D'OFFRES**

Communauté de montagne Mont-Cervin.

Extrait d'un avis d'appel d'offres ouvert.

page 885

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

**PARTE PRIMA**

**LEGGI E REGOLAMENTI**

**PREMIÈRE PARTIE**

**LOIS ET RÈGLEMENTS**

**Legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3.**

**Disposizioni in materia di politiche abitative.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Pianificazione regionale
- Art. 3 - Programmi operativi annuali
- Art. 4 - Interventi straordinari
- Art. 5 - Finanziamento del piano triennale. Fondo regionale per le politiche abitative
- Art. 6 - Consulta regionale della casa
- Art. 7 - Banca dati - Osservatorio per la casa

CAPO II  
CATEGORIE DI INTERVENTO

- Art. 8 - Edilizia residenziale pubblica
- Art. 9 - Edilizia convenzionata
- Art. 10 - Prima abitazione
- Art. 11 - Recupero del patrimonio edilizio esistente
- Art. 12 - Sostegno alle locazioni
- Art. 13 - Emergenza abitativa
- Art. 14 - Interventi per categorie sociali

TITOLO II  
NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA DETERMINAZIONE DEI CANONI,  
LA GESTIONE E LA VENDITA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 15 - Ambito di applicazione
- Art. 16 - Nozione di alloggio adeguato
- Art. 17 - Nozione di alloggio improprio o antigienico
- Art. 18 - Nozione di nucleo familiare

CAPO II  
NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

- Art. 19 - Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica
- Art. 20 - Indicatore di reddito
- Art. 21 - Punteggi
- Art. 22 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
- Art. 23 - Contenuti del bando di concorso
- Art. 24 - Istruttoria delle domande
- Art. 25 - Commissione per le politiche abitative
- Art. 26 - Formazione delle graduatorie di assegnazione
- Art. 27 - Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione
- Art. 28 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
- Art. 29 - Modalità di assegnazione
- Art. 30 - Scelta degli alloggi
- Art. 31 - Consegna degli alloggi
- Art. 32 - Riserva di alloggi a favore dei profughi
- Art. 33 - Subentro nella domanda e nell'assegnazione
- Art. 34 - Ampliamento del nucleo familiare e ospitalità temporanea
- Art. 35 - Mobilità e cambi consensuali
- Art. 36 - Alloggi in amministrazione condominiale

CAPO III  
CANONE DI LOCAZIONE NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

- Art. 37 - Determinazione del canone di locazione
- Art. 38 - Regolamento del canone e delle spese per i servizi
- Art. 39 - Requisiti per la permanenza nell'alloggio
- Art. 40 - Locazione di autorimesse e posti auto

CAPO IV  
ANNULLAMENTO O REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER MOROSITÀ

- Art. 41 - Annullamento dell'assegnazione
- Art. 42 - Decadenza dall'assegnazione
- Art. 43 - Occupazioni illegali degli alloggi
- Art. 44 - Risoluzione del contratto per morosità
- Art. 45 - Concorso nella copertura della morosità incolpevole

CAPO V  
DISPOSIZIONI PER LA VENDITA DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

- Art. 46 - Piano di vendita
- Art. 47 - Proposta di piano di vendita
- Art. 48 - Criteri per la formulazione e l'aggiornamento della proposta di piano di vendita
- Art. 49 - Requisiti per l'acquisto
- Art. 50 - Alienazione degli alloggi

- Art. 51 - Prezzo di vendita  
Art. 52 - Divieti e sanzioni  
Art. 53 - Alienazione di unità immobiliari non destinate ad edilizia residenziale pubblica

### TITOLO III

#### INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA

##### CAPO I

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E DEFINIZIONI CONVENZIONALI

- Art. 54 - Finalità  
Art. 55 - Beneficiari  
Art. 56 - Tipologia degli interventi  
Art. 57 - Contributi  
Art. 58 - Convenzione  
Art. 59 - Criteri per la determinazione della spesa ammissibile  
Art. 60 - Riduzione del contributo per il rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio  
Art. 61 - Criteri per la determinazione del canone  
Art. 62 - Soggetti beneficiari degli alloggi convenzionati  
Art. 63 - Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo  
Art. 64 - Criteri per la formazione della graduatoria  
Art. 65 - Modalità di erogazione dei contributi  
Art. 66 - Vincoli e sanzioni  
Art. 67 - Vigilanza e controlli

### TITOLO IV

#### FONDI DI ROTAZIONE PER LA RIPRESA DELL'INDUSTRIA EDILIZIA

##### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 68 - Fondo di rotazione  
Art. 69 - Garanzia  
Art. 70 - Convenzione  
Art. 71 - Controllo contabile

##### CAPO II

#### DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI A FAVORE DELLA PRIMA ABITAZIONE

- Art. 72 - Interventi  
Art. 73 - Destinatari  
Art. 74 - Regolamento regionale  
Art. 75 - Cooperative edilizie a proprietà individuale  
Art. 76 - Presentazione della domanda  
Art. 77 - Documentazione  
Art. 78 - Obblighi e sanzioni

##### CAPO III

#### DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI PER IL RECUPERO DI FABBRICATI SITUATI NEI CENTRI E NUCLEI ABITATI

- Art. 79 - Interventi  
Art. 80 - Requisiti dei beneficiari  
Art. 81 - Caratteristiche dei mutui  
Art. 82 - Cumulabilità  
Art. 83 - Presentazione delle domande e istruttoria  
Art. 84 - Ammissibilità e concessione del mutuo  
Art. 85 - Controllo  
Art. 86 - Vincoli e sanzioni

TITOLO V  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 87 - Rinvio
- Art. 88 - Disposizioni transitorie
- Art. 89 - Disposizioni finanziarie
- Art. 90 - Abrogazioni

- Allegato A
- Allegato B

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1  
(Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce il diritto all'abitazione e promuove una serie coordinata di interventi di interesse generale e di carattere sociale tesi a:
  - a) incrementare e riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
  - b) favorire il recupero o la costruzione di immobili da locare a canone convenzionato;
  - c) agevolare l'acquisizione della prima abitazione, con priorità per gli alloggi ricompresi in edifici esistenti, eventualmente da recuperare;
  - d) promuovere il recupero di centri e nuclei abitati di interesse storico e ambientale;
  - e) promuovere la qualità degli interventi edilizi assistiti da provvidenze pubbliche, con particolare riguardo alle fasi di programmazione, di progettazione e di esecuzione;
  - f) sostenere finanziariamente i soggetti meno abbienti che abitano in locazione alloggi di proprietà pubblica o privata;
  - g) risolvere, anche con interventi straordinari, gravi e imprevedibili emergenze abitative presenti sul territorio regionale o espresse da particolari categorie sociali;
  - h) attivare iniziative di informazione e di studio sui fenomeni abitativi nella Regione.
2. Le politiche abitative regionali si integrano con le iniziative promosse dai Comuni, singolarmente o in forma associata, in materia edilizia e di riqualificazione urbana e concorrono, prioritariamente, al recupero del patrimonio edilizio esistente, in particolare nei centri storici.
3. Gli interventi edilizi posti in essere in attuazione della presente legge perseguono obiettivi di qualità e di vivibilità dell'ambiente interno ed esterno all'abitazione, coerentemente con le finalità di contenimento dei costi di costruzione e di individuazione di soluzioni di architettura ecocompatibile e di risparmio energetico.
4. Al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge concorrono, oltre alla Regione, i seguenti soggetti, ciascuno nel proprio ambito di competenza:
  - a) l'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER), di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 (Istituzione dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale - Agence régionale pour le logement);
  - b) i Comuni, singolarmente o in forma associata;
  - c) le cooperative edilizie;
  - d) le imprese di costruzione;
  - e) i privati, singoli o associati;
  - f) gli altri enti pubblici interessati;
  - g) l'Unione piccoli proprietari immobiliari (UPPI) e gli altri sindacati di categoria.



Art. 2  
(Pianificazione regionale)

1. Gli indirizzi e i criteri programmatici finalizzati alla realizzazione delle politiche abitative regionali sono definiti in apposito piano triennale.
2. Il piano triennale, in armonia con gli altri strumenti della programmazione regionale, tiene conto delle finalità di cui all'articolo 1 e dei fabbisogni primari, espressi anche da particolari categorie sociali. Esso, in particolare:
  - a) stabilisce gli obiettivi generali del triennio e indica le azioni in cui si articola la politica abitativa regionale;
  - b) ripartisce in percentuale le risorse finanziarie non vincolate di cui all'articolo 5 tra le categorie di intervento di cui agli articoli 8, 9, 12, 13 e 14, stabilendone le priorità, anche in relazione alla disponibilità di aree edificabili, di edifici da recuperare e di programmi organici di intervento presentati dai soggetti interessati;
  - c) tiene conto, prioritariamente, della necessità di recuperare, a fini abitativi, il patrimonio edilizio esistente, favorendo politiche integrate di riqualificazione urbana e del sistema delle infrastrutture, di miglioramento dei servizi e della accessibilità dei centri storici;
  - d) individua la tipologia degli interventi e, in percentuale, le risorse finanziarie non vincolate da destinare a particolari categorie sociali, tra cui i diversamente abili, gli anziani, i giovani, i singoli con minori a carico, gli studenti universitari, i lavoratori stagionali, gli immigrati ed altri soggetti di volta in volta individuati in relazione a situazioni contingenti;
  - e) individua l'entità delle agevolazioni finanziarie da concedere agli enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica per il concorso nel sostegno della morosità incolpevole;
  - f) attiva un sistema di incentivi rivolto ai Comuni che maggiormente concorrono al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
  - g) stabilisce i criteri per la partecipazione da parte dei Comuni al Fondo regionale per le politiche abitative, finanziata mediante trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione ai sensi del titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale);
  - h) prevede la raccolta e l'elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
3. Il piano triennale è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno che precede il triennio di riferimento, su proposta della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) e sentita la Consulta regionale della casa di cui all'articolo 6.
4. Il piano triennale può essere aggiornato o modificato con le modalità previste per la sua approvazione.

Art. 3  
(Programmi operativi annuali)

1. Gli obiettivi generali del piano triennale sono attuati mediante programmi operativi annuali (POA) approvati dalla Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno, sentito il CPEL.
2. La Giunta regionale, in relazione ai contenuti del piano triennale e alle risorse finanziarie disponibili, fissa i tempi e le procedure per la raccolta delle proposte da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.
3. I POA, sulla base dei criteri predeterminati dal piano triennale e delle proposte pervenute, individuano gli interventi da finanziare; essi possono, inoltre, disporre l'eventuale variazione, nel limite massimo del 10 per cento, delle percentuali fissate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b).

Art. 4  
(Interventi straordinari)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, la Regione può attuare, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, interventi straordinari in materia di politica abitativa, promossi e finanziati a livello statale o comunitario, che richiedono una programmazione delle risorse incompatibile con le procedure ordinarie di programmazione previste dai predetti articoli.

Art. 5  
(Finanziamento del piano triennale. Fondo regionale per le politiche abitative)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dai POA è istituito il Fondo regionale per le politiche abitative.

2. Il Fondo è alimentato da:

- a) eventuali risorse dell'Unione europea finalizzate o connesse agli obiettivi di cui alla presente legge;
- b) eventuali risorse statali attribuite, a qualunque titolo, alla Regione per le politiche abitative e per il sostegno alla locazione;
- c) eventuali risorse regionali appositamente previste con la legge regionale finanziaria;
- d) risorse derivanti da trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995;
- e) eventuali risorse derivanti dal 5 per cento dei canoni riscossi nell'anno precedente dagli enti locali proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- f) eventuali risorse finanziarie aggiuntive dei Comuni e dell'ARER per le politiche abitative;
- g) eventuali disponibilità finanziarie non utilizzate nell'esercizio precedente.

Art. 6

*(Consulta regionale della casa)*

1. La Consulta regionale della casa, di seguito denominata Consulta, svolge funzioni consultive e propositive in relazione ai programmi e ai piani riguardanti le politiche abitative.

2. Compongono la Consulta:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di politiche abitative, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante degli enti locali, designato dal CPEL;
- c) un rappresentante del Comune di Aosta;
- d) il presidente dell'ARER;
- e) il direttore dell'ARER;
- f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche abitative, di seguito denominata struttura competente;
- g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche sociali;
- h) un rappresentante per ognuna delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale;
- i) un rappresentante designato unitariamente per i sindacati degli inquilini/assegnatari;
- j) un rappresentante designato unitariamente per le associazioni della proprietà edilizia;
- k) un rappresentante designato unitariamente per le associazioni delle cooperative edilizie;
- l) due rappresentanti delle associazioni degli imprenditori edili, di cui uno per le associazioni degli artigiani, designati unitariamente;
- m) un rappresentante designato unitariamente per i patronati e per le associazioni di solidarietà sociale.

3. I membri della Consulta, la cui partecipazione è a titolo gratuito, sono nominati con decreto del Presidente della Regione. In caso di mancata designazione unitaria, il Presidente della Regione provvede alla nomina sulla base delle segnalazioni pervenute.

4. La Consulta dura in carica sino alla scadenza della legislatura nella quale opera.

Art. 7

*(Banca dati - Osservatorio per la casa)*

1. Presso la struttura competente opera la banca dati denominata osservatorio per la casa, organizzata su base informatica e istituita con deliberazione della Giunta regionale al fine di raccogliere ed elaborare dati e informazioni riguardanti le politiche abitative, utili all'elaborazione di programmi regionali, generali e di settore.

2. La struttura competente diffonde i dati e le analisi sulla situazione abitativa, promuovendone la conoscenza nelle competenti sedi politiche, amministrative, economiche, sociali, professionali e imprenditoriali e pubblicando un rapporto annuale.

3. Per la realizzazione delle attività dell'osservatorio per la casa possono essere stipulate convenzioni con soggetti pubblici o privati che abbiano specifica competenza in materia di politiche abitative.

4. L'osservatorio per la casa è collegato con l'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

5. Ai fini di cui al comma 1, ogni ente proprietario o gestore di alloggi di edilizia residenziale pubblica comunica alla struttura competente l'elenco degli alloggi assegnabili entro trenta giorni dall'effettiva disponibilità.
6. Eventuali oneri per l'istituzione e la gestione dell'osservatorio per la casa sono imputati al Fondo regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 5.

## CAPO II CATEGORIE DI INTERVENTO

### Art. 8 (Edilizia residenziale pubblica)

1. Per edilizia residenziale pubblica s'intende il patrimonio immobiliare realizzato con il concorso finanziario di enti pubblici e costituito da abitazioni destinate a ridurre il disagio abitativo dei nuclei familiari che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.
2. Sono ricompresi in questa categoria tutti gli interventi attuati da soggetti pubblici o privati e realizzati con mezzi finanziari esclusivamente pubblici, con il concorso pubblico e privato di mezzi finanziari o con contributi in natura, anche denominati di edilizia sovvenzionata, agevolata e sociale.

### Art. 9 (Edilizia convenzionata)

1. Per edilizia convenzionata s'intende il patrimonio immobiliare realizzato con il parziale concorso finanziario di enti pubblici e costituito da abitazioni destinate alla locazione a canoni convenzionati per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario.
2. Sono ricompresi in questa categoria tutti gli interventi attuati da soggetti pubblici o privati disciplinati da apposita convenzione nella quale devono essere previsti, in particolare, il periodo minimo di locazione a canone convenzionato, le modalità di determinazione di tale canone e i requisiti dei soggetti che possono beneficiarne.

### Art. 10 (Prima abitazione)

1. La Regione, per favorire l'accesso alla proprietà della prima abitazione, prevede:
  - a) la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche;
  - b) la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di cooperative edilizie a proprietà individuale;
  - c) l'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in attuazione dei piani di vendita promossi dagli enti proprietari.
2. Gli oneri finanziari derivanti dagli interventi di cui al comma 1 sono imputati al fondo di rotazione di cui all'articolo 68.

### Art. 11 (Recupero del patrimonio edilizio esistente)

1. La Regione, per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, l'eliminazione del degrado edilizio e la riqualificazione e rivitalizzazione del tessuto urbanistico, prevede la concessione di mutui a tasso agevolato per interventi di recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati limitatamente alle zone territoriali di tipo A, come definite dall'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).
2. Gli oneri finanziari derivanti dagli interventi di cui al comma 1 sono imputati al fondo di rotazione di cui all'articolo 68.

### Art. 12 (Sostegno alle locazioni)

1. La Regione, al fine di sostenere l'accesso alle abitazioni in locazione, prevede la concessione di:
  - a) contributi a favore dei soggetti meno abbienti, volti a ridurre la spesa sostenuta per il canone di locazione;
  - b) contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, volti a ridurre la spesa sostenuta per i servizi accessori.

2. I contributi non possono coprire integralmente gli oneri oggetto del sostegno di cui al presente articolo, tenuto conto di altre provvidenze percepite per le medesime finalità.
3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i requisiti, la misura, i criteri e le modalità, anche procedurali, per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti per l'accesso ai finanziamenti dello Stato.

Art. 13  
(Emergenza abitativa)

1. La Regione, al fine di fronteggiare gravi, eccezionali e imprevedibili emergenze abitative segnalate dai Comuni o da altri enti pubblici, promuove e incentiva azioni aventi carattere straordinario, circoscritte a situazioni particolari alle quali non sia possibile dare risposta attraverso gli strumenti ordinari.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono finalizzate a dare risposta temporanea a situazioni di emergenza abitativa derivate da:
  - a) disagio sociale o sanitario;
  - b) procedimenti di rilascio forzoso dell'abitazione che coinvolgono nuclei familiari economicamente e socialmente deboli.
3. Gli interventi relativi alle situazioni di emergenza abitativa sono coordinati con gli altri settori di competenza regionale o comunale. A tal fine, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua:
  - a) le forme e le modalità di presentazione dei progetti di recupero che si intendono mettere in atto e le modalità di controllo sull'attuazione degli stessi;
  - b) le modalità di pagamento degli oneri contrattuali, dei canoni di locazione e delle spese per i servizi accessori.
4. L'assegnazione degli alloggi destinati alle finalità di cui al comma 2 è disposta dal Comune nel cui territorio è ubicato l'alloggio, sulla base della valutazione di ammissibilità effettuata dalla Commissione per le politiche abitative di cui all'articolo 25.
5. Le soluzioni abitative, eventualmente anche in deroga agli standard di adeguatezza previsti dalle disposizioni vigenti, devono essere ricercate preferibilmente nell'ambito territoriale di residenza del nucleo familiare coinvolto nella situazione di emergenza attraverso:
  - a) l'utilizzo di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili sul territorio regionale;
  - b) la stipula di un contratto di locazione di un alloggio di proprietà privata da assegnare al beneficiario;
  - c) l'acquisizione della disponibilità di apposite strutture da destinare alla prima accoglienza.
6. Il Fondo regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 5 concorre, nei limiti degli stanziamenti assegnati e nel rispetto delle percentuali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), alla copertura degli oneri a carico dei Comuni derivanti dal reperimento di soluzioni abitative da destinare a casi di emergenza.
7. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione:
  - a) le condizioni che determinano l'emergenza abitativa;
  - b) le modalità di presentazione delle domande;
  - c) i criteri di priorità e le relative procedure per l'assegnazione degli alloggi ai soggetti inseriti nella graduatoria territoriale dell'emergenza abitativa;
  - d) i requisiti, i criteri e le modalità delle azioni utili ad attuare gli interventi di cui al presente articolo;
  - e) i requisiti, i criteri e le modalità, anche procedurali, per l'attuazione delle misure di primo intervento, nelle more dell'individuazione delle soluzioni abitative di cui al comma 5;
  - f) la percentuale di copertura degli oneri a carico dei Comuni di cui al comma 6, in misura, comunque, non superiore all'80 per cento.

Art. 14  
(Interventi per categorie sociali)

1. I POA individuano, per ciascuna categoria sociale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), i requisiti e i criteri per l'accesso alle agevolazioni, le condizioni di garanzia e di priorità e ogni eventuale ulteriore prescrizione per la realizzazione degli interventi a loro favore.

TITOLO II  
NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA DETERMINAZIONE DEI CANONI,  
LA GESTIONE E LA VENDITA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15  
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo trovano applicazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica:
  - a) realizzati o recuperati dallo Stato, dalla Regione, dall'ARER, dagli enti locali e dalle loro aziende;
  - b) realizzati o recuperati con il concorso o il contributo dello Stato, della Regione, dell'ARER, degli enti locali, delle loro aziende e dei privati;
  - c) in proprietà dell'ARER, degli enti locali e delle loro aziende.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono considerati alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea).
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente titolo gli alloggi:
  - a) che, per le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale, per le caratteristiche dell'utenza o per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica;
  - b) il cui degrado comporti la necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione eccessivamente onerosi rispetto alla possibilità di una loro cessione;
  - c) destinati a case parcheggio o ricoveri provvisori, indipendentemente dalle modalità di acquisizione;
  - d) destinati a case albergo o comunità residenziali socio-assistenziali, indipendentemente dalle modalità di acquisizione;
  - e) destinati alla vendita sul libero mercato.
4. L'individuazione degli alloggi di cui al comma 3 è effettuata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su richiesta dell'ente pubblico proprietario o gestore.

Art. 16  
(Nozione di alloggio adeguato)

1. Ai fini di cui al presente titolo, si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente entrambe le seguenti caratteristiche:
  - a) superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e comprensiva delle soglie di passaggio da un vano all'altro e degli sguinci di porte e finestre, non inferiore a:
    - 1) metri quadrati 25, per un nucleo familiare composto da una persona;
    - 2) metri quadrati 40, per un nucleo familiare composto da due persone;
    - 3) metri quadrati 60, per un nucleo familiare composto da tre persone;
    - 4) metri quadrati 70, per un nucleo familiare composto da quattro persone;
    - 5) metri quadrati 80, per un nucleo familiare composto da cinque persone;
    - 6) metri quadrati 95, per un nucleo familiare composto da sei o più persone;
  - b) minimo un vano ogni due componenti il nucleo familiare, fino ad un massimo di cinque vani. Ai fini del calcolo dei vani, sono esclusi la cucina o il soggiorno con angolo cottura, i locali destinati a servizi igienici e i locali accessori.
2. Ai fini della determinazione della superficie utile netta di cui al comma 1, lettera a), si applica una percentuale di tolleranza in diminuzione pari al 15 per cento, per i casi di cui ai numeri 1) e 2), e pari al 10 per cento, per i casi di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6).
3. Se il locale adibito a cucina ha una superficie utile inferiore a metri quadrati 8, il numero minimo di vani, calcolato ai sensi del comma 1, lettera b), è aumentato di una unità.
4. Nel caso di monolocali, l'alloggio è adeguato per un nucleo familiare composto da una persona.

5. È comunque considerato non adeguato l'alloggio abitato da un nucleo familiare con presenza di persone con disabilità motorie o sensoriali non adattabile ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

Art. 17

*(Nozione di alloggio improprio o antigienico)*

1. Ai fini di cui al presente titolo si intende per:
- a) alloggio improprio, l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche incompatibili con la destinazione ad abitazione. Rientrano in tale categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, le autorimesse e le cantine. È altresì considerato improprio l'alloggio privo di servizio igienico;
  - b) alloggio antigienico, l'abitazione per la quale ricorre almeno una delle seguenti fattispecie:
    - 1) altezza media interna utile di tutti i locali inferiore ai valori di cui all'articolo 95 della l.r. 11/1998;
    - 2) presenza di vani stabilmente e necessariamente adibiti ad abitazione, totalmente sprovvisti di finestre apribili;
    - 3) presenza di un'unica stanza da bagno carente, per ragioni tecnico-oggettive, di almeno due degli impianti di cui all'articolo 7, terzo comma, del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione);
    - 4) presenza di umidità permanente in uno o più vani utili per una superficie pari ad almeno un quarto di quella dell'alloggio;
    - 5) servizio igienico esterno.
2. Non è comunque considerata antigienica, ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, l'abitazione per la quale sia stata accolta l'istanza di sanatoria edilizia.

Art. 18

*(Nozione di nucleo familiare)*

1. Ai fini di cui al presente titolo, il nucleo familiare del concorrente all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica si intende costituito da tutti i soggetti, anche non legati da vincoli di coniugio, affinità o parentela, che, alla data di presentazione della domanda di assegnazione, compongono la famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). In ogni caso, il coniuge del richiedente, non separato legalmente, è ricompreso nel nucleo familiare.
2. Ai fini di cui al presente titolo, i componenti minori del nucleo familiare sono considerati nel solo caso in cui assolvano regolarmente l'obbligo scolastico nel territorio regionale.
3. Nel caso di particolari situazioni debitamente documentate in cui il nucleo familiare dichiarato nella domanda di assegnazione risulti difforme da quello indicato nelle risultanze anagrafiche, la Commissione per le politiche abitative di cui all'articolo 25 ne valuta l'ammissibilità, anche ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

CAPO II

NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 19

*(Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica)*

1. I concorrenti all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica devono possedere, alla data di pubblicazione del bando e fino al momento dell'assegnazione dell'alloggio, i seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea. È ammesso, altresì, il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;
  - b) residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente;
  - c) residenza anagrafica o attività lavorativa principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso per il periodo minimo stabilito, per uno o entrambi i requisiti, nel bando stesso. A tal fine, per i nuclei familiari inseriti nella graduatoria comunale dell'emergenza abitativa sono riconosciuti anche gli eventuali periodi di residenza fuori dal territorio comunale dovuti al reperimento di una soluzione alloggiativa temporanea in altro comune;

- d) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione:
    - 1) su quote di alloggi la cui somma è pari o superiore a due unità;
    - 2) su di un alloggio, situato nel territorio regionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
  - e) indicatore regionale della situazione economica (IRSE) di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), non superiore ai limiti definiti ai sensi dell'articolo 20 e rilasciato nel rispetto dei termini definiti dal bando;
  - f) non essere assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o destinatari di un provvedimento di annullamento ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b), o non essere stati dichiarati decaduti negli ultimi dieci anni dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
2. Ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera d), non si tiene conto degli alloggi:
- a) dichiarati impropri o antigienici;
  - b) gravati da usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi;
  - c) non utilizzabili a fini abitativi.
3. I requisiti di cui al comma 1, lettere d) ed e), devono essere posseduti con riferimento ai componenti il nucleo familiare.

Art. 20  
(Indicatore di reddito)

1. I limiti dell'IRSE, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui al presente titolo, sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale può variare, sentita la commissione consiliare competente, i limiti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nell'anno precedente e delle condizioni socio-economiche esistenti nel territorio regionale.

Art. 21  
(Punteggi)

1. La graduatoria di assegnazione degli alloggi è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'allegato A.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione e sentita la commissione consiliare competente, può modificare i punteggi di cui all'allegato A.

Art. 22  
(Norme per l'emanazione dei bandi di concorso)

1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dai Comuni.
2. Il concorso può essere indetto per ambiti territoriali comunali o sovracomunali in conformità alle direttive emanate dalla struttura competente.
3. I bandi di concorso, finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti, sono pubblicati per almeno quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio dei Comuni interessati dal bando.
4. I Comuni devono assicurare la massima pubblicità dei bandi anche con altre forme ritenute idonee.
5. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative, la Giunta regionale può autorizzare, anche su proposta dei Comuni interessati, l'emanazione di bandi speciali.

Art. 23  
(Contenuti del bando di concorso)

1. Il bando di concorso deve indicare:
  - a) l'ambito territoriale di assegnazione;

- b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e i relativi punteggi;
- c) il contenuto delle domande e il termine per la loro presentazione, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando;
- d) gli eventuali documenti non direttamente acquisibili dalla pubblica amministrazione da allegare alla domanda.

Art. 24  
(Istruttoria delle domande)

1. L'ente che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande, verificando la regolarità e la completezza della medesima, e provvede, in via provvisoria, all'attribuzione dei punteggi, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione allegata.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni possono delegare l'ARER, previa apposita convenzione.
3. Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro novanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle medesime, alla Commissione per le politiche abitative di cui all'articolo 25, dandone contestuale comunicazione alla struttura competente.

Art. 25  
(Commissione per le politiche abitative)

1. È istituita la Commissione per le politiche abitative, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione per le politiche abitative svolge, in particolare, i seguenti compiti:
  - a) verifica l'istruttoria delle domande ai fini della formazione e degli aggiornamenti delle graduatorie;
  - b) decide in merito ai ricorsi sulla formazione e agli aggiornamenti delle graduatorie;
  - c) accerta i casi di morosità incolpevole degli assegnatari;
  - d) esamina le domande di emergenza abitativa;
  - e) rilascia il parere obbligatorio e vincolante nei casi di annullamento, decadenza e occupazione illegale.
3. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Regione, dura in carica sino alla scadenza della legislatura nella quale opera ed è così composta:
  - a) un magistrato, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Tribunale di Aosta;
  - b) il presidente dell'ARER, o suo delegato, con funzioni di vice presidente;
  - c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di famiglia e politiche giovanili, o suo delegato;
  - d) il dirigente della struttura competente, o suo delegato;
  - e) un rappresentante del CPEL, o suo delegato;
  - f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designato unitariamente dalle medesime, o suo delegato.
4. Alla Commissione partecipa, di volta in volta, il responsabile dell'istruttoria del Comune interessato, o suo delegato.
5. Per la validità delle sedute della Commissione è sufficiente la presenza di quattro componenti, fra i quali, comunque, deve essere compreso il presidente o il vice presidente. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente della struttura competente.
7. La Commissione, ove lo ritenga opportuno, può:
  - a) nominare al suo interno delle sottocommissioni, definendone i compiti e la durata;
  - b) avvalersi di tecnici esperti.
8. Ai membri di cui al comma 3, lettere a) e f), è corrisposto un gettone di presenza il cui importo è determinato con deliberazione della Giunta regionale.



Art. 26

*(Formazione delle graduatorie di assegnazione)*

1. La Commissione, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, predispone la graduatoria provvisoria.
2. La graduatoria provvisoria, entro quindici giorni dalla sua formazione, è pubblicata all'albo pretorio del Comune interessato per quindici giorni consecutivi.
3. Entro il termine stabilito dal Comune, comunque non superiore a venti giorni dalla scadenza della pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla Commissione, che decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.
4. Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva e la trasmette al Comune interessato per l'approvazione.
5. La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria.
6. In caso di parità di punteggio, precede il concorrente più anziano di età.
7. In caso di persistente parità, precede il concorrente con maggiore anzianità di residenza in Valle d'Aosta. In caso di ulteriore parità, la Commissione procede al sorteggio in presenza degli interessati.
8. L'ordine conseguito da ciascun concorrente nella graduatoria definitiva dà titolo all'assegnazione dell'alloggio fino ad esaurimento delle disponibilità.
9. Gli alloggi sono assegnati in relazione alla composizione del nucleo familiare del concorrente e secondo l'ordine della graduatoria definitiva.

Art. 27

*(Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione)*

1. A partire dalla data di approvazione della graduatoria definitiva, i nuovi aspiranti all'assegnazione e coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli, possono presentare una nuova domanda al Comune interessato.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Commissione provvede all'aggiornamento della graduatoria sulla base delle domande presentate al Comune interessato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Entro il termine stabilito dal Comune, comunque non superiore a venti giorni dalla pubblicazione della graduatoria aggiornata, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla Commissione che decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.
4. Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione aggiorna la graduatoria definitiva, con l'inserimento o la ricollocazione dei concorrenti interessati e la trasmette al Comune interessato per l'approvazione.
5. La graduatoria definitiva è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune interessato e conserva efficacia fino alla pubblicazione del successivo aggiornamento.

Art. 28

*(Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione)*

1. In sede di assegnazione degli alloggi, il Comune verifica il permanere dei requisiti previsti dal bando richiedendo, ove del caso, la documentazione necessaria. Qualora questa non sia presentata entro il termine stabilito dal Comune, l'interessato è escluso dalla graduatoria.
2. Nel caso in cui non sia trascorso un anno dalla data d'inserimento o ricollocazione degli interessati nella graduatoria definitiva o siano intervenute variazioni anagrafiche, ad eccezione di nascite e decessi, il Comune verifica il permanere del solo requisito di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c).

3. Nel caso in cui sia trascorso più di un anno dalla data d'inserimento o ricollocazione nella graduatoria definitiva, la verifica riguarda la permanenza di tutti i requisiti di cui all'articolo 19 e delle condizioni che hanno determinato il punteggio. Nel caso in cui queste ultime non siano confermate, i punteggi relativi alle nuove condizioni sono calcolati per rideterminare il punteggio finale.
4. Il Comune trasmette la documentazione relativa alle verifiche di cui al comma 3 alla Commissione per le valutazioni di competenza. La Commissione, qualora accerti la mancanza anche di un solo requisito di cui all'articolo 19, oppure il mutamento delle condizioni determinanti il punteggio, provvede, nei successivi venti giorni, ad esprimere parere vincolante al Comune in ordine all'eventuale esclusione oppure al mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria.

Art. 29  
*(Modalità di assegnazione)*

1. L'assegnazione degli alloggi è effettuata dal Comune territorialmente competente in base all'ordine della graduatoria definitiva.
2. Qualora la tipologia degli alloggi disponibili non consenta l'assegnazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, al soggetto avente titolo può essere proposto un alloggio adeguato ad una sola delle caratteristiche di cui all'articolo 16. In tale caso, l'eventuale rinuncia è giustificata.
3. Il Comune trasmette alla struttura competente l'elenco degli alloggi non assegnati, anche per esaurimento della graduatoria, al fine di destinarli all'emergenza abitativa.

Art. 30  
*(Scelta degli alloggi)*

1. Il Comune comunica l'assegnazione agli aspiranti assegnatari fissando le modalità per la scelta dell'alloggio tra quelli disponibili.
2. La scelta dell'alloggio è compiuta dagli aspiranti assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.
3. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'aspirante assegnatario o da persona delegata. In caso di mancata presentazione non motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria, previa diffida all'aspirante assegnatario.
4. In caso di rinuncia all'alloggio proposto, non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria, previa diffida all'aspirante assegnatario.
5. È ritenuta giustificata la rinuncia all'alloggio da parte dell'aspirante assegnatario al quale sia stato proposto un alloggio adeguato ai sensi dell'articolo 16 il cui numero di vani, in rapporto alla composizione del nucleo familiare, non permetta un'adeguata e razionale sistemazione alloggiativa.
6. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l'aspirante assegnatario non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta degli alloggi che si rendano successivamente disponibili.

Art. 31  
*(Consegna degli alloggi)*

1. Avvenuta la scelta dell'alloggio, il Comune adotta il provvedimento di assegnazione, trasmettendone copia all'ente gestore e alla struttura competente.
2. Entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di assegnazione, l'ente gestore comunica agli assegnatari le modalità e le condizioni per la consegna dell'alloggio e per la stipulazione del contratto di locazione.
3. L'assegnatario è tenuto, a pena di decadenza, ad adempiere alle modalità e alle condizioni stabilite nella comunicazione di cui al comma 2 e a sottoscrivere il contratto di locazione.
4. Qualora l'assegnatario risulti inadempiente rispetto a quanto disposto dal comma 3, l'ente gestore fissa un ulteriore termine, non superiore a dieci giorni, trascorso inutilmente il quale trasmette tutti gli atti al Comune interessato per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione.

5. All'atto della consegna dell'alloggio, l'assegnatario sottoscrive apposito verbale di consegna e nei successivi novanta giorni il predetto alloggio deve essere occupato dall'assegnatario medesimo e dal suo nucleo familiare.
6. Trascorso il termine di cui al comma 5 senza che l'alloggio sia stato occupato, l'ente gestore, qualora non sussistano gravi motivi rappresentati prima che sia trascorso il termine stesso, intima all'assegnatario l'occupazione dell'alloggio entro l'ulteriore termine di dieci giorni.
7. Qualora l'occupazione non venga effettuata entro l'ulteriore termine di cui al comma 6, l'ente gestore trasmette gli atti al Comune interessato per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione.

Art. 32

*(Riserva di alloggi a favore dei profughi)*

1. La riserva di alloggi a favore dei profughi, prevista dall'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), è disposta nei bandi generali ed integrativi emanati dai Comuni.
2. L'aliquota di riserva degli alloggi compresi nei programmi di intervento, da destinare ai profughi, è pari alla percentuale minima prevista dall'articolo 34 della l. 763/1981.

Art. 33

*(Subentro nella domanda e nell'assegnazione)*

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano, nell'ordine, il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi, gli affiliati, il convivente more uxorio, gli ascendenti di primo grado, qualora siano residenti:
  - a) con l'aspirante assegnatario al momento del decesso dello stesso;
  - b) con l'assegnatario alla data dell'ultimo aggiornamento del canone.
2. I componenti il nucleo familiare non indicati al comma 1, al fine di subentrare nella domanda o nell'assegnazione, devono essere residenti nel medesimo alloggio del defunto aspirante assegnatario o assegnatario da almeno tre anni al momento del decesso.
3. Qualora l'assegnatario abbandoni l'alloggio, lasciando nello stesso gli altri componenti il nucleo familiare, l'ente gestore voltura il contratto di locazione in favore della persona subentrante nell'assegnazione a norma dei commi 1 e 2.
4. In caso di separazione legale o di fatto anagraficamente rilevabile, di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione del giudice.
5. Qualora l'abbandono dell'alloggio non sia anagraficamente rilevabile, il subentrante è tenuto ad attestare il fatto con propria dichiarazione.
6. Il subentro nell'assegnazione è condizionato all'assenza di procedure in corso per l'annullamento o per la decadenza dell'assegnazione.

Art. 34

*(Ampliamento del nucleo familiare e ospitalità temporanea)*

1. L'ampliamento del nucleo familiare nell'alloggio assegnato è ammissibile senza autorizzazione, previa comunicazione all'ente gestore, in presenza di legame di coniugio e di vincoli di parentela di primo grado. In ogni altro caso, l'ampliamento può essere autorizzato dall'ente gestore se sussistono giustificati motivi e previa verifica dell'assenza di procedure in corso per l'annullamento o per la decadenza dell'assegnazione.
2. Nel caso in cui, a seguito dell'ampliamento del nucleo familiare, vengano a mancare i requisiti di permanenza nell'alloggio assegnato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42. L'eventuale variazione del canone, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 42, decorre dal mese successivo all'ampliamento.
3. L'ampliamento del nucleo familiare determina per i nuovi componenti il diritto di subentro alle condizioni di cui all'articolo 33, con relativa applicazione della normativa per la gestione degli alloggi.

4. È altresì ammessa, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità di persone dedicate all'assistenza personale dell'assegnatario o di componenti il nucleo familiare. Tale ospitalità, a titolo precario, non genera nessun diritto al subentro e nessuna variazione di carattere gestionale.

Art. 35  
*(Mobilità e cambi consensuali)*

1. Gli enti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica promuovono la mobilità, anche tra diversi enti gestori, al fine di perseguire una migliore efficienza nell'utilizzo delle unità abitative.
2. La mobilità non è ammessa in presenza di procedure in corso per l'annullamento o per la decadenza dell'assegnazione.
3. I cambi consensuali tra assegnatari in regola con il pagamento dei canoni di affitto e delle relative spese sono autorizzati dall'ente gestore su richiesta congiunta degli assegnatari medesimi, previa verifica dell'assenza di procedure in corso per l'annullamento o per la decadenza dell'assegnazione. I cambi consensuali possono riguardare anche assegnatari occupanti alloggi di diversi enti gestori.

Art. 36  
*(Alloggi in amministrazione condominiale)*

1. Gli enti gestori di fabbricati di edilizia residenziale pubblica nei quali vi siano alloggi di proprietà di privati possono, con l'assenso di questi ultimi, continuare la gestione degli stabili fino al momento in cui risulta obbligatoria, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, la nomina dell'amministratore di condominio.
2. Negli stabili di cui al comma 1, gli enti gestori, nella persona del proprio legale rappresentante e compatibilmente con le proprie finalità statutarie, possono, se nominati dall'assemblea condominiale ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, svolgere le funzioni di amministratore di condominio.
3. Negli stabili di cui al comma 1, nei quali l'assemblea condominiale abbia proceduto alla nomina dell'amministratore del condominio ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, gli inquilini di edilizia residenziale pubblica:
  - a) pagano direttamente all'amministratore del condominio le spese che le disposizioni regolamentari degli enti gestori pongono a loro carico;
  - b) hanno diritto di voto, in luogo dell'ente proprietario, per tutte le deliberazioni relative ai servizi a loro carico.

CAPO III  
CANONE DI LOCAZIONE NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 37  
*(Determinazione del canone di locazione)*

1. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai valori definiti dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia delle entrate:
  - a) i valori dei canoni di riferimento da applicare al metro quadrato e le modalità di aggiornamento dei canoni medesimi;
  - b) le modalità di determinazione della superficie dell'unità immobiliare e delle pertinenze;
  - c) le percentuali di riduzione o di maggiorazione del canone, tenuto conto delle caratteristiche, dell'ubicazione e dello stato manutentivo dell'alloggio e dell'immobile;
  - d) le fasce del valore dell'IRSE o dell'indicatore regionale della situazione economica equivalente (IRSEE) per la determinazione di ulteriori riduzioni o maggiorazioni del canone dovuto;
  - e) la riduzione o la maggiorazione del canone mensile da applicare in particolari situazioni sopravvenute in corso d'anno.
2. Ai fini della determinazione del canone di locazione annuale, gli enti gestori richiedono annualmente l'attestazione dell'IRSE del nucleo familiare e comunque di tutti coloro che occupano stabilmente l'alloggio. L'eventuale mutamento della situazione reddituale determina l'applicazione del nuovo canone con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Qualora l'interessato non produca, nei termini prefissati, la documentazione richiesta dall'ente gestore, il canone di locazione applicato è adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.

4. Il canone di locazione è aggiornato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il periodo giugno/giugno. L'aggiornamento è applicato con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a detto periodo.

Art. 38

*(Regolamento del canone e delle spese per i servizi)*

1. Gli inquilini sono tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese accessorie, dirette e indirette, per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente stesso in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri e tabelle di ripartizione previsti da apposito regolamento approvato dall'ente gestore.
2. I componenti il nucleo familiare che concorrono alla formazione del reddito familiare sono obbligati, in solido con l'assegnatario, a corrispondere quanto dovuto all'ente gestore per il canone di locazione e per le spese accessorie.

Art. 39

*(Requisiti per la permanenza nell'alloggio)*

1. Ai fini del mantenimento del diritto alla locazione, l'assegnatario, gli altri componenti il nucleo familiare e, comunque, tutti coloro che occupano stabilmente l'alloggio, devono essere in possesso della residenza anagrafica nell'alloggio in godimento e non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione:
  - a) su quote di alloggi la cui somma è pari o superiore a due unità;
  - b) su di un alloggio, situato nel territorio regionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare.
2. Ai fini del requisito di cui al comma 1, lettere a) e b), non si tiene conto degli alloggi:
  - a) dichiarati impropri o antigiuridici;
  - b) gravati da usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi;
  - c) non utilizzabili a fini abitativi.
3. Ai fini del mantenimento del diritto alla locazione, l'assegnatario, gli altri componenti il nucleo familiare e, comunque, tutti coloro che occupano stabilmente l'alloggio, se in possesso di un valore IRSE o IRSEE superiore ai limiti stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 20, comma 1, devono versare all'ente gestore, con decorrenza dal mese successivo alla verifica dell'ente, un canone di locazione adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37, comma 1.

Art. 40

*(Locazione di autorimesse e posti auto)*

1. I criteri di assegnazione e di revoca delle autorimesse e dei posti auto sono stabiliti da apposito regolamento, approvato dall'ente gestore, sentito l'ente proprietario.
2. Il canone di locazione è periodicamente determinato con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il rapporto di locazione è regolato da apposito contratto separato da quello dell'alloggio.

CAPO IV

ANNULLAMENTO O REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER MOROSITÀ

Art. 41

*(Annullamento dell'assegnazione)*

1. L'annullamento dell'assegnazione è disposto dal Comune territorialmente competente nei seguenti casi:
  - a) assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento della medesima;
  - b) assegnazione conseguita sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.
2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, il Comune, contestualmente alla comunicazione all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

3. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, l'annullamento dell'assegnazione è disposto entro i successivi trenta giorni, sentito il parere obbligatorio e vincolante della Commissione.
4. L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.
5. Il provvedimento di annullamento, che deve prevedere un termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), è disposta in ogni caso la cancellazione dalla graduatoria e, nel periodo che intercorre tra la data del provvedimento di annullamento e il rilascio definitivo dell'alloggio, si applica, a titolo sanzionatorio, il canone adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37, comma 1.

Art. 42  
*(Decadenza dall'assegnazione)*

1. La decadenza dall'assegnazione è dichiarata dal Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario o i componenti il nucleo familiare:
  - a) abbiano perduto i requisiti indicati all'articolo 39 o non abbiano presentato, entro il termine stabilito dall'ente gestore, la documentazione richiesta per la relativa verifica;
  - b) abbiano ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnato;
  - c) non abitino stabilmente nell'alloggio assegnato, pur avendone la residenza anagrafica, o ne mutino la destinazione d'uso, ovvero non lo abbiano occupato stabilmente nei termini di cui all'articolo 31, commi 5 e 6;
  - d) abbiano adibito l'alloggio ad attività penalmente rilevanti;
  - e) tengano comportamenti socialmente pericolosi per l'incolumità pubblica;
  - f) non rispettino, reiteratamente, i regolamenti e le norme di comportamento stabilite dagli enti gestori;
  - g) non abbiano rilasciato l'alloggio di edilizia residenziale pubblica precedentemente occupato a titolo di locazione, qualora beneficiari di nuova assegnazione o destinatari di un provvedimento di cambio di alloggio.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, il Comune, contestualmente alla comunicazione all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
3. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, la decadenza dall'assegnazione è disposta entro i successivi trenta giorni, sentito il parere obbligatorio e vincolante della Commissione.
4. Il provvedimento di decadenza, che deve prevedere un termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio, non è soggetto a graduazioni o proroghe e comporta la risoluzione di diritto del contratto.
5. Il provvedimento di decadenza può essere revocato, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione, qualora nei termini per il rilascio dell'alloggio emergano nuovi elementi o particolari situazioni di gravità sociale tali da modificare le condizioni accertate dal Comune.
6. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), si applica, a titolo sanzionatorio, a decorrere dal mese successivo la verifica effettuata dall'ente gestore, il canone adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37, comma 1.
7. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), relativo alla titolarità di diritti ricompresi nelle fattispecie di cui all'articolo 39, comma 1, lettere a) e b), la procedura di decadenza dall'assegnazione è avviata decorsi sei mesi dalla data della verifica effettuata dall'ente gestore.

Art. 43  
*(Occupazioni illegali degli alloggi)*

1. Il Comune territorialmente competente dispone il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune diffida l'occupante a rilasciare l'alloggio entro trenta giorni dal ricevimento della diffida, salvo che nello stesso termine l'occupante medesimo presenti controdeduzioni scritte debitamente documentate.

3. Nel caso di presentazione di controdeduzioni, il Comune, valutati gli atti e fatto comunque salvo il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 19, decide, entro l'ulteriore termine di trenta giorni e previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione, se confermare o meno il provvedimento espulsivo.
4. Nel caso di accoglimento delle controdeduzioni di cui al comma 3, è sottoscritto un regolare contratto di locazione con l'interessato, previo impegno al pagamento, anche in forma rateale, del canone di locazione corrispondente al periodo di occupazione illegale.
5. Il provvedimento di rilascio, che deve contenere un termine non superiore a sessanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'occupante senza titolo e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Art. 44

*(Risoluzione del contratto per morosità)*

1. La morosità superiore a quattro mesi nel pagamento del canone di locazione o nel rimborso delle spese dirette o indirette per i servizi prestati all'inquilino è causa di risoluzione del contratto, previa intimazione scritta dell'ente gestore di adempiere entro 60 giorni con il pagamento della somma dovuta e dei relativi interessi al tasso legale. Entro il medesimo termine, l'inquilino, al fine di evitare la risoluzione del contratto, può assumere formale impegno di assolvere, in aggiunta al normale canone mensile, al pagamento in forma rateale delle somme non pagate. In tal caso, il mancato pagamento di quattro rate consecutive comporta la risoluzione di diritto del contratto.
2. In caso di risoluzione del contratto per morosità, il provvedimento del legale rappresentante dell'ente gestore, che deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a novanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.
3. La risoluzione del contratto per morosità comporta automaticamente la decadenza dall'assegnazione.
4. Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi la morosità incolpevole accertata dalla Commissione, su richiesta dell'ente proprietario, sulla base di apposita deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la quale devono essere definiti:
  - a) i controlli che l'ente proprietario deve effettuare per certificare l'impossibilità degli assegnatari morosi di far fronte al pagamento del debito accumulato;
  - b) i parametri socio economici per individuare gli assegnatari morosi rientranti in tale categoria.
5. L'ente gestore, in alternativa al provvedimento di cui al comma 2, può avviare la procedura di sfratto per morosità, quando ritenuta più efficace, ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica).

Art. 45

*(Concorso nella copertura della morosità incolpevole)*

1. La pianificazione regionale individua l'entità del concorso a favore degli enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica per la copertura della morosità incolpevole.
2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finalizzate al sostegno degli interventi di cui al presente articolo.

CAPO V

DISPOSIZIONI PER LA VENDITA DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 46

*(Piano di vendita)*

1. Ogni ente proprietario può alienare alloggi di edilizia residenziale pubblica sulla base di un apposito piano di vendita quinquennale, approvato dalla Giunta regionale, che preveda l'alienazione di un numero massimo di alloggi non superiore al 60 per cento del totale degli alloggi di cui l'ente gestore risulta proprietario al 31 dicembre dell'anno precedente all'approvazione del piano stesso.

2. Le risorse ricavate dalla realizzazione dei piani di vendita di cui al comma 1 devono essere reinvestite per la riqualificazione del patrimonio o per la realizzazione di nuove unità abitative di edilizia residenziale pubblica. A tal fine, l'ente gestore rendiconta annualmente alla struttura competente l'attuazione del piano di vendita e il relativo utilizzo delle risorse ricavate.
3. Allo scopo di mantenere inalterata la potenzialità del piano di vendita approvato e al fine di garantire gli assegnatari che hanno titolo ad acquistare, gli enti proprietari possono proporre aggiornamenti al piano di vendita di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 48.

Art. 47  
*(Proposta di piano di vendita)*

1. La proposta di piano di vendita predisposta dall'ente proprietario deve contenere:
  - a) i criteri di priorità seguiti nell'individuazione del patrimonio da alienare;
  - b) l'elenco e l'ubicazione degli immobili da cedere;
  - c) il prezzo di vendita degli immobili.
2. La proposta di piano di vendita deve essere trasmessa alla struttura competente, la quale provvede a verificare la coerenza dello stesso con i criteri di cui all'articolo 48.
3. La Giunta regionale, entro il termine di sessanta giorni dall'invio della proposta, provvede all'approvazione del piano di vendita.

Art. 48  
*(Criteri per la formulazione e l'aggiornamento della proposta di piano di vendita)*

1. I criteri di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), ai quali gli enti proprietari uniformano le proposte di piano di vendita, sono i seguenti:
  - a) alloggi per i quali gli inquilini hanno manifestato la volontà di acquistare;
  - b) alloggi in edifici già parzialmente alienati;
  - c) alloggi con costi di manutenzione superiori alla media;
  - d) alloggi per i quali è applicato il canone di locazione adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37, comma 1.
2. Nei piani di vendita non possono essere inclusi alloggi:
  - a) di nuova costruzione ovvero interessati da interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, definiti dalla deliberazione di cui all'articolo 59, comma 4, della l.r. 11/1998, la cui agibilità sia stata rilasciata negli ultimi quindici anni antecedenti quello di approvazione da parte dell'ente gestore della proposta del piano di vendita;
  - b) collocati in ambiti territoriali nei quali è prioritario il mantenimento di alloggi in locazione;
  - c) destinati alla sistemazione temporanea di famiglie sprovviste di abitazione.

Art. 49  
*(Requisiti per l'acquisto)*

1. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi inclusi nei piani di vendita gli assegnatari o loro familiari conviventi che, alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di acquisto:
  - a) abbiano maturato cinque anni di locazione;
  - b) siano in regola con il pagamento dei canoni e dei servizi;
  - c) non siano oggetto di procedure di annullamento o di decadenza.
2. In caso di acquisto da parte di un componente il nucleo familiare, è fatto salvo il diritto di abitazione a favore dei restanti componenti il nucleo stesso.
3. Ai fini del calcolo dei cinque anni di cui al comma 1, lettera a), è possibile cumulare quelli trascorsi in altri alloggi di edilizia residenziale pubblica.



4. Al fine dell'esercizio, da parte degli assegnatari, delle facoltà di cui al presente articolo, gli enti proprietari adottano adeguate misure di pubblicità, disciplinando le modalità di presentazione delle domande di acquisto e i tempi per la definizione dei contratti di compravendita.

Art. 50  
(Alienazione degli alloggi)

1. Gli alloggi inseriti nei piani di vendita non acquistati dai rispettivi assegnatari e divenuti disponibili sono venduti, all'interno di ciascuna fascia di priorità, al miglior offerente, sulla base del prezzo di vendita, nel seguente ordine:
  - a) a coloro che, in possesso dei requisiti, hanno rinunciato all'acquisto perché assegnatari di un alloggio non adeguato;
  - b) a coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 49, sono assegnatari di alloggi non inseriti nei piani di vendita;
  - c) agli assegnatari che occupano alloggi a canone adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37, comma 1, a condizione che risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a) e b).
2. Condizione per l'acquisto di un alloggio disponibile è il rilascio dell'alloggio in uso.
3. Nel caso di assenza di offerte, gli alloggi possono essere venduti sul libero mercato al migliore offerente sulla base del prezzo determinato ai sensi dell'articolo 51, comma 1.

Art. 51  
(Prezzo di vendita)

1. Il prezzo di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è determinato prendendo a riferimento il valore minimo di libero mercato, relativo ad abitazioni di tipo economico, vigente alla data di stipulazione del contratto di compravendita e individuato dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia delle entrate. Per gli assegnatari che occupano alloggi a canone adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37, comma 1, il prezzo di vendita è determinato prendendo a riferimento il valore massimo, relativo ad abitazioni di tipo economico, individuato dallo stesso osservatorio.
2. Con propria deliberazione da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le superfici da considerare relativamente alle unità immobiliari e alle pertinenze e i coefficienti di riduzione da applicare ai valori di cui al comma 1, al fine di tenere conto della vetustà dell'immobile, dello stato di manutenzione dell'alloggio e del numero di anni di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica dell'aspirante acquirente.
3. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:
  - a) pagamento in un'unica soluzione;
  - b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, ad un interesse fisso pari al tre per cento per gli acquirenti sul libero mercato, al due per cento per gli acquirenti individuati all'articolo 50, comma 1, lettera c), e all'uno per cento per tutti gli altri acquirenti, prevedendo all'uopo apposita clausola risolutiva espressa per l'eventuale mancato pagamento.
4. Il pagamento del prezzo stabilito, o della quota di cui al comma 3, lettera b), deve essere effettuato contestualmente alla stipulazione dell'atto di acquisto.

Art. 52  
(Divieti e sanzioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'alloggio acquisito ai sensi del presente capo non può essere alienato, neppure parzialmente, né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento, né può esserne modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di acquisto e, comunque, sino a quando non ne sia stato pagato interamente il prezzo. Gli atti adottati in violazione alle disposizioni del presente comma sono nulli.
2. A coloro che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 si applicano le seguenti sanzioni:
  - a) corresponsione immediata dell'intero prezzo, se rateizzato, rapportato al valore minimo di libero mercato, relativo ad abitazioni di tipo economico, individuato dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia delle entrate alla data dell'inadempimento;

- b) corresponsione della differenza fra il prezzo di vendita dell'alloggio e il valore minimo di libero mercato, relativo ad abitazioni di tipo economico, individuato dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia delle entrate alla data dell'inadempienza, maggiorata degli interessi legali conteggiati dalla data dell'acquisto.
3. Per sopravvenuti gravi motivi e su richiesta dell'acquirente dell'alloggio, l'ente che lo ha ceduto può riacquistare la proprietà prima del periodo di cui al comma 1, al prezzo di vendita rivalutato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT.
4. Gli enti proprietari hanno diritto di esercitare la prelazione all'acquisto per un periodo di trent'anni dalla data di stipulazione del contratto di acquisto. Il prezzo di acquisto è aumentato del valore delle migliorie apportate dal proprietario da valutarsi con apposita perizia redatta dagli enti proprietari che tenga conto dello stato di manutenzione dell'alloggio.
5. Il diritto di prelazione di cui al comma 4 può essere estinto, decorsi dieci anni dall'acquisto, con il versamento all'ente titolare del diritto di un importo pari alla differenza tra il valore minimo di libero mercato dell'alloggio, relativo ad abitazioni di tipo economico, individuato dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia delle entrate e il prezzo dell'alloggio, come individuato nell'atto di acquisto, moltiplicato per il numero di anni o frazioni di anno mancanti alla data di estinzione del diritto di prelazione. L'importo così determinato deve essere diviso per 100 e moltiplicato per un coefficiente compreso tra un minimo di 1 e un massimo di 2, come definito dall'ente titolare del diritto di prelazione con apposito provvedimento.
6. I vincoli di cui al presente articolo devono essere riportati nell'atto di compravendita, pena la nullità dell'atto.

Art. 53

*(Alienazione di unità immobiliari non destinate ad edilizia residenziale pubblica)*

1. Le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica possono essere vendute al miglior offerente sulla base del valore di libero mercato definito dall'ente proprietario.

TITOLO III

INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E DEFINIZIONI CONVENZIONALI

Art. 54

*(Finalità)*

1. Al fine di favorire il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario, la Regione promuove l'attuazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui all'articolo 9.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente titolo disciplina la concessione di agevolazioni per la realizzazione di alloggi da destinare alla locazione a canone convenzionato.

Art. 55

*(Beneficiari)*

1. Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti:
  - a) le persone fisiche;
  - b) le persone giuridiche di diritto privato e di diritto pubblico;
  - c) i Comuni;
  - d) l'ARER.

Art. 56

*(Tipologia degli interventi)*

1. Possono essere ammessi alle agevolazioni gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero e ampliamento del patrimonio edilizio esistente definiti dalla deliberazione di cui all'articolo 59, comma 4, della l.r. 11/1998.
2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1, possono beneficiare delle agevolazioni gli interventi edilizi che prevedono la

realizzazione di un numero massimo di alloggi destinati alla locazione a canone convenzionato non superiore a dodici. Le superfici utili abitabili oggetto di convenzione devono corrispondere ad almeno il 75 per cento del totale delle superfici utili abitabili oggetto dell'intervento. Le agevolazioni riguardano, comunque, l'intera superficie utile abitabile qualora la superficie convenzionata corrisponda ad almeno il 75 per cento dell'intera superficie utile abitabile.

3. Gli alloggi di cui al comma 2 devono possedere le seguenti caratteristiche:
  - a) avere almeno uno e non più di cinque vani abitabili oltre ai locali destinati a cucina, bagno, ripostiglio e ingresso;
  - b) costituire unità abitative indipendenti;
  - c) comprendere una superficie utile abitabile non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a 95 metri quadrati.
4. Nel caso di interventi edilizi che comprendano la realizzazione o il recupero di locali destinati ad attività di produzione di beni o servizi, sono ammesse alle agevolazioni le sole superfici destinate ad edilizia abitativa.
5. Il numero degli alloggi da destinare alla locazione a canone agevolato, aventi superficie abitabile inferiore a 40 metri quadrati, non può superare il rapporto indicato nell'allegato B.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può apportare modificazioni all'allegato B.
7. Nel caso di interventi realizzati da Comuni o dall'ARER, tutti gli alloggi oggetto dell'intervento devono essere destinati alla locazione a canone convenzionato.

Art. 57  
(Contributi)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 56, comma 1, la Giunta regionale può concedere, a fondo perso, contributi in conto capitale fino al 40 per cento della spesa ammissibile.
2. Il contributo non è cumulabile con altre provvidenze regionali concesse per le medesime finalità.

Art. 58  
(Convenzione)

1. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il richiedente e il Comune territorialmente competente.
2. La convenzione, conforme allo schema approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, deve prevedere, in particolare:
  - a) la locazione a canone convenzionato e l'occupazione effettiva degli alloggi a scopo abitativo primario, da parte di soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 62, per almeno dodici anni;
  - b) la determinazione del canone di locazione di ogni singolo alloggio convenzionato;
  - c) l'obbligo di occupazione effettiva dell'alloggio entro un anno dalla data di rilascio del certificato di abitabilità e l'obbligo, entro lo stesso termine, per il nucleo familiare che occupa l'alloggio di stabilire la residenza anagrafica nel comune in cui ha avuto luogo l'intervento edilizio;
  - d) le sanzioni per i casi di violazione degli impegni assunti e in particolare di quelli concernenti il canone di locazione e l'occupazione dell'alloggio convenzionato da parte di soggetti non aventi titolo.
3. Il periodo di cui al comma 2, lettera a), decorre dalla data di stipulazione del primo contratto di locazione e le eventuali interruzioni sospendono la decorrenza dei termini previsti dalla convenzione. In ogni caso, gli alloggi convenzionati non possono rimanere sfitti per un periodo superiore ad un anno, pena la revoca del contributo alle condizioni di cui all'articolo 66, comma 3.
4. La convenzione può essere sottoscritta al rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio o, comunque, non oltre il termine dei lavori ed è trascritta alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del Comune e a spese dei beneficiari ad ultimazione dei lavori.
5. Nel caso in cui, a seguito della sottoscrizione della convenzione, il beneficiario non presenti, entro la data di ultimazione dei lavori, la domanda di contributo, la convenzione deve comunque essere trascritta secondo quanto previsto al comma 4.

6. Qualora la domanda di contributo non sia accolta o finanziata, la convenzione non produce alcun effetto.
7. Decorso il periodo di validità della convenzione, il Comune rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo derivante dalla convenzione.
8. Gli alloggi convenzionati possono essere alienati prima della scadenza del vincolo alla locazione. In tal caso, il vincolo viene assunto dall'acquirente e riportato nell'atto di compravendita e nelle relative note di trascrizione.
9. I Comuni, qualora siano esecutori diretti degli interventi, assumono gli obblighi indicati al comma 2 mediante l'approvazione di apposito provvedimento amministrativo.

Art. 59

*(Criteri per la determinazione della spesa ammissibile)*

1. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile a contributo, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le tipologie degli interventi ammissibili, quali la manutenzione straordinaria, il recupero primario e secondario e il recupero di edifici da acquistare, determina le modalità di calcolo delle superfici e stabilisce i limiti massimi di costo per ciascuna tipologia d'intervento.

Art. 60

*(Riduzione del contributo per il rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio)*

1. Per gli interventi di edilizia abitativa aventi le caratteristiche di cui all'articolo 56 e per i quali siano stati assunti gli obblighi ai sensi dell'articolo 58, il contributo di cui all'articolo 64 della l.r. 11/1998, relativo al rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio, è ridotto alla sola quota relativa agli oneri di urbanizzazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora la convenzione di cui all'articolo 58 sia sottoscritta successivamente al rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio.
3. Nel caso di interventi che comprendono la realizzazione o il recupero di locali destinati ad attività di produzione di beni o servizi, la riduzione di cui al comma 1 si applica alle sole superfici destinate ad edilizia abitativa.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui l'intervento non sia oggetto delle agevolazioni di cui al presente titolo.

Art. 61

*(Criteri per la determinazione del canone)*

1. Il canone di locazione è determinato sulla base degli accordi sottoscritti tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
2. In mancanza degli accordi di cui al comma 1, il canone di locazione annuo è pari al 4 per cento del prodotto tra il massimale di costo, definito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 87, per gli interventi di nuova edificazione e la superficie utile dell'alloggio, calcolata ai sensi dell'articolo 59.
3. Il canone di locazione può essere aggiornato annualmente in percentuale pari alla variazione dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 62

*(Soggetti beneficiari degli alloggi convenzionati)*

1. Il conduttore degli alloggi convenzionati deve possedere, alla data della stipulazione del contratto di locazione, i requisiti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), d) e f) della presente legge.
2. Il limite dell'indicatore di reddito del conduttore degli alloggi convenzionati è stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il possesso dei requisiti è attestato dal Comune sulla base di dichiarazione sostitutiva prodotta dal soggetto interessato.

4. I Comuni e l'ARER, qualora siano esecutori diretti degli interventi, provvedono con proprio regolamento a definire i criteri per la formazione della graduatoria dei soggetti beneficiari.
5. I soggetti collocati in graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non perdono il diritto all'assegnazione sia nel caso in cui accedano alla locazione convenzionata sia nel caso in cui vi rinuncino.

Art. 63

*(Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo)*

1. Le domande per la concessione del contributo devono essere presentate alla struttura competente, su apposito modulo predisposto dalla stessa, entro la data fissata dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 64

*(Criteri per la formazione della graduatoria)*

1. La struttura competente verifica l'ammissibilità delle domande e provvede alla loro istruttoria, ai fini della formazione della graduatoria, sulla base dei seguenti punteggi:
  - a) punti 1 per ogni alloggio convenzionato;
  - b) punti 0,5 per ogni alloggio convenzionato qualora il richiedente sia un soggetto privato;
  - c) punti 0,5 per ogni anno di convenzione eccedente i limiti di cui all'articolo 58, comma 2, lettera a);
  - d) punti 3 in caso di ripresentazione della domanda di contributo in seguito ad esclusione dalla precedente graduatoria per carenza di disponibilità finanziaria.
2. Nei casi di parità di punteggio, sono privilegiati, nell'ordine, gli interventi:
  - a) che presentano il maggior numero di alloggi convenzionati;
  - b) la cui domanda di contributo è stata presentata in data antecedente.
3. Qualora le domande eccedano la disponibilità delle risorse a disposizione, sono finanziate prioritariamente le domande aventi ad oggetto gli interventi di recupero, indipendentemente dall'ordine attribuito in graduatoria. In ogni caso, è ammesso il finanziamento di un solo intervento per ogni soggetto richiedente.
4. Il dirigente della struttura competente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, esamina i risultati dell'istruttoria e approva la graduatoria definitiva.
5. La graduatoria definitiva è pubblicata all'albo notiziario della Regione per un periodo di venti giorni e sul sito istituzionale della Regione.
6. I soggetti inseriti nella graduatoria definitiva sono ammessi a contributo, nei limiti dello stanziamento disposto dalla Giunta regionale, con provvedimento del dirigente della struttura competente, da comunicarsi ai soggetti beneficiari.

Art. 65

*(Modalità di erogazione dei contributi)*

1. I contributi sono erogati secondo le seguenti modalità:
  - a) 70 per cento all'avvio dell'intervento, previa presentazione della certificazione attestante la proprietà dell'area o del fabbricato e alla costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al contributo erogato, a garanzia della realizzazione dell'intervento in conformità al progetto ed entro i termini di cui al comma 4;
  - b) 30 per cento alla conclusione dei lavori, previo accatastamento del fabbricato, del rilascio dell'agibilità e della presentazione di copia della convenzione di cui all'articolo 58 trascritta nei registri immobiliari.
2. Nel caso in cui alla conclusione dei lavori le superfici realizzate risultino inferiori a quelle calcolate ai fini della determinazione del contributo, quest'ultimo è ridotto proporzionalmente. Qualora le superfici realizzate siano superiori, il beneficiario può presentare una nuova domanda di contributo che può essere finanziata solo nel caso in cui le risorse finanziarie siano sufficienti a coprire tutte le domande ammesse al contributo.
3. La fideiussione di cui al comma 1, lettera a), deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro trenta giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione regionale.

4. Contestualmente alla presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera b), si procede allo svincolo della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera a).
5. La documentazione di cui al comma 1, lettera a), deve essere presentata alla struttura competente entro dodici mesi dalla data di comunicazione di cui all'articolo 64, comma 6, pena la revoca del contributo.
6. La conclusione dei lavori con relativa richiesta di agibilità deve essere presentata entro quarantotto mesi dalla data di inizio lavori.
7. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 6 comporta la revoca del contributo mediante provvedimento del dirigente della struttura competente, con la restituzione, nei trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento di revoca, della parte di contributo erogata, maggiorata degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di erogazione o, in difetto, l'escussione della polizza fideiussoria di cui al comma 1, lettera a), per pari importo.
8. La Giunta regionale può concedere proroghe ai termini di cui ai commi 5 e 6 in presenza di gravi e documentati motivi.
9. Ai Comuni e all'ARER non è richiesta la garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera a).

Art. 66  
(*Vincoli e sanzioni*)

1. Il beneficiario non può locare gli alloggi oggetto di convenzione a soggetti non aventi i requisiti di cui all'articolo 62, né può locarli a parenti ed affini entro il secondo grado, pena la revoca del contributo, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.
2. Il mancato rispetto della convenzione di cui all'articolo 58 da parte del beneficiario comporta la risoluzione della stessa e la revoca del contributo, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.
3. In caso di revoca, il contributo è restituito entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a trentasei mesi. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

Art. 67  
(*Vigilanza e controlli*)

1. La struttura competente può disporre in qualsiasi momento controlli sugli interventi oggetto di contributo allo scopo di verificare:
  - a) lo stato di attuazione;
  - b) la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione del contributo.
2. I Comuni possono disporre in qualsiasi momento, anche su richiesta della struttura competente, controlli sugli interventi oggetto di contributo allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti nella convenzione di cui all'articolo 58.

TITOLO IV  
FONDI DI ROTAZIONE PER LA RIPRESA DELL'INDUSTRIA EDILIZIA

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 68  
(*Fondo di rotazione*)

1. La Regione promuove la concessione di mutui agevolati a favore della prima abitazione e per il recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 è alimentato dalle seguenti risorse:
  - a) stanziamento iniziale derivante dal trasferimento delle giacenze disponibili sui fondi di rotazione di cui alle leggi regionali 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia), e 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), nonché da eventuali stanziamenti annuali del bilancio regionale;
  - b) rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento;
  - c) rimborso anticipato dei mutui a tasso agevolato;
  - d) interessi maturati sulle giacenze del fondo;
  - e) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 86 e al regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 2 (Nuove disposizioni per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 27 maggio 2002, n. 1, 17 agosto 2004, n. 1, e 18 gennaio 2007, n. 1).
3. Al rendiconto generale della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di cui al comma 1.

Art. 69  
(Garanzia)

1. I mutui concessi ai sensi del presente Titolo devono essere sempre assistiti da garanzia reale.

Art. 70  
(Convenzione)

1. La costituzione e la gestione del fondo di rotazione di cui all'articolo 68 sono disciplinate da apposita convenzione stipulata con la FINAOSTA S.p.A anche con riferimento alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta e di determinazione delle compensazioni degli oneri sostenuti, che restano a carico del fondo medesimo.
2. La convenzione deve prevedere l'obbligo da parte della FINAOSTA S.p.A. di assumere il rischio connesso all'erogazione dei finanziamenti.

Art. 71  
(Controllo contabile)

1. La struttura regionale competente in materia di finanze, avvalendosi dei dati forniti da FINAOSTA S.p.A., provvede al controllo contabile dei finanziamenti agevolati concessi e alla verifica in ordine alle giacenze disponibili sul fondo.

CAPO II  
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI A FAVORE DELLA PRIMA ABITAZIONE

Art. 72  
(Interventi)

1. La Regione concede mutui agevolati a favore della prima abitazione per i seguenti interventi:
  - a) acquisto, costruzione e ampliamento di abitazioni;
  - b) interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
2. I mutui di cui al comma 1 non possono essere concessi:
  - a) nel caso di acquisto, per una spesa complessiva, come risultante dall'atto di compravendita, pari o superiore a 2,5 volte l'importo massimo di mutuo concedibile;
  - b) nel caso di costruzione e di recupero, per una spesa complessiva, come risultante dall'applicazione dei costi massimi ammissibili determinati ai sensi dell'articolo 87, superiore a 2,5 volte l'importo massimo di mutuo concedibile.
3. La Giunta regionale può stabilire annualmente la ripartizione dei mutui concedibili in relazione agli interventi previsti dal comma 1, lettere a) e b), dando precedenza agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo all'accorpamento della proprietà immobiliare.

Art. 73  
(Destinatari)

1. I mutui sono destinati:

- a) alle persone fisiche che sostengono direttamente la spesa per gli interventi di cui all'articolo 72, comma 1, lettere a) e b);
- b) alle cooperative edilizie a proprietà individuale regolarmente costituite ed iscritte nel registro regionale degli enti cooperativi di cui alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione).

Art. 74  
(Regolamento regionale)

1. Limitatamente ai mutui concessi ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), il regolam. reg. 2/2009 disciplina:

- a) i requisiti soggettivi, nonché il limite massimo di reddito per accedere ai mutui;
- b) l'importo unitario massimo di ciascun mutuo, fermo restando che la spesa sostenuta viene finanziata fino al 100 per cento;
- c) la misura del tasso da applicare, in relazione all'ammontare dell'IRSE, e le sue eventuali modalità di variazione nel corso dell'ammortamento;
- d) il limite di durata per i diversi tipi di intervento, con un massimo di trent'anni, nonché le modalità di erogazione e di ammortamento dei finanziamenti;
- e) i criteri per la variazione dei limiti di reddito per l'accesso ai mutui e dell'importo massimo del mutuo concedibile, con riferimento all'andamento dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati quale risulta dalla determinazione dell'ISTAT;
- f) i limiti massimi di superficie per gli interventi destinati alla costruzione di abitazioni, la definizione delle tipologie degli interventi ammessi a fruire dei benefici, nonché i criteri per la determinazione delle caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni e della spesa ammissibile per la concessione dei finanziamenti;
- g) i tempi di attuazione e le procedure per l'ammissione ai benefici;
- h) le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare;
- i) i vincoli cui sono assoggettati i beni oggetto del finanziamento e le eventuali sanzioni previste in caso di violazione degli stessi.

Art. 75  
(Cooperative edilizie a proprietà individuale)

1. Possono accedere ai mutui di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), le cooperative edilizie a proprietà individuale che, all'atto di presentazione della domanda di mutuo, sono proprietarie o hanno piena disponibilità, in proprietà o diritto di superficie, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Comune, dell'area destinata all'intervento costruttivo o del fabbricato destinato al recupero.
2. L'accesso ai mutui è riservato alle cooperative i cui soci, assegnatari degli alloggi oggetto del finanziamento, sono in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti soggettivi e di reddito previsti dal regolam. reg. 2/2009. Tali requisiti devono essere posseduti da tutti i soci assegnatari degli alloggi, indipendentemente dalla volontà o meno di usufruire del finanziamento regionale. Nel caso in cui, prima della stipulazione dell'atto di assegnazione, subentrino nuovi soci a quelli inizialmente indicati, il possesso dei requisiti soggettivi deve essere accertato con riferimento al momento di accettazione del subentro da parte della cooperativa.
3. L'ammontare del mutuo concedibile, i limiti di reddito, i tassi di interesse, la durata, le modalità di erogazione e di ammortamento, sono determinati con i criteri stabiliti dal regolam. reg. 2/2009.
4. Le cooperative edilizie devono realizzare interventi che prevedono la costruzione o il recupero di un numero di alloggi ricompreso tra sei e diciotto, anche collocati in più fabbricati, purché insistenti sulla medesima area. Gli edifici realizzati con il finanziamento pubblico devono essere assegnati esclusivamente a soci della cooperativa aventi i requisiti di legge, salvo eventuali cessioni di alloggi da permutare sulla base del valore accertato del terreno.

Art. 76  
(Presentazione della domanda)

1. Le domande, corredate della documentazione di cui all'articolo 77, devono essere presentate alla struttura competente, nei termini e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi del regolam. reg. 2/2009.



2. La Giunta regionale individua l'ammontare delle risorse annuali del fondo di rotazione di cui all'articolo 68 destinate al finanziamento delle domande di mutuo presentate dalle cooperative edilizie.

Art. 77  
(Documentazione)

1. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:
  - a) per le cooperative, le dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi e l'elenco dei soci aggiornato alla data di presentazione della domanda;
  - b) per i soci:
    - 1) la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e la situazione storica di residenza, lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
    - 2) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'IRSE di ciascun componente il nucleo familiare;
    - 3) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal regolam. reg. 2/2009.
2. La mancata presentazione dei documenti relativi alla proprietà del terreno o del permesso di costruire è motivo di esclusione dal finanziamento.

Art. 78  
(Obblighi e sanzioni)

1. La cooperativa edilizia proprietaria dell'abitazione costruita o recuperata con il finanziamenti di cui al presente Capo è soggetta ai vincoli e alle sanzioni fissate con il regolam. reg. 2/2009.

CAPO III  
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI  
PER IL RECUPERO DI FABBRICATI SITUATI NEI CENTRI E NUCLEI ABITATI

Art. 79  
(Interventi)

1. La Regione concede mutui agevolati per il recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati limitatamente alle zone A e alle zone di recupero individuate nell'ambito del piano regolatore generale comunale (PRG). Sono assimilate a dette zone, ai fini del presente Capo, quelle individuate dalla Regione o dalle comunità montane con criteri analoghi negli strumenti urbanistici di loro competenza.
2. I mutui sono, altresì, concessi per il recupero di fabbricati situati all'esterno degli ambiti territoriali di cui al comma 1, a condizione che presentino interesse storico, artistico o ambientale. La sussistenza di tale interesse deve risultare dal PRG.
3. Sono ammessi a mutuo i soli interventi di restauro e ristrutturazione edilizia, definiti dalla deliberazione di cui all'articolo 59, comma 4, della l.r. 11/1998, ritenuti idonei ad eliminare il degrado edilizio e a favorire il riutilizzo a fini abitativi degli immobili oggetto dell'agevolazione.
4. I mutui possono essere, inoltre, concessi per l'acquisto, da parte di uno o più comproprietari del fabbricato da recuperare, di altre quote di proprietà del fabbricato stesso, finalizzato all'attuazione di un intervento complessivo di recupero del fabbricato ai sensi del presente articolo. In tal caso, il mutuo è concesso fino al 70 per cento della spesa documentata di acquisto, con un limite massimo di euro 100.000.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, sono considerati fabbricati, oltre a quelli liberi su quattro lati, anche le porzioni di essi ritenute idonee e estese dalle fondazioni al tetto, compresi eventuali locali interrati.
6. Nei casi previsti dal comma 4, non sono finanziabili le domande relative a compravendite fra parenti e affini di primo grado, fra coniugi non legalmente separati o stipulate da più di tre anni dalla data di presentazione della domanda di mutuo.
7. I mutui di cui al presente capo possono essere concessi per i soli interventi di recupero finalizzati a ricavare le destinazioni d'uso degli immobili di cui all'articolo 73, comma 2, lettere d) e dbis), della l.r. 11/1998.

Art. 80  
(*Requisiti dei beneficiari*)

1. Possono ottenere i mutui di cui al presente capo le persone fisiche, con cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all'Unione europea:
  - a) proprietarie degli immobili situati nelle zone di cui all'articolo 79, commi 1 e 2, residenti nel territorio regionale da almeno otto anni;
  - b) proprietarie da almeno quindici anni, all'atto della presentazione della domanda, di immobili situati nelle zone di cui all'articolo 79, commi 1 e 2. Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia stata acquistata per successione a causa di morte, l'acquisizione a tale titolo non interrompe la decorrenza del termine quindicennale utile ai fini della concessione del mutuo.

Art. 81  
(*Caratteristiche dei mutui*)

1. I mutui possono essere concessi per una durata di ammortamento non inferiore a dieci e non superiore a venti anni.
2. Il tasso di interesse annuo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale per un valore non inferiore al tasso massimo stabilito per i mutui concessi a favore della prima casa di cui al capo II del presente titolo.
3. I tassi annui di interesse previsti dal presente capo si intendono comprensivi dei diritti di commissione e delle spese accessorie, con esclusione delle spese di istruttoria della pratica di mutuo.
4. Per gli interventi di recupero, l'importo massimo della spesa ammissibile non può superare il costo del recupero dell'immobile risultante dall'applicazione dei costi massimi ammissibili determinati ai sensi dell'articolo 87 né eccedere il computo metrico-estimativo preventivo redatto da un tecnico professionista ed allegato alla domanda di mutuo, comprensivo delle spese tecniche, fino ad un massimo del 10 per cento dell'ammontare complessivo dei lavori. I mutui sono concessi con i seguenti limiti:
  - a) fino all'80 per cento della spesa ammissibile, per i fabbricati classificati come monumento o documento dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - b) fino al 70 per cento della spesa ammissibile, per i fabbricati classificati di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - c) fino al 40 per cento della spesa ammissibile, per i fabbricati classificati come edifici diroccati o altro e per i fabbricati non classificati.
5. L'importo di mutuo concedibile non può comunque superare l'importo massimo pari a euro 300.000.

Art. 82  
(*Cumulabilità*)

1. I mutui previsti dal presente capo non sono in alcun caso cumulabili, per le medesime iniziative, con altri contributi o provvidenze regionali, mentre sono cumulabili, per i medesimi interventi sull'immobile, con analoghe provvidenze concesse dallo Stato, da enti da esso delegati o da altri enti pubblici, entro il limite massimo dell'ammontare degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 83  
(*Presentazione delle domande e istruttoria*)

1. Le domande, corredate della documentazione stabilita dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sono inoltrate alla struttura competente che provvede alla relativa istruttoria.
2. L'istruttoria consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione allegata e nell'accertamento della validità tecnica ed economica dell'intervento cui la domanda si riferisce.

Art. 84

*(Ammissibilità e concessione del mutuo)*

1. La Giunta regionale, tenuto conto delle determinazioni della struttura competente, delibera sull'ammissibilità dei finanziamenti da concedere, stabilendone gli importi e la durata.
2. Il dirigente della struttura competente, con proprio provvedimento, concede il mutuo, fatta salva la ratifica da parte di FINA-OSTA S.p.A. sulla base delle garanzie offerte.

Art. 85

*(Controllo)*

1. Le strutture competenti per materia provvedono al controllo tecnico delle opere, delle attrezzature o degli impianti realizzati e della regolare destinazione dei fondi.
2. In caso di comprovate irregolarità non sanabili, la Giunta regionale provvede alla revoca o ad una congrua riduzione del mutuo concesso.

Art. 86

*(Vincoli e sanzioni)*

1. Gli immobili e le opere che hanno beneficiato delle provvidenze del presente capo devono essere ultimati entro trentasei mesi dalla data del contratto di mutuo e non possono mutare la destinazione per la quale la provvidenza è concessa per un periodo pari a quello della durata originariamente fissata per il mutuo, decorrente dalla data di inizio dell'ammortamento. Gli immobili devono essere ultimati e risultare agibili, ai sensi della normativa vigente, entro quarantotto mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo e il contratto definitivo di mutuo deve essere stipulato nei sei mesi successivi al ricevimento della comunicazione riguardante la constatazione dell'avvenuta esecuzione e agibilità delle opere finanziate, pena la revoca del mutuo. I predetti immobili, inoltre, non possono mutare la destinazione per la quale la provvidenza è concessa, né essere alienati per atto tra vivi per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento. L'alienazione o il mutamento della destinazione d'uso nel periodo di preammortamento comportano l'obbligo di estinguere anticipatamente il mutuo. Il contratto preliminare di mutuo deve essere stipulato entro dodici mesi dalla data di trasmissione della relativa domanda all'ente mutuante, pena la revoca del mutuo.
2. I mutuatari si impegnano a rispettare i vincoli di inalienabilità e destinazione di cui al comma 1 all'atto della stipulazione del contratto definitivo di mutuo; i vincoli sono trascritti, a cura e spese dei mutuatari, presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio.
3. Nel caso di violazione dei vincoli trascritti ai sensi del comma 2, il mutuatario deve rimborsare il mutuo e versare, a titolo di penale, una somma pari al 15 per cento del debito residuo, calcolato al momento della violazione. Ove la violazione sia successiva all'estinzione anticipata del mutuo, la penale è calcolata sul debito residuo al momento del versamento delle somme, utili all'estinzione stessa. Per i mutui concessi per il recupero della prima abitazione del mutuatario e del suo nucleo familiare, la somma da versare a titolo di penale è pari a due semestralità comprensive di capitale e interessi.
4. La Giunta regionale può autorizzare, in casi eccezionali individuati con propria deliberazione e subordinatamente al rimborso totale delle somme mutate, l'alienazione o il mutamento della destinazione d'uso anticipati.
5. I beneficiari delle provvidenze concesse ai sensi del presente capo, decorso il periodo di durata dei vincoli trascritti ai sensi del comma 2, possono alienare gli immobili finanziati, previa estinzione anticipata del mutuo con pagamento del capitale residuo e degli interessi a tasso agevolato maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta. Nel caso di alienazione tra parenti di primo grado, decorso il periodo di durata dei vincoli trascritti ai sensi del comma 2, può essere autorizzato, con provvedimento del dirigente della struttura competente, l'accollo del mutuo in capo all'acquirente, previo parere favorevole rilasciato dall'istituto di credito mutuante in relazione all'affidabilità finanziaria del nuovo intestatario dell'immobile.
6. Nel caso in cui il recupero degli immobili non sia ultimato e le unità non risultino agibili, ai sensi della normativa vigente, entro quarantotto mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo, il dirigente della struttura competente dispone, con proprio provvedimento, la revoca delle somme non ancora erogate e il mutuatario, entro cinquantaquattro mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo, può, in alternativa, provvedere:
  - a) al rimborso delle somme erogate, maggiorate del tasso di interesse legale vigente al momento dell'estinzione anticipata e maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata di interessi corrisposta;

b) alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo per un importo massimo corrispondente alle somme erogate.

TITOLO V  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 87  
(*Rinvio*)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro aspetto, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione della presente legge, ivi compresi i criteri di determinazione dei costi massimi ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge e i criteri di deroga ai predetti costi massimi.

Art. 88  
(*Disposizioni transitorie*)

1. Il Piano triennale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1566/XIII del 12 gennaio 2011 resta in vigore fino all'approvazione, ai sensi dell'articolo 2, del nuovo piano triennale 2014/2016.
2. I requisiti per la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 39 si applicano a partire dalla prima verifica effettuata dall'ente gestore successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le modalità di estinzione del diritto di prelazione di cui all'articolo 52, comma 5, si applicano anche agli alloggi alienati in applicazione della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica).
4. La Consulta regionale della casa istituita ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 (Istituzione della Azienda regionale per l'edilizia residenziale - Agence régionale pour le logement), e la Commissione di edilizia residenziale pubblica istituita ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono al termine della legislatura in corso alla medesima data.
5. I piani di mobilità approvati dagli enti gestori ai sensi della l.r. 39/1995 e i piani di vendita approvati ai sensi della l.r. 40/1995 decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Nelle more dell'adozione da parte della Giunta regionale degli atti di attuazione previsti dalla presente legge, continuano a trovare applicazione gli atti attuativi delle leggi regionali di cui all'articolo 90, comma 1, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.
7. Le domande di mutuo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle leggi regionali 33/1973, 76/1984 e 56/1986, ma non ancora ammesse a finanziamento, o completamente finanziate, alla medesima data, sono finanziate a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 68.

Art. 89  
(*Disposizioni finanziarie*)

1. L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione degli articoli 5, comma 2, lettera d), e 25 è determinato in annui euro 3.005.000 a decorrere dall'anno 2013.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2013/2015 nello stato di previsione della spesa, parte prima, nell'UPB 1.3.1.11. (Comitati e commissioni), per annui euro 5.000, e nell'UPB 1.4.2.27. (Interventi di investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per lo sviluppo delle abitazioni), per annui euro 3.000.000, mediante i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale determinati ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 48/1995.
3. Nello stato di previsione della spesa, parte seconda, del bilancio della Regione è istituito nell'UPB 2.1.1.40. (Contabilità speciali) il Fondo regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 5.

4. Le quote di partecipazione al fondo regionale per le politiche abitative sono introitate nello stato di previsione dell'entrata, parte seconda, del bilancio della Regione nell'UPB 2.6.1.10. (contabilità speciali).
5. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 68 è alimentato, a decorrere dall'anno 2013, dalle risorse derivanti dal trasferimento delle giacenze disponibili sui fondi di rotazione di cui alle leggi 33/1973, 76/1984 e 56/1986 al 31 dicembre 2012, come individuato dalle risultanze allegate al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2012 e dalle altre entrate elencate nel medesimo articolo 68.
6. I rientri derivanti dai rimborsi dei mutui stipulati ai sensi delle leggi regionali 33/1973, 76/1984 e 56/1986 confluiscono sul fondo di rotazione istituito dall'articolo 68.
7. Le disponibilità finanziarie non utilizzate nell'anno 2012 a valere sul Fondo regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33), sono trasferite al Fondo regionale per le politiche abitative istituito ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.
8. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 90  
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 30 novembre 1965, n. 24;
- b) 12 settembre 1966, n. 11;
- c) 10 aprile 1967, n. 11;
- d) 9 febbraio 1968, n. 3;
- e) 30 agosto 1970, n. 22;
- f) 3 agosto 1971, n. 7;
- g) 18 maggio 1972, n. 4;
- h) 27 aprile 1973, n. 21;
- i) 8 ottobre 1973, n. 33;
- j) 6 agosto 1974, n. 29;
- k) 23 gennaio 1976, n. 6;
- l) 11 agosto 1976, n. 40;
- m) 12 agosto 1977, n. 63;
- n) 20 giugno 1978, n. 37;
- o) 22 marzo 1979, n. 13;
- p) 31 gennaio 1980, n. 9;
- q) 31 gennaio 1980, n. 10;
- r) 29 dicembre 1980, n. 68;
- s) 28 dicembre 1984, n. 76;
- t) 28 novembre 1986, n. 56;
- u) 17 agosto 1987, n. 79;
- v) 27 luglio 1989, n. 46;
- w) 4 settembre 1995, n. 39;
- x) 4 settembre 1995, n. 40;
- y) 20 ottobre 1995, n. 44;
- z) 1 settembre 1997, n. 30;
- aa) 4 maggio 1998, n. 25;
- bb) 26 maggio 1998, n. 35;
- cc) 30 aprile 1999, n. 8;
- dd) 21 agosto 2000, n. 30;
- ee) 28 febbraio 2003, n. 5;
- ff) 26 ottobre 2007, n. 28;
- gg) 26 maggio 2009, n. 10;
- hh) 17 giugno 2009, n. 16.

2. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni regionali:

- a) gli articoli 20 e 21 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30;
- b) l'articolo 27 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25;
- c) l'articolo 28 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25;
- d) l'articolo 33 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21;
- e) l'articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1;
- f) gli articoli 9 e 32 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1;
- g) l'articolo 30 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31;
- h) l'articolo 24 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34;
- i) gli articoli 22 e 28 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34;
- j) gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 2 marzo 2010, n. 6;
- k) l'articolo 25 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 13 febbraio 2013.

Il Presidente  
Augusto ROLLANDIN

Allegato A

Punteggi attribuiti in relazione ai requisiti soggettivi e oggettivi del concorrente e del suo nucleo familiare.

(Articolo 21)

a) Condizioni soggettive:

- 1) richiedente con anzianità di residenza in Valle d'Aosta maturata anche non consecutivamente:
  - 1.1) per ogni anno intero successivo ad otto anni: punti da un minimo di 0,2 a un massimo di 0,5 a discrezione del Comune;
- 2) richiedente con anzianità di residenza continuativa nel comune sede dell'intervento, superiore a quella richiesta per l'accesso al bando: punti da 0,2 a 1 per ogni anno intero a discrezione del Comune;
- 3) valore dell'indicatore regionale della situazione economica (IRSE) previsto dall'articolo 6:
  - 3.1) fino al 20 per cento del limite di cui all'articolo 7: punti 3;
  - 3.2) oltre il 20 per cento e fino al 50 per cento del limite di cui all'articolo 7: punti 2;
  - 3.3) oltre il 50 per cento e fino all'80 per cento del limite di cui all'articolo 7: punti 1;
- 4) nucleo familiare superiore a tre persone: punti 1;
- 5) per ogni minore presente nel nucleo familiare fino ad un massimo di tre: punti 1;
- 6) richiedente singolo con presenza di uno o più minori all'interno del nucleo familiare: punti 2;
- 7) richiedente con età superiore a sessantacinque anni, solo o con il coniuge o con il convivente more uxorio, oppure nel cui nucleo familiare sia presente un discendente minore a carico o portatore di handicap: punti 2;
- 8) presenza nel nucleo familiare di componenti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):
  - 8.1) persona handicappata in situazione di gravità: per ogni persona punti 2;
  - 8.2) persona handicappata: per ogni persona punti 1;
- 9) presenza nel nucleo familiare di componenti con invalidità certificata dalla competente Commissione regionale:
  - 9.1) compresa tra l'80 per cento ed il 100 per cento o, anche in assenza di quantificazione della percentuale di invalidità qualora dal certificato medesimo risultino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età: per ogni persona punti 2;
  - 9.2) compresa fra il 67 per cento ed il 79 per cento: punti 1;

- 10) ai nuclei familiari con componenti che rientrino nelle condizioni di cui ai numeri 8.1) e 9.1) è attribuito 1 punto ulteriore in presenza di barriere architettoniche, certificata dal Comune, che comporti concreto impedimento al disabile nell'accessibilità all'alloggio occupato, in relazione allo specifico genere di disabilità posseduta;
- 11) richiedente che da non oltre due anni dalla data di scadenza del bando abbia contratto matrimonio o abbia instaurato una convivenza more uxorio: punti 1;
- 12) anni di permanenza in graduatoria: punti da 0,1 a 1 per ogni anno intero a decorrere dal primo inserimento a discrezione del Comune;
- 13) richiedenti appartenenti alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo di Guardia di Finanza: punti 1;

b) condizioni oggettive:

- 1) abitazione in alloggio improprio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a): 1 punto per ogni anno intero fino ad un massimo di punti 4;
- 2) nucleo familiare o singola persona che, a seguito di esecuzione di sentenza di rilascio di abitazione o di sentenza di separazione personale tra coniugi, coabita da almeno due anni alla data del bando in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari: punti 2,5;
- 3) abitazione, alla data del bando, da almeno due anni in alloggio antigiuridico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b):
  - 3.1) per una fattispecie: punti 1;
  - 3.2) per due o più fattispecie: punti 2;
- 4) situazione di disagio abitativo, esistente da almeno due anni alla data del bando, in alloggio non adeguato ai sensi dell'articolo 2: punti 1;
- 5) richiedenti che alla data di pubblicazione del bando:
  - 5.1) a seguito di esecuzione della sentenza o dell'ordinanza di rilascio dell'abitazione, fruiscano di sistemazione alloggiativa precaria in struttura alberghiera o similare: punti 4;
  - 5.2) siano interessati da un provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempimento contrattuale, da un verbale di conciliazione giudiziaria, oppure da un'ordinanza di sgombero, emessi da meno di due anni, e comunque con data di esecuzione non eccedente l'anno successivo la pubblicazione del bando: punti 4;
  - 5.3) abitino in alloggio che debba essere rilasciato per effetto di sentenza di separazione personale fra coniugi, entro un anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 4;
  - 5.4) abitino in alloggio di servizio che debba essere rilasciato a seguito di collocamento a riposo o per altro motivo imprevisto non dipendente dalla volontà propria: punti 4;

c) precisazioni:

- 1) il Comune in sede di bando può specificare ulteriori condizioni soggettive e oggettive determinando i relativi punteggi, fino ad un massimo complessivo di punti 10;
- 2) i provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, di cui alla lettera b), numeri 5.1) e 5.2), sono valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio solo se contengono l'esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 1bis del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158 (Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 2008, n. 199;
- 3) le condizioni di cui alla lettera a), numeri 8) e 9), non sono cumulabili tra loro quando riferite ad una stessa persona. In tal caso verrà considerata la casistica più favorevole all'interessato;
- 4) le condizioni di cui alla lettera b), numeri 1), 3) e 4), non sono cumulabili tra loro, così come quelle di cui alla lettera b), numeri 2) e 4);
- 5) la condizione di cui alla lettera b), numero 5), non è cumulabile con le altre condizioni oggettive;
- 6) ai richiedenti che ricadano nelle condizioni di cui alla lettera b), numero 5), nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando e quella di approvazione della graduatoria provvisoria, è riconosciuto, su domanda documentata, il relativo punteggio; parimenti sono riconosciuti i punteggi di cui alla lettera a), numeri 4), 5) e 6) ai richiedenti il cui nucleo familiare raggiunga, nello stesso periodo, tali condizioni a seguito della nascita di figli.”

Allegato B

Rapporto tra il numero di alloggi da destinare alla locazione a canone agevolato e relativa superficie.

(Articolo 56)

<b>Totale alloggi da destinare a locazione</b>	<b>di cui di superficie utile &lt; 40 metri quadrati</b>
1	0
2	0
3	1
4	1
5	2
6	2
7	2
8	3
9	3
10	3
11	4
12	4



### LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 216;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 2177 del 16 novembre 2012);
  - Presentato al Consiglio regionale in data 26 novembre 2012;
  - Assegnato alla III Commissione consiliare permanente in data 5 novembre 2012;
  - Assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 5 dicembre 2012;
  - Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 19 dicembre 2012;
  - Acquisito il parere di compatibilità finanziaria della Commissione Affari generali espresso in data 28 gennaio 2013;
  - Acquisito il parere della III Commissione consiliare permanente espresso in data 28 gennaio 2013, su nuovo testo e relazione del Consigliere COME;
  - Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 6 febbraio 2013 con deliberazione n. 2823/XIII;
  - Trasmesso al Presidente della Regione in data 12 2013.

### TRAVAUX PREPARATOIRES

- Projet de loi n° 216;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 2177 du 16 novembre 2012);
  - présenté au Conseil régional en date du 26 novembre 2012;
  - soumis à la III<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 5 décembre 2012;
  - soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 5 décembre 2012;
  - Transmis/e au Conseil permanent des collectivités locales - avis enregistré le 19 décembre 2012;
  - examiné par la Commission des Affaires générales qui a exprimé son avis de compatibilité avec les budgets de la Région en date du 28 janvier 2013;
  - examiné par la III<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 28 janvier 2013, - nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller COME;
  - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 6 2013 délibération n° 2823/XIII;
  - transmis au Président de la Région en date du 12 février 2013.

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

#### NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2013, n. 3.

##### **Nota all'articolo 7:**

- <sup>(1)</sup> L'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 prevede quanto segue:

*"Art. 12.*

*(Osservatorio della condizione abitativa)*

1. *L'Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed effettua la raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata*

*in vigore della presente legge, definisce l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori istituiti dalle regioni con propri provvedimenti."*

##### **Nota all'articolo 11:**

- <sup>(2)</sup> L'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

*"a) zone di tipo A: sono le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi;"*

##### **Nota all'articolo 17:**

- <sup>(3)</sup> L'articolo 95 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

*"Art. 95*

*(Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione)*

1. *Il limite altimetrico al di sopra del quale è consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche e di esposizione e della tipologia edilizia delle singole località, una riduzione dell'altezza minima interna utile dei locali abitabili a metri 2,55, è di 300 metri sul livello del mare. L'altezza minima può essere inferiore a metri 2,55 ma, comunque, non inferiore a metri 2,40 nelle località site oltre 1100 metri sul livello del mare.*
  2. *Nell'effettuazione di opere di restauro o di risanamento conservativo, anche con mutamento della destinazione d'uso, di fabbricati soggetti alla disciplina delle parti I e II del d.lgs. 42/2004 o classificati come monumenti, documenti o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale dai PRG, è consentito mantenere l'attuale situazione di fatto dei locali di abitazione limitatamente all'altezza interna utile, alla superficie finestrata apribile, alla superficie minima delle stanze da letto e di soggiorno e degli alloggi monostanza.*
  - 2bis. *Nell'effettuazione di opere di restauro o di risanamento conservativo, anche con mutamento della destinazione d'uso, di fabbricati soggetti alla disciplina delle parti I e II del d.lgs. 42/2004 o classificati come monumenti, documenti o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale dai PRG, è consentito mantenere l'attuale situazione di fatto dei locali non utilizzati a scopo abitativo limitatamente all'altezza interna utile, alla superficie finestrata apribile e alla superficie minima dei vani.*
  3. *Salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 2bis, nell'effettuazione di opere di risanamento conservativo o di ristrutturazione di fabbricati compresi nelle zone territoriali di tipo A, si applicano i limiti seguenti:*
    - a) *altezza minima interna utile dei locali di abitazione: metri 2,20; il limite dell'altezza minima interna utile dei locali di abitazione in metri 2,20 dev'essere inteso nei termini seguenti:*
      - 1) *i piani aventi locali di abitazione con altezza minima interna inferiore a metri 2,20 devono, in sede di recupero, essere sopraelevati al fine di raggiungere tale altezza minima e possono mantenere tale altezza minima, qualora già esistente;*
      - 2) *i piani aventi locali di abitazione con altezza minima interna maggiore di metri 2,20 possono, in sede di recupero, essere abbassati fino a tale altezza minima;*
      - 3) *nei volumi esistenti aventi destinazione non abitativa possono essere ricavati locali ad uso abitazione con altezza minima interna pari a metri 2,20, anziché con altezza pari a quella prevista per i nuovi locali di abitazione, qualora le altezze dei volumi esistenti lo consentano;*
    - b) *superficie minima delle stanze da letto:*
      - 1) *stanze per una persona: metri quadrati 7,50;*
      - 2) *stanze per due persone: metri quadrati 11,50;*
    - c) *superficie finestrata apribile pari a quella esistente purché non inferiore a 1/32 della superficie di pavimento.*
  4. *In caso di locali adibiti ad abitazione aventi altezza non uniforme, le altezze minime interne utili di cui ai commi 1 e 3 devono essere intese come riferite all'altezza media dei locali abitabili.*
  5. *Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai fabbricati ubicati esternamente alle zone territoriali di tipo A purché classificati dal PRG di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale.*
  6. *Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali in materia igienico-sanitaria relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione.*
  7. *I fabbricati destinati ad abitazione e quelli destinati ad albergo, commercio o uffici devono essere serviti da canne fumarie per permettere il riscaldamento autonomo di tutti i vani. Per ogni 100 metri quadrati di superficie utile abitabile o, in ogni caso, per ogni unità d'immobile, vi è l'obbligo di installare una canna fumaria.”.*
- Nota all'articolo 19:**
- <sup>(4)</sup> L'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 prevede quanto segue:
- “Art. 4  
(Partecipazione dei cittadini alla spesa sociale)
1. *La Giunta regionale, al fine di assicurare uniformità ed equità dei trattamenti, definisce le soglie d'accesso alle prestazioni agevolate e individua i servizi gratuiti e quelli che comportano il pagamento di una quota di compartecipazione da parte dei cittadini che ne fruiscono, dei componenti la loro famiglia anagrafica, nonché dei loro ascendenti, discendenti e coniugi di questi ultimi.*
  2. *La condizione economica dei soggetti tenuti alla compartecipazione alla spesa sociale è determinata sulla base dell'indicatore regionale della situazione economica.*
  3. *Gli enti erogatori dei servizi richiedono ai soggetti di cui al comma 1 la dichiarazione sostitutiva contenente gli elementi necessari a determinare l'indicatore di cui al comma 2.”.*

**Nota all'articolo 32:**

<sup>(5)</sup> L'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 prevede quanto segue:

*“34. Assegnazione di alloggi.*

*La regione territorialmente competente riserva a favore di profughi di cui all'articolo 1 della presente legge un'aliquota di alloggi compresi nei programmi e d'intervento in materia di edilizia economica e popolare non inferiore al 15 per cento. A tale fine è applicabile la deroga di cui al primo comma dell'articolo 10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.*

*All'uopo, è ammessa la presentazione delle domande di cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1035, per un quinquennio dalla data del rimpatrio, o dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'obbligo della residenza di cui all'articolo 2, lettera b), dello stesso decreto.*

*La collocazione nelle previste graduatorie avverrà secondo le modalità indicate nel penultimo e nell'ultimo comma dell'articolo 9 dell'anzidetto decreto.*

*Gli alloggi ancora in fase di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge da parte dell'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi o la cui costruzione dovesse iniziare dopo tale data da parte dello stesso ente, verranno assegnati integralmente ai profughi ed ai lavoratori italiani all'estero che rientrano in patria.*

*Fino a quando non sia diversamente stabilito in attuazione degli articoli 93 e 95 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, i concorsi per l'assegnazione ai profughi dell'aliquota di alloggi di cui al primo comma del presente articolo e di quelli realizzati esclusivamente per essi, sono banditi ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, dagli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio.*

*Gli alloggi vengono assegnati ai profughi dai comuni ai sensi dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni di profughi presenti nella regione e designati dal prefetto della provincia interessata sulla base delle indicazioni della regione stessa.*

*Il sesto comma dell'articolo 5 della L. 14 ottobre 1960, n. 1219, è abrogato.”.*

**Nota all'articolo 44:**

<sup>(6)</sup> L'articolo 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 prevede quanto segue:

*“32. Gli istituti per case popolari - riconosciuti a sensi di legge - nella ipotesi di mancato pagamento di rate di*

*fitto, possono richiedere lo sfratto dell'inquilino moroso con ricorso al conciliatore al pretore od al presidente del tribunale, rispettivamente competenti, a norma del codice di procedura civile, a conoscere dell'azione per pagamento e sfratto.*

*Al ricorso dev'essere unita una dichiarazione del presidente dell'istituto il quale, sotto la sua personale responsabilità attesti la morosità dell'inquilino e deve anche essere presentato il contratto di affitto debitamente registrato perché sia possibile fruire delle agevolazioni previste dall'art. 33.*

*Il giudice, mediante decreto in calce al ricorso, ingiunge al debitore di pagare entro il termine di 10 giorni dalla notificazione, trascorso il quale, in caso di inadempienza, si procede allo sfratto.*

*Il decreto è titolo per procedere sia alla esecuzione sui beni mobili del debitore, sia allo sfratto.*

*L'ufficiale giudiziario, nel procedere al pignoramento dei mobili, provvede alla custodia dei medesimi, e, successivamente, alla vendita, osservando le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette.*

*Copia del ricorso e del decreto deve essere notificato al debitore. Non è necessaria la notificazione del precetto per procedere al pignoramento dei beni mobili od allo sfratto, purché l'uno e l'altro avvengano entro 30 giorni da quello della notificazione del decreto.*

*Contro il decreto il debitore può, entro il termine di giorni cinque dalla notificazione, porre opposizione davanti allo stesso conciliatore o pretore o avanti al tribunale il cui presidente ha pronunciato il decreto.*

*L'opposizione non sospende l'esecuzione, ma il conciliatore, il pretore od il presidente del tribunale, sulla presentazione dell'atto di opposizione può, in casi gravi e senza pregiudizio della decisione di merito, con nuovo decreto sospendere l'esecuzione del decreto precedente, fino all'esito del giudizio di opposizione.”.*

**Nota all'articolo 48:**

<sup>(7)</sup> L'articolo 59, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

*“4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le tipologie e le caratteristiche delle trasformazioni urbanistiche o edilizie nelle zone territoriali del PRG.”.*

**Nota all'articolo 56:**

<sup>(8)</sup> Vedasi nota 7.

**Nota all'articolo 60:**

<sup>(9)</sup> L'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

*“Art. 64*

*(Contributo per il rilascio della concessione)*

1. *Il rilascio della concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.*
2. *Sono soggetti a contributo di onerosità anche i mutamenti della destinazione d'uso privi di opere edilizie con essi connesse, ove aggravino, secondo i valori delle apposite tabelle sugli oneri di urbanizzazione, il peso insediativo; in tali casi, il contributo è costituito dai soli oneri di urbanizzazione.*
- 2bis. *Sono altresì soggetti a contributo di onerosità gli atti abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), qualora le opere in essi previste non siano assimilabili a quelle di cui all'articolo 61, comma 1.*
3. *Apposite deliberazioni del Consiglio regionale provvedono a disciplinare l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.”.*

**Nota all'articolo 61:**

<sup>(10)</sup> L'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 prevede quanto segue:

*“3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.”.*

**Note all'articolo 79:**

<sup>(11)</sup> Vedasi nota 7.

<sup>(12)</sup> Le lettere d) e dbis) dell'articolo 73, comma 2, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevedono quanto segue:

*“d) destinazione ad abitazione permanente o principale;*

*dbis) destinazione ad abitazione temporanea.”.*

**Nota all'articolo 60:**

<sup>(13)</sup> L'articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28

prevede quanto segue:

*“Art. 5*

*(Finanziamento del piano triennale. Istituzione del Fondo regionale per le politiche abitative)*

1. *Per finanziare gli interventi previsti dai POA, è istituito il Fondo regionale per le politiche abitative.*
2. *Il Fondo è alimentato da:*
  - a) *eventuali risorse dell'Unione europea finalizzate o connesse agli obiettivi di cui alla presente legge;*
  - b) *eventuali risorse statali attribuite a qualunque titolo alla Regione per le politiche abitative e per il sostegno alla locazione;*
  - c) *eventuali risorse regionali appositamente previste con la legge finanziaria;*
  - d) *risorse derivanti da trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995;*
  - e) *eventuali risorse derivanti dal 5 per cento dei canoni riscossi nell'anno precedente dagli enti locali proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;*
  - f) *eventuali risorse finanziarie aggiuntive dei Comuni e dell'ARER per le politiche abitative;*
  - g) *eventuali disponibilità finanziarie non utilizzate nell'esercizio precedente.*
3. *Nella definizione dei contenuti dei POA, la Giunta regionale tiene conto anche delle seguenti, ulteriori fonti di finanziamento:*
  - a) *le risorse derivanti dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 13 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica);*
  - b) *i rientri e le giacenze del fondo di rotazione di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia);*
  - c) *i rientri e le giacenze del fondo di rotazione di cui alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta).*
4. *Ai fondi di rotazione di cui alle ll.rr. 76/1984 e 33/1973 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2001/2003).”.*

**Note all'articolo 90:**

<sup>(14)</sup> La legge regionale 30 novembre 1965, n. 24 (Provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare) è stata pubbli-

- cata nel Bollettino ufficiale del 30 novembre 1965.
- <sup>(15)</sup> La legge regionale 12 settembre 1966, n. 11 (Modificazioni alla legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, concernente provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore della edilizia economica e popolare) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 15 settembre 1966.
- <sup>(16)</sup> La legge regionale 10 aprile 1967, n. 11 (Norme modificative e integrative delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24 e 12 settembre 1966 n. 11, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 11 aprile 1967, n. 4.
- <sup>(17)</sup> La legge regionale 9 febbraio 1968, n. 3 (Modificazioni alle norme delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11 e 10 aprile 1967 n. 11, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica popolare) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 29 febbraio 1968, n. 2.
- <sup>(18)</sup> La legge regionale 30 agosto 1970, n. 22 (Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11, 10 aprile 1967 n. 11 e 9 febbraio 1968 n. 3, riguardanti provvedimenti per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 31 agosto 1970, n. 8.
- <sup>(19)</sup> La legge regionale 3 agosto 1971, n. 7 (Proroga, per l'anno 1971, delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11, 10 aprile 1967 n. 11, 9 febbraio 1968 n. 3 e 30 agosto 1970 n. 22 riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 15 agosto 1971, n. 6.
- <sup>(20)</sup> La legge regionale 18 maggio 1972, n. 4 (Proroga, con modifiche, per l'anno 1972, delle norme regionali vigenti riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 20 maggio 1972, n. 5.
- <sup>(21)</sup> La legge regionale 27 aprile 1973, n. 21 (Proroga, con modifiche, per l'anno 1973, delle norme regionali vigenti riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 22 maggio 1973, n. 7.
- <sup>(22)</sup> La legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 8 ottobre 1973, n. 10.
- <sup>(23)</sup> La legge regionale 6 agosto 1974, n. 29 (Proroga, con modifiche, per l'anno 1974, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 9 settembre 1974, n. 8.
- <sup>(24)</sup> La legge regionale 23 gennaio 1976, n. 6 (Proroga, per l'anno 1975, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 13 febbraio 1976, n. 1.
- <sup>(25)</sup> La legge regionale 11 agosto 1976, n. 40 (Proroga, con modificazioni, per gli anni 1975 e 1976, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 20 settembre 1976, n. 10.
- <sup>(26)</sup> La legge regionale 12 agosto 1977, n. 63 (Proroga, con modificazioni, per l'anno 1977, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 9 settembre 1977, n. 9.
- <sup>(27)</sup> La legge regionale 20 giugno 1978, n. 37 (Proroga, con modificazioni, per l'anno 1978, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 31 agosto 1978, n. 8.
- <sup>(28)</sup> La legge regionale 22 marzo 1979, n. 13 (Integrazione alla legge regionale 20 giugno 1978, n. 37) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 30 aprile 1979, n. 4.
- <sup>(29)</sup> La legge regionale 31 gennaio 1980, n. 9 (Integrazione alle leggi regionali 20 giugno 1978, n. 37 e 22 marzo 1979, n. 13) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 28 febbraio 1980, n. 2.
- <sup>(30)</sup> La legge regionale 31 gennaio 1980, n. 10 (Proroga, con modificazioni per l'anno 1979, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 28 febbraio 1980, n. 2.
- <sup>(31)</sup> La legge regionale 29 dicembre 1980, n. 68 (Integrazione alla legge regionale del 31 gennaio 1980, n. 10) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 30 dicembre 1980, n. 14.
- <sup>(32)</sup> La legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 29 dicembre 1984, n. 18.
- <sup>(33)</sup> La legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 17 dicembre 1986, n. 30, S.S. 19 dicembre 1986, n. 1.

- (34) La legge regionale 17 agosto 1987, n. 79 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 concernente: "Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie") è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 25 settembre 1987, n. 18, S.S. 30 settembre 1987, n. 1.
- (35) La legge regionale 27 luglio 1989, n. 46 (Integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, recante norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 8 agosto 1989, n. 35.
- (36) La legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 31 ottobre 1995, n. 48.
- (37) La legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 31 ottobre 1995, n. 48.
- (38) La legge regionale 20 ottobre 1995, n. 44 (Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 14 novembre 1995, n. 50.
- (39) La legge regionale 1 settembre 1997, n. 30 (Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), già modificata dalle leggi regionali 17 agosto 1987, n. 79, e 27 luglio 1989, n. 46) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 8 settembre 1997, n. 41.
- (40) La legge regionale 4 maggio 1998, n. 25 (Interpretazione autentica della lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 12 maggio 1998, n. 20.
- (41) La legge regionale 26 maggio 1998, n. 35 (Nuova disciplina per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie) e alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 2 giugno 1998, n. 24.
- (42) La legge regionale 30 aprile 1999, n. 8 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), già modificata dalle leggi regionali 20 ottobre 1995, n. 44 e 26 maggio 1998, n. 35) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 11 maggio 1999, n. 21.
- (43) La legge regionale 21 agosto 2000, n. 30 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), da ultimo modificata dalla legge regionale 26 maggio 1998, n. 35 (Nuova disciplina per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 5 settembre 2000, n. 39.
- (44) La legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 (Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 1° aprile 2003, n. 14.
- (45) La legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 27 novembre 2007, n. 49.
- (46) La legge regionale 26 maggio 2009, n. 10 (Modificazioni alle leggi regionali 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia), e 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 16 giugno 2009, n. 24.
- (47) La legge regionale 17 giugno 2009, n. 16 (Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 14 luglio 2009, n. 28.
- (48) Gli articoli 20 e 21 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 prevedevano quanto segue:
- "Art. 20  
(Consulta regionale della casa).*
1. *Al fine di assicurare la partecipazione dei soggetti istituzionali e delle forze sociali interessate alle scelte in materia di politica dell'abitazione, è istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Consulta regionale per la casa, di seguito denominata Consulta.*
  2. *La Consulta svolge funzioni consultive e propositive per la Giunta regionale, in relazione ai programmi*

e ai piani riguardanti l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata.

3. Compongono la Consulta:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante degli enti locali, designato dal CELVA;
- c) un rappresentante del Comune di Aosta;
- d) il coordinatore del Dipartimento competente in materia di edilizia residenziale pubblica;
- e) il Presidente dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale;
- f) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica;
- g) il Direttore dell'Azienda;
- h) il Dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali;
- i) un rappresentante per ognuna delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale;
- j) un rappresentante designato unitariamente per i sindacati degli inquilini/assegnatari;
- k) un rappresentante designato unitariamente per le associazioni della proprietà edilizia;
- l) un rappresentante designato unitariamente per le associazioni delle cooperative edilizie;
- m) due rappresentanti delle associazioni degli imprenditori edili, di cui uno per le associazioni degli artigiani, designati unitariamente;
- n) un rappresentante designato unitariamente per i patronati e per le associazioni di solidarietà sociale.

4. In caso di mancata designazione unitaria, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina sulla base delle segnalazioni pervenute.

5. Un dipendente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica svolge le funzioni di segretario.

6. La Consulta dura in carica sino alla scadenza della legislatura nella quale opera.

Art. 21

(Banca dati - Osservatorio per la casa).

1. Al fine di raccogliere ed elaborare dati e informazioni riguardanti l'edilizia residenziale ed i problemi della casa, utili all'elaborazione di programmi regionali, generali e di settore, è istituita, con deliberazione della Giunta regionale, presso la struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, la Banca dati - Osservatorio per la casa, organizzata su base informatica.

2. Con la stessa deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale stabilisce le modalità di trasmissione delle informazioni da trasferire alla Banca dati - Osservatorio per la casa ed i soggetti tenuti a fornire le informazioni di competenza.

3. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica diffonde i dati e le analisi sulla situazione abitativa, promuovendone la conoscenza nelle competenti sedi politiche, amministrative, economiche, sociali, professionali e imprenditoriali, pubblicando un rapporto annuale.

4. Per la realizzazione delle attività della Banca dati - Osservatorio per la casa, possono essere stipulate convenzioni con soggetti pubblici o privati, che abbiano specifica competenza in materia di edilizia residenziale.

5. La Banca dati - Osservatorio per la casa si collega con l'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).".

(49) L'articolo 27 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 prevedeva quanto segue:

"Art. 27

(Disposizioni in materia

di edilizia residenziale pubblica - canoni di locazione.

Modificazione alla legge regionale

4 settembre 1995, n. 39)

1. Le lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sono abrogate.".

(50) L'articolo 28 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 prevedeva quanto segue:

"Art. 28

(Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica.

Modificazione alla legge regionale

4 settembre 1995, n. 40)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

"2. Nei piani di vendita non devono essere inclusi edifici:

- a) di nuova costruzione ovvero interessati da interventi di recupero, di cui all'articolo 31, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della l.

457/1978, la cui ultimazione è intervenuta negli ultimi dieci anni antecedenti quello di approvazione da parte dell'ente gestore della proposta del piano di vendita;

- b) collocati in ambiti territoriali nei quali è prioritario il mantenimento di alloggi in locazione;
- c) destinati a case parcheggio per la sistemazione temporanea di famiglie sprovviste di abitazione."."

<sup>(51)</sup> L'articolo 33 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 prevedeva quanto segue:

*"Art. 33*

*(Criteri per la formulazione e l'aggiornamento della proposta di piani di vendita - Alienazione di alloggi disponibili. Modificazioni della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40)*

1. *Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:*

*"2. Allo scopo di mantenere inalterata la potenzialità del piano di vendita approvato, nonché per garantire agli assegnatari che hanno titolo ad acquistare, gli enti proprietari possono proporre aggiornamenti annuali al piano di vendita di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 4."*

2. *Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 40/1995, come modificato dall'articolo 28 della l.r. 25/2002, è sostituito dal seguente:*

*"2. Nei piani di vendita non devono essere inclusi alloggi:*

- a) *di nuova costruzione ovvero interessati da interventi di recupero, di cui all'articolo 31, comma primo, lettere c), d) ed e), della l. 457/1978, la cui ultimazione è intervenuta negli ultimi dieci anni antecedenti quello di approvazione da parte dell'ente gestore della proposta del piano di vendita;*
- b) *collocati in ambiti territoriali nei quali è prioritario il mantenimento di alloggi in locazione;*
- c) *destinati a case parcheggio per la sistemazione temporanea di famiglie sprovviste di abitazione."*

3. *Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 40/1995 è sostituito dal seguente:*

*"1. Gli alloggi inseriti nei piani di vendita di cui ai precedenti articoli, che si rendono disponibili*

*anche a seguito della mobilità degli assegnatari o per altro motivo, possono in alternativa essere estrapolati dal piano di vendita, senza che ciò costituisca variante al piano, ovvero venduti al miglior offerente sulla base del prezzo di vendita, all'interno di ciascuna fascia di priorità, nell'ordine, a favore di:*

- a) *coloro che, in possesso dei requisiti, hanno rinunciato all'acquisto perché assegnatari di un alloggio non adeguato;*
- b) *coloro che sono assegnatari compresi nell'area di decadenza per superamento dei limiti di reddito e occupano alloggi non inseriti nel piano di vendita;*
- c) *coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, sono assegnatari di alloggi non inseriti nei piani di vendita."*

4. *Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 40/1995 è sostituito dal seguente:*

*"2. Nel caso in cui nei dieci anni antecedenti quello di approvazione da parte dell'ente gestore della proposta del piano di vendita, sul singolo alloggio e/o sull'intero stabile siano effettuati interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'art. 31, comma primo, lett. b), della l. 457/1978, la percentuale di abbattimento per la vetustà, di cui all'ultimo periodo del comma 1, è applicata a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori in ragione del 2 per cento per ogni anno trascorso, fino ad un massimo del 20 per cento."*

5. *Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 40/1995 è sostituito dal seguente:*

*"3. La percentuale di abbattimento per la vetustà è ridotta del 30 per cento qualora sul singolo alloggio e/o sull'intero stabile siano stati eseguiti interventi riconducibili a quelli dell'art. 31, comma primo, lettere c) e d), della l. 457/1978."*

<sup>(52)</sup> L'articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 prevedeva quanto segue:

*"Art. 8*

*(Disposizioni in materia di assegnazione, determinazione dei canoni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39)*

1. *Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:*

*"1. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui alla*



presente legge, si considera il reddito annuo complessivo di ciascun componente il nucleo familiare, determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e successive modificazioni, al netto dei soli oneri deducibili, e relativo all'ultima dichiarazione la cui scadenza sia precedente la data di pubblicazione del bando.”.

2. Al comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 39/1995, le parole: “imponibile fiscale” sono soppresse.
  3. Il comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:  
“3. Si considera reddito annuo complessivo la somma dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare, determinati ai sensi del d.P.R. 917/1986, e successive modificazioni, al netto dei soli oneri deducibili.”.
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004.”.
- <sup>(53)</sup> Gli articoli 9 e 32 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 prevedevano quanto segue:

“Art. 9  
(Disposizioni in materia di vendita  
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.  
Modificazione alla legge regionale  
4 settembre 1995, n. 40)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), come sostituito dall'articolo 33, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), è sostituito dal seguente:  
“2. Nel caso in cui nei dieci anni antecedenti quello di approvazione da parte dell'ente proprietario della proposta del piano di vendita sul singolo alloggio o sull'intero stabile siano effettuati interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 31, comma primo, lettera b), della l. 457/1978, la percentuale di abbattimento per la vetustà, di cui all'ultimo periodo del comma 1, è applicata a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori in ragione del 2 per cento per ogni anno trascorso, fino ad un massimo del 20 per cento. In ogni caso, il prezzo di vendita dell'alloggio non può essere superiore al valore determinato ai sensi del comma 1, maggiorato dell'importo dei lavori di manutenzione straordinaria.”.

Art. 32  
(Disposizioni in materia di incentivi per la realizzazione  
di interventi di edilizia abitativa convenzionata.

Modificazioni alla legge regionale  
28 febbraio 2003, n. 5)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 (Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata), è inserito il seguente:  
“2bis. I periodi di cui al comma 2, lettera a), decorrono dalla data di stipulazione del primo contratto di locazione ed eventuali interruzioni dello stesso sospendono la decorrenza dei termini previsti dalla convenzione. In ogni caso, gli alloggi convenzionati non possono rimanere sfitti per un periodo superiore ad un anno, pena la revoca del contributo alle condizioni di cui all'articolo 13bis, comma 2.”.
2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 5/2003, dopo la parola: “beneficiari” sono inserite le seguenti: “ad ultimazione dei lavori”.
3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 5/2003, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “la Giunta regionale, con propria deliberazione, può introdurre meccanismi correttivi ai criteri previsti dal citato decreto al fine di rendere il calcolo della superficie complessiva coerente con le finalità della presente legge,”.
4. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente:  
“1. I soggetti beneficiari degli alloggi convenzionati devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 9, comma 2, e 10 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3), come modificato dal regolamento regionale 17 agosto 2004, n. 1, con esclusione del limite minimo di reddito di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del medesimo regolamento.”.
5. Il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente:  
“4. Il dirigente della struttura competente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, esamina i risultati dell'istruttoria e, sentita la commissione di cui all'articolo 24 del regolam. reg. 1/2002, approva la graduatoria provvisoria.”.
6. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente:  
“1. I contributi sono erogati secondo le seguenti modalità:

- a) 70 per cento all'avvio dell'intervento, subordinatamente alla presentazione della certificazione attestante la proprietà dell'area o del fabbricato e di copia conforme della comunicazione di inizio dei lavori, e alla costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all'intero contributo, a garanzia della realizzazione dell'intervento in conformità al progetto ed entro i termini di cui al comma 4;
- b) 30 per cento alla conclusione dei lavori, subordinatamente alla presentazione di:

- 1) copie di eventuali progetti di varianti e relativi atti di assenso urbanistico-edilizio;
- 2) certificato di agibilità;
- 3) documentazione attestante la denuncia al nuovo catasto edilizio urbano;
- 4) copia della convenzione di cui all'articolo 5, trascritta nei registri immobiliari.”.

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 5/2003, come sostituito dal comma 6, è inserito il seguente:

“Ibis. Nel caso in cui alla conclusione dei lavori le superfici realizzate risultino inferiori a quelle calcolate ai fini della determinazione del contributo, quest'ultimo è ridotto proporzionalmente. Qualora, invece, le superfici realizzate siano superiori, il beneficiario può presentare una nuova domanda di contributo che può essere finanziata solo nel caso in cui le risorse finanziarie siano sufficienti a coprire tutte le domande ammesse al contributo.”.

8. Dopo l'articolo 13 della l.r. 5/2003, come modificato dai commi 6 e 7, è inserito il seguente:

“Art. 13bis  
(Vincoli e sanzioni)

1. Il beneficiario non può locare gli alloggi oggetto di convenzione a soggetti non aventi i requisiti di cui all'articolo 9, né può locarli a parenti ed affini entro il secondo grado, pena la revoca del contributo, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.
2. Il mancato rispetto della convenzione di cui all'articolo 5 da parte del beneficiario comporta la risoluzione della stessa e la revoca del contributo, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.
3. In caso di revoca, il contributo è restituito entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a trentasei mesi. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché

proporzionale all'inadempimento riscontrato.”.

9. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 5/2003, dopo le parole: “in qualsiasi momento” sono inserite le seguenti: “, anche su richiesta della struttura regionale competente,”.

10. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano anche alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.”.

- (54) L'articolo 30 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 prevedeva quanto segue:

“Art. 30  
(Disposizioni in materia di finanziamenti  
alle cooperative edilizie. Modificazioni  
alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), è sostituito dal seguente:

“2. L'accesso ai fondi di cui al comma 1 è riservato alle cooperative i cui soci, assegnatari degli alloggi oggetto del finanziamento, sono in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti soggettivi e di reddito di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3), come modificati dagli articoli 5 e 6 del regolamento regionale 17 agosto 2004, n. 1. Tali requisiti devono essere posseduti anche dai soci di riserva il cui numero deve essere pari ad almeno il 20 per cento degli alloggi costruiti o recuperati, arrotondato all'unità superiore. Nel caso in cui, prima della stipulazione dell'atto di assegnazione, subentrino nuovi soci a quelli inizialmente indicati, il possesso dei requisiti soggettivi deve essere accertato con riferimento al momento di accettazione del subentro da parte della cooperativa.”.

2. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 56/1986, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 79, è sostituito dal seguente: “Le cooperative edilizie devono realizzare interventi che prevedono la costruzione o il recupero di un numero di alloggi ricompreso tra sei e diciotto, anche collocati in più fabbricati, purché insistenti sulla medesima area.”.

3. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 56/1986, le parole: “anni quindici” sono sostituite dalle seguenti: “anni venti”.

4. Gli articoli 6 e 7 della l.r. 56/1986 sono abrogati.
5. L'articolo 8 della l.r. 56/1986 è sostituito dal seguente:

*“Art. 8  
(Presentazione della domanda)*

1. *Le domande, corredate della documentazione di cui all'articolo 9, devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, nello stesso termine stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale per la presentazione delle domande finalizzate all'ottenimento dei finanziamenti di cui alla l.r. 76/1984.*
2. *La priorità del finanziamento è stabilita in base al seguente punteggio:*
  - a) *punti 0,5, per ogni alloggio costruito;*
  - b) *punti 1, per ogni alloggio recuperato;*
  - c) *punti 1, per ogni socio di riserva eccedente rispetto al numero richiesto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, con un punteggio massimo pari al numero di alloggi realizzati;*
  - d) *punti 6, nel caso di ripresentazione della domanda per mancato finanziamento conseguente alla carenza di disponibilità finanziaria nell'anno precedente. Tale punteggio è riconosciuto per un massimo di due volte, a condizione che almeno l'80 per cento dei soci della cooperativa siano gli stessi dell'anno precedente.*
3. *A parità di punteggio, la priorità del finanziamento è stabilita in base all'ordine di presentazione delle domande.*
4. *Nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, previo esame da parte della Commissione di cui all'articolo 15, approva la graduatoria provvisoria.*
5. *Avverso l'approvazione della graduatoria provvisoria, è dato ricorso in opposizione, entro trenta giorni dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza del relativo atto.*
6. *La graduatoria definitiva è approvata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5.*
7. *La Giunta regionale individua l'ammontare delle risorse annuali del fondo di rotazione di cui alla l.r. 76/1984, destinate al finanziamento delle domande di mutuo presentate dalle cooperative ai sensi dell'articolo 3.”.*

6. *Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 56/1986 è sostituito dal seguente:*

*“1. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:*

*a) relativamente alla società:*

- 1) *atto costitutivo: una copia semplice e una copia in forma autentica;*
- 2) *statuto: una copia semplice e una copia in forma autentica;*
- 3) *certificato di iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi, in duplice copia;*
- 4) *libro dei soci, in duplice copia;*

*b) relativamente ai soci:*

- 1) *dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e la situazione storica di residenza, lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;*
- 2) *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il reddito di ciascun componente il nucleo familiare;*
- 3) *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti soggettivi e di reddito di cui all'articolo 3, comma 2.”.*

7. *Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 56/1986, come sostituito dal comma 6, è inserito il seguente:*

*“1bis. Le cooperative edilizie ammesse a finanziamento devono produrre, nei sei mesi successivi alla comunicazione di ammissione, la seguente documentazione:*

- a) *atto di proprietà del terreno o dell'immobile o convenzione con il Comune per la cessione dell'area: una copia semplice e una copia in forma autentica;*
- b) *concessione edilizia: una copia semplice e una copia in forma autentica;*
- c) *progetto completo degli elaborati tecnici visto dal Comune: una copia semplice e una copia in forma autentica;*
- d) *computo metrico-estimativo: originale e una copia semplice;*
- e) *relazione tecnica: originale e una copia semplice;*
- f) *estratti di mappa del catasto terreni: originale e una copia semplice;*
- g) *certificati storici ventennali del catasto terreni: originale e una copia semplice.”.*

8. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 56/1986 è sostituito dal seguente:

“3. Per ogni alloggio, è ammessa la costruzione di un'autorimessa o posto auto coperto di superficie massima non superiore a 18 mq.. La restante superficie non residenziale deve essere contenuta nel limite massimo del 60 per cento della superficie residenziale dell'intero complesso abitativo calcolata ai sensi del comma 2. Le superfici di cui al presente comma sono calcolate al netto delle murature.”.

9. L'articolo 11 della l.r. 56/1986 è sostituito dal seguente:

“Art. 11  
(Erogazione del mutuo)

“1. All'erogazione del mutuo si provvede con le seguenti modalità:

- a) 90 per cento per quote successive, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, subordinatamente alla stipulazione del contratto preliminare di mutuo e all'acquisizione delle garanzie prescritte;
- b) 10 per cento, subordinatamente alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo e alla presentazione delle copie di eventuali progetti di variante e delle relative concessioni, del certificato di agibilità e della documentazione attestante la denuncia catastale al nuovo catasto edilizio urbano.”.

10. Agli articoli 12, comma 1, 13, comma 1, e 14, commi 1 e 2, della l.r. 56/1986, come sostituiti dagli articoli 2, 3, comma 1, e 4, commi 1 e 2, della legge regionale 1° settembre 1997, n. 30, le parole: “dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”.

11. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, comma 1, 13, comma 1, e 14, commi 1 e 2, della l.r. 56/1986, come modificati dai commi 9 e 10, si applicano anche alle domande di finanziamento presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge.”.

<sup>(55)</sup> L'articolo 24 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 prevedeva quanto segue:

“Art. 24  
(Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39)

1. L'articolo 56 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

“Art. 56  
(Variazione dei limiti di reddito)

1. La Giunta regionale, entro il mese di giugno di ogni anno, provvede a variare i limiti di reddito di cui agli allegati A e B, avuto riguardo alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, accertata dall'ISTAT, e riferita all'anno precedente.”.

<sup>(56)</sup> Gli articoli 22 e 28 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 prevedevano quanto segue:

“Art. 22  
(Disposizioni in materia di estinzione anticipata di mutui agevolati per l'acquisto, la ristrutturazione e la nuova costruzione di unità immobiliari adibite ad abitazione.

Modificazioni alla legge regionale  
28 novembre 1986, n. 56)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), le parole: “dopo che siano trascorsi, dalla data di assegnazione o di acquisto, cinque anni nei casi di cui all'art. 2 e cinque anni nei casi di cui all'art. 3”, sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 56/1986 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della l.r. 56/1986, come modificato dai commi 1 e 2, si applicano anche ai mutui già contratti ai sensi della l.r. 56/1986 e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In caso di estinzione anticipata volontaria, non sono dovute penalità per i mutui contratti per l'acquisto, il recupero e la nuova costruzione di immobili da adibire a prima abitazione, stipulati ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia).

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai mutui già contratti ai sensi della l.r. 76/1984 e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28  
(Disposizioni in materia di incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata.

Modificazione alla legge regionale  
28 febbraio 2003, n. 5)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 (Incentivi per la

realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata), le parole: "pari all'intero contributo" sono sostituite dalle seguenti: "pari al contributo erogato".

<sup>(57)</sup> Gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 2 marzo 2010, n. 6 prevedevano quanto segue:

*Art. 2  
(Modificazioni alla legge regionale  
4 settembre 1995, n. 40)*

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il prezzo di acquisto è aumentato in base alle migliorie apportate dal proprietario da valutarsi con apposita perizia redatta dagli enti proprietari che tenga conto dello stato di manutenzione dell'alloggio."
2. Al comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 40/1995 dopo le parole: "si estingue" sono aggiunte le seguenti: ", decorsi trent'anni dall'acquisto,".

*Art. 3  
(Modificazioni alla legge regionale  
28 febbraio 2003, n. 5)*

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 (Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata), è sostituito dal seguente:

"3. La convenzione può essere sottoscritta al rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio o, comunque, non oltre il termine dei lavori ed è trascritta alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del Comune e a spese dei beneficiari ad ultimazione dei lavori."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 5/2003 è inserito il seguente:

"3bis. Nel caso in cui a seguito della sottoscrizione della convenzione il beneficiario non presenti, entro la data di ultimazione dei lavori, la domanda di contributo di cui all'articolo 10, la convenzione deve comunque essere trascritta secondo quanto previsto al comma 3."

3. Dopo il comma 3bis dell'articolo 5 della l.r. 5/2003, introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

"3ter. Qualora la domanda di contributo di cui all'articolo 10 non sia accolta o finanziata, la convenzione non produce alcun effetto."

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 5/2003, è inserito il seguente:

"1bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora la convenzione di cui all'articolo 5, comma 3, sia sottoscritta successivamente al rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio."

5. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente:

"1. Il conduttore degli alloggi convenzionati deve possedere, alla data della stipulazione del contratto di locazione, i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), e), f) e g) della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)."

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 5/2003, è inserito il seguente:

"1bis. Il limite di reddito del conduttore degli alloggi convenzionati è stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1, della l.r. 39/1995."

7. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 5/2003 è abrogato.

8. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora le domande eccedano la disponibilità dello stanziamento iscritto nel pertinente capitolo del bilancio di previsione della Regione, sono finanziate prioritariamente le domande aventi ad oggetto gli interventi di recupero, indipendentemente dall'ordine attribuito in graduatoria. In ogni caso è ammesso il finanziamento di un solo intervento per ogni soggetto richiedente."

*Art. 4  
(Modificazioni alla legge regionale  
26 ottobre 2007, n. 28)*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33), è sostituito dal seguente:

"1. Gli obiettivi generali del piano triennale sono attuati mediante programmi operativi annuali (POA) approvati dalla Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno, sentito il Consiglio permanente degli enti locali."

2. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 28/2007 è abrogato.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 28/2007 è aggiunto il seguente:

*“5bis. Gli stanziamenti iscritti nel Fondo regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), non impegnati entro il termine dell'esercizio, possono essere attribuiti alla competenza dell'esercizio successivo con atto amministrativo. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle predette spese non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui all'articolo 7 della l.r. 30/2009.”.*

<sup>(58)</sup> L'articolo 25 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 prevedeva quanto segue:

*“Art. 25  
(Modificazioni alla legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28. Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale)*

1. Alle lettere a), b), c), e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale.

*Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33), la parola: “risorse” è sostituita dalle seguenti: “eventuali risorse”.*

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 28/2007 è sostituita dalla seguente:

*“d)risorse derivanti da trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995;”.*

3. Per le finalità della l.r. 28/2007, è autorizzata la spesa di 3.350.000 per l'anno 2012. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995 (UPB 1.4.2.27 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dello sviluppo delle abitazioni).”.

#### Legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4.

**Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1  
(Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce in ogni forma di violenza di genere una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.
2. Ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende qualsiasi forma, diretta o indiretta, e qualsiasi grado di violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, di minaccia di violenza, di molestie, di stalking e di persecuzione rivolte contro le persone in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso, sessuale o dall'etnia delle persone coinvolte, vittime o artefici della violenza.

#### Loi régionale n° 4 du 25 février 2013,

**portant mesures de prévention et de lutte contre la violence de genre et mesures de soutien aux femmes victimes de violence de genre.**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1<sup>er</sup>  
(Objet et finalités)

1. La Région reconnaît dans toute forme de violence de genre une violation des droits humains, de l'intégrité physique et psychologique, de la sécurité, de la liberté et de la dignité de la personne.
2. Aux fins de la présente loi, on entend par violence de genre toute forme, directe ou indirecte, et tout degré de violence sexuelle, physique, psychologique et économique, de menace de violence, de harcèlement, de traque furtive et de persécution envers une personne en raison de son identité de genre et indépendamment de l'ethnie ou de l'orientation politique, religieuse ou sexuelle des personnes impliquées, qu'elles soient victimes ou auteurs de la violence.

3. La Regione assicura alle vittime della violenza di genere e ai loro figli, minori o diversamente abili, tutela, protezione e sostegno per consentire loro, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, di recuperare la propria autonomia individualità e di riconquistare la propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica.

Art. 2  
(Interventi della Regione)

1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, attua i seguenti interventi e attività:

- a) promuove iniziative di prevenzione della violenza di genere e di contrasto alla stessa, anche attraverso un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- b) promuove la diffusione della cultura del rispetto reciproco tra i sessi, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e dei centri di aggregazione multiculturali;
- c) assicura alle donne che subiscono violenza di genere il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e la propria dignità;
- d) garantisce accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso a tutte le donne vittime di violenza di genere, indipendentemente dalla loro cittadinanza, nonché ai loro figli, minori o diversamente abili;
- e) promuove e sostiene l'attività del Centro donne contro la violenza di cui all'articolo 6, di seguito denominato Centro antiviolenza;
- f) promuove la formazione degli operatori del settore;
- g) promuove l'emersione del fenomeno della violenza di genere, anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti dall'Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 9;
- h) promuove la più ampia conoscenza delle attività e delle problematiche di cui alla presente legge, mediante specifiche campagne informative e anche attraverso la creazione di un apposito portale o mediante l'utilizzo di portali esistenti.

2. La Regione, per favorire l'attuazione integrata delle attività di cui al comma 1, approva il Piano triennale di cui all'articolo 3, seguendo, in particolare, quattro linee di intervento:

- a) realizzazione di un sistema regionale di monitoraggio e valutazione delle azioni intraprese;
- b) stipula di accordi di programma tra le pubbliche amministrazioni e di protocolli d'intesa tra le istituzioni pubbliche e private, le realtà associative e di volontariato, le forze dell'ordine e il Centro antiviolenza, volti a rafforzare la rete territoriale già esistente;
- c) orientamento e accompagnamento delle vittime della violenza di genere nel mercato del lavoro;

3. La Région assure aux victimes de violence de genre et à leurs enfants mineurs ou handicapés son aide, sa protection et son soutien afin qu'elles puissent, dans le respect de leur droit à la discrétion et à l'anonymat, recouvrer leur individualité autonome et reconquérir leur propre autonomie et indépendance personnelle, sociale et économique.

Art. 2  
(Mesures régionales)

1. Aux fins visées à l'art. 1<sup>er</sup> de la présente loi, la Région :

- a) Met en œuvre des initiatives de prévention et de lutte contre la violence de genre, et notamment des actions de sensibilisation de l'opinion publique ;
- b) Encourage la diffusion de la culture du respect réciproque entre les sexes, entre autres avec la collaboration des institutions scolaires et des centres d'agrégation multiculturels ;
- c) Garantit aux femmes victimes de violence de genre le droit à être soutenues, afin qu'elles puissent recouvrer et renforcer leur autonomie, matérielle et psychologique, leur intégrité physique et leur dignité ;
- d) Assure l'accueil, la protection, la solidarité, le soutien et l'aide à toutes les femmes victimes de violence de genre – indépendamment de leur nationalité – ainsi qu'à leurs enfants mineurs ou handicapés ;
- e) Encourage et soutient l'activité du *Centro donne contro la violenza* visé à l'art. 6 de la présente loi, ci-après dénommé « Centre contre la violence » ;
- f) Favorise la formation des opérateurs de ce secteur ;
- g) Prend des mesures pour faire émerger le phénomène de la violence de genre, dont notamment la publication des données collectées par l'Observatoire régional sur la violence de genre visé à l'art. 9 de la présente loi ;
- h) S'emploie à donner la plus ample information sur les activités et les problèmes faisant l'objet de la présente loi par des campagnes d'information spécifiques et notamment par la création d'un portail ad hoc ou par l'utilisation de portails existants.

2. Afin de favoriser l'application coordonnée des actions visées au premier alinéa du présent article, la Région approuve le plan triennal mentionné à l'art. 3 ci-dessous selon, notamment, les quatre lignes d'intervention suivantes :

- a) Réalisation d'un système régional de suivi et d'évaluation des actions menées ;
- b) Passation d'accords de programme entre les administrations publiques et de protocoles d'entente entre les institutions publiques et privées, les organismes associatifs et bénévoles, les forces de l'ordre et le Centre contre la violence en vue du renforcement du réseau territorial déjà existant ;
- c) Orientation et accompagnement des victimes de vio-

d) il coinvolgimento della popolazione in campagne di prevenzione e di educazione.

3. La Regione garantisce, inoltre, i fondi necessari per il funzionamento del servizio di prima accoglienza per donne sole o con figli minori, maltrattate o in situazione di emergenza notturna, di cui all'articolo 7, per assicurare un primo sostegno finalizzato al superamento del disagio.

Art. 3  
(Piano triennale)

1. La Giunta regionale predispone, sulla base delle indicazioni del Forum, il Piano triennale degli interventi, che fissa gli indirizzi e definisce le priorità delle azioni da adottare per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge e che è approvato dal Consiglio regionale.
2. Il Piano è diretto a orientare e coordinare l'azione di tutti i soggetti, pubblici e privati, in materia di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto della violenza di genere.

Art. 4  
(Forum permanente contro le molestie  
e la violenza di genere)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di politiche familiari e sociali, di seguito denominata struttura competente, il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, di seguito denominato Forum.
2. Il Forum è sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e la società in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.
3. Il Forum fornisce le indicazioni sulla base delle quali la Giunta predispone il Piano triennale degli interventi di cui alla presente legge.
4. Il Forum è istituito con deliberazione della Giunta regionale ed è composto:
  - a) dall'Assessore regionale competente;
  - b) dal dirigente della struttura competente, con funzione di coordinatore del gruppo;
  - c) da due rappresentanti del Consiglio regionale, di cui uno espressione della minoranza consiliare;
  - d) da un rappresentante degli enti locali, designato dal Consiglio permanente degli enti locali (CPEL);
  - e) da un assistente sociale dipendente dell'Amministrazione regionale individuato dal dirigente competente;
  - f) da uno psicologo territoriale in rappresentanza dell'A-

lence de genre sur le marché du travail;

d) Participation de la population aux campagnes de prévention et d'éducation.

3. La Région garantit, par ailleurs, les fonds nécessaires pour le fonctionnement du Service de premier accueil visé à l'art. 7 de la présente loi au profit des femmes, seules ou avec enfants mineurs, maltraitées ou connaissant des difficultés d'hébergement de nuit, afin que celles-ci puissent bénéficier d'une première aide pour surmonter leurs difficultés.

Art. 3  
(Plan triennal)

1. Le Gouvernement régional rédige, sur la base des indications du Forum institué par l'art. 4 de la présente loi, le plan d'action triennal fixant les orientations et les priorités des actions à mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs de la présente loi, qui doit être approuvé par le Conseil régional.
2. Le plan en cause vise à orienter et à coordonner l'action de tous les acteurs, publics et privés, concernés par la sensibilisation à la violence de genre, ainsi que par la prévention et la lutte contre celle-ci.

Art. 4  
(Forum permanent contre le harcèlement  
et la violence de genre)

1. Est institué à la structure régionale compétente en matière de politiques familiales et sociales, ci-après dénommée « structure compétente », le Forum permanent contre le harcèlement et la violence de genre, ci-après dénommé « Forum ».
2. Le Forum est une instance de dialogue et de rencontre entre les institutions et la société en matière de prévention et de lutte contre la violence de genre.
3. Le Forum fournit les indications sur la base desquelles le Gouvernement régional établit le plan d'action triennal visé à la présente loi.
4. Le Forum est créé par délibération du Gouvernement régional et composé par:
  - a) L'assesseur régional compétent;
  - b) Le dirigeant de la structure compétente, en qualité de coordinateur;
  - c) Deux représentants du Conseil régional, dont un désigné par l'opposition;
  - d) Un représentant des collectivités locales, désigné par le Conseil permanent des collectivités locales (CPEL);
  - e) Un assistant social de la Région, désigné par le dirigeant compétent;
  - f) Un psychologue territorial représentant l'Agence ré-



- zienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, di seguito denominata Azienda USL;
- g) dal coordinatore del servizio di prima accoglienza per donne maltrattate;
  - h) da un rappresentante della struttura sanitaria competente in materia di urgenza (Pronto Soccorso);
  - i) dal consigliere regionale di parità;
  - j) da un rappresentante del Centro antiviolenza;
  - k) da un rappresentante della Consulta per le pari opportunità;
  - l) da un rappresentante del Servizio Migranti (ex CCIE);
  - m) da un rappresentante della Fondazione Caritas;
  - n) da un rappresentante dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste.
5. Il Forum può essere integrato, su proposta del coordinatore del gruppo, da altri soggetti competenti nella materia trattata, con particolare riferimento ai rappresentanti delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale.
  6. Per la valutazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), il Forum si avvale di un'apposita commissione nominata dal Forum stesso.
  7. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri per il funzionamento del Forum e le attività che ad esso competono.
  8. La partecipazione alle riunioni del Forum è a titolo gratuito.
  9. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Forum presenta alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare una relazione sull'attività svolta, al fine della valutazione dell'impatto e dell'efficacia di tale attività, nonché le sue osservazioni e proposte in merito allo stato di attuazione delle politiche di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere.

Art. 5

*(Progetti antiviolenza,  
iniziative di prevenzione e di informazione)*

1. La Regione promuove progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di prevenzione contro la violenza di genere e, in particolare nelle scuole e nelle famiglie, di educazione al rispetto reciproco nelle relazioni tra i sessi, al rispetto dell'identità sessuale, religiosa e culturale e alla non violenza come metodo di convivenza civile.
2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati:
  - a) da enti locali, singoli o associati, da enti pubblici, anche economici, e dall'Azienda USL;
  - b) dal Centro antiviolenza di cui all'articolo 6;

- gionale sanitaria USL de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommée «Agence USL»;
- g) Le coordinateur du Service de premier accueil pour femmes maltraitées;
  - h) Un représentant de la structure sanitaire compétente en matière d'urgences (Service des urgences);
  - i) La conseillère régionale chargée de l'égalité des chances;
  - j) Un représentant du Centre contre la violence;
  - k) Un représentant de la Conférence régionale pour l'égalité des chances;
  - l) Un représentant du Service des migrants (ancien CCIE) de la Commune d'Aoste;
  - m) Un représentant de la Fondazione Opere Caritas;
  - n) Un représentant de l'Université de la Vallée d'Aoste.

5. Le Forum peut s'adjoindre, sur proposition de son coordinateur, d'autres acteurs compétents en la matière, eu égard notamment aux représentants des forces de l'ordre œuvrant sur le territoire régional.
6. Aux fins de l'évaluation des projets mentionnés à la lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, le Forum est secondé par la commission qu'il nomme à cet effet.
7. Le Gouvernement régional établit par délibération les critères de fonctionnement du Forum et les activités que celui-ci exerce.
8. La participation aux réunions du Forum n'est pas rémunérée.
9. Au plus tard le 30 juin de chaque année, le Forum présente au Gouvernement régional et à la Commission du Conseil compétente un rapport sur l'activité qu'il a exercée, afin que l'impact et l'efficacité de celle-ci soient évalués, ainsi que ses observations et propositions relatives à l'état d'application des politiques de prévention et de lutte contre la violence de genre.

Art. 5

*(Projets contre la violence,  
initiatives de prévention et d'information)*

1. La Région lance des projets pour la réalisation d'initiatives de prévention contre la violence de genre et, notamment dans les écoles et dans les familles, d'éducation au respect réciproque dans les relations entre les sexes, au respect de l'identité sexuelle, religieuse et culturelle et à la non-violence en tant que méthode de cohabitation civile.
2. Les projets au sens du premier alinéa du présent article peuvent être présentés par:
  - a) Les collectivités locales, seules ou associées, les organismes publics, y compris ceux de nature économique, et l'Agence USL;

- c) da organizzazioni iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, da cooperative sociali e da imprese sociali che abbiano tra i propri scopi statutari la lotta alla violenza di genere.
3. I progetti antiviolenza presentati di concerto tra più soggetti di cui al comma 2 hanno la priorità.
  4. I progetti antiviolenza possono:
    - a) essere individualizzati e personali, rivolti a vittime o artefici della violenza e diretti al superamento di una situazione di disagio conseguente a violenza di genere;
    - b) prevedere campagne di sensibilizzazione e di informazione riguardo al fenomeno della violenza di genere, rivolte, in particolare, ai giovani e agli adolescenti.
  5. I progetti di cui al comma 4, lettera a), sono di competenza degli operatori del servizio di prima accoglienza e delle équipe territoriali e rientrano nell'ambito della presa in carico.
  6. La valutazione dei progetti di cui al comma 4, lettera b), è di competenza del Forum, il quale provvede ad attivare concertazioni anche con altri soggetti del territorio.

Art. 6  
(Centro antiviolenza)

1. La Regione riconosce la valenza sociale del centro antiviolenza, già previsto dal programma di attività della Consulta per le pari opportunità approvato ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53 (Disposizioni in materia di Consulta regionale per le pari opportunità e di consigliere/a regionale di parità), e la rilevanza dell'attività di volontariato svolta dal Centro stesso nel territorio regionale.
2. Il Centro antiviolenza svolge, in particolare, le seguenti attività:
  - a) colloqui con donne vittime di violenza di genere, per individuarne i bisogni e fornire loro le prime indicazioni utili;
  - b) colloqui di informazione e orientamento sulla normativa di riferimento, anche con l'apporto di esperti;
  - c) affiancamento e supporto, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di scelta delle stesse;

- b) Le Centre contre la violence visé à l'art. 6 de la présente loi;
  - c) Les organisations inscrites sur le registre régional des organisations de bénévolat et des associations de promotion sociale, les coopératives sociales et les entreprises sociales pour lesquelles la lutte contre la violence de genre figure au nombre des objectifs statutaires.
3. Priorité est donnée aux projets contre la violence présentés de concert par plusieurs acteurs parmi ceux indiqués au deuxième alinéa du présent article.
  4. Les projets contre la violence peuvent :
    - a) Être individuels et personnalisés, s'adresser aux victimes ou aux auteurs de violence et viser à la solution d'une situation de difficulté dérivant de la violence de genre;
    - b) Prévoir des campagnes de sensibilisation et d'information concernant le phénomène de la violence de genre et s'adressant, notamment, aux jeunes et aux adolescents.
  5. Les projets au sens de la lettre a) du quatrième alinéa du présent article sont du ressort des opérateurs du Service de premier accueil et des équipes territoriales et relèvent des procédures de prise en charge.
  6. L'évaluation des projets au sens de la lettre b) du quatrième alinéa du présent article est du ressort du Forum qui s'emploie à entamer des concertations également avec les autres acteurs présents sur le territoire.

Art. 6  
(Centre contre la violence)

1. La Région reconnaît la valeur sociale du Centre contre la violence, déjà prévu par le programme d'activité de la Conférence régionale pour l'égalité des chances approuvé au sens de la loi régionale n° 53 du 23 décembre 2009 (Dispositions relatives à la Conférence régionale pour l'égalité des chances et au conseiller/à la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances), ainsi que l'importance de l'activité de bénévolat exercée par ledit centre sur le territoire régional.
2. Le Centre contre la violence met notamment en œuvre les actions suivantes :
  - a) Entretiens avec les femmes victimes de violence de genre pour détecter les besoins et fournir les premières indications utiles;
  - b) Entretiens d'information et d'orientation sur les dispositions de référence, éventuellement avec le concours de spécialistes;
  - c) Accompagnement et soutien, à la demande des victimes, pour l'accès aux services publics et privés, dans le respect de l'identité culturelle et de la liberté

- d) sostegno nell'effettuazione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, finalizzati a favorire nuovi progetti di vita;
  - e) iniziative culturali e sociali di prevenzione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza di genere, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
  - f) diffusione dei dati elaborati e analisi delle problematiche emerse e delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti;
  - g) formazione e aggiornamento degli operatori del Centro antiviolenza.
3. Il Centro antiviolenza collabora con gli enti locali, con le strutture pubbliche di assistenza sociale e sanitaria, di prevenzione e di repressione dei reati, con le istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale, con l'università, e con la rete nazionale delle associazioni e dei centri antiviolenza.
  4. Il ricorso al Centro antiviolenza è coperto da anonimato e segretezza.
  5. Le prestazioni del Centro antiviolenza sono rese a titolo gratuito.
  6. Il Centro antiviolenza è dotato di un numero telefonico con caratteristiche di pubblica utilità collegato alla rete nazionale antiviolenza.
  7. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per l'organizzazione e il funzionamento del Centro antiviolenza.
  8. La struttura competente verifica l'andamento e la funzionalità del Centro antiviolenza e l'efficacia delle iniziative intraprese.

Art. 7

*(Servizio di prima accoglienza per donne maltrattate)*

1. La Regione assicura e realizza interventi di prima accoglienza e di supporto alle donne vittime di violenza di genere attraverso il servizio di prima accoglienza per donne maltrattate, che svolge, in particolare, le seguenti attività:
  - a) fornisce la prima accoglienza urgente, anche in situazione di emergenza notturna, alle donne, sole o con figli minori o diversamente abili, vittime di violenza di genere;
  - b) sostiene donne in situazioni di disagio a causa di violenza di genere o di maltrattamenti in famiglia;
  - c) garantisce la continuità dei rapporti affettivi e assistenziali con i figli maggiorenni e con gli altri componenti del nucleo familiare non coinvolti negli episodi di violenza di genere o nei maltrattamenti;
  - d) offre sostegno al fine di favorire l'uscita dalla situa-

- de choix de celles-ci ;
- d) Soutien dans les parcours personnalisés de sortie des difficultés et de la violence visant à favoriser des nouveaux projets de vie ;
  - e) Initiatives culturelles et sociales de prévention, de sensibilisation et de dénonciation concernant le problème de la violence de genre, éventuellement en collaboration avec des organismes publics et privés ;
  - f) Diffusion des données traitées et analyse des problèmes constatés et des réponses des services publics et privés contactés et impliqués ;
  - g) Formation et recyclage des opérateurs du Centre contre la violence.
3. Le Centre contre la violence collabore avec les collectivités locales, les structures publiques d'assistance sociale et sanitaire et de prévention et répression des crimes, les institutions scolaires œuvrant sur le territoire régional, l'université et le réseau national des associations et des centres contre la violence.
  4. Tout recours au Centre contre la violence est couvert par l'anonymat et le secret.
  5. Les prestations du Centre contre la violence sont gratuites.
  6. Le Centre contre la violence est doté d'un numéro de téléphone d'utilité publique lié au réseau national contre la violence.
  7. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Centre contre la violence sont définies par délibération du Gouvernement régional.
  8. La structure compétente vérifie l'activité et le fonctionnement du Centre contre la violence, ainsi que l'efficacité des initiatives de celui-ci.

Art. 7

*(Service de premier accueil pour femmes maltraitées)*

1. La Région assure et réalise des actions de premier accueil et de soutien au profit des femmes victimes de violence de genre par le Service de premier accueil pour femmes maltraitées qui exerce, notamment, les activités suivantes:
  - a) Premier accueil, entre autres en cas de besoin urgent d'hébergement de nuit, aux femmes, seules ou avec enfants mineurs ou handicapés, victimes de violence de genre ;
  - b) Soutien aux femmes en difficulté du fait de violence de genre ou de maltraitance en famille ;
  - c) Garantie de continuité des relations d'affection et de soutien avec les enfants majeurs et les autres membres du foyer non concernés par les épisodes de violence de genre ni par les maltraitances ;
  - d) Soutien pour favoriser la sortie des difficultés et per-

zione di disagio, permettendo alle donne vittime di violenza di genere di raggiungere una piena autonomia, anche tramite l'orientamento al lavoro e il reinserimento sociale;

- e) costruisce una rete di collaborazione tra i diversi referenti attivi istituzionali e non nella lotta alla violenza di genere.
- 2. L'accesso al servizio di prima accoglienza per donne maltrattate avviene esclusivamente attraverso una segnalazione telefonica da parte di una delle agenzie cui le donne vittime di violenza di genere possono rivolgersi, quali i servizi socio-sanitari territoriali, l'Azienda USL, le forze dell'ordine, la Fondazione opere Caritas, il Centro antiviolenza e il Servizio Migranti.
- 3. La struttura competente verifica l'andamento e la funzionalità del servizio di prima accoglienza per donne maltrattate e l'efficacia delle iniziative intraprese.

Art. 8  
(Formazione)

- 1. La Regione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio, promuove corsi e iniziative finalizzati alla formazione degli operatori socio-sanitari, regionali e degli enti locali, del Centro antiviolenza, del servizio di prima accoglienza per donne maltrattate, delle forze dell'ordine e delle associazioni di volontariato, dei mediatori interculturali, degli operatori dell'informazione e di ogni altro soggetto coinvolto, negli interventi di prevenzione e di lotta al fenomeno della violenza di genere.

Art. 9  
(Osservatorio regionale sulla violenza di genere)

- 1. È istituito, in seno all'osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali, l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere, di seguito denominato Osservatorio.
- 2. L'Osservatorio svolge azioni di monitoraggio sulla violenza di genere, attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dal Centro antiviolenza, dagli enti locali, dall'Azienda USL, dai servizi territoriali e da altri soggetti, al fine di realizzare una sinergia tra tutti gli attori coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza stessa e di armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.
- 3. La struttura competente, in base all'esito del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio, predisponde annualmente una relazione da trasmettere alla Giunta regionale e al Forum entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
- 4. L'Osservatorio assolve ad eventuali debiti informativi nei confronti dello Stato e dell'Unione europea.

mettre aux femmes victimes de violence de genre d'acquérir une pleine autonomie, notamment par l'orientation au travail et la réinsertion sociale;

- e) Construction d'un réseau de collaboration entre les référents des acteurs, institutionnels ou non, de la lutte contre la violence de genre.
- 2. L'accès au Service de premier accueil pour femmes maltraitées a lieu exclusivement par appel téléphonique de l'un des acteurs auxquels les femmes victimes de violence de genre peuvent s'adresser, tels que les services socio-sanitaires territoriaux, l'Agence USL, les forces de l'ordre, la *Fondazione Opere Caritas*, le Centre contre la violence et le Service des migrants.
- 3. La structure compétente vérifie l'activité et le fonctionnement du Service de premier accueil pour femmes maltraitées, ainsi que l'efficacité des initiatives de celui-ci.

Art. 8  
(Formation)

- 1. La Région organise, de concert avec la Présidence du Conseil, des cours et des initiatives de formation des opérateurs socio-sanitaires de la Région et des collectivités locales, des opérateurs du Centre contre la violence, du Service de premier accueil pour femmes maltraitées, des forces de l'ordre et des associations de bénévolat, ainsi que des médiateurs interculturels, des opérateurs de l'information et de tout autre acteur concerné par les actions de prévention et de lutte contre le phénomène de la violence de genre.

Art. 9  
(Observatoire régional sur la violence de genre)

- 1. Est institué au sein de l'Observatoire régional d'épidémiologie et des politiques sociales l'Observatoire régional sur la violence de genre, ci-après dénommé «Observatoire».
- 2. L'Observatoire assure une action de suivi de la violence de genre par la collecte, le traitement et l'analyse des données fournies par le Centre contre la violence, les collectivités locales, l'Agence USL, les services territoriaux et d'autres sources, afin de réaliser une synergie entre tous les acteurs concernés pour développer la connaissance des problèmes relatifs à ladite violence et harmoniser les méthodes d'intervention utilisées sur le territoire.
- 3. La structure compétente dresse chaque année, sur la base des résultats du suivi assuré par l'Observatoire, un rapport qu'elle transmet au Gouvernement régional et au Forum au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année de référence.
- 4. Le cas échéant, l'Observatoire s'acquitte des obligations d'information vis-à-vis de l'État et de l'Union européenne.

Art. 10  
(Cumulabilità dei finanziamenti)

1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalla normativa europea, statale e regionale per le medesime finalità.

Art. 11  
(Rinvio)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, ogni altro adempimento o aspetto procedimentale relativo alla disciplina di cui alla presente legge.

Art. 12  
(Disposizione transitoria)

1. In attesa della revisione della l.r. 53/2009, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, la sede del Centro anti-violenza rimane ubicata presso la Consulta regionale per le pari opportunità e gli oneri relativi a tale sede, nonché quelli di funzionamento del Centro stesso, rimangono a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 13  
(Disposizioni finanziarie)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono gestiti direttamente dalla Regione in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), al fine di garantire una gestione coordinata e omogenea degli interventi.
2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 304.500 a decorrere dall'anno 2013, di cui annui euro 284.500 a carico del bilancio di previsione della Regione e annui euro 20.000 a carico del bilancio del Consiglio regionale. Per l'applicazione dell'articolo 5 sono destinati euro 20.000 e per l'applicazione dell'articolo 8 sono destinati euro 40.000, di cui euro 20.000 a carico del bilancio del Consiglio regionale.
3. L'onere di cui al comma 2 trova copertura e finanziamento nel bilancio del Consiglio regionale e nella parte I dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2013/2015 nell'UPB 1.4.2.11. (Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali).
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10  
(Cumul des financements)

1. Les financements octroyés au sens de la présente loi peuvent être cumulés avec les financements prévus aux mêmes fins par les dispositions européennes, étatiques et régionales.

Art. 11  
(Disposition de renvoi)

1. Dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional définit, par une délibération qui doit être publiée au Bulletin officiel de la Région, tout autre aspect procédural ou formalité lié aux dispositions de la présente loi.

Art. 12  
(Disposition transitoire)

1. Dans l'attente de la refonte de la LR n° 53/2009 et, en tout état de cause, jusqu'au 31 décembre 2013 au plus, le siège du Centre contre la violence demeure dans les locaux de la Conférence régionale pour l'égalité des chances et les frais y afférents, ainsi que les frais de fonctionnement dudit centre, restent à la charge du budget du Conseil régional.

Art. 13  
(Dispositions financières)

1. Par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), la gestion des actions visées à la présente loi est assurée directement par la Région, afin qu'elle soit coordonnée et homogène.
2. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée, à compter de 2013, à 304 500 euros par an, dont 284 500 euros à la charge du budget prévisionnel de la Région et 20 000 euros à la charge du budget du Conseil régional. Une enveloppe de 20 000 euros et une autre de 40 000 euros, dont 20 000 euros à la charge du budget du Conseil régional, sont destinées à financer l'application, respectivement, de l'art. 5 et de l'art. 8 de la présente loi.
3. La dépense visée au deuxième alinéa du présent article est couverte et financée par les crédits inscrits au budget du Conseil régional et à la partie I de l'état prévisionnel de la dépense du budget 2013/2015 de la Région, au titre de l'UPB 1.4.2.11 (Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur des politiques sociales).
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 25 febbraio 2013.

Il Presidente  
Augusto ROLLANDIN

### LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 199;

- di iniziativa dei consiglieri FONTANA Carmela, DONZEL Raimondo, RIGO Gianni;
- Presentata al Consiglio regionale in data 21 giugno 2012;
- Assegnata alla V Commissione consiliare permanente in data 26 giugno 2012;
- Assegnata alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 26 giugno 2012;
- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 16 luglio 2012;
- Acquisito il parere del Consulta regionale per le pari opportunità in data 7 agosto 2012;
- Acquisito il parere di compatibilità finanziaria della Commissione Affari generali espresso in data 15 febbraio 2013;
- Acquisito il parere della V Commissione consiliare permanente espresso in data 8 febbraio 2013, su nuovo testo risultante dal coordinamento della PL 199 e del DL 218 e relazioni delle Consigliere FONTANA Carmela e IMPERIAL Hélène ;
- Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20 febbraio 2013 con deliberazione n. 2846/XIII;
- Trasmessa al Presidente della Regione in data 22 febbraio 2013;

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 25 février 2013.

Le président,  
Augusto ROLLANDIN

### TRAVAUX PREPARATOIRES

Proposition de loi n° 199;

- à l'initiative des Conseillers FONTANA Carmela, DONZEL Raimondo, RIGO Gianni;
- présentée au Conseil régional en date du 21 juin 2012;
- soumise à la V<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 26 juin 2012;
- soumise à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 26 juin 2012;
- Transmise au Conseil permanent des collectivités locales - avis enregistré le 16 juillet 2012;
- Transmise à la Conférence régionale pour l'égalité des chances - avis enregistré le 7 août 2012;
- examinée par la Commission des Affaires générales qui a exprimé son avis de compatibilité avec les budgets de la Région en date du 15 février 2013;
- examinée par la V<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 8 février 2013, - nouveau texte de la Commission résultant de la coordination de la proposition de loi n° 199 et le projet de loi n° 218 et rapports des Conseillères FONTANA Carmela e IMPERIAL Hélène ;
- approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 20 février 2013 délibération n° 2846/XIII;
- transmise au Président de la Région en date du 22 février 2013;

### LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 218;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 2306 del 30 novembre 2012);
  - Presentato al Consiglio regionale in data 4 dicembre 2012;
  - Assegnato alla V Commissione consiliare permanente in data 5 dicembre 2012;
  - Assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 5 dicembre 2012;
  - Acquisito il parere del Consulta regionale per le pari opportunità in data 18 gennaio 2013;
  - Acquisito il parere di compatibilità finanziaria della Commissione Affari generali espresso in data 15 febbraio 2013;
  - Acquisito il parere della V Commissione consiliare permanente espresso in data 8 febbraio 2013, su nuovo testo risultante dal coordinamento della PL 199 e del DL 218 relazioni delle Consigliere IMPERIAL Hélène e FONTANA Carmela;
  - Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 febbraio 2013 con deliberazione n. 2846/XIII;
  - Trasmesso al Presidente della Regione in data 22 febbraio 2013;

**Legge regionale 25 febbraio 2013, n. 5.**

**Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale).**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1  
(Modificazioni all'articolo 1)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), è sostituito dal seguente:

### TRAVAUX PREPARATOIRES

- Projet de loi n° 218;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 2306 du 30 novembre 2012);
  - présenté au Conseil régional en date du 4 décembre 2012;
  - soumis à la V<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 5 décembre 2012;
  - soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 5 décembre 2012;
  - Transmis à la Conférence régionale pour l'égalité des chances - avis enregistré le 18 janvier 2013;
  - examiné par la Commission des Affaires générales qui a exprimé son avis de compatibilité avec les budgets de la Région en date du 15 février 2013;
  - examiné par la V<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 8 février 2013, - nouveau texte de la Commission résultant de la coordination de la proposition de loi n° 199 et du projet de loi n° 218 et rapports des Conseillères IMPERIAL Hélène et FONTANA Carmela;
  - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 20 février 2013 délibération n° 2846/XIII;
  - transmis au Président de la Région en date du 22 février 2013;

**Loi régionale n° 5 du 25 février 2013,**

**portant modification de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales).**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit:

Art. 1<sup>er</sup>  
(Modification de l'art. 1<sup>er</sup>)

1. Le premier alinéa de l'art. 1<sup>er</sup> de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

“1. In conformità agli articoli 2, comma primo, lettera t), 3, comma primo, lettera a), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e alla normativa europea e statale vigente, con particolare riferimento a quella in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, la presente legge disciplina i principi che regolano l'esercizio dell'attività commerciale nel territorio regionale.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 12/1999, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

“1bis. Fatta eccezione per l'attività di commercio su area pubblica, l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di nuovi esercizi commerciali sul territorio regionale non sono soggetti a contingenti numerici, a limiti territoriali, a vincoli merceologici o di qualsiasi altra natura, e possono essere vietati o limitati esclusivamente quando siano in contrasto con la normativa in materia di tutela della salute, dei lavoratori, dei beni culturali, del territorio e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, con particolare riferimento alla tutela e allo sviluppo equilibrato dello spazio vitale urbano e alla necessità di uno sviluppo organico e controllato del territorio e del traffico, secondo quanto stabilito dal piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP), dalla normativa regionale in materia di governo del territorio e dagli indirizzi regionali volti a promuovere e a mantenere un mercato distributivo aperto per la tutela della collettività dei consumatori.”.

3. L'alinea del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente: “La presente legge persegue le seguenti finalità:”.

Art. 2  
(Inserimento dell'articolo 1bis)

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 12/1999 è inserito il seguente:

“Art. 1bis  
(Indirizzi regionali sulla rete distributiva)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione e sentite le associazioni delle imprese esercenti il commercio maggiormente rappresentative in ambito regionale, definisce gli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 1bis, per la determinazione, sulla base di criteri e parametri oggettivi e nell'osservanza dei vincoli di cui al medesimo articolo, degli obiettivi di equilibrio della rete distributiva in rapporto alle diverse categorie e alla dimensione degli

« 1. Aux termes de la lettre t) du premier alinéa de l'art. 2, de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 et de l'art. 4 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste), ainsi que des normes européennes et étatiques en vigueur, notamment en matière de concurrence, de liberté d'établissement et de liberté de prestation de services, la présente loi fixe les principes régissant l'exercice des activités commerciales sur le territoire de la Vallée d'Aoste. ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 1<sup>er</sup> de la LR n° 12/1999, tel qu'il a été remplacé au sens du premier alinéa ci-dessus, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Exception faite pour le commerce sur la voie publique, l'ouverture des établissements commerciaux sur le territoire régional, ainsi que le transfert de siège ou l'agrandissement de la surface de ces derniers, ne sont soumis à aucune limite quant au nombre, à l'emplacement ou à la catégorie de marchandises, ni à aucune autre obligation et peuvent être interdits ou limités exclusivement s'ils ne respectent pas la législation en matière de protection de la santé, des travailleurs, des biens culturels, du territoire et de l'environnement, y compris l'environnement urbain (et notamment la sauvegarde et le développement équilibré de l'espace vital urbain et la nécessité d'une croissance organique et contrôlée du territoire et de la circulation), dans le respect des dispositions du plan territorial et paysager de la Vallée d'Aoste (PTP), de la législation régionale en matière de gestion du territoire et des orientations régionales visant à promouvoir et à maintenir un marché de la distribution ouvert susceptible d'assurer la protection de la collectivité des consommateurs. ».

3. Le chapeau du deuxième alinéa de l'art. 1<sup>er</sup> de la LR n° 12/1999 est remplacé par un chapeau ainsi rédigé : « La présente loi a pour but la réalisation des objectifs suivants : ».

Art. 2  
(Insertion de l'art. 1<sup>er</sup> bis)

1. Après l'art. 1<sup>er</sup> de la LR n° 12/1999, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1<sup>er</sup> bis  
(Orientations régionales sur le réseau de distribution)

1. Après avoir entendu les associations des entreprises exerçant le commerce les plus représentatives sur le territoire de la Vallée d'Aoste, le Gouvernement régional adopte, par délibération, les orientations visées au premier alinéa bis de l'art. 1<sup>er</sup> de la présente loi, établissant, sur la base de critères et de paramètres objectifs et dans le respect des obligations visées audit article, des objectifs d'équilibre du réseau de distribution par rapport aux



esercizi, con particolare riguardo alle grandi strutture di vendita, tenuto conto della specificità dei singoli territori e dell'interesse dei consumatori alla qualità, alla varietà, all'accessibilità e alla convenienza dell'offerta.".

Art. 3  
(Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 3  
(Requisiti di accesso e di esercizio  
delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), del d.lgs. 59/2010, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
5. Oltre a quanto previsto nei commi 1, 2, 3 e 4, l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a coloro che siano in possesso, alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), o della domanda per il rilascio dell'autorizzazione, anche

différentes catégories et à la dimension des établissements, et notamment des grandes structures de vente, compte tenu de la spécificité de chaque territoire et de l'intérêt des consommateurs pour la qualité, la variété, l'accessibilité et le rapport qualité/prix de l'offre.».

Art. 3  
(Remplacement de l'art. 3)

1. L'art. 3 de la LR n° 12/1999 est remplacé par un article ainsi rédigé :

«Art. 3  
(Conditions d'exercice  
des activités commerciales)

1. Quiconque se trouve dans l'une des conditions visées au premier alinéa de l'art. 71 du décret législatif n° 59 du 26 mars 2010 (Application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur) ne peut exercer aucune activité commerciale.
2. L'interdiction d'exercer une activité commerciale au sens des lettres b), c), d), e) et f) du premier alinéa de l'art. 71 du décret législatif n° 59/2010 a une durée de cinq ans à compter de la fin de l'exécution de la peine. En cas d'extinction de celle-ci, sous quelque autre forme que ce soit, ledit délai de 5 ans court à compter du jour où le jugement passe en force de chose jugée, sauf en cas de réhabilitation.
3. L'interdiction d'exercer une activité commerciale ne s'applique pas lorsqu'un sursis est accordé par un jugement passé en force de chose jugée, à condition qu'aucun fait nouveau n'entraîne la révocation dudit sursis.
4. Pour les sociétés, les associations et les organismes collectifs, les conditions visées au premier alinéa ci-dessus doivent être remplies par le représentant légal, par une autre personne préposée à l'activité commerciale et par toutes les personnes visées au deuxième alinéa de l'art. 85 du décret législatif n° 159 du 6 septembre 2011 (Code des lois antimafia et des mesures de prévention, ainsi que nouvelles dispositions en matière de documentation antimafia, au sens des art. 1<sup>er</sup> et 2 de la loi n° 136 du 13 août 2010).
5. Quiconque souhaite exercer le commerce dans le secteur alimentaire, à quelque titre que ce soit, même à l'intention d'un groupe restreint de personnes, doit respecter les dispositions des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article et réunir, à la date de présentation de la déclaration certifiée de début d'activité (SCIA) visée à l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) ou de la demande d'autorisation, au moins l'une des condi-

di uno dei requisiti professionali elencati dall'articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010.

6. L'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dallo sportello unico al quale è presentata la SCIA o la domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale.".

Art. 4  
(Inserimento dell'articolo 3bis)

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 12/1999 è inserito il seguente:

«Art. 3bis  
(Orari)

1. Fatta eccezione per l'attività di commercio su area pubblica, le attività commerciali di cui alla presente legge sono svolte senza il rispetto di orari di apertura o di chiusura e senza obblighi di chiusura domenicale e festiva o della mezza giornata infrasettimanale.".

Art. 5  
(Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 4  
(Esercizi di vicinato, spacci interni,  
apparecchi automatici, commercio elettronico,  
vendita per corrispondenza, televisione  
o altri sistemi di comunicazione  
e vendite presso il domicilio dei consumatori)

1. Sono soggette a SCIA da presentare allo sportello unico competente per territorio, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011), le seguenti attività:
  - a) l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato;
  - b) la vendita di prodotti a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi purché effettuate in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via;
  - c) la vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici;
  - d) il commercio elettronico o la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
  - e) la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori.

tions professionnelles indiquées au sixième alinéa de l'art. 71 du décret législatif n° 59/2010.

6. Le contrôle du respect des conditions requises au sens du présent article est effectué par le guichet unique où la SCIA ou la demande d'autorisation d'exercer une activité commerciale est présentée.».

Art. 4  
(Insertion de l'art. 3 bis)

1. Après l'art. 3 de la LR n° 12/1999, il est inséré un article ainsi rédigé :

«Art. 3 bis  
(Horaires)

1. à l'exception du commerce sur la voie publique, les commerces visés à la présente loi ne doivent respecter aucun horaire d'ouverture ni de fermeture, ni ne doivent fermer le dimanche, les jours fériés ou une demi-journée pendant la semaine.».

Art. 5  
(Remplacement de l'art. 4)

1. L'art. 4 de la LR n° 12/1999 est remplacé par un article ainsi rédigé :

«Art. 4  
(Commerces de proximité, magasins internes,  
distributeurs automatiques, commerces électroniques,  
ventes par correspondance, par télévision  
ou par tout autre moyen de communication  
et ventes à domicile)

1. Une SCIA doit être présentée au guichet unique territorialement compétent au sens de l'art. 9 de la loi régionale n° 12 du 23 mai 2011 (Loi communautaire 2011) dans les cas suivants :
  - a) Ouverture d'un commerce de proximité, transfert de siège ou agrandissement de la surface y afférente ;
  - b) Vente de produits aux personnels d'une collectivité ou d'un organisme public ou privé ou d'une entreprise, à des militaires, aux membres d'une coopérative de consommation ou d'un club privé, ainsi que dans les écoles et dans les hôpitaux, exclusivement au profit de ceux qui ont le droit d'y accéder et à condition que ce soit dans des locaux non ouverts au public et sans accès sur la rue ;
  - c) Vente au détail de produits par des distributeurs automatiques ;
  - d) Commerce électronique ou vente au détail par correspondance, par télévision ou par tout autre moyen de communication ;
  - e) Vente au détail ou vente par bon de commande au domicile du consommateur.

2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA, lo sportello unico competente per territorio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, procedendo, se del caso, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007.
3. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella SCIA, è comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio, che provvede con le modalità di cui al comma 2.”.

Art. 6  
(Inserimento dell'articolo 4bis)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 12/1999 è inserito il seguente:

“Art. 4bis  
(Cessazione e sospensione dell'attività)

1. L'esercizio di una delle attività commerciali di cui all'articolo 4 senza aver presentato la SCIA comporta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 11ter, comma 1, la cessazione dell'attività medesima disposta con provvedimento dello sportello unico competente per territorio.
2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto a una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, lo sportello unico competente per territorio assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale l'attività è sospesa fino ad un massimo di sessanta giorni. In casi eccezionali, tale termine può essere prorogato. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni di legge, lo sportello unico competente per territorio dispone la cessazione dell'attività.”.

Art. 7  
(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 5  
(Medie e grandi strutture di vendita)

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media o grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata, nel rispetto delle determinazioni assunte nel piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG) e degli indirizzi di cui all'articolo 1bis, dallo sportello unico competente per territorio ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 12/2011.
2. I centri commerciali sono soggetti cumulativamente:

2. Dans les soixante jours qui suivent la présentation de la SCIA, le guichet unique territorialement compétent vérifie si les conditions requises par la loi sont réunies et fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007.
3. Toute modification des états, faits, conditions et titulaires du droit en cause indiqués dans la SCIA doit être communiquée sous trente jours au guichet unique territorialement compétent, qui fait alors application des dispositions du deuxième alinéa du présent article. ».

Art. 6  
(Insertion de l'art. 4 bis)

1. Après l'art. 4 de la LR n° 12/1999, il est inséré un article ainsi rédigé :

«Art. 4 bis  
(Cessation et suspension de l'activité)

1. L'exercice de l'une des activités commerciales visées à l'art. 4 de la présente loi sans présentation d'une SCIA, qui est puni par la sanction administrative visée au premier alinéa de l'art. 11 ter ci-après, entraîne également la cessation de l'activité en cause, établie par acte du guichet unique territorialement compétent.
2. Lorsque l'une ou plusieurs des conditions requises aux fins de l'exercice de l'activité en cause ne sont plus réunies, le guichet unique territorialement compétent accorde un délai de régularisation à l'issue duquel, si la situation est inchangée, l'activité est suspendue pendant soixante jours au plus. Dans des cas exceptionnels, ledit délai peut être prorogé. Si les conditions requises par la loi ne sont toujours pas réunies à l'issue de la période de suspension, le guichet unique territorialement compétent ordonne la cessation de l'activité. ».

Art. 7  
(Remplacement de l'art. 5)

1. L'art. 5 de la LR n° 12/1999 est remplacé par un article ainsi rédigé :

«Art. 5  
(Moyennes et grandes structures de vente)

1. L'ouverture, le transfert de siège et l'agrandissement de la surface d'une moyenne ou grande structure de vente doivent être autorisés, dans le respect des dispositions du plan régulateur général communal urbanistique et paysager (PRG) et des orientations visées à l'art. 1<sup>er</sup> bis de la présente loi, par le guichet unique territorialement compétent au sens de l'art. 10 de la LR n° 12/2011.
2. Les centres commerciaux et les commerces de détail qui les composeront doivent respectivement :

- a) ad autorizzazione per il centro in quanto tale, richiesta dal promotore dello stesso o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che danno vita al centro medesimo;
  - b) ad autorizzazione o SCIA, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro.
3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere rilasciate alle medie e grandi strutture di vendita ubicate nei territori dei Comuni che non hanno provveduto all'adeguamento del PRG al PTP ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).
4. Limitatamente alle strutture con superficie di vendita complessiva superiore a 1.500 metri quadrati, l'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata al parere della struttura regionale competente in materia di commercio, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta e attestante la conformità agli indirizzi di cui all'articolo 1bis. Decorso inutilmente il predetto termine, il parere si intende favorevolmente espresso.”.

Art. 8  
(Modificazione all'articolo 6)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 12/1999 le parole: “di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),” sono soppresse.

Art. 9  
(Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 7  
(Compatibilità territoriale  
delle medie e grandi strutture di vendita)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, le medie e le grandi strutture di vendita sono ubicate negli ambiti territoriali indicati, con riferimento ai servizi del commercio, all'articolo 23, comma 3, delle norme di attuazione del PTP.
2. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 possono essere motivatamente modificati in sede di formazione degli accordi di programma di cui al comma 3 o in sede di pianificazione di settore ai sensi dell'articolo 23, comma 4, delle norme di attuazione del PTP.

- a) Être autorisés en tant que tels, sur demande du promoteur concerné ou, en l'absence de celui-ci, de l'ensemble des titulaires des commerces qui les composeront;
- b) Être autorisés ou faire l'objet d'une SCIA, selon leurs dimensions.

3. Les autorisations visées aux premier et deuxième alinéas du présent article ne peuvent être accordées aux moyennes et grandes structures de vente situées sur le territoire des Communes qui n'ont pas adapté leur PRG aux dispositions du PTP au sens du premier alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste).

4. Lorsque la surface globale de vente dépasse les 1 500 mètres carrés, l'autorisation visée au premier alinéa du présent article ne peut être accordée que sur avis de la structure régionale compétente en matière de commerce. Celui-ci doit être délivré dans les trente jours qui suivent la requête y afférente et attester que la structure respecte les orientations visées à l'art. 1<sup>er</sup> bis de la présente loi. L'avis qui n'est pas donné dans ledit délai est réputé favorable.».

Art. 8  
(Modification de l'art. 6)

1. Au chapeau du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 12/1999, les mots: «visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi» sont supprimés.

Art. 9  
(Remplacement de l'art. 7)

1. L'art. 7 de la LR n° 12/1999 est remplacé par un article ainsi rédigé:

«Art. 7  
(Compatibilité territoriale  
des moyennes et grandes structures de vente)

1. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, les moyennes et grandes structures de vente doivent être situées dans les zones territoriales indiquées, pour ce qui est du commerce, au troisième alinéa de l'art. 23 des dispositions d'application du PTP.
2. Les zones territoriales visées au premier alinéa du présent article peuvent subir des modifications, à condition que celles-ci soient motivées, lors de la formation des accords de programme indiqués au troisième alinéa ci-après ou dans le cadre de la planification sectorielle mentionnée au quatrième alinéa de l'art. 23 des dispositions d'application du PTP.

3. L'ubicazione alla scala urbanistica delle strutture di vendita di cui al comma 1 non previste dagli strumenti urbanistici comunali è definita dalla Regione, d'intesa con i Comuni interessati e sentite le associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 11/1998, in coerenza con gli indirizzi di cui all'articolo 23, comma 5, lettere a), b) ed e), delle norme di attuazione del PTP.”.

Art. 10  
(Modificazioni all'articolo 8)

1. All'articolo 8 della l.r. 12/1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: “di maggiori dimensioni, sulla base della classificazione stabilita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a)” sono soppresse;
  - b) al comma 2, le parole: “delle medie strutture di vendita diverse da quelle richiamate al comma 1 e” sono soppresse;
  - c) al comma 2quater, le parole: “di maggiori dimensioni” sono soppresse.

Art. 11  
(Modificazione all'articolo 9)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 12/1999, è inserito il seguente:
- “2bis. In attuazione dei principi previsti dall'articolo 1, comma 1bis, nei centri storici sono vietate l'apertura e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita.”.

Art. 12  
(Inserimento dell'articolo 11ter)

1. Dopo l'articolo 11bis della l.r. 12/1999 è inserito il seguente:

«Art. 11 ter  
(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque eserciti una delle attività commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.
2. Chiunque eserciti una delle attività commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, in violazione dell'articolo 4, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di

3. La localisation, du point de vue de l'urbanisme, des structures de vente visées au premier alinéa du présent article et que les documents d'urbanisme communaux n'envisagent pas, est décidée par la Région, de concert avec les Communes concernées et les associations catégorielles reconnues par le Conseil national de l'économie et de l'emploi entendues, sur la base d'un accord de programme au sens de l'art. 27 de la LR n° 11/1998, dans le respect des orientations des lettres a), b) et e) du cinquième alinéa de l'art. 23 des dispositions d'application du PTP.».

Art. 10  
(Modification de l'art. 8)

1. L'art. 8 de la LR n° 12/1999 est ainsi modifié :

- a) Au premier alinéa, les mots : «de dimensions majeures, sur la base de la classification établie aux termes de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi» sont supprimés ;
- b) Au deuxième alinéa, les mots : «des moyens établissements de vente autres que ceux visés au premier alinéa du présent article et» sont supprimés ;
- c) Au deuxième alinéa quater, les mots : «les plus étendues» sont supprimés.

Art. 11  
(Modification de l'art. 9)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 12/1999, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«2 bis. En application des principes énoncés au premier alinéa bis de l'art. 1<sup>er</sup> de la présente loi, l'ouverture et le transfert de siège des grandes structures de vente sont interdits dans les centres historiques.».

Art. 12  
(Insertion de l'art. 11 ter)

1. Après l'art. 11 bis de la LR n° 12/1999, il est inséré un article ainsi rédigé :

«Art. 11 ter  
(Sanctions administratives)

1. Quiconque exerce l'une des activités commerciales visées au premier alinéa de l'art. 4 de la présente loi sans avoir présenté de SCIA est passible d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant pouvant varier de 1 800 à 6 000 euros. En cas de fausses déclarations ou de fausses attestations, il est fait application de la même sanction.
2. Quiconque exerce l'une des activités commerciales visées au premier alinéa de l'art. 4 de la présente loi sans respecter les dispositions du troisième alinéa dudit article est passible d'une sanction administrative pécuniaire

denaro da euro 800 a euro 3.000.

3. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate.
4. All'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo provvede il Comune. All'applicazione delle relative sanzioni provvede lo sportello unico competente per territorio, secondo le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni.".

Art. 13  
(Modificazione dell'articolo 12)

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 12/1999, è sostituito dal seguente:

«3. Per i centri polifunzionali, la Regione o i Comuni, secondo le rispettive competenze, possono prevedere l'esenzione da tributi locali e regionali.".

Art. 14  
(Modificazioni all'articolo 15)

1. All'articolo 15 della l.r. 12/1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 2, le parole: "al Comune" sono sostituite dalle seguenti: "allo sportello unico del comune";
  - b) alla lettera c) del comma 3, le parole: "comunicazione di trasferimento" sono sostituite dalle seguenti «SCIA relativa al trasferimento»;
  - c) al comma 5, le parole: "al Comune" sono sostituite dalle seguenti: "allo sportello unico del comune".

Art. 15  
(Modificazione all'articolo 16)

1. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 12/1999, le parole: "al Comune" sono sostituite dalle seguenti: "allo sportello unico del comune".

Art. 16  
(Inserimento dell'articolo 18bis)

1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 12/1999, è inserito il seguente:

«Art. 18bis  
(Rinvio)

1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione, ogni altro aspetto, anche di carattere

d'un montant pouvant varier de 800 à 3 000 euros.

3. En cas de récidive, le montant des sanctions prévues par le présent article est doublé.
4. Les violations visées au présent article sont constatées par la Commune et infligées par le guichet unique territorialement compétent, selon les modalités fixées par la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).
5. Les recettes issues des amendes sont encaissées par les Communes.».

Art. 13  
(Modification de l'art. 12)

1. Le troisième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 12/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«3. En ce qui concerne les centres multifonctionnels, la Région ou les Communes peuvent prévoir, en fonction de leurs compétences respectives, des exemptions afférentes aux impôts locaux ou régionaux.».

Art. 14  
(Modification de l'art. 15)

1. L'art. 15 de la LR n° 12/1999 est ainsi modifié:

- a) Au deuxième alinéa, les mots: «la Commune» sont remplacés par les mots: «le guichet unique de la Commune»;
- b) À la lettre c) du troisième alinéa, les mots: «communication de transfert» sont remplacés par les mots: «SCIA relative au transfert»;
- c) Au cinquième alinéa, les mots: «la Commune» sont remplacés par les mots: «le guichet unique de la Commune».

Art. 15  
(Modification de l'art. 16)

1. Au troisième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 12/1999, les mots: «la Commune» sont remplacés par les mots: «le guichet unique de la Commune».

Art. 16  
(Insertion de l'art. 18 bis)

1. Après l'art. 18 de la LR n° 12/1999, il est inséré un article ainsi rédigé:

«Art. 18 bis  
(Disposition de renvoi)

1. Le Gouvernement régional prend, sur avis de la Commission du Conseil compétente en la matière, une délibération pour fixer tout autre aspect, même

procedimentale, relativo all'esercizio delle attività commerciali di cui alla presente legge.”.

Art. 17  
(Disposizione di coordinamento)

1. L'acronimo: “PRGC” ovunque ricorra nella l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente: “PRG”.

Art. 18  
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1bis, 3, 4, 4bis, 5, 9 e 11ter della l.r. 12/1999, come modificati, sostituiti o inseriti dalla presente legge, si applicano anche ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 19  
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 9 e gli articoli 2, 10, 11 e 11bis della l.r. 12/1999.
2. Sono, inoltre, abrogati:
  - a) l'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 36;
  - b) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6.

Art. 20  
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 25 febbraio 2013.

Il Presidente  
Augusto ROLLANDIN

---

**LAVORI PREPARATORI**

Disegno di legge n. 204;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1413 del 6 luglio 2012);

afférent à la procédure, relatif à l'exercice des activités commerciales visées à la présente loi.».

Art. 17  
(Disposition de coordination)

1. L'acronyme: «PRGC» est remplacé par l'acronyme: «PRG» partout où il apparaît dans la LR n° 12/1999.

Art. 18  
(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions des art. 1<sup>er</sup>, 1<sup>er</sup> bis, 3, 4, 4 bis, 5, 9 et 11 ter de la LR n° 12/1999, tels qu'ils sont modifiés, remplacés ou insérés par la présente loi, s'appliquent également aux procédures d'autorisation en cours à la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

Art. 19  
(Abrogations)

1. Les troisième et quatrième alinéas de l'art. 9 et les art. 2, 10, 11 et 11 bis de la LR n° 12/1999 sont abrogés.
2. Sont également abrogés:
  - a) L'art. 2 de la loi régionale n° 36 du 23 décembre 2004;
  - b) Les art. 4 et 5 de la loi régionale n° 6 du 15 mars 2001.

Art. 20  
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 25 février 2013.

Le président,  
Augusto ROLLANDIN

---

**TRAVAUX PREPARATOIRES**

Projet de loi n° 204;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 1413 du 6 juillet 2012);

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Presentato al Consiglio regionale in data 11 luglio 2012;</li><li>- Assegnata alla IV Commissione consiliare permanente in data 12 luglio 2012;</li><li>- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 17 luglio 2012;</li><li>- Acquisito il parere della IV Commissione consiliare permanente espresso in data 5 febbraio 2013, su nuovo testo e relazione del Consigliere BIELER;</li><li>- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 febbraio 2013 con deliberazione n. 2845/XIII;</li><li>- Trasmesso al Presidente della Regione in data 22 febbraio 2013.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- présenté au Conseil régional en date du 11 juillet 2012;</li><li>- soumis à la IV<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 12 juillet 2012;</li><li>- Transmis au Conseil permanent des collectivités locales - avis enregistré le 17 juillet 2012;</li><li>- examiné par la IV<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 5 février 2013, - nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller BIELER;</li><li>- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 20 février 2013 délibération n° 2845/XIII;</li><li>- transmis au Président de la Région en date du 22 février 2013.</li></ul> |
|--|---|

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE  
25 febbraio 2013, n. 5.

**Nota all'articolo 1:**

- <sup>(1)</sup> Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

*"1. La presente legge, in armonia con i principi fondamentali del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), stabilisce, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, lettera a), nonché dell'articolo 2, comma primo, lettera t), e dell'articolo 4 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, i principi e le direttive generali che regolano l'esercizio dell'attività commerciale nel territorio della Valle d'Aosta."*

**Nota all'articolo 2:**

- <sup>(2)</sup> L'alinea del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

*"2. La presente legge e i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, perseguono le seguenti finalità:"*

**Nota all'articolo 3:**

- <sup>(3)</sup> L'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

*"Art. 3  
(Programmazione delle grandi strutture di vendita).*

1. *Nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), al fine di conseguire la migliore corrispondenza tra le opportunità di sviluppo della rete*

*commerciale e le specifiche esigenze e caratteristiche delle varie parti del territorio, anche promuovendo il graduale riequilibrio del servizio distributivo tra di esse, sono stabiliti:*

- a) *gli indirizzi e gli obiettivi di espansione della rete distributiva delle grandi strutture di vendita, con riferimento ad aree sovracomunali, da considerare come un unico bacino di utenza, nonché ad una classificazione delle medie e grandi strutture per tipologia dimensionale, ferma restando, in ogni caso, la ripartizione operata dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e) ed f), del d.lgs. 114/1998;*
- b) *eventuali criteri e parametri per l'individuazione dei Comuni nei quali le grandi strutture di vendita possono essere attivate, tenuto conto, in particolare modo, dell'entità demografica, dell'altitudine, dell'accessibilità, della rete dei collegamenti, del livello di attrattività turistica;*
- c) *ladisciplina degli automatismi e delle priorità di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del d.lgs. 114/1998 nonché delle principali modifiche delle grandi strutture di vendita e, in particolare, del loro ampliamento, trasferimento ed aggiunta di settore merceologico;*
- d) *gli ulteriori aspetti necessari ad integrare la disciplina nazionale delle attività distributive dettata dal d.lgs. 114/1998, nello spirito di incentivazione della libera concorrenza ed iniziativa economica privata ed in conformità alle finalità espresse all'articolo 1."*

**Nota all'articolo 5:**

- <sup>(4)</sup> L'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

*"Art. 4  
(Programmazione delle medie strutture di vendita e ulteriori indicazioni ai Comuni).*

1. *Al fine di promuovere, in ambito regionale, un equi-*



librato sviluppo dell'offerta delle medie strutture di vendita, anche in considerazione della ridotta entità demografica dei Comuni, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si prevede:

- a) la redazione di atti comunali di indirizzo o programmazione delle medie strutture di vendita, anche prevedendo eventuali facilitazioni alla loro realizzazione attraverso l'ampliamento di esercizi di vicinato;
  - b) la promozione, da parte dei Comuni che non hanno provveduto a dotarsi dello strumento previsto alla lettera a), di accordi, di intese e di atti di concertazione tra i Comuni appartenenti alla medesima area sovracomunale configurabile come un unico bacino di utenza, al fine di coordinare il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita, nei rispettivi territori.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni possono inibire o sospendere, per un periodo definito e comunque non oltre il termine previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.lgs. 114/1998, gli effetti della comunicazione dell'apertura degli esercizi di vicinato, con un provvedimento che individui per l'intero territorio comunale o parte di esso, la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
- a) esistenza di aree urbane non idonee all'insediamento commerciale per vincoli o limiti previsti in provvedimenti normativi;
  - b) esecuzione di programmi comunali di qualificazione della rete commerciale diretti alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori;
  - c) esigenze di tutela di specifiche aree localizzate nei centri storici, o di edifici di interesse storico, archeologico e ambientale.
3. Nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono altresì dettate disposizioni, ai fini dell'esercizio della facoltà in materia di orari di apertura e chiusura dei negozi prevista dall'articolo 12 del d.lgs. 114/1998, per l'individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica o delle loro zone da sottoporre, assieme al Comune di Aosta o a zone del territorio di questo, alla disciplina dell'articolo 12 del d.lgs. 114/1998, sulla base di istanza dei Comuni stessi, a modifica di quanto previsto, in sede di prima applicazione, nelle disposizioni transitorie e finali della presente legge.
4. Le medie e grandi strutture di vendita, in relazione ai settori merceologici di cui è autorizzata la vendita, si suddividono nelle seguenti categorie:
- a) strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare;

b) strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare.

5. I centri commerciali, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del d.lgs. 114/1998, necessitano:

- a) di autorizzazione per il centro come tale, in quanto media o grande struttura di vendita, che è richiesta dal suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita;
- b) di autorizzazione o comunicazione, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro.”.

#### **Nota all'articolo 7:**

- <sup>(5)</sup> L'articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

“Art. 5  
(Conferenza di servizi  
per le grandi strutture di vendita)

1. La domanda di apertura di una grande struttura di vendita è inoltrata al Comune competente per territorio, utilizzando la modulistica di cui all'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 114/1998, unitamente alla seguente documentazione:
  - a) una relazione illustrativa contenente gli elementi per la valutazione della conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici;
  - b) il progetto definitivo dell'intervento, comprendente piante e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e delle destinazioni d'uso dei locali, delle planimetrie con indicazione delle superfici delle aree a parcheggio, delle aree libere, degli accessi e dei percorsi veicolari.
2. Il Comune procede all'istruttoria e invia alla struttura regionale competente in materia di commercio la domanda e i relativi allegati, entro trenta giorni dalla data del ricevimento della documentazione completa.
3. Nel termine di trenta giorni, decorrente dall'invio alla struttura regionale competente della domanda completa di documentazione, il Comune indice una conferenza di servizi a cui partecipano un rappresentante della Regione, uno della Comunità montana e uno del Comune, fissandone lo svolgimento, previa intesa con gli altri enti, non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di convocazione. La data della conferenza è fissata secondo un calendario predisposto per l'area sovracomunale di riferimento configurabile come unico bacino di utenza, seguendo l'ordine cronologico del ricevimento delle domande. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. Alla conferenza partecipano, a titolo

consultivo, i rappresentanti dei Comuni appartenenti alla medesima area sovracomunale e delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

4. La struttura regionale competente specifica gli elementi informativi che il Comune deve fornire ai componenti la conferenza dei servizi e ai partecipanti a titolo consultivo e le modalità di comunicazione.
5. La domanda regolarmente presentata, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro centoventi giorni dall'indizione della conferenza, è ritenuta accolta.”.

**Nota all'articolo 8:**

<sup>(6)</sup> L'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

“1. Le disposizioni di attuazione della presente legge, in materia di commercio su aree pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), devono tendere ai seguenti obiettivi:”.

**Nota all'articolo 8:**

<sup>(7)</sup> L'articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

“Art. 7  
(Compatibilità territoriale  
delle medie e grandi strutture di vendita).

1. Le grandi strutture di vendita sono ubicate preferenzialmente negli ambiti territoriali indicati, con riferimento ai servizi del commercio, all'articolo 23, comma 3, delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP) approvato con la legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)).
2. Le medie strutture di vendita di maggiori dimensioni, così come classificate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), sono ubicate preferibilmente in ogni ambito territoriale indicato dall'articolo 23, comma 3, delle norme di attuazione del PTP.
3. Gli ambiti territoriali richiamati ai commi 1 e 2 possono essere motivatamente modificati in sede di formazione degli accordi di programma di cui al comma 4 o in sede di definizione degli ambiti di integrazione di cui all'articolo 23, comma 7, delle norme di attuazione del PTP.
4. L'ubicazione alla scala urbanistica delle strutture di vendita di cui ai commi 1 e 2 non previste dagli strumenti urbanistici comunali è definita dalla Regione, d'intesa con i Comuni interessati, mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), in

coerenza con gli indirizzi di cui all'articolo 23, comma 5, lettere a), b) ed e), delle norme di attuazione del PTP.”.

**Nota all'articolo 8:**

<sup>(8)</sup> L'articolo 8 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

“Art. 8  
(Disposizioni di carattere urbanistico).

1. Il piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRGC) stabilisce, tra gli altri parametri urbanistici ed edilizi, le quantità minime di spazi di verde attrezzato, di rispetto e di parcheggio di uso pubblico, di cui devono essere dotate le grandi strutture di vendita e quelle medie di maggiori dimensioni, sulla base della classificazione stabilita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a). Le quantità di tali spazi sono determinate in relazione alla situazione ambientale locale e, comunque, nel rispetto dei valori minimi seguenti:
  - a) spazi di verde attrezzato di uso pubblico e di rispetto in misura non inferiore al cento per cento della superficie di vendita;
  - b) spazi di parcheggio di uso pubblico in misura non inferiore al cento per cento della superficie di vendita per gli esercizi alimentari e misti e al trenta per cento per gli esercizi non alimentari, salvo quanto disposto al comma 2ter.
2. L'insediamento delle medie strutture di vendita diverse da quelle richiamate al comma 1 e degli esercizi di vicinato è disciplinato dal PRGC in coerenza con le determinazioni adottate dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a), della l.r. 11/1998, e nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:
  - a) nelle zone territoriali di tipo A e B, fatti salvi gli indirizzi del PTP richiamati all'articolo 7, l'apertura di nuovi esercizi di vicinato e l'ampliamento della superficie di vendita di quelli in atto sono attuati nel rispetto dell'architettura degli edifici in cui sono inseriti;
  - b) nelle zone territoriali diverse da quelle citate alla lettera a), i nuovi esercizi di vicinato sono ubicati, preferibilmente, unitamente ad altri servizi locali, a corona di spazi pedonali di relazione e in adiacenza a spazi di parcheggio di uso pubblico.
- 2bis. Per gli insediamenti commerciali derivanti da riutilizzo di contenitori aventi altra destinazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
- 2ter. Qualora siano previste tecniche di parcheggio non tradizionali, che consentano di minimizzare le aree necessarie per la manovra, è ammessa una riduzione della superficie complessiva destinata a parcheggi, purché sia assicurata una capienza equivalente in numero di posti macchina.

*2<sup>quater</sup>. Allo scopo di favorire il recupero e la ristrutturazione funzionale del patrimonio edilizio esistente e di limitare il consumo di territorio, nel caso di recupero o di ristrutturazione di grandi strutture di vendita e di quelle medie di maggiori dimensioni deve essere garantita solo la dotazione di spazi di parcheggio di uso pubblico.”.*

**Nota all'articolo 13:**

<sup>(9)</sup> Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

*“3. Per i centri polifunzionali la Regione o i Comuni, secondo le rispettive competenze, prevedono:*

- a) l'esenzione da vincoli di orario o di chiusura domenicale e festiva;*
- b) l'esenzione da tributi locali e regionali.”.*

**Nota all'articolo 14:**

<sup>(10)</sup> L'articolo 12 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

*“Art. 15  
(Vendite di liquidazione)*

*1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di vendere, in breve tempo, i suoi prodotti, qualora ricorrano i seguenti casi:*

- a) cessazione dell'attività commerciale;*
- b) cessione d'azienda;*
- c) trasferimento dell'attività commerciale in altri locali;*
- d) trasformazione o rinnovo dei locali.*

*2. L'esercente che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al Comune ove ha sede l'esercizio, mediante lettera in carta libera, almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita.*

*3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere le seguenti indicazioni:*

- a) in caso di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie o grandi strutture di vendita ovvero, per gli esercizi di vicinato, dichiarazione di cessazione dell'attività;*
- b) in caso di liquidazione per cessione d'azienda, copia del contratto definitivo redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata;*
- c) in caso di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali;*
- d) in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali, dichiarazione di esecuzione dei*

*lavori per un importo al metro quadrato, IVA esclusa, non inferiore a euro 100 da comprovare successivamente con copia delle fatture;*

*e) per tutti i tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa.*

*4. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate, in ogni periodo dell'anno, per una durata massima complessiva di tredici settimane.*

*5. L'esercente che intenda effettuare una vendita di liquidazione durante il mese di dicembre o nei trenta giorni antecedenti l'inizio di ciascun periodo di vendite di fine stagione o di saldi deve darne comunicazione al Comune ove ha sede l'esercizio almeno trenta giorni prima della data di inizio della vendita. Nel caso di vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei locali, la comunicazione deve contenere, in aggiunta a quanto previsto dal comma 3, idonea documentazione certificata da un tecnico iscritto ad albo professionale, da cui risulti l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori.*

*6. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.*

*7. I prodotti che formano oggetto della vendita di liquidazione devono riportare in modo ben visibile il relativo prezzo e lo sconto o il ribasso praticato, espresso in percentuale rispetto al prezzo normale di vendita.”.*

**Nota all'articolo 15:**

<sup>(11)</sup> Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

*“3. L'esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve darne comunicazione al Comune ove ha sede l'esercizio, mediante lettera in carta libera, almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita. La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:*

- a) la data di inizio e la durata della vendita;*
- b) i prodotti oggetto della vendita;*
- c) la sede dell'esercizio;*
- d) le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.”.*

**Note all'articolo 19:**

<sup>(12)</sup> I commi 3 e 4 dell'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

*“3. Al fine di conseguire un'efficace politica di sviluppo e promozione dei centri storici dei Comuni nelle*

indicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono specificati i contenuti e le modalità di esercizio dei maggiori poteri da attribuire ai Comuni in tali ambiti territoriali, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del d.lgs. 114/1998. Detti poteri possono comprendere le facoltà già previste dall'articolo 4 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), nonché la possibilità di adottare indirizzi e iniziative in materia merceologica e qualitativa, anche prevedendo incentivi, marchi di qualità o di produzione regionale, facilitazioni in materia di orari, apertura, vendite straordinarie.

4. I Comuni, ravvisandone l'opportunità ai fini di una migliore articolazione dei propri interventi di promozione e rivitalizzazione, possono, con provvedimento motivato, estendere l'uso degli incentivi e della strumentazione previsti per i centri storici a fasce ad essi limitrofe che presentino analoghe caratteristiche socio-economiche e commerciali o di richiamo turistico.”

<sup>(13)</sup> L'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

“Art. 2  
(Articolazione degli indirizzi regionali e procedure di consultazione).

1. Al fine di rendere operativo il contenuto della presente legge e di disciplinare altri aspetti della materia che forma oggetto del d.lgs. 114/1998, sono emanati due provvedimenti consiliari contenenti:

a) indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, che sostituiscano la vigente normativa regionale in materia di indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale;

b) una raccolta completa e organica delle disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del d.lgs. 114/1998 che sostituisca le leggi regionali 2 maggio 1995, n. 12 (Norme di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche)) e 4 maggio 1998, n. 24 (Modificazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 12 (Norme di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche)), in modo da costituire un riferimento normativo univoco.

2. Il Consiglio regionale provvede con atto amministrativo, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti di

cui alla lettera a) del comma 1.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sentite le rappresentanze di Comuni e Comunità montane nonché le organizzazioni regionali dei consumatori e delle imprese del commercio legalmente costituite.”.

<sup>(14)</sup> L'articolo 10 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

“Art. 10  
(Correlazione tra concessione edilizia ed autorizzazione commerciale).

1. L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative concernenti la localizzazione, la rilocalizzazione, l'avvio, nonché la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione e la riattivazione delle attività commerciali è disciplinato dalla legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico delle attività produttive).

2. L'interessato, all'atto della presentazione della domanda di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/1998, deve contestualmente presentare la domanda relativa alla concessione edilizia, con le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente in materia di urbanistica.

3. Nelle more dell'applicazione della l.r. 11/2003 ed al fine di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettera d), del d.lgs. 114/1998, il Comune rilascia contestualmente la concessione edilizia e l'autorizzazione amministrativa al commercio per le medie e grandi strutture di vendita al termine del procedimento rispettivamente previsto agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/1998.”.

<sup>(15)</sup> L'articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

“Art. 11  
(Osservatorio regionale del commercio e del turismo).

1. La Regione istituisce l'Osservatorio regionale del commercio e del turismo, con sede presso la struttura regionale competente in materia di commercio.

2. L'Osservatorio regionale persegue le seguenti finalità:

a) collaborare alla realizzazione di un sistema di monitoraggio della rete distributiva, con l'apporto dei Comuni e del sistema informativo delle Camere di commercio per l'utilizzazione dei dati indicati nella modulistica relativa alle comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce all'Ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo

- 10, comma 5, del d.lgs. 114/1998;
- b) *collaborare alla realizzazione di un sistema di monitoraggio del mercato turistico in grado di fornire informazioni a carattere dinamico sui principali fenomeni del mercato stesso e di garantire una costante osservazione delle caratteristiche e della evoluzione delle imprese turistiche al fine di favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;*
  - c) *fornire le basi conoscitive per impostare la programmazione regionale nei settori del commercio e del turismo e per valutare il grado di attuazione e l'efficacia degli interventi regionali;*
  - d) *promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione delle statistiche per una migliore conoscenza dei settori del commercio e del turismo.*
3. *L'Osservatorio regionale opera in raccordo con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di garantire la realizzazione del sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva.*
4. *Per il conseguimento delle sue finalità, l'Osservatorio regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di turismo e commercio, provvede a:*
- a) *promuovere indagini e ricerche e attivare collaborazioni per lo studio delle problematiche strutturali ed economiche dei settori del commercio e del turismo, anche avvalendosi della collaborazione della struttura regionale competente in materia di statistica;*
  - b) *collaborare all'elaborazione e all'attivazione di un sistema di rilevazione dei flussi turistici che consenta una tempestiva valutazione del loro andamento, in quanto strumento essenziale per indirizzare le politiche di marketing della Regione e degli operatori turistici, pubblici e privati, la cui struttura e modalità di attuazione sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo;*
  - c) *pubblicare un rapporto annuale sullo stato della rete distributiva regionale e sull'andamento del settore turistico;*
  - d) *esprimere pareri sui programmi promozionali della Regione, favorendone il raccordo con analoghe iniziative degli altri operatori, pubblici e privati;*
  - e) *predisporre annualmente il programma della propria attività per l'anno successivo.*
5. *Per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio, possono essere stipulate convenzioni con soggetti pubblici o privati, che abbiano specifica competenza nei settori della distribuzione commerciale e del turismo."*

- <sup>(16)</sup> L'articolo 11bis della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

*"Art. 11 bis  
(Composizione e funzionamento  
dell'Osservatorio regionale).*

1. *L'Osservatorio regionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:*
  - a) *l'Assessore regionale competente in materia di turismo e commercio o suo delegato, che lo presiede;*
  - b) *il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di turismo, sport, commercio e trasporti, o suo delegato;*
  - c) *il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di industria, artigianato ed energia, o suo delegato;*
  - d) *il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di cultura, o suo delegato;*
  - e) *il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato;*
  - f) *un rappresentante degli enti locali, designato dal Consiglio permanente degli enti locali di cui all'articolo 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);*
  - g) *quattro rappresentanti designati d'intesa tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese operanti nel settore del turismo;*
  - h) *due rappresentanti designati d'intesa tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese operanti nel settore del commercio;*
  - i) *un rappresentante designato d'intesa tra le associazioni dei consumatori, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti);*
  - j) *due rappresentanti designati d'intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti dei settori turistico e commerciale;*
  - k) *due rappresentanti designati d'intesa tra le Aziende di informazione e accoglienza turistica □ Syndicats d'initiatives e le Pro loco;*
  - l) *un rappresentante designato d'intesa tra i consorzi di operatori turistici riconosciuti esistenti in Valle d'Aosta;*
  - m) *un rappresentante del mondo sportivo designato dal Comitato regionale CONI.*
2. *La struttura regionale competente in materia di turismo e commercio richiede agli organismi interessati di designare i propri rappresentanti entro trenta giorni dalla relativa richiesta; trascorso tale termine, in difetto di designazioni, provvede la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo e commercio.*

3. *I componenti dell'Osservatorio regionale debbono avere adeguata esperienza nei loro settori specifici, turistico o commerciale, o essere in possesso di titoli di studio idonei a comprovare la loro competenza negli specifici settori del turismo o del commercio o, in generale, in materia di economia o statistica.*
4. *L'Osservatorio regionale, nella seduta d'insediamento, approva il regolamento interno recante la disciplina e le modalità per il proprio funzionamento.*
5. *L'Osservatorio è convocato dall'Assessore regionale competente in materia di turismo e commercio almeno due volte l'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; deve inoltre essere convocato entro il termine di quindici giorni dalla richiesta fatta da almeno un terzo dei componenti l'Osservatorio stesso.*
6. *Alle riunioni dell'Osservatorio regionale possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti o rappresentanti di enti o associazioni interessati all'attività dell'Osservatorio medesimo.*
7. *Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio regionale sono assicurate da un funzionario designato nell'ambito dell'Assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio.*
8. *L'Osservatorio regionale dura in carica cinque anni; sessanta giorni prima della sua scadenza la struttura regionale competente in materia di turismo e commercio invita gli organismi interessati, affinché provvedano a designare i loro rappresentanti, effettivi e supplenti.”.*

<sup>(17)</sup> L'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 36 prevedeva quanto segue:

“Art. 2  
(Sostituzione dell'articolo 10)

1. *L'articolo 10 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:*

“Art. 10  
(Correlazione tra concessione edilizia ed autorizzazione commerciale)

1. *L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative concernenti la localizzazione, la rilocalizzazione, l'avvio, nonché la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione e la riattivazione delle attività commerciali è disciplinato dalla legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico delle attività produttive).*

2. *L'interessato, all'atto della presentazione della domanda di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/1998, deve contestualmente presentare la domanda relativa alla concessione edilizia, con le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente in materia di urbanistica.*
3. *Nelle more dell'applicazione della l.r. 11/2003 ed al fine di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettera d), del d.lgs. 114/1998, il Comune rilascia contestualmente la concessione edilizia e l'autorizzazione amministrativa al commercio per le medie e grandi strutture di vendita al termine del procedimento rispettivamente previsto agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/1998.”.*

<sup>(18)</sup> L'articolo 4 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 prevedeva quanto segue:

“Art. 4  
(Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 12/1999)

1. *La lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 12/1999 è sostituita dalla seguente:*

«a) *collaborare alla realizzazione di un sistema di monitoraggio della rete distributiva, con l'apporto dei Comuni e del sistema informativo delle Camere di commercio per l'utilizzazione dei dati indicati nella modulistica relativa alle comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce all'Ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 114/1998;”.*

2. *La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 12/1999 è sostituita dalla seguente:*

“b) *collaborare alla realizzazione di un sistema di monitoraggio del mercato turistico in grado di fornire informazioni a carattere dinamico sui principali fenomeni del mercato stesso e di garantire una costante osservazione delle caratteristiche e della evoluzione delle imprese turistiche al fine di favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;”.*

3. *Il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:*

“4. *Per il conseguimento delle sue finalità, l'Osservatorio regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di turismo e commercio, provvede a:*

- a) *promuovere indagini e ricerche e attivare collaborazioni per lo studio delle problematiche strutturali ed economiche dei settori del commercio e del turismo, anche avvalendosi della collaborazione della struttura regionale com-*

- petente in materia di statistica;
- b) collaborare all'elaborazione e all'attivazione di un sistema di rilevazione dei flussi turistici che consenta una tempestiva valutazione del loro andamento, in quanto strumento essenziale per indirizzare le politiche di marketing della Regione e degli operatori turistici, pubblici e privati, la cui struttura e modalità di attuazione sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo;
  - c) pubblicare un rapporto annuale sullo stato della rete distributiva regionale e sull'andamento del settore turistico;
  - d) esprimere pareri sui programmi promozionali della Regione, favorendone il raccordo con analoghe iniziative degli altri operatori, pubblici e privati;
  - e) predisporre annualmente il programma della propria attività per l'anno successivo.".

4. Il comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 12/1999 è abrogato.".

<sup>(19)</sup> L'articolo 5 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 prevedeva quanto segue:

"Art. 5

(Inserimento dell'articolo 11bis alla l.r. 12/1999)

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 12/1999, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 11bis

(Composizione e funzionamento dell'Osservatorio regionale)

1. L'Osservatorio regionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di turismo e commercio o suo delegato, che lo presiede;
- b) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di turismo, sport, commercio e trasporti, o suo delegato;
- c) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di industria, artigianato ed energia, o suo delegato;
- d) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di cultura, o suo delegato;
- e) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato;
- f) un rappresentante degli enti locali, designato dal Consiglio permanente degli enti locali di

cui all'articolo 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

- g) quattro rappresentanti designati d'intesa tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese operanti nel settore del turismo;
- h) due rappresentanti designati d'intesa tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese operanti nel settore del commercio;
- i) un rappresentante designato d'intesa tra le associazioni dei consumatori, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti);
- j) due rappresentanti designati d'intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti dei settori turistico e commerciale;
- k) due rappresentanti designati d'intesa tra le Aziende di informazione e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives e le Pro loco;
- l) un rappresentante designato d'intesa tra i consorzi di operatori turistici riconosciuti esistenti in Valle d'Aosta;
- m) un rappresentante del mondo sportivo designato dal Comitato regionale CONI.

2. La struttura regionale competente in materia di turismo e commercio richiede agli organismi interessati di designare i propri rappresentanti entro trenta giorni dalla relativa richiesta; trascorso tale termine, in difetto di designazioni, provvede la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo e commercio.

3. I componenti dell'Osservatorio regionale debbono avere adeguata esperienza nei loro settori specifici, turistico o commerciale, o essere in possesso di titoli di studio idonei a comprovare la loro competenza negli specifici settori del turismo o del commercio o, in generale, in materia di economia o statistica.

4. L'Osservatorio regionale, nella seduta d'insediamento, approva il regolamento interno recante la disciplina e le modalità per il proprio funzionamento.

5. L'Osservatorio è convocato dall'Assessore regionale competente in materia di turismo e commercio almeno due volte l'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; deve inoltre essere convocato entro il termine di quindici giorni dalla richiesta fatta da almeno un terzo dei componenti l'Osservatorio stesso.

- 
6. *Alle riunioni dell'Osservatorio regionale possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti o rappresentanti di enti o associazioni interessati all'attività dell'Osservatorio medesimo.*
  7. *Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio regionale sono assicurate da un funzionario designato nell'ambito dell'Assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio.*
  8. *L'Osservatorio regionale dura in carica cinque anni; sessanta giorni prima della sua scadenza la struttura regionale competente in materia di turismo e commercio invita gli organismi interessati, affinché provvedano a designare i loro rappresentanti, effettivi e supplenti.”.”.*
-



**PARTE SECONDA**

**ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**Arrêté n° 71 du 14 février 2013,**

**portant autorisation d'attribuer la dénomination «Rue de Marignier» à la nouvelle route communale reliant le giratoire situé à l'ouest de l'agglomération au hameau Les Faverges, le long du Saint-Barthélemy, dans la Commune de NUS, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 1<sup>er</sup> ter de la loi régionale n° 61 du 9 décembre 1976.**

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 1<sup>er</sup> ter de la LR n° 61/1976, l'attribution de la dénomination «Rue de Marignier» à la nouvelle route communale reliant le giratoire situé à l'ouest de l'agglomération au hameau Les Faverges, le long du Saint-Barthélemy, dans la Commune de NUS est autorisée.
2. La Commune de NUS est chargée de l'adoption des actes découlant de la présente autorisation.
3. Aux termes de l'art. 3 de la LR n° 61/1976, tel qu'il résulte de l'art. 9 de la LR n° 4/2011, le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région et, pendant 30 jours consécutifs, au tableau d'affichage de la Commune de NUS.
4. La structure organisationnelle «Collectivités locales» est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 14 février 2013.

Le président,  
Augusto ROLLANDIN

**Decreto 18 febbraio 2013, n. 74.**

**Modifica al Decreto del Presidente della Regione n.562/2008 "Composizione Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro ai sensi del DPCM 21 dicembre 2007 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3211 del 7 novembre 2008".**

**DEUXIÈME PARTIE**

**ACTES  
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION**

**Decreto 14 febbraio 2013, n. 71.**

**Autorizzazione all'attribuzione della denominazione "Rue de Marignier" alla nuova strada comunale il cui sedime parte dalla rotonda ad ovest del paese fino all'incrocio con la frazione Les Faverges, lungo il torrente Saint-Barthélemy, nel comune di NUS, ai sensi dell'art. 1 ter della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1. Ai sensi dell'art. 1 ter della l.r. n. 61/1976, è autorizzata l'attribuzione della denominazione "Rue de Marignier" alla nuova strada comunale il cui sedime parte dalla rotonda ad ovest del paese fino all'incrocio con la frazione Les Faverges, lungo il torrente Saint-Barthélemy, nel comune di NUS.
2. Il Comune di NUS è incaricato dell'adozione degli atti derivanti dalla presente autorizzazione.
3. Ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 61/1976, come sostituito dall'art. 9 della l.r. n. 4/2011, il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e, per 30 giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune di NUS.
4. La struttura organizzativa "Enti locali" è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Aosta, 14 febbraio 2013.

Il Presidente  
Augusto ROLLANDIN

**Arrêté n° 74 du 18 février 2013,**

**modifiant l'arrêté du président de la Région n° 562/2008 portant composition, au sens du DPCM du 21 décembre 2007, du Comité régional de coordination en matière de sécurité et de santé sur les lieux de travail visé à la délibération du Gouvernement régional n° 3211 du 7 novembre 2008.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

di designare, in seno al Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro:

- Dr. Giovanni AGNESOD quale componente effettivo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
- Dr. Roberto LAZZARON quale componente supplente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Saint-Christophe, 18 febbraio 2013.

Il Presidente  
Augusto ROLLANDIN

**Decreto 19 febbraio 2013, n. 77.**

**Modifica al Decreto del Presidente della Regione n. 439/2009 "Nomina dei componenti del Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n.7".**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

di designare, in seno al Consiglio per le politiche del lavoro:

- il Consigliere Massimo LATTANZI, Presidente della II Commissione - Affari generali;
- il Consigliere Alberto CRÉTAZ, Presidente della V Commissione - Servizi sociali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Saint-Christophe, 19 febbraio 2013.

Il Presidente  
Augusto ROLLANDIN

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Les personnes indiquées ci-après sont nommées membres du Comité régional de coordination en matière de sécurité et de santé sur les lieux de travail :

- Giovanni AGNESOD, en tant que membre titulaire et en qualité de représentant de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE);
- Roberto LAZZARON, en tant que membre suppléant et en qualité de représentant de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE).

Le présent arrêté est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région.

Fait à Saint-Christophe, le 18 février 2013.

Le président,  
Augusto ROLLANDIN

**Arrêté n° 77 du 19 février 2013,**

**modifiant l'arrêté du président de la Région n° 439/2009 portant nomination des membres du Conseil des politiques du travail visé à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003.**

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Les personnes indiquées ci-après sont nommées membres du Conseil des politiques du travail :

- M. Massimo LATTANZI, conseiller régional, président de la IIe Commission « Affaires générales »;
- M. Alberto CRÉTAZ, conseiller régional, président de la Ve Commission « Services sociaux ».

Le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région.

Fait à Saint-Christophe, le 19 février 2013.

Le président,  
Augusto ROLLANDIN

**Decreto 19 febbraio 2013, n. 78.**

**Modificazione della composizione dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta, costituito con decreto n. 68 del 20 febbraio 2006 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo aggiornato con decreto n. 133 del 14 maggio 2012.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

- 1) La lettera c) del paragrafo 1) del dispositivo del decreto n. 215 del 24 giugno 2010, già modificata con i decreti n. 276 del 18 agosto 2010, n. 19 del 28 gennaio 2011, n. 46 del 23 febbraio 2011 e n. 133 del 14 maggio 2012, è sostituita dalla seguente:

“c) In rappresentanza della Questura di AOSTA il Commissario Capo Donato MARANO e, in caso di sua assenza o impedimento, il Sovrintendente Maurizio GAY.”

- 2) Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta.
- 3) La Struttura organizzativa Affari di prefettura della Presidenza della Regione è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Aosta, 19 febbraio 2013.

Il Presidente\*  
Augusto ROLLANDIN

\* nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie.

**ATTI  
DEI DIRIGENTI REGIONALI**

**ASSESSORATO  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**Provvedimento dirigenziale 14 febbraio 2013, n. 550.**

**Trasferimento dalla categoria “Cooperative di produzione e lavoro” alla categoria “Altre cooperative” del Registro regionale degli enti cooperativi, di cui alla l.r. 27/1998 e successive modificazioni, della società “Biomass s.c.”, con sede in FÉNIS.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COOPERAZIONE

Omissis

**Arrêté n° 78 du 19 février 2013,**

**modifiant la composition du guichet unique de l'immigration de la Région autonome Vallée d'Aoste, constitué par l'arrêté du président de la Région n° 68 du 20 février 2006 modifié, complété et mis à jour en dernier lieu par l'arrêté n° 133 du 14 mai 2012.**

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

- 1) La lettre c) du point 1 du dispositif de l'arrêté du président de la Région n° 215 du 24 juin 2010, modifiée par les arrêtés n° 276 du 18 août 2010, n° 19 du 28 janvier 2011, n° 46 du 23 février 2011 et n° 133 du 14 mai 2012, est remplacée comme suit:

«c) M. Donato MARANO, commissaire en chef, en qualité de représentant de la Questure d'AOSTE, ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, M. Maurizio GAY, surintendant;»;

- 2) Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste;
- 3) La structure organisationnelle «Affaires préfectorales» de la Présidence de la Région est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 19 février 2013.

Le président\*,  
Augusto ROLLANDIN

\* dans l'exercice de ses fonctions préfectorales.

**ACTES  
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION**

**ASSESSORAT  
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES**

**Acte du dirigeant n° 550 du 14 février 2013,**

**portant transfert de Biomass S.c., dont le siège est à FÉNIS, de la catégorie «Coopératives de production et de travail» à la catégorie «Autres coopératives» du Registre régional des entreprises coopératives visé à la LR n° 27/1998 modifiée.**

LE DIRIGEANT DE LA STRUCTURE  
ACTIVITÉS PRODUCTIVES ET COOPÉRATION

Omissis

decide

1. di trasferire dalla categoria "Cooperative di produzione e lavoro" alla categoria "Altre cooperative" del Registro regionale degli enti cooperativi di cui alla l.r. 27/1998 e successive modificazioni, la società cooperativa *Biomass s.c.*, con sede in FÉNIS - località Chez Croiset n. 11, codice fiscale 01142720075;
2. di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 14 febbraio 2013.

L'Estensore  
Rino BROCHET

Il Dirigente  
Rino BROCHET

**ASSESSORATO  
BILANCIO, FINANZE  
E PATRIMONIO**

**Decreto 18 febbraio 2013, n. 212.**

**Pronuncia di esproprio e asservimento a favore dell'Amministrazione regionale dei terreni siti nel Comune di COGNE necessari all'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica della parte alta del torrente Arpisson in località Epinel e contestuale determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della l.r. 2 luglio 2004, n. 11.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
ESPROPRIAZIONI E PATRIMONIO

Omissis

decreta

- 1) ai sensi dell'art. 18 della l. r. 2 luglio 2004, n. 11, è pronunciata a favore dell'Amministrazione regionale l'espropriazione e l'asservimento degli immobili di seguito descritti, in Comune di COGNE necessari per lavori di sistemazione idraulica della parte alta del torrente Arpisson in località Epinel, determinando, come indicato appresso, la misura dell'indennità provvisoria di esproprio e di asservimento da corrispondere alle ditte sottorportate:

- 1) ABRAM Bruno  
n. a COGNE il 01/12/41  
Res. a COGNE rue des Clementines, 9  
c.f.: BRMBRN41T01C821A  
propr. per 1/6  
ABRAM Dino  
n. a COGNE il 06/12/42

décide

1. *Biomass s.c.*, dont le siège est à FÉNIS - 1, hameau de Chez-Croset (code fiscal 01142720075), est transférée de la catégorie « Coopératives de production et de travail » à la catégorie « Autres coopératives » du Registre régional des entreprises coopératives visé à la LR n° 27/1998 modifiée;
2. Aux termes de l'art. 9 de la LR n° 27/1998 modifiée, le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 14 février 2013.

Le rédacteur,  
Rino BROCHET

Le dirigeant,  
Rino BROCHET

**ASSESSORAT  
DU BUDGET, DES FINANCES  
ET DU PATRIMOINE**

**Acte n° 212 du 18 février 2013,**

**portant expropriation, en faveur de l'Administration régionale, des terrains nécessaires aux travaux de réaménagement hydraulique de la partie haute de l'Arpisson, à Epinel, dans la commune de COGNE, et constitution d'une servitude légale sur les terrains en cause au profit de l'Administration régionale, ainsi que fixation des indemnités provisoires y afférentes, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.**

LE DIRIGEANT DE LA STRUCTURE  
EXPROPRIATIONS ET PATRIMOINE

Omissis

décide

- 1) Aux termes de l'art. 18 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004, les biens immeubles indiqués ci-après, situés dans la commune de COGNE et nécessaires aux travaux de réaménagement hydraulique de la partie haute de l'Arpisson, à Epinel, sont expropriés en faveur de l'Administration régionale et une servitude sur lesdits biens est prononcée au profit de celle-ci. Les indemnités provisoires d'expropriation et de servitude à verser aux propriétaires concernés sont fixées comme suit:

- Res. a COGNE fraz. Epinel, 175  
c.f.: BRMDNI42T06C821Z  
propr. per 1/6  
ABRAM Laura  
n. a COGNE il 12/12/54  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 176  
c.f.: BRMLRA54T52C821O

- propr. per 1/6  
BERARD Claudio  
n. a COGNE il 13/10/57  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 171  
c.f.: BRRCLD57R13C821P  
propr. per 1/6  
ABRAM Fernanda Maria  
n. a COGNE il 21/04/51  
Res. a COGNE  
c.f.: BRMFNN51D61C821T  
propr. per 1/6  
ABRAM Gabriella Gisella  
n. a COGNE il 29/11/55  
Res. a COGNE rue Grand Paradis, 60  
c.f.: BRMGRL55S69C821K  
propr. per 1/6  
Fig. 8 n. 435 sup. da asservire mq. 74  
Catasto terreni - Servitù di passaggio  
Fig. 8 n. 436 sup. da asservire mq. 55  
Catasto terreni - Servitù di passaggio  
Indennità di asservimento: euro 53,74
- 2) ABRAM Cesare Marcello  
n. a COGNE il 26/01/22  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 84  
c.f.: BRMCRM22A26C821B  
propr. per 6/10  
ABRAM Blandina Maria  
n. a COGNE il 19/12/26  
Res. a COGNE rue Bourgeois, 60  
c.f.: BRMBND26T59C821D  
propr. per 1/10  
ABRAM Clementina  
n. a COGNE il 15/06/29  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 122  
c.f.: BRMCMN29H55C821K  
propr. per 1/10  
ABRAM Luigi Maurizio  
n. a COGNE il 14/09/13  
Res. a COGNE  
c.f.: BRMLMR13P14C821Q  
propr. per 1/10  
ABRAM Rosa Sofia  
n. a COGNE il 23/09/24  
Res. a COGNE  
c.f.: BRMRSF24P63C821N  
propr. per 1/10  
Fig. 8 n. 492 sup. da asservire mq. 64  
Catasto terreni - Servitù di passaggio  
Indennità di asservimento: euro 2,13
- 3) BERARD Dina  
n. ad AOSTA il 03/01/63  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 190  
c.f.: BRRDNI63A43A326G  
nuda propr. per 1/3  
BERARD Donata  
n. a COGNE il 19/03/64  
Res. a COURMAYEUR loc. Planpincieux, 62  
c.f.: BRRDNT64C59C821K  
nuda propr. per 1/3  
BERARD Alfredo  
n. ad AOSTA il 12/12/74  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 165  
c.f.: BRRLRD74T12A326I  
nuda propr. per 1/3  
BERARD Armando  
n. a COGNE il 21/12/37  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 165  
c.f.: BRRRND37T21C821O  
usufrutto per 1/1  
Fig. 8 n. 487 sup. da asservire mq. 134  
Catasto terreni - Servitù di passaggio  
Indennità di asservimento: euro 89,33
- 4) PERROD Rinaldo  
n. a COGNE il 26/03/46  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 10  
c.f.: PRRRLD46C26C821I  
propr. per 1/3  
PERROD Roberto Federico Vitale  
n. ad AOSTA il 24/08/56  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 9  
c.f.: PRRRRT56M24A326O  
propr. per 1/3  
PERROD Emma Gilda  
n. ad AOSTA il 18/08/64  
Res. a Roisan fraz. Closellinaz, 46/a  
c.f.: PRRMGL64M58A326V  
propr. per 1/3  
Fig. 8 n. 489 sup. da asservire mq. 56  
Catasto terreni - Servitù di passaggio  
Indennità di asservimento: euro 37,33
- 5) GUICHARDAZ Elena  
n. a COGNE il 18/01/35  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 143  
c.f.: GCHLNE35A58C821Z  
Fig. 8 n. 775 sup. da asservire mq. 27  
Catasto terreni - Servitù di passaggio  
Indennità di asservimento: euro 18,00
- 6) CAPELLI Alessia  
n. ad AOSTA il 31/03/68  
Res. ad AOSTA via Chambery, 46  
c.f.: CPLLSS68C71A326U  
Fig. 8 n. 534 sup. da asservire mq. 8  
Catasto terreni - Servitù di passaggio  
Fig. 8 n. 488 sup. da asservire mq. 58  
Catasto terreni - Servitù di passaggio  
Indennità di asservimento: euro 44,00
- 7) GUICHARDAZ Elena  
n. a COGNE il 18/01/35  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 143  
c.f.: GCHLNE35A58C821Z  
propr. per 6/24  
PERROD Giorgio

- n. a COGNE il 03/11/42  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 113  
c.f.: PRRGRG42S03C821X  
propr. per 2/24  
PERROD Lidia  
n. a COGNE il 21/04/57  
Res. a COGNE fraz. Montroz, 18  
c.f.: PRRLDI57D61C821G  
propr. per 3/24  
PERROD Lucia  
n. a COGNE il 15/08/45  
Res. a COGNE vill. COGNE, 16  
c.f.: PRRLCU45M55C821H  
propr. per 2/24  
PERROD Romilda  
n. a COGNE il 18/09/52  
Res. ad AOSTA via Pollio Salimbeni, 18  
c.f.: PRRLD52P58C821N  
propr. per 2/24  
PERROD Silvia Cesarina  
n. a COGNE il 05/06/49  
Res. a COGNE fraz. Gimillan, 91  
c.f.: PRRSVC49H45C821D  
propr. per 3/24  
RUFFIER Giuseppe Marcello  
n. a COGNE il 03/01/25  
Res. a COGNE fraz. Gimillan, 73  
c.f.: RFFGPP25A03C821N  
propr. per 6/24  
Fig. 8 n. 547 sup. da asservire mq. 93  
Catasto terreni - Servitù di passaggio  
Indennità di asservimento: euro 62,00
- 8) SAVIN Letizia  
n. ad AOSTA il 01/03/65  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 116  
c.f.: SVNLTZ65C41A326A  
Fig. 5 n. 169 di mq. 301  
Catasto terreni - Esproprio  
Fig. 5 n. 172 di mq. 491  
Catasto terreni - Esproprio  
Fig. 8 n. 537 sup. da asservire mq. 50  
Catasto terreni - Servitù di passaggio  
Indennità di espropriazione: euro 2.243,00  
Indennità di asservimento: euro 330,00
- 9) DAYNE' Sandro  
n. ad AOSTA il 06/01/73  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 109/a  
c.f.: DYNSDR73A06A326X  
propr. per 1/2  
DAYNE' Stefano  
n. ad AOSTA il 01/01/76  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 109/a  
c.f.: DYNSFN76A01A326N  
propr. per 1/2  
Fig. 8 n. 535 sup. da asservire mq. 110  
Catasto terreni - Servitù di passaggio  
Indennità di asservimento: euro 148,13
- 10) ABRAM Clemente  
n. a COGNE il 07/06/32  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 23  
c.f.: BRMCMN32H07C821E  
Fig. 8 n. 543 sup. da asservire mq. 144  
Catasto terreni - Servitù di passaggio  
Indennità di asservimento: euro 5.118,40
- 11) CHARRANCE Luigino  
n. a COGNE il 28/05/38  
Res. a COGNE fraz. Gimillan, 145  
c.f.: CHRLGN38E28C821X  
propr. per 2/30  
CHARRANCE Mario  
n. a COGNE il 17/03/42  
Res. a COGNE fraz. Gimillan, 144  
c.f.: CHRMR42C17C821T  
propr. per 2/30  
GUICHARDAZ Ernestina  
n. a COGNE il 24/08/35  
Res. a COGNE fraz. Gimillan, 138  
c.f.: GCHRST35M64C821U  
propr. per 4/30  
RUFFIER Adriano  
n. a COGNE il 28/03/39  
Res. a COGNE fraz. Gimillan, 49  
c.f.: RFFDRN39C28C821L  
propr. per 11/30  
RUFFIER Luciano  
n. a COGNE il 17/11/34  
Res. a COGNE fraz. Gimillan, 49  
c.f.: RFFLCN34S17C821P  
propr. per 11/30  
Fig. 8 n. 1236 (ex 396/h) di mq. 290  
Catasto terreni - Esproprio  
Indennità di espropriazione: euro 1.793,77
- 12) GERARD Giuseppe  
n. a COGNE il 18/11/25  
Res. a COGNE  
c.f.: GRRGPP25S18C821Z  
propr. per 1/6  
GERARD Tersilla Maria  
n. a COGNE il 10/03/22  
Res. a COGNE  
c.f.: GRRTSL22C50C821T  
propr. per 1/6  
PERROD Rinaldo  
n. a COGNE il 26/03/46  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 10  
c.f.: PRRLD46C26C821I  
propr. per 1/6  
PERROD Roberto Federico Vitale  
n. ad AOSTA il 24/08/56  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 100  
c.f.: PRRRRT56M24A326O  
propr. per 1/6  
PERROD Emma Gilda  
n. ad AOSTA il 18/08/64  
Res. a Roisan fraz. Closellinaz, 46/a

- c.f.: PRRMGL64M58A326V  
propr. per 1/6  
RUFFIER Roland Lucien  
n. in FRANCIA il 19/05/39  
Res. a COGNE Capoluogo  
c.f.: RFFRND39E19Z110K  
propr. per 1/6  
Fig. 8 n. 1234 (ex 393/f) di mq. 129  
Catasto terreni - Esproprio  
Fig. 5 n. 173 di mq. 160  
Catasto terreni - Esproprio  
Fig. 5 n. 526 (ex 204/au) di mq. 18  
Catasto terreni - Esproprio  
Fig. 5 n. 527 (ex 204/av) di mq. 607  
Catasto terreni - Esproprio  
Fig. 5 n. 525 sup. asservita mq. 15  
Catasto terreni - Servitù di passaggio  
Indennità di espropriazione: euro 4.158,89  
Indennità di asservimento: euro 6,50
- 13) TRUC Modesta Elena  
n. a COGNE il 14/05/26  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 17  
c.f.: TRCMST26E54C821G  
Fig. 8 n. 1232 (ex 391/d) di mq. 261  
Catasto terreni - Esproprio  
Fig. 8 n. 392 di mq. 22  
Catasto terreni - Esproprio  
Indennità di espropriazione: euro 3.149,17
- 14) ABRAM Onorato  
n. ad AOSTA il 04/03/65  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 103  
c.f.: BRMNRT65C04A326D  
propr. per 2/3  
ABRAM Renato  
n. a COGNE il 12/04/54  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 103  
c.f.: BRMRNT54D12C821O  
propr. per 1/3  
Fig. 8 n. 1230 (ex 390/b) di mq. 12  
Catasto terreni - Esproprio  
Indennità di espropriazione: euro 109,04
- 15) PERROD Vitalina  
n. a COGNE il 03/01/40  
Res. a COGNE via Limnea Borealis, 49  
c.f.: PRRVLN40A43C821G  
propr. per 1/2  
SAVIN Lucrezia  
n. a COGNE il 16/01/70  
Res. a COGNE vill. COGNE, 89  
c.f.: SVNLRZ70A56C821C  
propr. per 1/2  
Fig. 8 n. 1238 (ex 647/l) di mq. 29  
Catasto terreni - Esproprio  
Indennità di espropriazione: euro 573,29
- 16) SAVIN Vanda Maria  
n. a COGNE il 24/04/49  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 110  
c.f.: SVNVDM49D64C821A  
propr. per 1/2  
SAVIN Albino  
n. a COGNE il 19/10/51  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 109  
c.f.: SVNLBN51R19C821O  
propr. per 1/2  
Fig. 5 n. 509 (ex 170/ab) di mq. 79  
Catasto terreni - Esproprio  
Indennità di espropriazione: euro 414,30
- 17) JEANTET Rolando  
n. a COGNE il 12/07/55  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 17  
c.f.: JNTRND55L12C821J  
Fig. 5 n. 511 (ex 171/ad) di mq. 364  
Catasto terreni - Esproprio  
Indennità di espropriazione: euro 1.321,99
- 18) FACCHINI Ugo Giuseppe  
n. ad AOSTA il 02/11/62  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 22  
c.f.: FCCGSP62S02A326H  
propr. per 1/8  
FACCHINI Elio  
n. ad AOSTA il 19/06/55  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 22  
c.f.: FCCLEI55H19A326Z  
propr. per 1/8  
OUVRIER Alfonso  
n. a COGNE il 09/01/30  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 123  
c.f.: VRRLNS30A09C821G  
propr. per 2/8  
OUVRIER Rosina Isabella  
n. a COGNE il 08/05/28  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 116  
c.f.: VRRRNS28E48C821C  
propr. per 2/8  
OUVRIER Silvia  
n. a COGNE il 06/08/34  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 72  
c.f.: VRRSLV34M46C821T  
propr. per 2/8  
Fig. 5 n. 513 (ex 168/af) di mq. 1385  
Catasto terreni - Esproprio  
Fig. 5 n. 515 (ex 167/ah) di mq. 223  
Catasto terreni - Esproprio  
Indennità di espropriazione: euro 6.178,63
- 19) OUVRIER Dorino  
n. a COGNE il 13/05/48  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 39  
c.f.: VRRDRN48E13C821M  
Fig. 5 n. 517 (ex 166/al) di mq. 117  
Catasto terreni - Esproprio  
Indennità di espropriazione: euro 275,05

20) CUAZ Rita

n. a COGNE il 04/03/43  
Res. a COGNE fraz. Epinel, 55  
c.f.: CZURTI43C44C821I  
Fig. 5 n. 521 (ex 198/ap) di mq. 61  
Catasto terreni - Esproprio  
Fig. 5 n. 524 (ex 174/as) di mq. 371  
Catasto terreni - Esproprio  
Indennità di espropriazione: euro 1.939,03

- 2) la servitù imposta, meglio rappresentata nella planimetria che del presente decreto forma parte integrante, consiste nel diritto di passaggio a favore della Regione Autonoma Valle d'Aosta o da chi agisca in nome e per conto della stessa, di accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie opere con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- 3) la servitù imposta inoltre comporta:
  - il divieto, per il proprietario del fondo asservito, di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per i manufatti, ostacolare il passaggio dove previsto, diminuire o rendere più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
  - l'obbligo della Regione Autonoma Valle d'Aosta o da chi agisca in nome e per conto della stessa di risarcire agli aventi diritto gli eventuali danni prodotti alle cose, ai manufatti, alle piantagioni ed ai frutti pendenti causati in occasione dell'esercizio della servitù e liquidarli a chi di ragione;
- 4) il presente Decreto viene notificato ai sensi dell'art. 7 - comma 2 e dell'art. 25 della l.r. 2 luglio 2004 n. 11 "Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta", ai proprietari dei terreni espropriati ed asserviti, nelle forme degli atti processuali civili;
- 5) ai sensi dell'art. 19 - comma 3 della l.r. 2 luglio 2004, n. 11 l'estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- 6) l'esecuzione del presente Decreto si intende espletata con la notifica dello stesso al proprietario;
- 7) il presente provvedimento è registrato e trascritto in termini di urgenza presso i competenti uffici e volturato nei registri catastali a cura e spese dell'amministrazione regionale;
- 8) adempite le suddette formalità, ai sensi dell'art. 22 - comma 3, della l.r. 2 luglio 2004, n. 11, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità;

21) Comune di COGNE

Sede a COGNE Capoluogo  
c.f.: 00102860079  
Fig. 11 n. 337 (ex 1/b) di mq. 3041  
Catasto terreni - Esproprio  
Fig. 11 n. 339 (ex 6/d) di mq. 2851  
Catasto terreni - Esproprio  
Fig. 11 n. 338 sup. da asservire mq. 3018  
Catasto terreni - Servitù di passaggio  
Indennità di espropriazione: euro 1.166,25

- 2) La servitude en cause consiste en un droit de passage (indiqué sur le plan qui fait partie intégrante du présent acte) qui permet à la Région autonome Vallée d'Aoste ou à toute personne agissant pour son compte le libre accès à tout moment à ses ouvrages, avec les personnels et les véhicules qu'elle estime nécessaires aux fins de la surveillance et de l'entretien ordinaire et extraordinaire desdits ouvrages;
- 3) La servitude en cause comporte par ailleurs:
  - l'interdiction, pour le propriétaire du terrain concerné, d'accomplir tout acte susceptible de représenter un danger pour les installations, d'entraver le passage, lorsqu'il est prévu, ainsi que de diminuer ou d'entraver l'utilisation et l'exercice du droit en cause;
  - l'obligation, pour Région autonome Vallée d'Aoste ou pour toute personne agissant pour son compte, de dédommager les ayants droit pour les éventuels dégâts causés aux biens, aux installations, aux plantations ou aux fruits pendants lors de l'exercice du droit en cause;
- 4) Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 7 et de l'art. 25 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en Vallée d'Aoste), le présent acte est notifié aux propriétaires des biens expropriés et frappés de servitude dans les formes prévues pour les actes de procédure civile;
- 5) Aux termes du troisième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 11/2004, un extrait du présent acte est publié au Bulletin officiel de la Région;
- 6) La notification du présent acte aux propriétaires concernés en vaut exécution;
- 7) Le présent acte est transmis aux bureaux compétents en vue de son enregistrement et de sa transcription, avec procédure d'urgence, et le transfert du droit de propriété est inscrit au cadastre, par les soins et aux frais de l'Administration régionale;
- 8) Aux termes du troisième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004, à l'issue desdites formalités, les droits relatifs aux biens immeubles expropriés sont reportés sur les indemnités y afférentes;



9) avverso il presente Decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di legge.

Aosta, 18 febbraio 2013.

Il Dirigente  
Carla RIGONE

**Decreto 18 febbraio 2013, n. 213.**

**Pronuncia di esproprio a favore della Comunità Montana dell'Évançon dei terreni siti in loc. Tilly del Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME, necessari alla realizzazione di un centro comprensoriale di conferimento rifiuti solidi urbani e assimilati, e contestuale determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
ESPROPRIAZIONI E PATRIMONIO

Omissis

decreta

1) ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11, in data 2 luglio 2004 è pronunciata a favore della Comunità Montana dell'Évançon l'espropriazione degli immobili di seguito descritti, siti in loc. Tilly del Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME, e necessari alla realizzazione di un centro comprensoriale di conferimento rifiuti solidi urbani e assimilati, determinando, come indicato appresso, la misura dell'indennità provvisoria di esproprio da corrispondere alla ditta sottoriportata:

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME

1) NICOLET Pierino  
NICOLET Albino  
FAVRE Graziana  
ROUX Rosa S.N.C.  
Con sede in CHALLAND-SAINT-ANSELME (AO)  
fraz. Tilly, 31  
C.F.: 00055220073  
Proprietà per 1/1  
FG. 15 n. 558 (ex 114/b) - superficie m<sup>2</sup> 752

2) ai sensi dell'art. 19 - comma 3 e dell'art. 25 della L.R. 2 luglio 2004 n. 11, l'estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e notificato nelle forme degli atti processuali civili ai proprietari dei terreni espropriati;

3) l'esecuzione del Decreto di Esproprio ha luogo con la redazione del verbale di immissione nel possesso dei beni espropriati ai sensi dell'art. 20 comma 1 della L.R.

9) Tout recours peut être introduit contre le présent acte auprès du tribunal administratif régional dans les délais prévus par la loi.

Fait à Aoste, le 18 février 2013.

Le dirigeant,  
Carla RIGONE

**Acte du dirigeant n° 213 du 18 février 2013,**

**portant expropriation, en faveur de la Communauté de montagne Évançon, des terrains situés à Tilly, dans la commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME et nécessaires aux travaux de réalisation d'un centre intercommunal de collecte des ordures ménagères et des déchets assimilés, ainsi que fixation des indemnités provisoires d'expropriation y afférentes, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.**

LE DIRIGEANT DE LA STRUCTURE  
EXPROPRIATIONS ET PATRIMOINE»

Omissis

décide

1) Aux termes de l'art. 18 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004, les biens immeubles indiqués ci-après, situés à Tilly, dans la commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME et nécessaires aux travaux de réalisation d'un centre intercommunal de collecte des ordures ménagères et des déchets assimilés, sont expropriés en faveur de la Communauté de montagne Évançon; les indemnités provisoires d'expropriation à verser aux propriétaires concernés figurent ci-après, en regard desdits biens :

Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME

Zona "D" - Catasto terreni  
FG. 15 n. 560 (ex 115/b) - superficie m<sup>2</sup> 568  
Zona "D" - Catasto terreni  
FG. 15 n. 562 (ex 239/b) - superficie m<sup>2</sup> 139  
Zona "D" - Catasto terreni  
FG. 15 n. 563 (ex 239/c) - superficie m<sup>2</sup> 4  
Zona "D" - Catasto terreni  
Indennità: Euro 23.408,00

2) Aux termes du troisième alinéa de l'art. 19 et de l'art. 25 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004, le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région et notifié aux propriétaires des biens expropriés dans les formes prévues pour les actes relevant de la procédure civile;

3) Aux termes du premier alinéa de l'art. 20 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en Vallée

2 luglio 2004, n. 11 "Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta";

- 4) ai sensi dell'art. 20 - comma 3 della medesima norma un avviso contenente l'indicazione dell'ora e del giorno in cui è prevista l'esecuzione del presente provvedimento, sarà notificato all'espropriato almeno sette giorni prima;
- 5) in caso di accettazione o non accettazione dell'indennità di esproprio, sarà cura della Comunità Montana dell'Evançon provvedere al pagamento diretto ovvero al deposito dell'indennità stessa, ai sensi degli art. 27 e 28 della L.R. 11/2004;
- 6) il presente provvedimento è registrato e trascritto in termini di urgenza presso i competenti uffici e volturato nei registri catastali a cura e spese della Comunità Montana dell'Evançon;
- 7) adempiute le suddette formalità, ai sensi dell'art. 22 - comma 3 della legge 2 luglio 2004, n. 11, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Aosta, 18 febbraio 2013.

Il Dirigente  
Carla RIGONE

**ASSESSORATO  
SANITÀ, SALUTE  
E POLITICHE SOCIALI**

**Provvedimento dirigenziale 20 febbraio 2013, n. 594.**

**Approvazione della graduatoria regionale provvisoria dei medici di medicina generale ai sensi degli articoli 15 e 16 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, valevole per l'anno 2013.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SANITÀ REGIONALE

Omissis

decide

- 1) di approvare la graduatoria unica regionale provvisoria, valevole per l'anno 2013, ai sensi degli articoli 15 e 16 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, quale risulta dagli allegati elenchi che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento (allegato A: graduatoria medicina generale anno 2013 - medici in

d'Aoste), lors de l'exécution du présent acte, il est dressé procès-verbal de la prise de possession des biens à exproprier;

- 4) Aux termes du troisième alinéa de l'art. 20 de la loi susmentionnée, un avis indiquant le jour et l'heure d'exécution du présent acte est notifié aux propriétaires concernés au moins sept jours auparavant;
- 5) Aux termes des art. 27 et 28 de la LR n° 11/2004, il appartient à la Communauté de montagne Évançon de pourvoir au paiement direct ou à la consignation de l'indemnité d'expropriation, qu'elle soit acceptée ou non;
- 6) Le présent acte est transmis aux bureaux compétents en vue de son enregistrement et de sa transcription, avec procédure d'urgence, et le transfert du droit de propriété est inscrit au cadastre, par les soins et aux frais de la Communauté de montagne Évançon;
- 7) Aux termes du troisième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004, à l'issue desdites formalités, les droits relatifs aux biens immeubles expropriés sont reportés sur les indemnités y afférentes.

Fait à Aoste, le 18 février 2013.

Le dirigeant,  
Carla RIGONE

**ASSESSORAT  
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE  
ET DES POLITIQUES SOCIALES**

**Acte du dirigeant n° 594 du 20 février 2013,**

**portant approbation du classement régional provisoire 2013 des médecins généralistes, aux termes des art. 15 et 16 de l'accord collectif national pour la réglementation des rapports avec lesdits médecins du 23 mars 2005 modifié et complété.**

LE DIRIGEANT DE LA STRUCTURE  
SANTÉ RÉGIONALE

Omissis

décide

- 1) Aux termes des art. 15 et 16 de l'accord collectif national pour la réglementation des rapports avec les médecins généralistes du 23 mars 2005 modifié et complété, le classement régional provisoire 2013 desdits médecins est approuvé tel qu'il figure aux annexes faisant partie intégrante et essentielle du présent acte (annexe A: liste 2013 des médecins généralistes par ordre alphabétique; annexe B: liste 2013 des médecins généralistes par or-

- ordine alfabetico; allegato B: graduatoria medicina generale anno 2013 - medici per punteggio decrescente);
- 2) di approvare, inoltre, dalla graduatoria di cui al precedente punto 1°), un estratto, quale risulta dagli allegati elenchi che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento e che comprendono i medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale (allegato C: estratto - elenco medici in ordine alfabetico; allegato D: estratto - elenco medici per punteggio decrescente);
  - 3) di includere nella graduatoria di cui trattasi, ai sensi dell'art. 15, comma 1 dell'ACN del 23 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, i medici di medicina generale già inseriti nella graduatoria regionale valevole per l'anno 2012, approvata con proprio provvedimento dirigenziale n. 526 in data 10 febbraio 2012, con indicazione a fianco di ciascun nominativo delle sigle corrispondenti alle iniziali dei settori di attività di medicina generale nei quali non risultano, dalla documentazione prodotta, già titolari di incarico a tempo indeterminato;
  - 4) di escludere dalla graduatoria di cui al precedente punto 1°):
    - i sottoindicati medici in quanto gli stessi non risultano abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994, come previsto dal Decreto del Ministro della Sanità in data 15 dicembre 1994, non possiedono l'attestato di formazione specifica in medicina generale ai sensi del D.Lgs. 256/91, D.Lgs n. 368/1999 e successivo D.Lgs. 277/2003 e non rientrano nella fattispecie di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 168/2000:
      - GUZUN Elizaveta, nata a Pascani Hincesti (Moldova) il 16 dicembre 1959;
      - Ricciardelli ROSSANA nata a BOLOGNA il 28 ottobre 1984.
  - 5) di non inserire nella graduatoria di cui trattasi il medico CAUSAPRUNA Gianfranco nato a ROMA il 16 marzo 1973 in quanto cancellato dall'Ordine provinciale di ROMA dei medici chirurghi e degli odontoiatri in data 29 luglio 2011, come da comunicazione pervenuta dallo stesso Ordine in data 28 giugno 2012;
  - 6) di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta
- dre décroissant du nombre de points);
- 2) Un extrait du classement régional visé au point 1 ci-dessus, énumérant les médecins qui justifient de l'attestation de formation en médecine générale, est également approuvé tel qu'il figure aux annexes faisant partie intégrante et essentielle du présent acte (annexe C: extrait - liste des médecins par ordre alphabétique; annexe D: extrait - liste des médecins par ordre décroissant du nombre de points);
  - 3) Aux termes du premier alinéa de l'art. 15 de l'accord collectif national du 23 mars 2005 modifié et complété, les médecins généralistes inscrits au classement régional 2012 approuvé par l'acte du dirigeant n° 526 du 10 février 2012 sont insérés dans le classement régional provisoire 2013. Les sigles des secteurs de la médecine générale dans lesquels, sur la base des pièces produites, lesdits médecins ne sont pas titulaires d'un mandat à durée indéterminée sont indiquées en regard du nom de ces derniers;
  - 4) Ne sont pas inscrits au classement régional visé au point 1 du présent acte:
    - les médecins indiqués ci-après, du fait qu'ils n'étaient pas habilités à exercer la profession de médecin à la date du 31 décembre 1994, au sens des dispositions du décret du ministre de la santé du 15 décembre 1994, qu'ils ne justifient pas de l'attestation de formation en médecine générale visée aux décrets législatifs n° 256/1991, n° 368/1999 et n° 277/2003 et qu'ils ne relèvent pas de la catégorie visée à l'art. 3 du décret législatif n° 168/2000:
      - GUZUN Elizaveta, née à Pascani Hincesti (Moldavie) le 16 décembre 1959;
      - RICCIARDELLI Rossana, née à BOLOGNE le 28 octobre 1984.
  - 5) Gianfranco CAUSAPRUNA, né à ROME le 16 mars 1973, n'est pas inscrit au classement en cause, étant donné qu'il a été radié de l'Ordre provincial des médecins et des chirurgiens dentistes de ROME le 29 juillet 2011, comme il appert de la communication dudit ordre reçue le 28 juin 2012;
  - 6) Le présent acte est publié au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

L'Estensore  
Daniela CHENEY

Il Dirigente  
Morena JUNOD

Le rédacteur,  
Daniela CHENEY

Le dirigeant,  
Morena JUNOD

ALLEGATO A :

**GRADUATORIA PROVVISORIA DI MEDICINA GENERALE 2013 :**

**MEDICI IN ORDINE ALFABETICO**



Région Autonome Vallée d'Aoste  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali

**Graduatoria** **Medicina Generale**  
**Anno e versione** **2013 / 1**

ORDINE ALFABETICO

Pos. alf.	Cognome e nome	Data nascita	Comune residenza	Prov	Attività prescelta	Punti	Pos. grad.
1	ABOU EL BAHREN MOHAMED SAFOUH	12/01/1944	LA SALLE	AO	MET	63,80	9
2	ABRATE FRANCO	12/12/1958	RIVOLI	TO	AP, CA, MST	38,20	45
3	ABURIASH MOHAMMED	17/04/1960	CUNEO	CN	CA	25,70	91
4	* ADILETTA MICHELE	07/05/1979	SARNO	SA	AP, CA, MST	11,30	209
5	AKKAD WATTAR MOHAMED RADWAN	28/04/1946	GENOVA	GE	AP, CA, MET, MST	21,40	118
6	ALBANI ELISA GIULIANA ANTONELLA	09/01/1964	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT	AP, MST	4,40	319
7	ALLEGRI CORRADO	30/11/1954	SAINT-CHRISTOPHE	AO	AP, MET, MST	37,80	48
8	ALLIOD RENEE	21/11/1955	GRESSONEY-LA-TRINITE'	AO	AP, MET	56,40	17
9	AMORUSO ANIELLO	12/08/1964	CASINA	RE	AP, MST	8,80	258
10	* ANNUNZIATA FELICE	28/11/1954	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	AP, CA, MST	8,20	281
11	* ANNUNZIATA ILARIA RAFFAELLA	16/01/1972	NAPOLI	NA	AP, CA, MST	9,95	228
12	* ANSALDO PAOLO	22/02/1957	LADISPOLI	RM	AP, MET	14,05	186
13	* ANTONACCI VALENTINA	16/06/1976	L'AQUILA	AQ	AP, CA, MET, MST	12,30	197
14	* ARCUCCI EMANUELA	08/04/1971	SIRACUSA	SR	AP, CA, MST	10,00	227
15	* ARGENIO ALESSIO	01/03/1978	VILLARICCA	NA	AP, CA	9,40	240
16	ASSALE ROBERTO	07/07/1960	AOSTA	AO	AP	8,00	285
17	* ASTARITA GIOVANNI	03/09/1974	NAPOLI	NA	AP, CA, MST	22,50	109
18	* BAGNOLI ENRICO	05/01/1968	LIVORNO	LI	AP, CA, MET, MST	7,50	296
19	BALESTRA FABRIZIO	02/03/1955	QUART	AO	AP, MET, MST	6,00	313
20	BARBARO ROSA	29/02/1964	CERIGNOLA	FG	MST	27,90	78
21	* BARBIERA LIVIA	29/01/1967	PARELLA	TO	AP	24,90	95
22	BARDETTA ANDREA	29/10/1963	CASCINETTE D'IVREA	TO	AP, CA, MST	7,20	308
23	BARRESI PIETRO	10/07/1962	PALERMO	PA	AP, CA, MST	38,60	41
24	BASSO CARLA MARIA	02/03/1961	CARLENTINI	SR	AP, MST	28,20	76
25	* BELLETTI DANIELA	11/02/1968	LIPARI	ME	AP, CA	8,20	277
26	* BENEDETTO GABRIELLA	18/06/1979	POMIGLIANO D'ARCO	NA	AP, CA, MST	7,90	288
27	BENINTENDE VINCENZO	27/04/1955	PRIOLO GARGALLO	SR	AP, MET, MST	9,60	237
28	* BENNARDO FERNANDO	01/07/1964	AIELLO CALABRO	CS	AP, MET, MST	14,40	178
29	* BERNACCHI MARIA	23/11/1967	NAPOLI	NA	AP, CA, MET, MST	7,20	306
30	* BIAFORA DIVINA	26/12/1954	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	AP, CA, MET, MST	12,20	199
31	* BIANCO MARINELLA	14/03/1960	GENOVA	GE	AP, CA, MET, MST	10,90	214
32	* BISCEGLIA COSTANTINO	11/06/1968	NOCERA INFERIORE	SA	AP, CA, MET, MST	9,00	253
33	* BLANCATO GAETANO ANTONIO	09/11/1960	MOTTA CAMASTRA	ME	AP	18,80	131
34	BOGGIO SILVIO STEFANO	13/05/1954	ISSIME	AO	AP, CA, MST	61,00	11
35	* BOLDINI SIMONA	14/11/1980	ROMA	RM	AP, CA, MET, MST	9,00	250
36	BOLOGNA CATERINA	16/02/1960	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA	AP, CA, MST	33,10	60
37	* BOLONOTTO MAURO	27/11/1960	MONTANARO	TO	AP, MET, MST	16,45	148
38	* BONANNO GAETANO	20/04/1955	SANTHIA'	VC	MET, MST	43,90	33
39	BONATO ROBERTO	16/04/1963	RIMINI	RN	AP, CA, MET, MST	6,60	310
40	* BONGIORNO SALVATORE	13/06/1964	CHATILLON	AO	CA, MST	47,90	29
41	* BONOMO PASQUALE	07/06/1959	CASTEL VOLTURNO	CE	AP, CA	7,20	309
42	BONSIGNORE IGNAZIO	16/06/1954	PALMA DI MONTECHIARO	AG	AP, MET, MST	55,40	20
43	* BORRELLI ANTONIO	08/08/1955	NAPOLI	NA	AP, CA	15,10	169
44	BORRELLI VINCENZO	12/02/1960	NAPOLI	NA	CA	6,25	311
45	* BORSATI MATTEO	19/09/1971	VICO CANAVESE	TO	AP, MET, MST	14,20	181
46	BRANCATELLO SERGIO	14/01/1957	VICOFORTE	CN	AP, CA	22,65	107
47	BRANCATO LUCIA	28/12/1956	FENIS	AO		66,40	7
48	BRUNO ALFONSO	08/04/1962	LIBERI	CE	AP, MET	41,20	38
49	* BRUNO SARA	21/06/1976	ALTAVILLA IRPINA	AV	AP, CA, MST	13,50	190
50	BUFFA GIACOMO MARIO MASSIMO	01/07/1958	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP	AP, MST	27,60	79

\* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



Région Autonome Vallée d'Aoste  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali

**Graduatoria** **Medicina Generale**  
**Anno e versione** **2013 / 1**

ORDINE ALFABETICO

Pos. alf.	Cognome e nome	Data nascita	Comune residenza	Prov	Attività prescelta	Punti	Pos. grad.
51	* BUONOCORE SALVATORE	11/11/1961	PAGANI	SA	AP, MET, MST	25,10	94
52	BUSCHMANN THOMAS	28/10/1956	MAZZANO ROMANO	RM	AP, CA, MET, MST	8,00	286
53	CAMPANELLA DOMENICO LAMBERTO	16/04/1956	ROMA	RM	AP, CA	14,70	174
54	* CAMPOTARO ROBERTO VALENTINO	03/11/1958	CASTELLO DEL MATESE	CE	AP, MET, MST	23,50	103
55	CANAVESE AMBRA	15/03/1964	AOSTA	AO	AP, CA, MET, MST	2,90	326
56	* CANESTRINO GENNARO	24/07/1978	BARI	BA	AP, CA, MET, MST	8,50	267
57	CANNIZZARO GIUSEPPE	19/06/1950	GRESSAN	AO	AP, CA, MET, MST	0,00	358
58	* CAPITANI MASCIA	13/12/1975	CASTIGNANO	AP	AP, CA	9,60	235
59	CARANGELO PIETRO	29/06/1960	ROMA	RM	AP, CA, MET, MST	2,10	333
60	CARBONE DOMENICO	24/06/1965	TORINO	TO	AP, CA, MST	1,50	336
61	CARDILLO PIETRA	16/09/1951	GRAVINA DI CATANIA	CT	MET	7,40	301
62	* CARLUCCI DONATINA	12/11/1972	PERUGIA	PG	AP	9,75	230
63	* CARMOSINO FERDINANDO	23/02/1971	RIONERO SANNITICO	IS	AP, CA	14,90	171
64	* CARNEVALE EMANUELE	01/04/1980	ROMA	RM	AP, CA, MET, MST	8,20	272
65	CARRELLA VINCENZO	03/05/1962	SOMMA VESUVIANA	NA	AP, CA, MET, MST	0,00	355
66	CASTELLANI ANTONELLA	15/05/1953	PERUGIA	PG	CA, MST	38,80	40
67	* CASTELLITTO LUCIANA	12/07/1964	SPILAMBERTO	MO	AP, CA, MET, MST	38,50	43
68	* CATANI FRANCESCO ENRICO	07/06/1966	LEGNANO	MI	AP	8,20	278
69	CATANIA GIACOMO	21/03/1960	SANTA FLAVIA	PA	AP	9,60	236
70	* CAUTI ANTONELLA EMILIA MARIA	01/10/1961	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS	AP, MET, MST	41,40	37
71	CAVORETTO GIOVANNI	03/04/1963	LA MAGDELEINE	AO	AP	17,60	138
72	* CAVUTO CRISTIANO	12/05/1971	TOLLO	CH	AP, MST	9,70	233
73	CELESTE GIOVANNA	22/11/1965	MESSINA	ME	CA	17,00	144
74	* CENTANNI GIUSEPPE	26/02/1962	COLLEFERRO	RM	MET, MST	38,60	42
75	CERASA ANNA LUCIA	10/06/1963	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT	AP, CA	2,10	332
76	* CERRACCHIO GUSTAVO	09/06/1964	QUARTO	NA	AP, CA, MST	30,60	65
77	CERTO FRANCESCO	10/09/1955	TORREGROTTA	ME	AP, MST	37,20	49
78	CESARANO GABRIELE	25/05/1954	LETTERE	NA	AP, CA, MET	4,80	318
79	CHATEL GIUSEPPINA	12/12/1966	MORGEX	AO	AP, CA, MST	1,60	335
80	CHERCIU DANIELA	24/07/1959	LIPARI	ME	AP	15,80	156
81	* CHIUCHIOLO NICOLA	22/02/1965	AVELLINO	AV	AP, CA, MET, MST	9,90	229
82	* CICALA ANTONELLA MARIA ILARIA	20/01/1981	POZZUOLI	NA	AP, CA	9,10	248
83	* CICALESE ANTONIO	27/07/1966	PONTECAGNANO FAIANO	SA	AP, CA, MET, MST	14,80	173
84	CICCONI ANTONIO	26/09/1956	COLLE SANNITA	BN	AP, CA, MST	29,80	69
85	CILEA ANTONIO SANTO	11/10/1960	MONTEBELLO IONICO	RC	CA	14,10	185
86	CIRILLO ENRICO	27/10/1958	SPERONE	AV	AP, CA, MET, MST	1,40	338
87	* CITARELLA GIACOMO	05/10/1970	POZZILLI	IS	AP, MET, MST	14,80	172
88	* CIVITILLO SAMANTHA	20/01/1976	PIEDIMONTE MATESE	CE	AP, CA	14,50	177
89	COCUZZA FILIPPO	06/01/1955	SIRACUSA	SR	AP, MET, MST	28,10	77
90	* COGNASSO MARIA CHIARA	15/02/1981	AOSTA	AO	AP, CA, MST	10,30	222
91	COLAIOCCO ERSILIA GLORIA	18/09/1961	LANCIANO	CH	AP, CA, MET, MST	26,30	88
92	CONDORELLI SALVATORE CLAUDIO ROBERTO	09/10/1953	CARLENTINI	SR	AP, MST	29,10	72
93	* CONTE GIOVANNI	26/02/1962	NAPOLI	NA	AP, MET, MST	30,40	67
94	* COPPOLA GIUSEPPE	23/04/1966	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	AP, CA	15,00	170
95	* COPPOLA RAFFAELE	19/01/1967	NOCERA INFERIORE	SA	CA	11,30	210
96	* CORLITO ANGELO	17/11/1965	FLUMERI	AV	AP, CA, MET, MST	20,10	125
97	* CORSETTO MARIA NICOLETTA	06/02/1961	CASERTA	CE	AP, MET, MST	25,80	90
98	CORTI LUCA	23/06/1964	BARBERINO VAL D'ELSA	FI	AP, CA, MET	17,40	140
99	* CORVINO GIOVANNI	04/02/1975	FOGGIA	FG	AP, MST	14,20	180

\* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



Région Autonome Vallée d'Aoste  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali

**Graduatoria** **Medicina Generale**  
**Anno e versione** **2013 / 1**

ORDINE ALFABETICO

Pos. alf.	Cognome e nome	Data nascita	Comune residenza	Prov	Attività prescelta	Punti	Pos. grad.
100	* COSCIA SALVATORE	17/05/1977	VERRES	AO	AP, CA	18,10	133
101	* CRISPI FRANCESCO	21/02/1980	CATANIA	CT	AP, CA, MST	8,70	261
102	CURZIO MARINA	07/06/1953	ROMA	RM	AP, CA, MET, MST	0,05	354
103	DAINI MAURO	01/01/1960	AOSTA	AO	CA, MET, MST	62,50	10
104	* D'ALESIO ANTONELLA	09/06/1969	CASELLE TORINESE	TO	AP, CA, MET, MST	14,10	184
105	D'ALONZO MARIA GIOVANNA	25/06/1958	ALTINO	CH	AP, CA, MST	12,20	198
106	DANIELLI NELLO	11/12/1955	CHIETI	CH	AP	27,40	81
107	* D'ANNA PAOLA	07/04/1967	NAPOLI	NA	AP, CA, MST	7,70	292
108	* D'AURIA MATTEO	28/03/1975	SCAFATI	SA	AP, CA, MET, MST	7,20	304
109	* DE FELICE OFELIA	30/06/1966	ROMA	RM	AP, CA, MET, MST	14,00	187
110	DE FELICIS MARIA SILVIA RITA	16/10/1952	BRUSSON	AO	MET, MST	102,90	1
111	* DE FILIPPIS LUIGI GIUSEPPE	15/03/1977	REGGIO DI CALABRIA	RC	AP, CA	15,40	161
112	* DE FRANCESCO RAFFAELE	10/05/1973	MONTEMARANO	AV	AP, CA, MET, MST	7,70	291
113	DE GIROLAMO MAURIZIO CARLO SALVATORE	19/04/1958	SAN SEVERO	FG	AP, CA, MST	48,80	25
114	* DE MAIO DARIO	08/12/1952	NAPOLI	NA	AP, CA, MST	8,75	260
115	* DE ROSA CLEMENTE	20/10/1976	PIANO DI SORRENTO	NA	AP, CA	10,80	216
116	* DE ROSA GIANLUCA	28/07/1978	MORCIANO DI ROMAGNA	RN	AP, CA, MET, MST	8,20	273
117	* DE ROSA PASQUALE	16/11/1969	FORLI'	FC	AP, CA, MET, MST	7,20	305
118	* DE SANTO PIERO	26/08/1966	AOSTA	AO	CA, MET, MST	56,70	16
119	DE SIMONE GENNARO	05/02/1958	NAPOLI	NA	AP, CA, MST	18,90	129
120	DE TROVATO ALBERTO	10/03/1966	CREMONA	CR	AP	18,30	132
121	DEL FRANCO FRANCESCO	07/09/1958	SALERNO	SA	AP, CA, MET, MST	3,10	325
122	* DEL PRETE ANTONIO	13/08/1970	TORINO	TO	AP, MET, MST	30,70	64
123	* DELLA RAGIONE STRATO	29/12/1967	MONTE DI PROCIDA	NA	AP, CA, MST	7,50	297
124	D'ERCOLE GIOVANNI	21/10/1959	FRANCAVILLA AL MARE	CH	AP, CA, MET, MST	38,00	47
125	DI BIASE EMILIO	14/05/1961	QUART	AO	CA, MET, MST	60,20	12
126	* DI CERBO VINCENZO	17/05/1961	DUGENTA	BN	AP, MET, MST	9,20	246
127	DI CESARE LEONARDO	23/09/1964	CHARVENSOD	AO	MET, MST	42,60	35
128	* DI FILITTO GIUSEPPE	20/01/1979	BATTIPAGLIA	SA	AP	13,70	189
129	DI LUCIANO MICHELE	05/01/1959	DRONERO	CN	AP, MET, MST	27,00	83
130	* DI MASO CLAUDIO	27/12/1977	AFRAGOLA	NA	AP, CA, MET, MST	9,70	231
131	DI MATTEO PATRIZIA	06/09/1954	AOSTA	AO	AP, CA, MET	58,90	14
132	* DI NAPOLI ALFONSO	02/01/1955	SAINT-VINCENT	AO	AP, CA, MST	10,30	224
133	* DI NUNZIO FILOMENA	26/04/1971	SESSANO DEL MOLISE	IS	AP, MET, MST	24,60	97
134	DI SANTO FLAVIO	05/03/1958	AOSTA	AO	AP, CA, MET, MST	5,55	314
135	DI SIPIO LOREDANA	29/05/1954	PONT-SAINT-MARTIN	AO	CA, MST	76,70	3
136	DI VENDRA GIUSEPPE	29/06/1959	CALTANISSETTA	CL	CA	21,00	120
137	* DI VITO MONIA	20/03/1975	CHIETI	CH	AP, CA, MET, MST	7,40	300
138	* DIACENCO ALIONA	21/01/1973	VALDISOTTO	SO	AP, CA, MST	10,70	218
139	DIMARTINO GIOVANNA	07/01/1968	RAGUSA	RG	AP, CA, MET	15,20	163
140	D'INTINO MAURIZIO	21/09/1954	AOSTA	AO	AP, CA, MET	59,20	13
141	DISTEFANO MARIA CONCETTA	16/11/1963	CATANIA	CT	AP, CA, MET, MST	1,00	342
142	D'ORTO FRANCESCO	19/10/1959	MONDOVI'	CN	AP, CA, MST	34,95	55
143	* DRAGO CONCETTO	11/07/1964	SIRACUSA	SR	AP, CA, MET, MST	20,45	123
144	* ESPOSITO EMILIANO	17/05/1973	MASSA LUBRENSE	NA	AP, CA, MST	7,70	290
145	* ESPOSITO GIUSEPPE	12/04/1965	AVERSA	CE	AP, MET, MST	24,00	100
146	* FALANGA ANTONIO	11/06/1973	NAPOLI	NA	AP, CA	9,10	249
147	* FALCONI DI FRANCESCO LUIGI	23/05/1962	TERAMO	TE	AP, CA, MET, MST	14,15	182
148	FARINA SALVATORE	11/06/1962	FRATTAMAGGIORE	NA	AP, MST	35,90	53

\* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



Région Autonome Vallée d'Aoste  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali

**Graduatoria** **Medicina Generale**  
**Anno e versione** **2013 / 1**

ORDINE ALFABETICO

Pos. alf.	Cognome e nome	Data nascita	Comune residenza	Prov	Attività prescelta	Punti	Pos. grad.
149	FAYAD MAJED	27/12/1947	POLLEIN	AO	AP, CA, MET	63,80	8
150 *	FAZZINI DANIELA	22/01/1960	TARANTO	TA	AP, CA, MET, MST	15,30	162
151	FEDERICO OSCAR ANTONIO	24/04/1957	TEGGIANO	SA	AP, CA, MET, MST	17,60	139
152 *	FELLI ANDREA	01/12/1967	AOSTA	AO	CA, MET, MST	30,80	63
153 *	FELLI GAETANO ACHILLE	13/09/1960	QUART	AO	CA, MET, MST	72,75	4
154 *	FERONE CARMEN ANGELA NUNZIA	02/10/1963	SPERONE	AV	AP, CA, MET, MST	9,30	244
155	FERRE' CRISTINA	29/06/1959	SAINT-VINCENT	AO	AP, CA, MET, MST	15,10	168
156 *	FESTA FERRUCCIO	20/09/1976	AVELLINO	AV	AP, CA, MST	7,20	302
157 *	FIDELIBUS CLAUDIO	24/03/1962	AOSTA	AO	AP, CA, MST	15,80	155
158	FIorentino DIEGO	08/02/1962	CATANIA	CT	AP, CA	2,40	328
159 *	FIORILLO DANILA	11/09/1976	POMIGLIANO D'ARCO	NA	AP, CA, MET, MST	8,20	275
160	FLORA RITA	04/10/1965	LAGONEGRO	PZ	AP, MST	19,20	128
161 *	FORMICOLA LUIGI	27/12/1962	BACOLI	NA	AP, MET, MST	18,80	130
162	FOSSATI PAOLO	17/08/1952	NOVI LIGURE	AL	AP, MST	56,00	19
163	FOSSON ANTONIO	11/10/1951	AOSTA	AO	AP	32,10	62
164 *	FRIJIA ANDREA	17/03/1980	BATTIPAGLIA	SA	AP, CA, MET, MST	8,60	264
165	GALANTE CONSIGLIA	28/11/1959	CASERTA	CE	AP, CA, MET, MST	27,40	80
166	GAMBINO PAOLA	17/11/1965	TORINO	TO	CA, MET, MST	28,70	73
167 *	GARAMPAZZI ANDREA	18/08/1980	PRATO SESIA	NO	AP, CA	11,40	206
168	GERMANO GIOSUE'	28/11/1959	PONTECAGNANO FAIANO	SA	AP, CA, MET, MST	2,40	329
169 *	GIARELLI NADIA	18/09/1979	FONTAINEMORE	AO	AP, CA	15,10	167
170 *	GIULIANI ANTONIETTA	19/02/1964	PESCARA	PE	AP, CA, MET, MST	8,20	280
171 *	GOLINO GAETANO	26/02/1971	CAPODRISE	CE	AP, CA, MST	13,20	191
172 *	GREGORI ATTILIO	21/12/1976	GUIDONIA MONTECELIO	RM	AP, CA, MST	9,70	232
173 *	GROSSI MARIA GABRIELLA	30/07/1965	ROMA	RM	MET, MST	8,20	279
174	GUARDINI SILVIA COSETTA	24/02/1962	MILANO	MI	AP, CA, MET, MST	1,20	339
175 *	GUCCIARDO BERNARDO	08/10/1954	PALERMO	PA	AP, CA, MST	8,80	259
176	HAMDAN NAZMI	12/02/1949	NOVARA	NO	AP, CA	0,80	349
177	IAMMARINO FLAVIO	03/01/1953	AOSTA	AO	AP, CA, MST	56,00	18
178	IANNIZZI LEONARDO	16/07/1956	GRESSAN	AO	AP, CA, MST	16,30	151
179	ILACQUA MARIA	08/08/1964	VALDINA	ME	AP, CA, MST	34,60	56
180	ILARI GIOVANNI	01/01/1959	TRAPANI	TP	AP	47,95	28
181 *	IMPALLOMENI ANTONINO	12/06/1974	CATANIA	CT	CA, MET	17,95	134
182	IMPROTA LUIGI	03/12/1959	CASORIA	NA	CA, MET, MST	1,00	343
183 *	IORIZZO ANGELO	05/07/1960	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV	AP, MET, MST	23,20	105
184	ISMAIL ABDEL KARIM	01/08/1959	AOSTA	AO	MET	16,40	149
185	IZZO MARIA ROSARIA	05/01/1962	SANT'AGATA DE' GOTI	BN	AP, CA, MET, MST	1,50	337
186	JACAZIO FRANK GUY	16/08/1954	BIELLA	BI	AP, CA, MET, MST	8,55	266
187	JUVARA GIUSEPPE	24/07/1951	SANT'AGATA LI BATTIATI	CT	AP, CA	17,70	136
188 *	LA SALA ROBERTA	20/06/1981	FOGGIA	FG	AP, CA, MET, MST	7,90	287
189	LABATE FRANCESCO SARIO	13/08/1955	REGGIO DI CALABRIA	RC	CA	1,00	344
190 *	LANDULFO MASSIMILIANO	02/06/1967	AGROPOLI	SA	AP, CA, MST	26,30	85
191	LAURINO CINZIA	22/09/1963	AVEGNO	GE	AP, MET, MST	15,70	158
192 *	LAURIOLA CARMINE	23/12/1974	FOGGIA	FG	AP, CA, MST	12,40	196
193	LEO ANGELO	01/01/1961	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV	AP, CA, MET, MST	22,40	111
194 *	LEO ANTONIO	07/03/1958	SAN SEVERO	FG	AP, CA, MET, MST	17,90	135
195	LEONARDI ENZO	19/07/1955	CONTIGLIANO	RI	CA, MET	2,40	330
196	LETIZIA NICOLINO	16/01/1969	SAN NICOLA LA STRADA	CE	AP, CA, MST	19,50	126
197 *	LETTIERI NICOLA	08/12/1967	CASERTA	CE	AP, MET, MST	15,20	164
198	LEZZOCHE' FRANCESCO PAOLO	14/09/1962	ANTEY-SAINT-ANDRE'	AO	AP, MET, MST	23,00	106

\* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali





Région Autonome Vallée d'Aoste  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali

**Graduatoria** **Medicina Generale**  
**Anno e versione** **2013 / 1**

ORDINE ALFABETICO

Pos. alf.	Cognome e nome	Data nascita	Comune residenza	Prov	Attività prescelta	Punti	Pos. grad.
199	LIMONE GIUSEPPE	18/08/1963	ASSORO	EN	AP, MET, MST	12,00	203
200	LO FARO FRANCESCO	17/10/1952	VIAGRANDE	CT	AP, CA, MET, MST	1,00	346
201	* LO MUNDO SALVATORE	06/01/1964	VALDINA	ME	AP, CA, MST	34,00	57
202	LOMBARDI ANTONIO	24/02/1965	FORLIMPOPOLI	FC	AP	41,45	36
203	* LOMBARDI CHRISTIAN	21/02/1979	VASTOGIRARDI	IS	AP, CA	8,90	255
204	LOMBARDO ANTONIO	14/06/1955	LENTINI	SR	AP, CA, MET	25,90	89
205	* LONGO ROBERTO	02/04/1966	NAPOLI	NA	AP, MET, MST	21,90	115
206	* LUGLIO DOMENICO	03/08/1963	PORTIGLIOLA	RC	AP, CA, MET, MST	24,75	96
207	LUSWI EHSAN	01/10/1955	MONTESILVANO	PE	AP, CA	20,45	124
208	LUTI ALESSANDRA	19/04/1961	ORBETELLO	GR	AP, CA, MST	28,70	74
209	* MACIARIELLO CLELIA	04/05/1975	RIARDO	CE	AP, CA, MST	9,15	247
210	* MACLI RICCARDO	07/08/1973	ACQUEDOLCI	ME	AP, MST	17,30	141
211	MACRI' FERDINANDO	08/04/1961	CASAVATORE	NA	AP, MET, MST	20,55	122
212	MAGAGNOLI MASSIMO	27/07/1965	BOLOGNA	BO	AP	5,00	316
213	MAGANUCO CLAUDIO SALVATORE GAETANO	25/09/1956	ZAFFERANA ETNEA	CT	AP, MET, MST	23,30	104
214	* MAIUOLO ANTONIO	29/05/1974	BORGIA	CZ	AP, MST	15,70	157
215	MAIURI MAURO	09/04/1967	PIACENZA	PC	AP, CA	22,00	113
216	MANAGO' ROCCO	22/03/1963	VARAPODIO	RC	AP, MET, MST	35,40	54
217	* MANFREDONIA GIUSEPPE	26/05/1965	NOCERA INFERIORE	SA	AP, CA, MST	14,55	176
218	* MANGIOLA MANUELA	03/11/1978	REGGIO DI CALABRIA	RC	AP	11,40	207
219	* MARABELLO MASSIMO	15/11/1969	GENOVA	GE	AP, CA, MST	13,20	192
220	MARANDINO CHIARA	11/11/1949	DONNAS	AO	MET, MST	48,00	27
221	MARIANO FRANCESCO	03/01/1954	PERUGIA	PG	MST	36,20	51
222	MARINI ERNESTO	19/06/1957	TORINO	TO	AP, CA, MST	0,20	353
223	* MARINO GIUSEPPE	22/11/1965	RIBERA	AG	AP, CA, MST	29,30	70
224	* MAROTTI GEMMA	23/09/1972	ROMA	RM	AP, CA, MST	8,40	269
225	* MARSIGLIA GABRIELLA	14/01/1977	CEFALU'	PA	AP, CA	15,60	159
226	* MARTINI GIANCARLO	28/08/1969	SPOLETO	PG	AP, CA, MET, MST	14,10	183
227	* MARTINI GIUSEPPE	31/08/1948	CAMBIASCA	VB	AP, CA, MST	38,10	46
228	* MARZANO MARIA VITTORIA	04/05/1965	BARI	BA	AP, CA, MET, MST	7,90	289
229	* MARZO PAOLO	26/01/1968	MILANO	MI	AP, CA, MST	8,70	263
230	MATERAZZO FERNANDA	23/05/1962	CASERTA	CE	AP, CA, MET, MST	11,40	208
231	MAUCERI FRANCESCO	16/04/1966	CATANIA	CT	AP, CA, MET, MST	25,40	93
232	* MAZZELLA EMILIO	13/12/1975	BUCCHIANICO	CH	AP, CA, MET, MST	7,40	299
233	* MAZZETTINO ANTONIETTA	10/04/1958	NAPOLI	NA	AP, CA, MST	8,10	284
234	* MAZZONE MARIA	14/03/1956	CASTELPOTO	BN	AP, CA, MET, MST	14,35	179
235	MELE DOMENICO GIOVANNI BATTISTA	26/02/1961	GORGOGNONE	MT	AP, MET, MST	25,50	92
236	MEROLA PASQUALE	07/02/1964	CAIAZZO	CE	AP, CA, MET, MST	3,15	324
237	* MESSINA PAOLO	02/12/1963	SIRACUSA	SR	AP, CA, MST	16,80	145
238	MIGNINI ALDO	25/11/1955	NUS	AO	CA, MET, MST	77,30	2
239	MIGNOGNA LUIGI	10/01/1952	NAPOLI	NA	CA	4,00	321
240	* MILANINI MICHELA	04/02/1975	SANSEPOLCRO	AR	AP	9,40	241
241	MINARDI SALVATORE	14/03/1956	SIRACUSA	SR	AP, CA	1,10	340
242	* MINGOIA SALVINA	23/03/1976	VALLELUNGA PRATAMENO	CL	AP, CA	8,80	256
243	MIO NUNZIO	02/01/1953	PATERNÒ (PZ)	PZ	AP	22,60	108
244	* MIRET MARIA TERESA	07/03/1968	SARRE	AO	CA, MET, MST	17,10	142
245	* MOFFA GUIDO	26/07/1975	FRATTAMAGGIORE	NA	AP, CA	10,70	217
246	MOHSENI SEYED SADREDDIN	14/12/1957	SVIZZERA	CA		2,00	334
247	MONTAGNANA MICHELE	29/02/1960	AOSTA	AO	AP, CA, MET, MST	4,40	320

\* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



Région Autonome Vallée d'Aoste  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali

**Graduatoria** **Medicina Generale**  
**Anno e versione** **2013 / 1**

ORDINE ALFABETICO

Pos. alf.	Cognome e nome	Data nascita	Comune residenza	Prov	Attività prescelta	Punti	Pos. grad.
248	* MORELLI FRIDA TATIANA	22/08/1966	CANNETO PAVESE	PV	AP	19,20	127
249	* MORRONE LOREDANA	19/01/1966	MONDRAGONE	CE	AP, CA, MET, MST	7,70	293
250	MORRONE NICOLA	07/01/1950	MONTENERO DI BISACCIA	CB	CA, MET, MST	48,30	26
251	* MOSCHINI TOMMASO	23/08/1955	MACERATA	MC	AP, CA	12,90	194
252	* MOTTOLA SALVATORE	27/03/1965	AVERSA	CE	AP, CA, MET, MST	33,55	59
253	MUS LAURA	17/02/1964	CHAMBAVE	AO	AP, CA, MET, MST	2,30	331
254	MUSOTTO ALBA CAROLINA	03/09/1951	PALERMO	PA	AP, AP, CA, CA	28,25	75
255	* NAPOLETANO GIORGIO	16/05/1961	TRENTO	TN	AP, MET, MST	33,70	58
256	* NASCIA STEFANO	23/06/1968	NAPOLI	NA	AP, CA, MET, MST	7,50	295
257	NERI STEFANIA	06/05/1967	REGGIO DI CALABRIA	RC	AP, MET, MST	15,90	152
258	* NOGARA CALOGERO	17/07/1975	ALIMINUSA	PA	AP, CA	10,60	220
259	NOTAROBERTO ALESSANDRO ANIELLO	01/11/1953	FUTANI	SA	AP, CA, MST	49,30	24
260	* ODDINO GIULIA	12/05/1979	OVADA	AL	AP, CA, MST	10,60	219
261	OKDE FADY FOUAD	30/06/1957	CREMONA	CR	AP, MST	23,80	101
262	* OLIVA ANGELA	15/09/1980	AVERSA	CE	AP, CA, MST	10,80	215
263	* ORAZI VANESSA	25/02/1974	ROMA	RM	AP, MET, MST	17,60	137
264	OTTAVIANI GIORGIO	07/01/1964	ROMA	RM		1,00	341
265	* OTTAVIANI RICCARDO	08/08/1966	FOLIGNO	PG	AP, CA, MET	16,30	150
266	PACILLO LUISA	07/10/1960	ROMA	RM	CA, MET, MST	42,70	34
267	* PAPA ANNA MARIA	24/04/1967	CASERTA	CE	AP, CA, MST	8,10	283
268	* PARLONGO GIANCARLO	10/07/1977	GIOIA TAURO	RC	AP, CA, MST	8,50	268
269	PASCOLINI PASQUALE	04/03/1957	SAINT-VINCENT	AO	AP, MST	38,90	39
270	* PASCUCCI MARZIA	01/06/1974	ROMA	RM	AP, CA, MET, MST	15,80	153
271	PAVENTI FILIPPO	26/09/1953	CERRO AL VOLTURNO	IS	AP, CA	0,30	352
272	* PECORARO ALFONSO	27/01/1970	GROSSETO	GR	AP, CA	14,60	175
273	* PENNISI GIUSEPPA RITA	26/05/1957	LENTINI	SR	AP, CA, MET	12,00	204
274	* PERINETTI GIAN PIERO	20/11/1965	IVREA	TO	MET, MST	26,30	87
275	PETRAGLIA FRANCESCO	22/09/1949	PIAGGINE	SA	AP, MET, MST	20,80	121
276	* PETROCELLI GIOVANNI	22/04/1975	BERNALDA	MT	AP, CA, MET, MST	7,20	303
277	PETROSEMLO UMBERTO	10/02/1958	SAN VITO CHIETINO	CH	AP, CA, MET, MST	0,00	357
278	* PICCIRILLO RAFFAELE	08/06/1964	NAPOLI	NA	AP, CA, MST	10,90	212
279	* PICCOLO MICHELE	14/09/1956	CASAPESENNA	CE	AP, CA, MET, MST	15,15	166
280	* PIGNATIELLO CARLO	28/01/1962	CALVI RISORTA	CE	AP, MST	13,20	193
281	* PIRASTU GIAMPAOLO	05/08/1969	USELLUS	OR	AP	8,20	276
282	* PIZZORUSSO VINCENZO	02/07/1974	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	AP, CA, MET, MST	8,60	265
283	* PIZZUTO MARIA GRAZIA	11/11/1970	AOSTA	AO	CA, MET, MST	11,20	211
284	* PONTICIELLO NAZARIO	29/04/1968	FORMIA	LT	AP, CA, MET, MST	8,30	270
285	PORRETTA MARCO	15/05/1964	ROMA	RM	AP, CA, MST	22,20	112
286	POZZATO ALESSANDRA	27/07/1968	AOSTA	AO	AP	0,70	350
287	QUARANTA GABRIELE	25/11/1956	CAVA DE' TIRRENI	SA	AP, CA, MET	30,40	68
288	RABBANI HAMZEH	28/01/1957	VENETICO	ME	AP, CA, MET, MST	0,80	348
289	* RAGUNI' GIORGIO	02/10/1981	RIPOSTO	CT	AP, CA, MST	8,20	271
290	* RANNO ANNALISA	26/06/1977	BIANCAVILLA	CT	AP, CA, MST	12,00	202
291	RICCIARDELLI STEFANO	20/10/1959	MAZZE'	TO	AP, CA, MET, MST	0,90	347
292	RICCIARDI ANDREA	20/09/1962	AOSTA	AO	AP, MET, MST	30,40	66
293	RIZZO SERGIO	16/09/1959	PARTINICO	PA	AP, CA, MET, MST	3,50	322
294	* ROILA ADRIANO	01/12/1963	COMO	CO	AP	29,30	71
295	* ROMANO ANTONIETTA	18/04/1978	ACERRA	NA	AP, CA, MST	10,20	225
296	ROMANO DOMENICO	24/07/1961	BOLOGNA	BO	AP, MST	27,00	82
297	ROMANO MARIO	17/01/1963	FRATTAMAGGIORE	NA	AP, CA	11,90	205

\* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



Région Autonome Vallée d'Aoste  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali

**Graduatoria** **Medicina Generale**  
**Anno e versione** **2013 / 1**

ORDINE ALFABETICO

Pos. alif.	Cognome e nome	Data nascita	Comune residenza	Prov	Attività prescelta	Punti	Pos. grad.
298 *	RUGGIERO ALESSANDRA	02/08/1975	NOCERA SUPERIORE	SA	AP, CA, MST	9,55	238
299	SALUTO CLAUDIO	03/08/1955	QUARTO	NA	MET	26,60	84
300	SANTALUCIA SEBASTIANO	21/12/1962	RACALMUTO	AG	AP, CA, MST	38,40	44
301 *	SANTORO MICHELE	01/09/1962	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	CA	9,30	245
302	SARACINO GINO ANNUNZIO	11/07/1958	IMPERIA	IM	CA	0,00	356
303	SARRO ANTONINO	10/07/1958	GRESSAN	AO	CA, MET, MST	52,80	22
304 *	SAVIANO RAFFAELE	22/12/1973	CARDITO	NA	AP, CA, MST	7,60	294
305	SBICEGO MAURIZIO	23/10/1963	IMPERIA	IM	AP, CA, MST	22,00	114
306 *	SCALA MARCHIANO MASSIMILIANO	31/03/1971	AGLIE'	TO	AP	23,70	102
307	SCANDURRA CLAUDIO	03/02/1964	ASTI	AT	AP, CA	10,40	221
308 *	SCANO PIETRO MARIO	30/08/1959	TEMPIO PAUSANIA(valido 1900-2005)	SS	AP, CA, MET, MST	7,50	298
309 *	SCARLATTI FABIANO	08/04/1966	BOLOGNA	BO	AP, CA, MET, MST	15,20	165
310 *	SCHETTINO RITA	22/05/1955	SAINT-VINCENT	AO	AP, CA, MST	12,70	195
311 *	SCHIAVONE CONCETTA	29/10/1976	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	AP, CA, MST	9,00	252
312	SESTITO GIUSEPPE	09/01/1959	ROMA	RM	CA, MET, MST	67,20	6
313 *	SETTEMBRE GENNARO	23/09/1966	NAPOLI	NA	AP, CA, MET, MST	7,20	307
314 *	SOMMA LUIGI	27/03/1954	MERCATO SAN SEVERINO	SA	AP, CA, MST	16,60	146
315 *	SORRENTINO ORLANDO	15/05/1973	SAINT-VINCENT	AO	AP, CA, MET, MST	15,80	154
316	SPADAFORA RAFFAELE	12/11/1946	PRAIA A MARE	CS	CA	72,60	5
317 *	SPATA PAOLO	16/03/1969	PALAZZO ADRIANO	PA	AP, CA	10,30	223
318	SPATARO ANTONIO	04/07/1953	NISCEMI	CL	MET	1,00	345
319	SPERLINGA STEFANO	14/12/1956	SAINT-VINCENT	AO	MET, MST	21,80	117
320	SPERONI CARLO GIUSEPPE	20/03/1955	AGAZZANO	PC	AP, MET, MST	57,80	15
321	STEFANUCCI FIORE	06/10/1960	BENEVENTO	BN	CA	10,10	226
322 *	STRANGES SAVERIO	19/03/1975	CASERTA	CE	AP, CA, MST	13,80	188
323 *	STUMPO MARIO FRANCESCO	11/04/1964	COTRONEI	KR	AP, CA, MST	24,10	99
324 *	TACHELLA DOMENICO	28/09/1977	GENOVA	GE	AP, CA, MST	15,50	160
325	TAGLIAFERRI GIUSEPPE	21/10/1962	ACERRA	NA	AP, CA, MST	22,40	110
326	TAGLIAVINI BEATRICE ITALIA ATHENA DESIREE	21/10/1959	MILANO	MI	AP, MET, MST	0,30	351
327	TANZI TOMMASO	05/07/1965	MINTURNO	LT	AP, CA, MST	44,20	32
328 *	TAVARES BARBOSA RIZZA MARIA	27/08/1959	AOSTA	AO	AP, CA	9,40	242
329	TAVERNA EUGENIO	25/05/1949	SAINT-VINCENT	AO	CA	54,10	21
330 *	TERMANINI IBRAHIM MASEN	14/01/1966	REGGIO NELL'EMILIA	RE	AP, MET, MST	26,30	86
331 *	TOFANI FRANCESCO	24/04/1975	LIVORNO	LI	CA, MET	8,10	282
332	TORRISI GIUSEPPE	10/06/1966	TRECASTAGNI	CT	AP, CA	32,70	61
333	TREMATERRA GEPPINO	06/01/1958	NAPOLI	NA	AP, MET	6,00	312
334	TRINCHIERI MARIO	26/04/1957	MILANO	MI	CA, MST	36,70	50
335	TROVATO GERLANDO	22/05/1949	AVIO	TN	CA, MST	36,10	52
336	TRUGLIO SALVATORE	16/05/1958	PATERNÒ (CT)	CT	AP, CA, MET	21,90	116
337 *	TUCCI SALVATORE	09/08/1962	SANT'ANASTASIA	NA	AP, CA, MST	9,50	239
338 *	TURIANO MARIA	29/11/1959	MESSINA	ME	AP, MST	16,50	147
339	URICCHIO ALBERTO	01/08/1953	FARA IN SABINA	RI	CA	2,90	327
340 *	USAI LUCA	25/05/1977	SASSARI	SS	AP, CA, MET, MST	9,00	251
341	VANTAGGIATO GIUSEPPE	13/02/1964	VIGEVANO	PV	AP, CA	5,10	315
342 *	VECCHIONE GENNARO	19/09/1962	PAGANI	SA	AP, CA, MET, MST	10,90	213
343 *	VENTURA DANIELE	16/08/1979	SESTRI LEVANTE	GE	MET	8,70	262
344	VENTURELLA NUNZIO	31/07/1965	VERRES	AO	CA	44,80	31
345 *	VERDIGI SIMONE	28/10/1976	STREVI	AL	AP, CA	8,20	274
346 *	VERGA GIOVANNI	07/04/1979	ACIREALE	CT	AP, CA	8,90	254

\* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



Région Autonome Vallée d'Aoste  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali

**Graduatoria** *Medicina Generale*  
**Anno e versione** *2013 / 1*

ORDINE ALFABETICO

Pos. alf.	Cognome e nome	Data nascita	Comune residenza	Prov	Attività prescelta	Punti	Pos. grad.
347	VERGONI ADRIANO	07/04/1960	ASTI	AT	AP, MST	24,50	98
348	VIALE AURELIO GIACOMO	05/01/1957	AOSTA	AO	AP	4,90	317
349	* VICINANZA CARLO	23/10/1974	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	AP, CA, MET, MST	8,80	257
350	VINCI ROSARIO	02/06/1953	PIETRAPERZIA	EN	AP, MET, MST	49,40	23
351	VIRGA GIUSEPPINA	30/04/1963	CHATILLON	AO	AP, CA, MST	3,40	323
352	* VITALIANO ANTONIO	18/01/1950	CATANZARO	CZ	AP, CA, MET, MST	12,20	200
353	VITTORANGELI ROBERTA	14/06/1960	VALPELLINE	AO	AP, CA, MET, MST	17,10	143
354	WALTHER ANNAMARIA	13/10/1965	SAINT-VINCENT	AO	CA, MET	45,30	30
355	* ZAGHI SILVIA	27/01/1981	PORTO VIRO	RO	AP, CA	9,30	243
356	* ZANGHI MARIA	09/02/1960	MASCALI	CT	AP, CA	21,25	119
357	* ZONA ALBERICO	12/07/1963	NAPOLI	NA	AP, CA, MST	12,05	201
358	* ZUCCHETTI ADRIANA	26/08/1979	MILANO	MI	AP, CA, MET, MST	9,60	234

\* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali

ALLEGATO B :

**GRADUATORIA PROVVISORIA DI MEDICINA GENERALE 2013 :**

**MEDICI PER PUNTEGGIO DECRESCENTE**



Région Autonome Vallée d'Aoste  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali

**Graduatoria** *Medicina Generale*  
**Anno e versione** *2013 / 1*

ORDINE PUNTEGGIO DECRESCENTE

Pos. grad.	Cognome e nome	Data nascita	Attività prescelta	Punteggio	Motivo precedenza
1	DE FELICIS MARIA SILVIA RITA	16/10/1952	MET, MST	102,90	
2	MIGNINI ALDO	25/11/1955	CA, MET, MST	77,30	
3	DI SIPIO LOREDANA	29/05/1954	CA, MST	76,70	
4	* FELLI GAETANO ACHILLE	13/09/1960	CA, MET, MST	72,75	
5	SPADAFORA RAFFAELE	12/11/1946	CA	72,60	
6	SESTITO GIUSEPPE	09/01/1959	CA, MET, MST	67,20	
7	BRANCATO LUCIA	28/12/1956		66,40	
8	FAYAD MAJED	27/12/1947	AP, CA, MET	63,80	Precede per età
9	ABOU EL BAHREN MOHAMED SAFOUH	12/01/1944	MET	63,80	
10	DAINI MAURO	01/01/1960	CA, MET, MST	62,50	
11	BOGGIO SILVIO STEFANO	13/05/1954	AP, CA, MST	61,00	
12	DI BIASE EMILIO	14/05/1961	CA, MET, MST	60,20	
13	D'INTINO MAURIZIO	21/09/1954	AP, CA, MET	59,20	
14	DI MATTEO PATRIZIA	06/09/1954	AP, CA, MET	58,90	
15	SPERONI CARLO GIUSEPPE	20/03/1955	AP, MET, MST	57,80	
16	* DE SANTO PIERO	26/08/1966	CA, MET, MST	56,70	
17	ALLIOD RENEE	21/11/1955	AP, MET	56,40	
18	IAMMARINO FLAVIO	03/01/1953	AP, CA, MST	56,00	Precede per età
19	FOSSATI PAOLO	17/08/1952	AP, MST	56,00	
20	BONSIGNORE IGNAZIO	16/06/1954	AP, MET, MST	55,40	
21	TAVERNA EUGENIO	25/05/1949	CA	54,10	
22	SARRO ANTONINO	10/07/1958	CA, MET, MST	52,80	
23	VINCI ROSARIO	02/06/1953	AP, MET, MST	49,40	
24	NOTAROBERTO ALESSANDRO ANIELLO	01/11/1953	AP, CA, MST	49,30	
25	DE GIROLAMO MAURIZIO CARLO SALVATORE	19/04/1958	AP, CA, MST	48,80	
26	MORRONE NICOLA	07/01/1950	CA, MET, MST	48,30	
27	MARANDINO CHIARA	11/11/1949	MET, MST	48,00	
28	ILARI GIOVANNI	01/01/1959	AP	47,95	
29	* BONGIORNO SALVATORE	13/06/1964	CA, MST	47,90	
30	WALTHER ANNAMARIA	13/10/1965	CA, MET	45,30	
31	VENTURELLA NUNZIO	31/07/1965	CA	44,80	
32	TANZI TOMMASO	05/07/1965	AP, CA, MST	44,20	
33	* BONANNO GAETANO	20/04/1955	MET, MST	43,90	
34	PACILLO LUISA	07/10/1960	CA, MET, MST	42,70	
35	DI CESARE LEONARDO	23/09/1964	MET, MST	42,60	
36	LOMBARDI ANTONIO	24/02/1965	AP	41,45	
37	* CAUTI ANTONELLA EMILIA MARIA	01/10/1961	AP, MET, MST	41,40	
38	BRUNO ALFONSO	08/04/1962	AP, MET	41,20	
39	PASCOLINI PASQUALE	04/03/1957	AP, MST	38,90	
40	CASTELLANI ANTONELLA	15/05/1953	CA, MST	38,80	
41	BARRESI PIETRO	10/07/1962	AP, CA, MST	38,60	Precede per età
42	* CENTANNI GIUSEPPE	26/02/1962	MET, MST	38,60	

\* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



Région Autonome Vallée d'Aoste  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali

**Graduatoria** *Medicina Generale*  
**Anno e versione** *2013 / 1*

ORDINE PUNTEGGIO DECRESCENTE

Pos. grad.	Cognome e nome	Data nascita	Attività prescelta	Punteggio	Motivo precedenza
43	* CASTELLITTO LUCIANA	12/07/1964	AP, CA, MET, MST	38,50	
44	SANTALUCIA SEBASTIANO	21/12/1962	AP, CA, MST	38,40	
45	ABRATE FRANCO	12/12/1958	AP, CA, MST	38,20	
46	* MARTINI GIUSEPPE	31/08/1948	AP, CA, MST	38,10	
47	D'ERCOLE GIOVANNI	21/10/1959	AP, CA, MET, MST	38,00	
48	ALLEGRI CORRADO	30/11/1954	AP, MET, MST	37,80	
49	CERTO FRANCESCO	10/09/1955	AP, MST	37,20	
50	TRINCHIERI MARIO	26/04/1957	CA, MST	36,70	
51	MARIANO FRANCESCO	03/01/1954	MST	36,20	
52	TROVATO GERLANDO	22/05/1949	CA, MST	36,10	
53	FARINA SALVATORE	11/06/1962	AP, MST	35,90	
54	MANAGO' ROCCO	22/03/1963	AP, MET, MST	35,40	
55	D'ORTO FRANCESCO	19/10/1959	AP, CA, MST	34,95	
56	ILACQUA MARIA	08/08/1964	AP, CA, MST	34,60	
57	* LO MUNDO SALVATORE	06/01/1964	AP, CA, MST	34,00	
58	* NAPOLETANO GIORGIO	16/05/1961	AP, MET, MST	33,70	
59	* MOTTOLA SALVATORE	27/03/1965	AP, CA, MET, MST	33,55	
60	BOLOGNA CATERINA	16/02/1960	AP, CA, MST	33,10	
61	TORRISI GIUSEPPE	10/06/1966	AP, CA	32,70	
62	FOSSON ANTONIO	11/10/1951	AP	32,10	
63	* FELLI ANDREA	01/12/1967	CA, MET, MST	30,80	
64	* DEL PRETE ANTONIO	13/08/1970	AP, MET, MST	30,70	
65	* CERRACCHIO GUSTAVO	09/06/1964	AP, CA, MST	30,60	
66	RICCIARDI ANDREA	20/09/1962	AP, MET, MST	30,40	Precede per età
67	* CONTE GIOVANNI	26/02/1962	AP, MET, MST	30,40	Precede per età
68	QUARANTA GABRIELE	25/11/1956	AP, CA, MET	30,40	
69	CICCONE ANTONIO	26/09/1956	AP, CA, MST	29,80	
70	* MARINO GIUSEPPE	22/11/1965	AP, CA, MST	29,30	Precede per età
71	* ROILA ADRIANO	01/12/1963	AP	29,30	
72	CONDORELLI SALVATORE CLAUDIO ROBERTO	09/10/1953	AP, MST	29,10	
73	GAMBINO PAOLA	17/11/1965	CA, MET, MST	28,70	Precede per età
74	LUTI ALESSANDRA	19/04/1961	AP, CA, MST	28,70	
75	MUSOTTO ALBA CAROLINA	03/09/1951	AP, AP, CA, CA	28,25	
76	BASSO CARLA MARIA	02/03/1961	AP, MST	28,20	
77	COCUZZA FILIPPO	06/01/1955	AP, MET, MST	28,10	
78	BARBARO ROSA	29/02/1964	MST	27,90	
79	BUFFA GIACOMO MARIO MASSIMO	01/07/1958	AP, MST	27,60	
80	GALANTE CONSIGLIA	28/11/1959	AP, CA, MET, MST	27,40	Precede per età
81	DANIELLI NELLO	11/12/1955	AP	27,40	
82	ROMANO DOMENICO	24/07/1961	AP, MST	27,00	Precede per età
83	DI LUCIANO MICHELE	05/01/1959	AP, MET, MST	27,00	
84	SALUTO CLAUDIO	03/08/1955	MET	26,60	

\* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



Région Autonome Vallée d'Aoste  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali

**Graduatoria** **Medicina Generale**  
**Anno e versione** **2013 / 1**

ORDINE PUNTEGGIO DECRESCENTE

Pos. grad.	Cognome e nome	Data nascita	Attività prescelta	Punteggio	Motivo precedenza
85	* LANDULFO MASSIMILIANO	02/06/1967	AP, CA, MST	26,30	Precede per età
86	* TERMANINI IBRAHIM MASEN	14/01/1966	AP, MET, MST	26,30	Precede per età
87	* PERINETTI GIAN PIERO	20/11/1965	MET, MST	26,30	Precede per età
88	COLAIOCCO ERSILIA GLORIA	18/09/1961	AP, CA, MET, MST	26,30	
89	LOMBARDO ANTONIO	14/06/1955	AP, CA, MET	25,90	
90	* CORSETTO MARIA NICOLETTA	06/02/1961	AP, MET, MST	25,80	
91	ABURIAH MOHAMMED	17/04/1960	CA	25,70	
92	MELE DOMENICO GIOVANNI BATTISTA	26/02/1961	AP, MET, MST	25,50	
93	MAUCERI FRANCESCO	16/04/1966	AP, CA, MET, MST	25,40	
94	* BUONOCORE SALVATORE	11/11/1961	AP, MET, MST	25,10	
95	* BARBIERA LIVIA	29/01/1967	AP	24,90	
96	* LUGLIO DOMENICO	03/08/1963	AP, CA, MET, MST	24,75	
97	* DI NUNZIO FILOMENA	26/04/1971	AP, MET, MST	24,60	
98	VERGONI ADRIANO	07/04/1960	AP, MST	24,50	
99	* STUMPO MARIO FRANCESCO	11/04/1964	AP, CA, MST	24,10	
100	* ESPOSITO GIUSEPPE	12/04/1965	AP, MET, MST	24,00	
101	OKDE FADY FOUAD	30/06/1957	AP, MST	23,80	
102	* SCALA MARCHIANO MASSIMILIANO	31/03/1971	AP	23,70	
103	* CAMPOTARO ROBERTO VALENTINO	03/11/1958	AP, MET, MST	23,50	
104	MAGANUCO CLAUDIO SALVATORE GAETANO	25/09/1956	AP, MET, MST	23,30	
105	* IORIZZO ANGELO	05/07/1960	AP, MET, MST	23,20	
106	LEZZOCHE' FRANCESCO PAOLO	14/09/1962	AP, MET, MST	23,00	
107	BRANCATELLO SERGIO	14/01/1957	AP, CA	22,65	
108	MIO NUNZIO	02/01/1953	AP	22,60	
109	* ASTARITA GIOVANNI	03/09/1974	AP, CA, MST	22,50	
110	TAGLIAFERRI GIUSEPPE	21/10/1962	AP, CA, MST	22,40	Precede per età
111	LEO ANGELO	01/01/1961	AP, CA, MET, MST	22,40	
112	PORRETTA MARCO	15/05/1964	AP, CA, MST	22,20	
113	MAIURI MAURO	09/04/1967	AP, CA	22,00	Precede per età
114	SBICEGO MAURIZIO	23/10/1963	AP, CA, MST	22,00	
115	* LONGO ROBERTO	02/04/1966	AP, MET, MST	21,90	Precede per età
116	TRUGLIO SALVATORE	16/05/1958	AP, CA, MET	21,90	
117	SPERLINGA STEFANO	14/12/1956	MET, MST	21,80	
118	AKKAD WATTAR MOHAMED RADWAN	28/04/1946	AP, CA, MET, MST	21,40	
119	* ZANGHI MARIA	09/02/1960	AP, CA	21,25	
120	DI VENDRA GIUSEPPE	29/06/1959	CA	21,00	
121	PETRAGLIA FRANCESCO	22/09/1949	AP, MET, MST	20,80	
122	MACRI' FERDINANDO	08/04/1961	AP, MET, MST	20,55	
123	* DRAGO CONCETTO	11/07/1964	AP, CA, MET, MST	20,45	Precede per età
124	LUSWI EHSAN	01/10/1955	AP, CA	20,45	
125	* CORLITO ANGELO	17/11/1965	AP, CA, MET, MST	20,10	
126	LETIZIA NICOLINO	16/01/1969	AP, CA, MST	19,50	

\* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali





Région Autonome Vallée d'Aoste  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali

**Graduatoria** **Medicina Generale**  
**Anno e versione** **2013 / 1**

ORDINE PUNTEGGIO DECRESCENTE

Pos. grad.	Cognome e nome	Data nascita	Attività prescelta	Punteggio	Motivo precedenza
127	* MORELLI FRIDA TATIANA	22/08/1966	AP	19,20	Precede per età
128	FLORA RITA	04/10/1965	AP, MST	19,20	
129	DE SIMONE GENNARO	05/02/1958	AP, CA, MST	18,90	
130	* FORMICOLA LUIGI	27/12/1962	AP, MET, MST	18,80	Precede per età
131	* BLANCATO GAETANO ANTONIO	09/11/1960	AP	18,80	
132	DE TROVATO ALBERTO	10/03/1966	AP	18,30	
133	* COSCIA SALVATORE	17/05/1977	AP, CA	18,10	
134	* IMPALLOMENI ANTONINO	12/06/1974	CA, MET	17,95	
135	* LEO ANTONIO	07/03/1958	AP, CA, MET, MST	17,90	
136	JUVARA GIUSEPPE	24/07/1951	AP, CA	17,70	
137	* ORAZI VANESSA	25/02/1974	AP, MET, MST	17,60	Precede per età
138	CAVORETTO GIOVANNI	03/04/1963	AP	17,60	Precede per età
139	FEDERICO OSCAR ANTONIO	24/04/1957	AP, CA, MET, MST	17,60	
140	CORTI LUCA	23/06/1964	AP, CA, MET	17,40	
141	* MACLI RICCARDO	07/08/1973	AP, MST	17,30	
142	* MIRET MARIA TERESA	07/03/1968	CA, MET, MST	17,10	Precede per età
143	VITTORANGELI ROBERTA	14/06/1960	AP, CA, MET, MST	17,10	
144	CELESTE GIOVANNA	22/11/1965	CA	17,00	
145	* MESSINA PAOLO	02/12/1963	AP, CA, MST	16,80	
146	* SOMMA LUIGI	27/03/1954	AP, CA, MST	16,60	
147	* TURIANO MARIA	29/11/1959	AP, MST	16,50	
148	* BOLONOTTO MAURO	27/11/1960	AP, MET, MST	16,45	
149	ISMAIL ABDEL KARIM	01/08/1959	MET	16,40	
150	* OTTAVIANI RICCARDO	08/08/1966	AP, CA, MET	16,30	Precede per età
151	IANNIZZI LEONARDO	16/07/1956	AP, CA, MST	16,30	
152	NERI STEFANIA	06/05/1967	AP, MET, MST	15,90	
153	* PASCUCCI MARZIA	01/06/1974	AP, CA, MET, MST	15,80	Precede per età
154	* SORRENTINO ORLANDO	15/05/1973	AP, CA, MET, MST	15,80	Precede per età
155	* FIDELIBUS CLAUDIO	24/03/1962	AP, CA, MST	15,80	Precede per età
156	CHERCIU DANIELA	24/07/1959	AP	15,80	
157	* MAIUOLO ANTONIO	29/05/1974	AP, MST	15,70	Precede per età
158	LAURINO CINZIA	22/09/1963	AP, MET, MST	15,70	
159	* MARSIGLIA GABRIELLA	14/01/1977	AP, CA	15,60	
160	* TACHELLA DOMENICO	28/09/1977	AP, CA, MST	15,50	
161	* DE FILIPPIS LUIGI GIUSEPPE	15/03/1977	AP, CA	15,40	
162	* FAZZINI DANIELA	22/01/1960	AP, CA, MET, MST	15,30	
163	DIMARTINO GIOVANNA	07/01/1968	AP, CA, MET	15,20	Precede per età
164	* LETTIERI NICOLA	08/12/1967	AP, MET, MST	15,20	Precede per età
165	* SCARLATTI FABIANO	08/04/1966	AP, CA, MET, MST	15,20	
166	* PICCOLO MICHELE	14/09/1956	AP, CA, MET, MST	15,15	
167	* GIAVELLI NADIA	18/09/1979	AP, CA	15,10	Precede per età
168	FERRE' CRISTINA	29/06/1959	AP, CA, MET, MST	15,10	Precede per età

\* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



Région Autonome Vallée d'Aoste  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali

**Graduatoria** **Medicina Generale**  
**Anno e versione** **2013 / 1**

ORDINE PUNTEGGIO DECRESCENTE

Pos. grad.	Cognome e nome	Data nascita	Attività prescelta	Punteggio	Motivo precedenza
169	* BORRELLI ANTONIO	08/08/1955	AP, CA	15,10	
170	* COPPOLA GIUSEPPE	23/04/1966	AP, CA	15,00	
171	* CARMOSINO FERDINANDO	23/02/1971	AP, CA	14,90	
172	* CITARELLA GIACOMO	05/10/1970	AP, MET, MST	14,80	Precede per età
173	* CICALESE ANTONIO	27/07/1966	AP, CA, MET, MST	14,80	
174	CAMPANELLA DOMENICO LAMBERTO	16/04/1956	AP, CA	14,70	
175	* PECORARO ALFONSO	27/01/1970	AP, CA	14,60	
176	* MANFREDONIA GIUSEPPE	26/05/1965	AP, CA, MST	14,55	
177	* CIVITILLO SAMANTHA	20/01/1976	AP, CA	14,50	
178	* BENNARDO FERNANDO	01/07/1964	AP, MET, MST	14,40	
179	* MAZZONE MARIA	14/03/1956	AP, CA, MET, MST	14,35	
180	* CORVINO GIOVANNI	04/02/1975	AP, MST	14,20	Precede per età
181	* BORSATI MATTEO	19/09/1971	AP, MET, MST	14,20	
182	* FALCONI DI FRANCESCO LUIGI	23/05/1962	AP, CA, MET, MST	14,15	
183	* MARTINI GIANCARLO	28/08/1969	AP, CA, MET, MST	14,10	Precede per età
184	* D'ALELIO ANTONELLA	09/06/1969	AP, CA, MET, MST	14,10	Precede per età
185	CILEA ANTONIO SANTO	11/10/1960	CA	14,10	
186	* ANSALDO PAOLO	22/02/1957	AP, MET	14,05	
187	* DE FELICE OFELIA	30/06/1966	AP, CA, MET, MST	14,00	
188	* STRANGES SAVERIO	19/03/1975	AP, CA, MST	13,80	
189	* DI FILITTO GIUSEPPE	20/01/1979	AP	13,70	
190	* BRUNO SARA	21/06/1976	AP, CA, MST	13,50	
191	* GOLINO GAETANO	26/02/1971	AP, CA, MST	13,20	Precede per età
192	* MARABELLO MASSIMO	15/11/1969	AP, CA, MST	13,20	Precede per età
193	* PIGNATIELLO CARLO	28/01/1962	AP, MST	13,20	
194	* MOSCHINI TOMMASO	23/08/1955	AP, CA	12,90	
195	* SCHETTINO RITA	22/05/1955	AP, CA, MST	12,70	
196	* LAURIOLA CARMINE	23/12/1974	AP, CA, MST	12,40	
197	* ANTONACCI VALENTINA	16/06/1976	AP, CA, MET, MST	12,30	
198	D'ALONZO MARIA GIOVANNA	25/06/1958	AP, CA, MST	12,20	Precede per età
199	* BIAFORA DIVINA	26/12/1954	AP, CA, MET, MST	12,20	Precede per età
200	* VITALIANO ANTONIO	18/01/1950	AP, CA, MET, MST	12,20	
201	* ZONA ALBERICO	12/07/1963	AP, CA, MST	12,05	
202	* RANNO ANNALISA	26/06/1977	AP, CA, MST	12,00	Precede per età
203	LIMONE GIUSEPPE	18/08/1963	AP, MET, MST	12,00	Precede per età
204	* PENNISI GIUSEPPA RITA	26/05/1957	AP, CA, MET	12,00	
205	ROMANO MARIO	17/01/1963	AP, CA	11,90	
206	* GARAMPAZZI ANDREA	18/08/1980	AP, CA	11,40	Precede per età
207	* MANGIOLA MANUELA	03/11/1978	AP	11,40	Precede per età
208	MATERAZZO FERNANDA	23/05/1962	AP, CA, MET, MST	11,40	
209	* ADILETTA MICHELE	07/05/1979	AP, CA, MST	11,30	Precede per età
210	* COPPOLA RAFFAELE	19/01/1967	CA	11,30	

\* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



Région Autonome Vallée d'Aoste  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali

**Graduatoria** **Medicina Generale**  
**Anno e versione** **2013 / 1**

ORDINE PUNTEGGIO DECRESCENTE

Pos. grad.	Cognome e nome	Data nascita	Attività prescelta	Punteggio	Motivo precedenza
211	* PIZZUTO MARIA GRAZIA	11/11/1970	CA, MET, MST	11,20	
212	* PICCIRILLO RAFFAELE	08/06/1964	AP, CA, MST	10,90	Precede per età
213	* VECCHIONE GENNARO	19/09/1962	AP, CA, MET, MST	10,90	Precede per età
214	* BIANCO MARINELLA	14/03/1960	AP, CA, MET, MST	10,90	
215	* OLIVA ANGELA	15/09/1980	AP, CA, MST	10,80	Precede per età
216	* DE ROSA CLEMENTE	20/10/1976	AP, CA	10,80	
217	* MOFFA GUIDO	26/07/1975	AP, CA	10,70	Precede per età
218	* DIACENCO ALIONA	21/01/1973	AP, CA, MST	10,70	
219	* ODDINO GIULIA	12/05/1979	AP, CA, MST	10,60	Precede per età
220	* NOGARA CALOGERO	17/07/1975	AP, CA	10,60	
221	SCANDURRA CLAUDIO	03/02/1964	AP, CA	10,40	
222	* COGNASSO MARIA CHIARA	15/02/1981	AP, CA, MST	10,30	Precede per età
223	* SPATA PAOLO	16/03/1969	AP, CA	10,30	Precede per età
224	* DI NAPOLI ALFONSO	02/01/1955	AP, CA, MST	10,30	
225	* ROMANO ANTONIETTA	18/04/1978	AP, CA, MST	10,20	
226	STEFANUCCI FIORE	06/10/1960	CA	10,10	
227	* ARCUCCI EMANUELA	08/04/1971	AP, CA, MST	10,00	
228	* ANNUNZIATA ILARIA RAFFAELLA	16/01/1972	AP, CA, MST	9,95	
229	* CHIUCHIOLO NICOLA	22/02/1965	AP, CA, MET, MST	9,90	
230	* CARLUCCI DONATINA	12/11/1972	AP	9,75	
231	* DI MASO CLAUDIO	27/12/1977	AP, CA, MET, MST	9,70	Precede per età
232	* GREGORI ATTILIO	21/12/1976	AP, CA, MST	9,70	Precede per età
233	* CAVUTO CRISTIANO	12/05/1971	AP, MST	9,70	
234	* ZUCCHETTI ADRIANA	26/08/1979	AP, CA, MET, MST	9,60	Precede per età
235	* CAPITANI MASCIA	13/12/1975	AP, CA	9,60	Precede per età
236	CATANIA GIACOMO	21/03/1960	AP	9,60	Precede per età
237	BENINTENDE VINCENZO	27/04/1955	AP, MET, MST	9,60	
238	* RUGGIERO ALESSANDRA	02/08/1975	AP, CA, MST	9,55	
239	* TUCCI SALVATORE	09/08/1962	AP, CA, MST	9,50	
240	* ARGENIO ALESSIO	01/03/1978	AP, CA	9,40	Precede per età
241	* MILANINI MICHELA	04/02/1975	AP	9,40	Precede per età
242	* TAVARES BARBOSA RIZZA MARIA	27/08/1959	AP, CA	9,40	
243	* ZAGHI SILVIA	27/01/1981	AP, CA	9,30	Precede per età
244	* FERONE CARMEN ANGELA NUNZIA	02/10/1963	AP, CA, MET, MST	9,30	Precede per età
245	* SANTORO MICHELE	01/09/1962	CA	9,30	
246	* DI CERBO VINCENZO	17/05/1961	AP, MET, MST	9,20	
247	* MACIARIELLO CLELIA	04/05/1975	AP, CA, MST	9,15	
248	* CICALA ANTONELLA MARIA ILARIA	20/01/1981	AP, CA	9,10	Precede per età
249	* FALANGA ANTONIO	11/06/1973	AP, CA	9,10	
250	* BOLDINI SIMONA	14/11/1980	AP, CA, MET, MST	9,00	Precede per età
251	* USAI LUCA	25/05/1977	AP, CA, MET, MST	9,00	Precede per età
252	* SCHIAVONE CONCETTA	29/10/1976	AP, CA, MST	9,00	Precede per età

\* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



Région Autonome Vallée d'Aoste  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali

**Graduatoria** **Medicina Generale**  
**Anno e versione** **2013 / 1**

ORDINE PUNTEGGIO DECRESCENTE

Pos. grad.	Cognome e nome	Data nascita	Attività prescelta	Punteggio	Motivo precedenza
253	* BISCEGLIA COSTANTINO	11/06/1968	AP, CA, MET, MST	9,00	
254	* VERGA GIOVANNI	07/04/1979	AP, CA	8,90	Precede per età
255	* LOMBARDI CHRISTIAN	21/02/1979	AP, CA	8,90	
256	* MINGOIA SALVINA	23/03/1976	AP, CA	8,80	Precede per età
257	* VICINANZA CARLO	23/10/1974	AP, CA, MET, MST	8,80	Precede per età
258	AMORUSO ANIELLO	12/08/1964	AP, MST	8,80	Precede per età
259	* GUCCIARDO BERNARDO	08/10/1954	AP, CA, MST	8,80	
260	* DE MAIO DARIO	08/12/1952	AP, CA, MST	8,75	
261	* CRISPI FRANCESCO	21/02/1980	AP, CA, MST	8,70	Precede per età
262	* VENTURA DANIELE	16/08/1979	MET	8,70	Precede per età
263	* MARZO PAOLO	26/01/1968	AP, CA, MST	8,70	
264	* FRIJIA ANDREA	17/03/1980	AP, CA, MET, MST	8,60	Precede per età
265	* PIZZORUSSO VINCENZO	02/07/1974	AP, CA, MET, MST	8,60	
266	JACAZIO FRANK GUY	16/08/1954	AP, CA, MET, MST	8,55	
267	* CANESTRINO GENNARO	24/07/1978	AP, CA, MET, MST	8,50	Precede per età
268	* PARLONGO GIANCARLO	10/07/1977	AP, CA, MST	8,50	
269	* MAROTTI GEMMA	23/09/1972	AP, CA, MST	8,40	
270	* PONTICIELLO NAZARIO	29/04/1968	AP, CA, MET, MST	8,30	
271	* RAGUNI' GIORGIO	02/10/1981	AP, CA, MST	8,20	Precede per età
272	* CARNEVALE EMANUELE	01/04/1980	AP, CA, MET, MST	8,20	Precede per età
273	* DE ROSA GIANLUCA	28/07/1978	AP, CA, MET, MST	8,20	Precede per età
274	* VERDIGI SIMONE	28/10/1976	AP, CA	8,20	Precede per età
275	* FIORILLO DANILA	11/09/1976	AP, CA, MET, MST	8,20	Precede per età
276	* PIRASTU GIAMPAOLO	05/08/1969	AP	8,20	Precede per età
277	* BELLETTI DANIELA	11/02/1968	AP, CA	8,20	Precede per età
278	* CATANI FRANCESCO ENRICO	07/06/1966	AP	8,20	Precede per età
279	* GROSSI MARIA GABRIELLA	30/07/1965	MET, MST	8,20	Precede per età
280	* GIULIANI ANTONIETTA	19/02/1964	AP, CA, MET, MST	8,20	Precede per età
281	* ANNUNZIATA FELICE	28/11/1954	AP, CA, MST	8,20	
282	* TOFANI FRANCESCO	24/04/1975	CA, MET	8,10	Precede per età
283	* PAPA ANNA MARIA	24/04/1967	AP, CA, MST	8,10	Precede per età
284	* MAZZETTINO ANTONIETTA	10/04/1958	AP, CA, MST	8,10	
285	ASSALE ROBERTO	07/07/1960	AP	8,00	Precede per età
286	BUSCHMANN THOMAS	28/10/1956	AP, CA, MET, MST	8,00	
287	* LA SALA ROBERTA	20/06/1981	AP, CA, MET, MST	7,90	Precede per età
288	* BENEDETTO GABRIELLA	18/06/1979	AP, CA, MST	7,90	Precede per età
289	* MARZANO MARIA VITTORIA	04/05/1965	AP, CA, MET, MST	7,90	
290	* ESPOSITO EMILIANO	17/05/1973	AP, CA, MST	7,70	Precede per età
291	* DE FRANCESCO RAFFAELE	10/05/1973	AP, CA, MET, MST	7,70	Precede per età
292	* D'ANNA PAOLA	07/04/1967	AP, CA, MST	7,70	Precede per età
293	* MORRONE LOREDANA	19/01/1966	AP, CA, MET, MST	7,70	
294	* SAVIANO RAFFAELE	22/12/1973	AP, CA, MST	7,60	

\* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



Région Autonome Vallée d'Aoste  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali

**Graduatoria** **Medicina Generale**  
**Anno e versione** **2013 / 1**

ORDINE PUNTEGGIO DECRESCENTE

Pos. grad.	Cognome e nome	Data nascita	Attività prescelta	Punteggio	Motivo precedenza
295	* NASCIA STEFANO	23/06/1968	AP, CA, MET, MST	7,50	Precede per età
296	* BAGNOLI ENRICO	05/01/1968	AP, CA, MET, MST	7,50	Precede per età
297	* DELLA RAGIONE STRATO	29/12/1967	AP, CA, MET, MST	7,50	Precede per età
298	* SCANO PIETRO MARIO	30/08/1959	AP, CA, MET, MST	7,50	
299	* MAZZELLA EMILIO	13/12/1975	AP, CA, MET, MST	7,40	Precede per età
300	* DI VITO MONIA	20/03/1975	AP, CA, MET, MST	7,40	Precede per età
301	CARDILLO PIETRA	16/09/1951	MET	7,40	
302	* FESTA FERRUCCIO	20/09/1976	AP, CA, MET, MST	7,20	Precede per età
303	* PETROCELLI GIOVANNI	22/04/1975	AP, CA, MET, MST	7,20	Precede per età
304	* D'AURIA MATTEO	28/03/1975	AP, CA, MET, MST	7,20	Precede per età
305	* DE ROSA PASQUALE	16/11/1969	AP, CA, MET, MST	7,20	Precede per età
306	* BERNACCHI MARIA	23/11/1967	AP, CA, MET, MST	7,20	Precede per età
307	* SETTEMBRE GENNARO	23/09/1966	AP, CA, MET, MST	7,20	Precede per età
308	BARDETTA ANDREA	29/10/1963	AP, CA, MET, MST	7,20	Precede per età
309	* BONOMO PASQUALE	07/06/1959	AP, CA	7,20	
310	BONATO ROBERTO	16/04/1963	AP, CA, MET, MST	6,60	
311	BORRELLI VINCENZO	12/02/1960	CA	6,25	
312	TREMATERRA GEPPINO	06/01/1958	AP, MET	6,00	Precede per età
313	BALESTRA FABRIZIO	02/03/1955	AP, MET, MST	6,00	
314	DI SANTO FLAVIO	05/03/1958	AP, CA, MET, MST	5,55	
315	VANTAGGIATO GIUSEPPE	13/02/1964	AP, CA	5,10	
316	MAGAGNOLI MASSIMO	27/07/1965	AP	5,00	
317	VIALE AURELIO GIACOMO	05/01/1957	AP	4,90	
318	CESARANO GABRIELE	25/05/1954	AP, CA, MET	4,80	
319	ALBANI ELISA GIULIANA ANTONELLA	09/01/1964	AP, MST	4,40	Precede per età
320	MONTAGNANA MICHELE	29/02/1960	AP, CA, MET, MST	4,40	
321	MIGNOGNA LUIGI	10/01/1952	CA	4,00	
322	RIZZO SERGIO	16/09/1959	AP, CA, MET, MST	3,50	
323	VIRGA GIUSEPPINA	30/04/1963	AP, CA, MET, MST	3,40	
324	MEROLA PASQUALE	07/02/1964	AP, CA, MET, MST	3,15	
325	DEL FRANCO FRANCESCO	07/09/1958	AP, CA, MET, MST	3,10	
326	CANAVESE AMBRA	15/03/1964	AP, CA, MET, MST	2,90	Precede per età
327	URICCHIO ALBERTO	01/08/1953	CA	2,90	
328	FIORENTINO DIEGO	08/02/1962	AP, CA	2,40	Precede per età
329	GERMANO GIOSUE'	28/11/1959	AP, CA, MET, MST	2,40	Precede per età
330	LEONARDI ENZO	19/07/1955	CA, MET	2,40	
331	MUS LAURA	17/02/1964	AP, CA, MET, MST	2,30	
332	CERASA ANNA LUCIA	10/06/1963	AP, CA	2,10	Precede per età
333	CARANGELO PIETRO	29/06/1960	AP, CA, MET, MST	2,10	
334	MOHSENI SEYED SADREDDIN	14/12/1957	CA	2,00	
335	CHATEL GIUSEPPINA	12/12/1966	AP, CA, MET, MST	1,60	
336	CARBONE DOMENICO	24/06/1965	AP, CA, MET, MST	1,50	Precede per età

\* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



Région Autonome Vallée d'Aoste  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali

**Graduatoria** *Medicina Generale*  
**Anno e versione** *2013 / 1*

ORDINE PUNTEGGIO DECRESCENTE

Pos. grad.	Cognome e nome	Data nascita	Attività prescelta	Punteggio	Motivo precedenza
337	IZZO MARIA ROSARIA	05/01/1962	AP, CA, MET, MST	1,50	
338	CIRILLO ENRICO	27/10/1958	AP, CA, MET, MST	1,40	
339	GUARDINI SILVIA COSETTA	24/02/1962	AP, CA, MET, MST	1,20	
340	MINARDI SALVATORE	14/03/1956	AP, CA	1,10	
341	OTTAVIANI GIORGIO	07/01/1964		1,00	Precede per età
342	DISTEFANO MARIA CONCETTA	16/11/1963	AP, CA, MET, MST	1,00	Precede per età
343	IMPROTA LUIGI	03/12/1959	CA, MET, MST	1,00	Precede per età
344	LABATE FRANCESCO SARIO	13/08/1955	CA	1,00	Precede per età
345	SPATARO ANTONIO	04/07/1953	MET	1,00	Precede per età
346	LO FARO FRANCESCO	17/10/1952	AP, CA, MET, MST	1,00	
347	RICCIARDELLI STEFANO	20/10/1959	AP, CA, MET, MST	0,90	
348	RABBANI HAMZEH	28/01/1957	AP, CA, MET, MST	0,80	Precede per età
349	HAMDAN NAZMI	12/02/1949	AP, CA	0,80	
350	POZZATO ALESSANDRA	27/07/1968	AP	0,70	
351	TAGLIAVINI BEATRICE ITALIA ATHENA DESIREE	21/10/1959	AP, MET, MST	0,30	Precede per età
352	PAVENTI FILIPPO	26/09/1953	AP, CA	0,30	
353	MARINI ERNESTO	19/06/1957	AP, CA, MST	0,20	
354	CURZIO MARINA	07/06/1953	AP, CA, MET, MST	0,05	
355	CARRELLA VINCENZO	03/05/1962	AP, CA, MET, MST	0,00	Precede per età
356	SARACINO GINO ANNUNZIO	11/07/1958	CA	0,00	Precede per età
357	PETROSEMOLO UMBERTO	10/02/1958	AP, CA, MET, MST	0,00	Precede per età
358	CANNIZZARO GIUSEPPE	19/06/1950	AP, CA, MET, MST	0,00	

\* = Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.LGS 17 agosto 1999 n°368 o titolo equipollente

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali

ALLEGATO C :

**GRADUATORIA PROVVISORIA DI MEDICINA GENERALE 2013:**

ESTRATTO

MEDICI IN POSSESSO DELL' ATTESTATO DI FORMAZIONE DI CUI AL D.LGS 8  
AGOSTO 1991, N. 256 E AL D.LGS 15 AGOSTO 1999, N. 368  
IN ORDINE ALFABETICO



Région Autonome Vallée d'Aoste  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali

**Graduatoria** **Medicina Generale**  
**Anno e versione** **2013 / 1**

ORDINE ALFABETICO CON ATTESTATI D.LGS 256/91

Pos. alf.	Cognome e nome	Data nascita	Comune residenza	Prov	Attività prescelta	Punti	Pos. grad.
1	ADILETTA MICHELE	07/05/1979	SARNO	SA	AP, CA, MST	11,30	209
2	ANNUNZIATA FELICE	28/11/1954	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	AP, CA, MST	8,20	281
3	ANNUNZIATA ILARIA RAFFAELLA	16/01/1972	NAPOLI	NA	AP, CA, MST	9,95	228
4	ANSALDO PAOLO	22/02/1957	LADISPOLI	RM	AP, MET	14,05	186
5	ANTONACCI VALENTINA	16/06/1976	L'AQUILA	AQ	AP, CA, MET, MST	12,30	197
6	ARCUCCI EMANUELA	08/04/1971	SIRACUSA	SR	AP, CA, MST	10,00	227
7	ARGENIO ALESSIO	01/03/1978	VILLARICCA	NA	AP, CA	9,40	240
8	ASTARITA GIOVANNI	03/09/1974	NAPOLI	NA	AP, CA, MST	22,50	109
9	BAGNOLI ENRICO	05/01/1968	LIVORNO	LI	AP, CA, MET, MST	7,50	296
10	BARBIERA LIVIA	29/01/1967	PARELLA	TO	AP	24,90	95
11	BELLETTI DANIELA	11/02/1968	LIPARI	ME	AP, CA	8,20	277
12	BENEDETTO GABRIELLA	18/06/1979	POMIGLIANO D'ARCO	NA	AP, CA, MST	7,90	288
13	BENNARDO FERNANDO	01/07/1964	AIELLO CALABRO	CS	AP, MET, MST	14,40	178
14	BERNACCHI MARIA	23/11/1967	NAPOLI	NA	AP, CA, MET, MST	7,20	306
15	BIAFORA DIVINA	26/12/1954	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	AP, CA, MET, MST	12,20	199
16	BIANCO MARINELLA	14/03/1960	GENOVA	GE	AP, CA, MET, MST	10,90	214
17	BISCEGLIA COSTANTINO	11/06/1968	NOCERA INFERIORE	SA	AP, CA, MET, MST	9,00	253
18	BLANCATO GAETANO ANTONIO	09/11/1960	MOTTA CAMASTRA	ME	AP	18,80	131
19	BOLDINI SIMONA	14/11/1980	ROMA	RM	AP, CA, MET, MST	9,00	250
20	BOLONOTTO MAURO	27/11/1960	MONTANARO	TO	AP, MET, MST	16,45	148
21	BONANNO GAETANO	20/04/1955	SANTHIA'	VC	MET, MST	43,90	33
22	BONGIORNO SALVATORE	13/06/1964	CHATILLON	AO	CA, MST	47,90	29
23	BONOMO PASQUALE	07/06/1959	CASTEL VOLTURNO	CE	AP, CA	7,20	309
24	BORRELLI ANTONIO	08/08/1955	NAPOLI	NA	AP, CA	15,10	169
25	BORSATI MATTEO	19/09/1971	VICO CANAVESE	TO	AP, MET, MST	14,20	181
26	BRUNO SARA	21/06/1976	ALTAVILLA IRPINA	AV	AP, CA, MST	13,50	190
27	BUONOCORE SALVATORE	11/11/1961	PAGANI	SA	AP, MET, MST	25,10	94
28	CAMPOTARO ROBERTO VALENTINO	03/11/1958	CASTELLO DEL MATESE	CE	AP, MET, MST	23,50	103
29	CANESTRINO GENNARO	24/07/1978	BARI	BA	AP, CA, MET, MST	8,50	267
30	CAPITANI MASCIA	13/12/1975	CASTIGNANO	AP	AP, CA	9,60	235
31	CARLUCCI DONATINA	12/11/1972	PERUGIA	PG	AP	9,75	230
32	CARMOSINO FERDINANDO	23/02/1971	RIONERO SANNITICO	IS	AP, CA	14,90	171
33	CARNEVALE EMANUELE	01/04/1980	ROMA	RM	AP, CA, MET, MST	8,20	272
34	CASTELLITTO LUCIANA	12/07/1964	SPILAMBERTO	MO	AP, CA, MET, MST	38,50	43
35	CATANI FRANCESCO ENRICO	07/06/1966	LEGNANO	MI	AP	8,20	278
36	CAUTI ANTONELLA EMILIA MARIA	01/10/1961	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS	AP, MET, MST	41,40	37
37	CAVUTO CRISTIANO	12/05/1971	TOLLO	CH	AP, MST	9,70	233
38	CENTANNI GIUSEPPE	26/02/1962	COLLEFERRO	RM	MET, MST	38,60	42
39	CERRACCHIO GUSTAVO	09/06/1964	QUARTO	NA	AP, CA, MST	30,60	65
40	CHIUCHIOLO NICOLA	22/02/1965	AVELLINO	AV	AP, CA, MET, MST	9,90	229
41	CICALE ANTONELLA MARIA ILARIA	20/01/1981	POZZUOLI	NA	AP, CA	9,10	248
42	CICALESE ANTONIO	27/07/1966	PONTECAGNANO FAIANO	SA	AP, CA, MET, MST	14,80	173
43	CITARELLA GIACOMO	05/10/1970	POZZILLI	IS	AP, MET, MST	14,80	172
44	CIVITILLO SAMANTHA	20/01/1976	PIEDIMONTE MATESE	CE	AP, CA	14,50	177
45	COGNASSO MARIA CHIARA	15/02/1981	AOSTA	AO	AP, CA, MST	10,30	222
46	CONTE GIOVANNI	26/02/1962	NAPOLI	NA	AP, MET, MST	30,40	67
47	COPPOLA GIUSEPPE	23/04/1966	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	AP, CA	15,00	170
48	COPPOLA RAFFAELE	19/01/1967	NOCERA INFERIORE	SA	CA	11,30	210
49	CORLITO ANGELO	17/11/1965	FLUMERI	AV	AP, CA, MET, MST	20,10	125
50	CORSETTO MARIA NICOLETTA	06/02/1961	CASERTA	CE	AP, MET, MST	25,80	90

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali





Région Autonome Vallée d'Aoste  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali

**Graduatoria** **Medicina Generale**  
**Anno e versione** **2013 / 1**

ORDINE ALFABETICO CON ATTESTATI D.LGS 256/91

Pos. alf.	Cognome e nome	Data nascita	Comune residenza	Prov	Attività prescelta	Punti	Pos. grad.
51	CORVINO GIOVANNI	04/02/1975	FOGGIA	FG	AP, MST	14,20	180
52	COSCIA SALVATORE	17/05/1977	VERRES	AO	AP, CA	18,10	133
53	CRISPI FRANCESCO	21/02/1980	CATANIA	CT	AP, CA, MST	8,70	261
54	D'ALELIO ANTONELLA	09/06/1969	CASELLE TORINESE	TO	AP, CA, MET, MST	14,10	184
55	D'ANNA PAOLA	07/04/1967	NAPOLI	NA	AP, CA, MST	7,70	292
56	D'AURIA MATTEO	28/03/1975	SCAFATI	SA	AP, CA, MET, MST	7,20	304
57	DE FELICE OFELIA	30/06/1966	ROMA	RM	AP, CA, MET, MST	14,00	187
58	DE FILIPPIS LUIGI GIUSEPPE	15/03/1977	REGGIO DI CALABRIA	RC	AP, CA	15,40	161
59	DE FRANCESCO RAFFAELE	10/05/1973	MONTEMARANO	AV	AP, CA, MET, MST	7,70	291
60	DE MAIO DARIO	08/12/1952	NAPOLI	NA	AP, CA, MST	8,75	260
61	DE ROSA CLEMENTE	20/10/1976	PIANO DI SORRENTO	NA	AP, CA	10,80	216
62	DE ROSA GIANLUCA	28/07/1978	MORCIANO DI ROMAGNA	RN	AP, CA, MET, MST	8,20	273
63	DE ROSA PASQUALE	16/11/1969	FORLI'	FC	AP, CA, MET, MST	7,20	305
64	DE SANTO PIERO	26/08/1966	AOSTA	AO	CA, MET, MST	56,70	16
65	DEL PRETE ANTONIO	13/08/1970	TORINO	TO	AP, MET, MST	30,70	64
66	DELLA RAGIONE STRATO	29/12/1967	MONTE DI PROCIDA	NA	AP, CA, MST	7,50	297
67	DI CERBO VINCENZO	17/05/1961	DUGENTA	BN	AP, MET, MST	9,20	246
68	DI FILITTO GIUSEPPE	20/01/1979	BATTIPAGLIA	SA	AP	13,70	189
69	DI MASO CLAUDIO	27/12/1977	AFRAGOLA	NA	AP, CA, MET, MST	9,70	231
70	DI NAPOLI ALFONSO	02/01/1955	SAINT-VINCENT	AO	AP, CA, MST	10,30	224
71	DI NUNZIO FILOMENA	26/04/1971	SESSANO DEL MOLISE	IS	AP, MET, MST	24,60	97
72	DI VITO MONIA	20/03/1975	CHIETI	CH	AP, CA, MET, MST	7,40	300
73	DIACENCO ALIONA	21/01/1973	VALDISOTTO	SO	AP, CA, MST	10,70	218
74	DRAGO CONCETTO	11/07/1964	SIRACUSA	SR	AP, CA, MET, MST	20,45	123
75	ESPOSITO EMILIANO	17/05/1973	MASSA LUBRENSE	NA	AP, CA, MST	7,70	290
76	ESPOSITO GIUSEPPE	12/04/1965	AVERSA	CE	AP, MET, MST	24,00	100
77	FALANGA ANTONIO	11/06/1973	NAPOLI	NA	AP, CA	9,10	249
78	FALCONI DI FRANCESCO LUIGI	23/05/1962	TERAMO	TE	AP, CA, MET, MST	14,15	182
79	FAZZINI DANIELA	22/01/1960	TARANTO	TA	AP, CA, MET, MST	15,30	162
80	FELLI ANDREA	01/12/1967	AOSTA	AO	CA, MET, MST	30,80	63
81	FELLI GAETANO ACHILLE	13/09/1960	QUART	AO	CA, MET, MST	72,75	4
82	FERONE CARMEN ANGELA NUNZIA	02/10/1963	SPERONE	AV	AP, CA, MET, MST	9,30	244
83	FESTA FERUCCIO	20/09/1976	AVELLINO	AV	AP, CA, MST	7,20	302
84	FIDELIBUS CLAUDIO	24/03/1962	AOSTA	AO	AP, CA, MST	15,80	155
85	FIORILLO DANILA	11/09/1976	POMIGLIANO D'ARCO	NA	AP, CA, MET, MST	8,20	275
86	FORMICOLA LUIGI	27/12/1962	BACOLI	NA	AP, MET, MST	18,80	130
87	FRIJIA ANDREA	17/03/1980	BATTIPAGLIA	SA	AP, CA, MET, MST	8,60	264
88	GARAMPAZZI ANDREA	18/08/1980	PRATO SESIA	NO	AP, CA	11,40	206
89	GIAVELLI NADIA	18/09/1979	FONTAINEMORE	AO	AP, CA	15,10	167
90	GIULIANI ANTONIETTA	19/02/1964	PESCARA	PE	AP, CA, MET, MST	8,20	280
91	GOLINO GAETANO	26/02/1971	CAPODRISE	CE	AP, CA, MST	13,20	191
92	GREGORI ATTILIO	21/12/1976	GUIDONIA MONTECELIO	RM	AP, CA, MST	9,70	232
93	GROSSI MARIA GABRIELLA	30/07/1965	ROMA	RM	MET, MST	8,20	279
94	GUCCIARDO BERNARDO	08/10/1954	PALERMO	PA	AP, CA, MST	8,80	259
95	IMPALLOMENI ANTONINO	12/06/1974	CATANIA	CT	CA, MET	17,95	134
96	IORIZZO ANGELO	05/07/1960	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV	AP, MET, MST	23,20	105
97	LA SALA ROBERTA	20/06/1981	FOGGIA	FG	AP, CA, MET, MST	7,90	287
98	LANDULFO MASSIMILIANO	02/06/1967	AGROPOLI	SA	AP, CA, MST	26,30	85
99	LAURIOLA CARMINE	23/12/1974	FOGGIA	FG	AP, CA, MST	12,40	196
100	LEO ANTONIO	07/03/1958	SAN SEVERO	FG	AP, CA, MET, MST	17,90	135

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



Région Autonome Vallée d'Aoste  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali

**Graduatoria** **Medicina Generale**  
**Anno e versione** **2013 / 1**

ORDINE ALFABETICO CON ATTESTATI D.LGS 256/91

Pos. alf.	Cognome e nome	Data nascita	Comune residenza	Prov	Attività prescelta	Punti	Pos. grad.
101	LETTIERI NICOLA	08/12/1967	CASERTA	CE	AP, MET, MST	15,20	164
102	LO MUNDO SALVATORE	06/01/1964	VALDINA	ME	AP, CA, MST	34,00	57
103	LOMBARDI CHRISTIAN	21/02/1979	VASTOGIRARDI	IS	AP, CA	8,90	255
104	LONGO ROBERTO	02/04/1966	NAPOLI	NA	AP, MET, MST	21,90	115
105	LUGLIO DOMENICO	03/08/1963	PORTIGLIOLA	RC	AP, CA, MET, MST	24,75	96
106	MACIARIELLO CLELIA	04/05/1975	RIARDO	CE	AP, CA, MST	9,15	247
107	MACLI RICCARDO	07/08/1973	ACQUEDOLCI	ME	AP, MST	17,30	141
108	MAIUOLO ANTONIO	29/05/1974	BORGIA	CZ	AP, MST	15,70	157
109	MANFREDONIA GIUSEPPE	26/05/1965	NOCERA INFERIORE	SA	AP, CA, MST	14,55	176
110	MANGIOLA MANUELA	03/11/1978	REGGIO DI CALABRIA	RC	AP	11,40	207
111	MARABELLO MASSIMO	15/11/1969	GENOVA	GE	AP, CA, MST	13,20	192
112	MARINO GIUSEPPE	22/11/1965	RIBERA	AG	AP, CA, MST	29,30	70
113	MAROTTI GEMMA	23/09/1972	ROMA	RM	AP, CA, MST	8,40	269
114	MARSIGLIA GABRIELLA	14/01/1977	CEFALU'	PA	AP, CA	15,60	159
115	MARTINI GIANCARLO	28/08/1969	SPOLETO	PG	AP, CA, MET, MST	14,10	183
116	MARTINI GIUSEPPE	31/08/1948	CAMBIASCA	VB	AP, CA, MST	38,10	46
117	MARZANO MARIA VITTORIA	04/05/1965	BARI	BA	AP, CA, MET, MST	7,90	289
118	MARZO PAOLO	26/01/1968	MILANO	MI	AP, CA, MST	8,70	263
119	MAZZELLA EMILIO	13/12/1975	BUCCHIANICO	CH	AP, CA, MET, MST	7,40	299
120	MAZZETTINO ANTONIETTA	10/04/1958	NAPOLI	NA	AP, CA, MST	8,10	284
121	MAZZONE MARIA	14/03/1956	CASTELPOTO	BN	AP, CA, MET, MST	14,35	179
122	MESSINA PAOLO	02/12/1963	SIRACUSA	SR	AP, CA, MST	16,80	145
123	MILANINI MICHELA	04/02/1975	SANSEPOLCRO	AR	AP	9,40	241
124	MINGOIA SALVINA	23/03/1976	VALLELUNGA PRATAMENO	CL	AP, CA	8,80	256
125	MIRET MARIA TERESA	07/03/1968	SARRE	AO	CA, MET, MST	17,10	142
126	MOFFA GUIDO	26/07/1975	FRATTAMAGGIORE	NA	AP, CA	10,70	217
127	MORELLI FRIDA TATIANA	22/08/1966	CANNETO PAVESE	PV	AP	19,20	127
128	MORRONE LOREDANA	19/01/1966	MONDRAGONE	CE	AP, CA, MET, MST	7,70	293
129	MOSCHINI TOMMASO	23/08/1955	MACERATA	MC	AP, CA	12,90	194
130	MOTTOLA SALVATORE	27/03/1965	AVERSA	CE	AP, CA, MET, MST	33,55	59
131	NAPOLETANO GIORGIO	16/05/1961	TRENTO	TN	AP, MET, MST	33,70	58
132	NASCIA STEFANO	23/06/1968	NAPOLI	NA	AP, CA, MET, MST	7,50	295
133	NOGARA CALOGERO	17/07/1975	ALIMINUSA	PA	AP, CA	10,60	220
134	ODDINO GIULIA	12/05/1979	OVADA	AL	AP, CA, MST	10,60	219
135	OLIVA ANGELA	15/09/1980	AVERSA	CE	AP, CA, MST	10,80	215
136	ORAZI VANESSA	25/02/1974	ROMA	RM	AP, MET, MST	17,60	137
137	OTTAVIANI RICCARDO	08/08/1966	FOLIGNO	PG	AP, CA, MET	16,30	150
138	PAPA ANNA MARIA	24/04/1967	CASERTA	CE	AP, CA, MST	8,10	283
139	PARLONGO GIANCARLO	10/07/1977	GIOIA TAURO	RC	AP, CA, MST	8,50	268
140	PASCUCCI MARZIA	01/06/1974	ROMA	RM	AP, CA, MET, MST	15,80	153
141	PECORARO ALFONSO	27/01/1970	GROSSETO	GR	AP, CA	14,60	175
142	PENNISI GIUSEPPA RITA	26/05/1957	LENTINI	SR	AP, CA, MET	12,00	204
143	PERINETTI GIAN PIERO	20/11/1965	IVREA	TO	MET, MST	26,30	87
144	PETROCELLI GIOVANNI	22/04/1975	BERNALDA	MT	AP, CA, MET, MST	7,20	303
145	PICCIRILLO RAFFAELE	08/06/1964	NAPOLI	NA	AP, CA, MST	10,90	212
146	PICCOLO MICHELE	14/09/1956	CASAPESENNA	CE	AP, CA, MET, MST	15,15	166
147	PIGNATIELLO CARLO	28/01/1962	CALVI RISORTA	CE	AP, MST	13,20	193
148	PIRASTU GIAMPAOLO	05/08/1969	USELLUS	OR	AP	8,20	276
149	PIZZORUSSO VINCENZO	02/07/1974	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	AP, CA, MET, MST	8,60	265
150	PIZZUTO MARIA GRAZIA	11/11/1970	AOSTA	AO	CA, MET, MST	11,20	211

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



Région Autonome Vallée d'Aoste  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali

**Graduatoria** **Medicina Generale**  
**Anno e versione** **2013 / 1**

ORDINE ALFABETICO CON ATTESTATI D.LGS 256/91

Pos. alf.	Cognome e nome	Data nascita	Comune residenza	Prov	Attività prescelta	Punti	Pos. grad.
151	PONTICIELLO NAZARIO	29/04/1968	FORMIA	LT	AP, CA, MET, MST	8,30	270
152	RAGUNI' GIORGIO	02/10/1981	RIPOSTO	CT	AP, CA, MST	8,20	271
153	RANNO ANNALISA	26/06/1977	BIANCAVILLA	CT	AP, CA, MST	12,00	202
154	ROILA ADRIANO	01/12/1963	COMO	CO	AP	29,30	71
155	ROMANO ANTONIETTA	18/04/1978	ACERRA	NA	AP, CA, MST	10,20	225
156	RUGGIERO ALESSANDRA	02/08/1975	NOCERA SUPERIORE	SA	AP, CA, MST	9,55	238
157	SANTORO MICHELE	01/09/1962	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	CA	9,30	245
158	SAVIANO RAFFAELE	22/12/1973	CARDITO	NA	AP, CA, MST	7,60	294
159	SCALA MARCHIANO MASSIMILIANO	31/03/1971	AGLIE'	TO	AP	23,70	102
160	SCANO PIETRO MARIO	30/08/1959	TEMPIO PAUSANIA(valido 1900-2005)	SS	AP, CA, MET, MST	7,50	298
161	SCARLATTI FABIANO	08/04/1966	BOLOGNA	BO	AP, CA, MET, MST	15,20	165
162	SCHETTINO RITA	22/05/1955	SAINT-VINCENT	AO	AP, CA, MST	12,70	195
163	SCHIAVONE CONCETTA	29/10/1976	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	AP, CA, MST	9,00	252
164	SETTEMBRE GENNARO	23/09/1966	NAPOLI	NA	AP, CA, MET, MST	7,20	307
165	SOMMA LUIGI	27/03/1954	MERCATO SAN SEVERINO	SA	AP, CA, MST	16,60	146
166	SORRENTINO ORLANDO	15/05/1973	SAINT-VINCENT	AO	AP, CA, MET, MST	15,80	154
167	SPATA PAOLO	16/03/1969	PALAZZO ADRIANO	PA	AP, CA	10,30	223
168	STRANGES SAVERIO	19/03/1975	CASERTA	CE	AP, CA, MST	13,80	188
169	STUMPO MARIO FRANCESCO	11/04/1964	COTRONEI	KR	AP, CA, MST	24,10	99
170	TACHELLA DOMENICO	28/09/1977	GENOVA	GE	AP, CA, MST	15,50	160
171	TAVARES BARBOSA RIZZA MARIA	27/08/1959	AOSTA	AO	AP, CA	9,40	242
172	TERMANINI IBRAHIM MASEN	14/01/1966	REGGIO NELL'EMILIA	RE	AP, MET, MST	26,30	86
173	TOFANI FRANCESCO	24/04/1975	LIVORNO	LI	CA, MET	8,10	282
174	TUCCI SALVATORE	09/08/1962	SANT'ANASTASIA	NA	AP, CA, MST	9,50	239
175	TURIANO MARIA	29/11/1959	MESSINA	ME	AP, MST	16,50	147
176	USAI LUCA	25/05/1977	SASSARI	SS	AP, CA, MET, MST	9,00	251
177	VECCHIONE GENNARO	19/09/1962	PAGANI	SA	AP, CA, MET, MST	10,90	213
178	VENTURA DANIELE	16/08/1979	SESTRI LEVANTE	GE	MET	8,70	262
179	VERDIGI SIMONE	28/10/1976	STREVI	AL	AP, CA	8,20	274
180	VERGA GIOVANNI	07/04/1979	ACIREALE	CT	AP, CA	8,90	254
181	VICINANZA CARLO	23/10/1974	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	AP, CA, MET, MST	8,80	257
182	VITALIANO ANTONIO	18/01/1950	CATANZARO	CZ	AP, CA, MET, MST	12,20	200
183	ZAGHI SILVIA	27/01/1981	PORTO VIRO	RO	AP, CA	9,30	243
184	ZANGHI MARIA	09/02/1960	MASCALI	CT	AP, CA	21,25	119
185	ZONA ALBERICO	12/07/1963	NAPOLI	NA	AP, CA, MST	12,05	201
186	ZUCCHETTI ADRIANA	26/08/1979	MILANO	MI	AP, CA, MET, MST	9,60	234

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali

ALLEGATO D:

**GRADUATORIA PROVVISORIA DI MEDICINA GENERALE 2013:**

ESTRATTO

MEDICI IN POSSESSO DELL'ATTESTATO DI FORMAZIONE DI CUI AL D.LGS 8  
AGOSTO 1991, N. 256 E AL D.LGS 15 AGOSTO 1999, N. 368  
PER PUNTEGGIO DECRESCENTE



Région Autonome Vallée d'Aoste  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali

**Graduatoria** **Medicina Generale**  
**Anno e versione** **2013 / 1**

ORDINE PUNTEGGIO DECRESCENTE CON ATTESTATI D.LGS 256/91

Pos. grad.	Cognome e nome	Data nascita	Attività prescelta	Punteggio	Motivo precedenza
4	FELLI GAETANO ACHILLE	13/09/1960	CA, MET, MST	72,75	
16	DE SANTO PIERO	26/08/1966	CA, MET, MST	56,70	
29	BONGIORNO SALVATORE	13/06/1964	CA, MST	47,90	
33	BONANNO GAETANO	20/04/1955	MET, MST	43,90	
37	CAUTI ANTONELLA EMILIA MARIA	01/10/1961	AP, MET, MST	41,40	
42	CENTANNI GIUSEPPE	26/02/1962	MET, MST	38,60	
43	CASTELLITTO LUCIANA	12/07/1964	AP, CA, MET, MST	38,50	
46	MARTINI GIUSEPPE	31/08/1948	AP, CA, MST	38,10	
57	LO MUNDO SALVATORE	06/01/1964	AP, CA, MST	34,00	
58	NAPOLETANO GIORGIO	16/05/1961	AP, MET, MST	33,70	
59	MOTTOLA SALVATORE	27/03/1965	AP, CA, MET, MST	33,55	
63	FELLI ANDREA	01/12/1967	CA, MET, MST	30,80	
64	DEL PRETE ANTONIO	13/08/1970	AP, MET, MST	30,70	
65	CERRACCHIO GUSTAVO	09/06/1964	AP, CA, MST	30,60	
67	CONTE GIOVANNI	26/02/1962	AP, MET, MST	30,40	Precede per età
70	MARINO GIUSEPPE	22/11/1965	AP, CA, MST	29,30	Precede per età
71	ROILA ADRIANO	01/12/1963	AP	29,30	
85	LANDULFO MASSIMILIANO	02/06/1967	AP, CA, MST	26,30	Precede per età
86	TERMANINI IBRAHIM MASEN	14/01/1966	AP, MET, MST	26,30	Precede per età
87	PERINETTI GIAN PIERO	20/11/1965	MET, MST	26,30	Precede per età
90	CORSETTO MARIA NICOLETTA	06/02/1961	AP, MET, MST	25,80	
94	BUONOCORE SALVATORE	11/11/1961	AP, MET, MST	25,10	
95	BARBIERA LIVIA	29/01/1967	AP	24,90	
96	LUGLIO DOMENICO	03/08/1963	AP, CA, MET, MST	24,75	
97	DI NUNZIO FILOMENA	26/04/1971	AP, MET, MST	24,60	
99	STUMPO MARIO FRANCESCO	11/04/1964	AP, CA, MST	24,10	
100	ESPOSITO GIUSEPPE	12/04/1965	AP, MET, MST	24,00	
102	SCALA MARCHIANO MASSIMILIANO	31/03/1971	AP	23,70	
103	CAMPOTARO ROBERTO VALENTINO	03/11/1958	AP, MET, MST	23,50	
105	IORIZZO ANGELO	05/07/1960	AP, MET, MST	23,20	
109	ASTARITA GIOVANNI	03/09/1974	AP, CA, MST	22,50	
115	LONGO ROBERTO	02/04/1966	AP, MET, MST	21,90	Precede per età
119	ZANGHI MARIA	09/02/1960	AP, CA	21,25	
123	DRAGO CONCETTO	11/07/1964	AP, CA, MET, MST	20,45	Precede per età
125	CORLITO ANGELO	17/11/1965	AP, CA, MET, MST	20,10	
127	MORELLI FRIDA TATIANA	22/08/1966	AP	19,20	Precede per età
130	FORMICOLA LUIGI	27/12/1962	AP, MET, MST	18,80	Precede per età
131	BLANCATO GAETANO ANTONIO	09/11/1960	AP	18,80	
133	COSCIA SALVATORE	17/05/1977	AP, CA	18,10	
134	IMPALLOMENI ANTONINO	12/06/1974	CA, MET	17,95	
135	LEO ANTONIO	07/03/1958	AP, CA, MET, MST	17,90	
137	ORAZI VANESSA	25/02/1974	AP, MET, MST	17,60	Precede per età

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



Région Autonome Vallée d'Aoste  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali

**Graduatoria** **Medicina Generale**  
**Anno e versione** **2013 / 1**

ORDINE PUNTEGGIO DECRESCENTE CON ATTESTATI D.LGS 256/91

Pos. grad.	Cognome e nome	Data nascita	Attività prescelta	Punteggio	Motivo precedenza
141	MACLI RICCARDO	07/08/1973	AP, MST	17,30	
142	MIRET MARIA TERESA	07/03/1968	CA, MET, MST	17,10	Precede per età
145	MESSINA PAOLO	02/12/1963	AP, CA, MST	16,80	
146	SOMMA LUIGI	27/03/1954	AP, CA, MST	16,60	
147	TURIANO MARIA	29/11/1959	AP, MST	16,50	
148	BOLONOTTO MAURO	27/11/1960	AP, MET, MST	16,45	
150	OTTAVIANI RICCARDO	08/08/1966	AP, CA, MET	16,30	Precede per età
153	PASCUCCI MARZIA	01/06/1974	AP, CA, MET, MST	15,80	Precede per età
154	SORRENTINO ORLANDO	15/05/1973	AP, CA, MET, MST	15,80	Precede per età
155	FIDELIBUS CLAUDIO	24/03/1962	AP, CA, MST	15,80	Precede per età
157	MAIUOLO ANTONIO	29/05/1974	AP, MST	15,70	Precede per età
159	MARSIGLIA GABRIELLA	14/01/1977	AP, CA	15,60	
160	TACHELLA DOMENICO	28/09/1977	AP, CA, MST	15,50	
161	DE FILIPPIS LUIGI GIUSEPPE	15/03/1977	AP, CA	15,40	
162	FAZZINI DANIELA	22/01/1960	AP, CA, MET, MST	15,30	
164	LETTIERI NICOLA	08/12/1967	AP, MET, MST	15,20	Precede per età
165	SCARLATTI FABIANO	08/04/1966	AP, CA, MET, MST	15,20	
166	PICCOLO MICHELE	14/09/1956	AP, CA, MET, MST	15,15	
167	GIARELLI NADIA	18/09/1979	AP, CA	15,10	Precede per età
169	BORRELLI ANTONIO	08/08/1955	AP, CA	15,10	
170	COPPOLA GIUSEPPE	23/04/1966	AP, CA	15,00	
171	CARMOSINO FERDINANDO	23/02/1971	AP, CA	14,90	
172	CITARELLA GIACOMO	05/10/1970	AP, MET, MST	14,80	Precede per età
173	CICALESE ANTONIO	27/07/1966	AP, CA, MET, MST	14,80	
175	PECORARO ALFONSO	27/01/1970	AP, CA	14,60	
176	MANFREDONIA GIUSEPPE	26/05/1965	AP, CA, MST	14,55	
177	CIVITILLO SAMANTHA	20/01/1976	AP, CA	14,50	
178	BENNERO FERNANDO	01/07/1964	AP, MET, MST	14,40	
179	MAZZONE MARIA	14/03/1956	AP, CA, MET, MST	14,35	
180	CORVINO GIOVANNI	04/02/1975	AP, MST	14,20	Precede per età
181	BORSATI MATTEO	19/09/1971	AP, MET, MST	14,20	
182	FALCONI DI FRANCESCO LUIGI	23/05/1962	AP, CA, MET, MST	14,15	
183	MARTINI GIANCARLO	28/08/1969	AP, CA, MET, MST	14,10	Precede per età
184	D'ALESSIO ANTONELLA	09/06/1969	AP, CA, MET, MST	14,10	Precede per età
186	ANSALDO PAOLO	22/02/1957	AP, MET	14,05	
187	DE FELICE OFELIA	30/06/1966	AP, CA, MET, MST	14,00	
188	STRANGES SAVERIO	19/03/1975	AP, CA, MST	13,80	
189	DI FILITTO GIUSEPPE	20/01/1979	AP	13,70	
190	BRUNO SARA	21/06/1976	AP, CA, MST	13,50	
191	GOLINO GAETANO	26/02/1971	AP, CA, MST	13,20	Precede per età
192	MARABELLO MASSIMO	15/11/1969	AP, CA, MST	13,20	Precede per età
193	PIGNATIELLO CARLO	28/01/1962	AP, MST	13,20	

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



Région Autonome Vallée d'Aoste  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali

**Graduatoria** **Medicina Generale**  
**Anno e versione** **2013 / 1**

ORDINE PUNTEGGIO DECRESCENTE CON ATTESTATI D.LGS 256/91

Pos. grad.	Cognome e nome	Data nascita	Attività prescelta	Punteggio	Motivo precedenza
194	MOSCHINI TOMMASO	23/08/1955	AP, CA	12,90	
195	SCHETTINO RITA	22/05/1955	AP, CA, MST	12,70	
196	LAURIOLA CARMINE	23/12/1974	AP, CA, MST	12,40	
197	ANTONACCI VALENTINA	16/06/1976	AP, CA, MET, MST	12,30	
199	BIAFORA DIVINA	26/12/1954	AP, CA, MET, MST	12,20	Precede per età
200	VITALIANO ANTONIO	18/01/1950	AP, CA, MET, MST	12,20	
201	ZONA ALBERICO	12/07/1963	AP, CA, MST	12,05	
202	RANNO ANNALISA	26/06/1977	AP, CA, MST	12,00	Precede per età
204	PENNISI GIUSEPPA RITA	26/05/1957	AP, CA, MET	12,00	
206	GARAMPAZZI ANDREA	18/08/1980	AP, CA	11,40	Precede per età
207	MANGIOLA MANUELA	03/11/1978	AP	11,40	Precede per età
209	ADILETTA MICHELE	07/05/1979	AP, CA, MST	11,30	Precede per età
210	COPPOLA RAFFAELE	19/01/1967	CA	11,30	
211	PIZZUTO MARIA GRAZIA	11/11/1970	CA, MET, MST	11,20	
212	PICCIRILLO RAFFAELE	08/06/1964	AP, CA, MST	10,90	Precede per età
213	VECCHIONE GENNARO	19/09/1962	AP, CA, MET, MST	10,90	Precede per età
214	BIANCO MARINELLA	14/03/1960	AP, CA, MET, MST	10,90	
215	OLIVA ANGELA	15/09/1980	AP, CA, MST	10,80	Precede per età
216	DE ROSA CLEMENTE	20/10/1976	AP, CA	10,80	
217	MOFFA GUIDO	26/07/1975	AP, CA	10,70	Precede per età
218	DIACENCO ALIONA	21/01/1973	AP, CA, MST	10,70	
219	ODDINO GIULIA	12/05/1979	AP, CA, MST	10,60	Precede per età
220	NOGARA CALOGERO	17/07/1975	AP, CA	10,60	
222	COGNASSO MARIA CHIARA	15/02/1981	AP, CA, MST	10,30	Precede per età
223	SPATA PAOLO	16/03/1969	AP, CA	10,30	Precede per età
224	DI NAPOLI ALFONSO	02/01/1955	AP, CA, MST	10,30	
225	ROMANO ANTONIETTA	18/04/1978	AP, CA, MST	10,20	
227	ARCUCCI EMANUELA	08/04/1971	AP, CA, MST	10,00	
228	ANNUNZIATA ILARIA RAFFAELLA	16/01/1972	AP, CA, MST	9,95	
229	CHIUCHIOLO NICOLA	22/02/1965	AP, CA, MET, MST	9,90	
230	CARLUCCI DONATINA	12/11/1972	AP	9,75	
231	DI MASO CLAUDIO	27/12/1977	AP, CA, MET, MST	9,70	Precede per età
232	GREGORI ATTILIO	21/12/1976	AP, CA, MST	9,70	Precede per età
233	CAVUTO CRISTIANO	12/05/1971	AP, MST	9,70	
234	ZUCCHETTI ADRIANA	26/08/1979	AP, CA, MET, MST	9,60	Precede per età
235	CAPITANI MASCIA	13/12/1975	AP, CA	9,60	Precede per età
238	RUGGIERO ALESSANDRA	02/08/1975	AP, CA, MST	9,55	
239	TUCCI SALVATORE	09/08/1962	AP, CA, MST	9,50	
240	ARGENIO ALESSIO	01/03/1978	AP, CA	9,40	Precede per età
241	MILANINI MICHELA	04/02/1975	AP	9,40	Precede per età
242	TAVARES BARBOSA RIZZA MARIA	27/08/1959	AP, CA	9,40	
243	ZAGHI SILVIA	27/01/1981	AP, CA	9,30	Precede per età

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali



Région Autonome Vallée d'Aoste  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali

**Graduatoria** **Medicina Generale**  
**Anno e versione** **2013 / 1**

ORDINE PUNTEGGIO DECRESCENTE CON ATTESTATI D.LGS 256/91

Pos. grad.	Cognome e nome	Data nascita	Attività prescelta	Punteggio	Motivo precedenza
244	FERONE CARMEN ANGELA NUNZIA	02/10/1963	AP, CA, MET, MST	9,30	Precede per età
245	SANTORO MICHELE	01/09/1962	CA	9,30	
246	DI CERBO VINCENZO	17/05/1961	AP, MET, MST	9,20	
247	MACIARIELLO CLELIA	04/05/1975	AP, CA, MST	9,15	
248	CICALE ANTONELLA MARIA ILARIA	20/01/1981	AP, CA	9,10	Precede per età
249	FALANGA ANTONIO	11/06/1973	AP, CA	9,10	
250	BOLDINI SIMONA	14/11/1980	AP, CA, MET, MST	9,00	Precede per età
251	USAI LUCA	25/05/1977	AP, CA, MET, MST	9,00	Precede per età
252	SCHIAVONE CONCETTA	29/10/1976	AP, CA, MST	9,00	Precede per età
253	BISCEGLIA COSTANTINO	11/06/1968	AP, CA, MET, MST	9,00	
254	VERGA GIOVANNI	07/04/1979	AP, CA	8,90	Precede per età
255	LOMBARDI CHRISTIAN	21/02/1979	AP, CA	8,90	
256	MINGOIA SALVINA	23/03/1976	AP, CA	8,80	Precede per età
257	VICINANZA CARLO	23/10/1974	AP, CA, MET, MST	8,80	Precede per età
259	GUCCIARDO BERNARDO	08/10/1954	AP, CA, MST	8,80	
260	DE MAIO DARIO	08/12/1952	AP, CA, MST	8,75	
261	CRISPI FRANCESCO	21/02/1980	AP, CA, MST	8,70	Precede per età
262	VENTURA DANIELE	16/08/1979	MET	8,70	Precede per età
263	MARZO PAOLO	26/01/1968	AP, CA, MST	8,70	
264	FRIJIA ANDREA	17/03/1980	AP, CA, MET, MST	8,60	Precede per età
265	PIZZORUSSO VINCENZO	02/07/1974	AP, CA, MET, MST	8,60	
267	CANESTRINO GENNARO	24/07/1978	AP, CA, MET, MST	8,50	Precede per età
268	PARLONGO GIANCARLO	10/07/1977	AP, CA, MST	8,50	
269	MAROTTI GEMMA	23/09/1972	AP, CA, MST	8,40	
270	PONTICIELLO NAZARIO	29/04/1968	AP, CA, MET, MST	8,30	
271	RAGUNI' GIORGIO	02/10/1981	AP, CA, MST	8,20	Precede per età
272	CARNEVALE EMANUELE	01/04/1980	AP, CA, MET, MST	8,20	Precede per età
273	DE ROSA GIANLUCA	28/07/1978	AP, CA, MET, MST	8,20	Precede per età
274	VERDIGI SIMONE	28/10/1976	AP, CA	8,20	Precede per età
275	FIORILLO DANILA	11/09/1976	AP, CA, MET, MST	8,20	Precede per età
276	PIRASTU GIAMPAOLO	05/08/1969	AP	8,20	Precede per età
277	BELLETTI DANIELA	11/02/1968	AP, CA	8,20	Precede per età
278	CATANI FRANCESCO ENRICO	07/06/1966	AP	8,20	Precede per età
279	GROSSI MARIA GABRIELLA	30/07/1965	MET, MST	8,20	Precede per età
280	GIULIANI ANTONIETTA	19/02/1964	AP, CA, MET, MST	8,20	Precede per età
281	ANNUNZIATA FELICE	28/11/1954	AP, CA, MST	8,20	
282	TOFANI FRANCESCO	24/04/1975	CA, MET	8,10	Precede per età
283	PAPA ANNA MARIA	24/04/1967	AP, CA, MST	8,10	Precede per età
284	MAZZETTINO ANTONIETTA	10/04/1958	AP, CA, MST	8,10	
287	LA SALA ROBERTA	20/06/1981	AP, CA, MET, MST	7,90	Precede per età
288	BENEDETTO GABRIELLA	18/06/1979	AP, CA, MST	7,90	Precede per età
289	MARZANO MARIA VITTORIA	04/05/1965	AP, CA, MET, MST	7,90	

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali





Région Autonome Vallée d'Aoste  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali  
Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali

**Graduatoria** **Medicina Generale**  
**Anno e versione** **2013 / 1**

ORDINE PUNTEGGIO DECRESCENTE CON ATTESTATI D.LGS 256/91

Pos. grad.	Cognome e nome	Data nascita	Attività prescelta	Punteggio	Motivo precedenza
290	ESPOSITO EMILIANO	17/05/1973	AP, CA, MST	7,70	Precede per età
291	DE FRANCESCO RAFFAELE	10/05/1973	AP, CA, MET, MST	7,70	Precede per età
292	D'ANNA PAOLA	07/04/1967	AP, CA, MST	7,70	Precede per età
293	MORRONE LOREDANA	19/01/1966	AP, CA, MET, MST	7,70	
294	SAVIANO RAFFAELE	22/12/1973	AP, CA, MST	7,60	
295	NASCIA STEFANO	23/06/1968	AP, CA, MET, MST	7,50	Precede per età
296	BAGNOLI ENRICO	05/01/1968	AP, CA, MET, MST	7,50	Precede per età
297	DELLA RAGIONE STRATO	29/12/1967	AP, CA, MST	7,50	Precede per età
298	SCANO PIETRO MARIO	30/08/1959	AP, CA, MET, MST	7,50	
299	MAZZELLA EMILIO	13/12/1975	AP, CA, MET, MST	7,40	Precede per età
300	DI VITO MONIA	20/03/1975	AP, CA, MET, MST	7,40	Precede per età
302	FESTA FERRUCCIO	20/09/1976	AP, CA, MST	7,20	Precede per età
303	PETROCELLI GIOVANNI	22/04/1975	AP, CA, MET, MST	7,20	Precede per età
304	D'AURIA MATTEO	28/03/1975	AP, CA, MET, MST	7,20	Precede per età
305	DE ROSA PASQUALE	16/11/1969	AP, CA, MET, MST	7,20	Precede per età
306	BERNACCHI MARIA	23/11/1967	AP, CA, MET, MST	7,20	Precede per età
307	SETTEMBRE GENNARO	23/09/1966	AP, CA, MET, MST	7,20	Precede per età
309	BONOMO PASQUALE	07/06/1959	AP, CA	7,20	

Attività prescelta AP=Assistenza primaria, CA=Continuità assistenziale, MET=Emergenza sanitaria territoriale, MST=Medicina dei servizi territoriali

## AVVISI E COMUNICATI

### ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE

Direzione ambiente.

**Avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione.**

Ai sensi della L.R. n. 8/2011 e della L.R. n. 11/2004 è stata depositata in 11 febbraio 2013 presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta, Assessorato territorio e ambiente, Direzione ambiente, con sede in loc. Grand Chemin, 34 in SAINT-CHRISTOPHE (AO), l'istanza di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio provvisorio dell'impianto elettrico MT/BT per l'allacciamento della nuova cabina elettrica "Creton" nel comune di QUART. Linea n. 691.

Chiunque abbia interesse può presentare per iscritto osservazioni alla struttura competente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore  
Fulvio BOVET

### ATTI EMANATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

**Comune di AYAS. Decreto 20 febbraio 2013 n. 1.**

**Esproprio dei beni immobili occorrenti per le opere di costruzione di un tratto di strada in località Lo Pejo.**

#### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

Omissis

decreta

Art. 1.  
(Esproprio)

che è disposto il trasferimento del diritto di proprietà in favore del Comune di AYAS delle aree sotto indicate ed interessate dall'esproprio, per l'esecuzione dei lavori di costruzione di un tratto di strada in Località Pejo e per le quali viene determinata in via provvisoria l'indennità sotto riportata:

*DITTA n. 1*  
BORDIN Silvana  
nata a VERRÈS il 18.12.1945  
( propr. 1/1)  
C.F.: BRD SVN 45T58 C282H  
da espropriare: Comune di AYAS  
FG. 16 mapp. 698 (ex 112/b) di mq. 58  
Prato irrig - Zona PRGC Eg42  
Indennità €. 493,00

## AVIS ET COMMUNIQUÉS

### ASSESSORAT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Direction de l'environnement.

**Avis de dépôt d'une demande d'autorisation.**

Aux termes de la LR n° 8/2011 et de la LR n° 11/2004, avis est donné du fait qu'une demande d'autorisation de réaliser et d'exploiter à titre provisoire une ligne électrique de MT/BT pour le raccordement du nouveau poste dénommé « Creton », dans la commune de QUART, a été déposée le 11 février 2013 aux bureaux de la Direction de l'environnement de l'Assessorat du territoire et de l'environnement de la Région autonome Vallée d'Aoste - 34, Grand-Chemin, SAINT-CHRISTOPHE (dossier n° 691).

Les intéressés peuvent présenter par écrit à la structure compétente leurs observations dans les trente jours qui suivent la date de publication du présent avis.

Le directeur,  
Fulvio BOVET

### ACTES ÉMANANT DES AUTRES ADMINISTRATIONS

**Commune d'AYAS. Acte n° 1 du 20 février 2013,**

**portant expropriation des biens immeubles nécessaires aux travaux de réalisation d'un tronçon de route aux Péyoz.**

#### LE DIRIGEANT DU BUREAU DES EXPROPRIATIONS

Omissis

décide

Art. 1<sup>er</sup>  
(Expropriation)

Le transfert du droit de propriété des biens immeubles indiqués ci-dessous, expropriés en vue des travaux de réalisation d'un tronçon de route aux Péyoz, est établi en faveur de la Commune d'AYAS :

*DITTA n. 2*  
FAVRE Ida  
( propr. 1/1)  
nata a AYAS il 15.10.1934  
C.F.: FVR DIA 34R55 A094Q  
da espropriare: Comune di AYAS  
FG. 16 mapp. 694 (ex 110/b) di mq. 50  
Bosco alto - Zona PRGC Eg42  
Indennità €. 150,00

*DITTA n. 3*

FAVRE Dante

(propr. 1/3)

nato a AYAS il 22.11.1937

C.F.: FVR DNT 37S22 A094G

FAVRE Gianfranco

(propr. 1/3)

nato a AYAS il 22.12.1948

C.F.: FVR GFR 48T22 A094F

ABBA' Giuseppe

(propr. 1/9)

nato a MONCALIERI il 25.11.1943

C.F.: BBA GPP 43S25 F335P

ABBA' Michela

(propr. 1/9)

nata a MONCALIERI il 30.05.1969

C.F.: BBA MHL 69E70 F335H

ABBA' Riccardo

(propr. 1/9)

nato a IVREA il 19.08.1977

C.F.: BBA RCR 77M19 E379O

da espropriare: Comune di AYAS

FG. 16 mapp. 696 (ex 111/b) di mq. 58

Pascolo - Zona PRGC Eg42

Indennità € 188,50

FG. 16 mapp. 690 (ex 107/b) di mq. 255

Pascolo - Zona PRGC Eg42

Indennità € 828,75

FG. 16 mapp. 692 (ex 107/d) di mq. 270

Prato irrig - Zona PRGC Eg42

Indennità € 2.295,00

FG. 16 mapp. 687 (ex 105/b) di mq. 65

Bosco alto - Zona PRGC Eg42

Indennità € 195,00

Al proprietario deve essere notificato un invito del Responsabile del Procedimento a voler dichiarare nel termine di 30 giorni successivi, al ricevimento dell'invito, come stabilito dall'articolo 25, comma 1, della L.R. 11/2004, l'eventuale accettazione delle somme offerte, nonché la disponibilità alla cessione volontaria e a voler predisporre in tempo utile la documentazione da esibire per ottenere il pagamento delle stesse.

Art. 2

*(Indennità aree non edificabili)*

Qualora l'area non edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennità pari al VAM (valore agricolo medio) corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al partecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari ai sensi degli artt. 37-40 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Art. 3

*(Pagamento dell'indennità)*

Il Dirigente o il responsabile dell'ufficio per le espropriazioni, non appena ricevuta la comunicazione di cui agli articoli 1 e 2 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, come previsto dall'articolo 25, comma 1, della L.R. 11/2004, dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione.

Art. 4

*(Rifiuto dell'indennità)*

Decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di determinazione dell'indennità provvisoria di cui all'Art. 25 della L.R. 11/2004, la misura dell'indennità provvisoria di espropriazione si intende non concordata.

Aux termes du premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 11/2004, le responsable de la procédure invite les propriétaires à déclarer, sous 30 jours, s'ils acceptent ou refusent l'indemnité proposée et s'ils entendent ou non céder volontairement leurs biens, et à réunir en temps utile la documentation nécessaire en vue du recouvrement ladite indemnité.

Art. 2

*(Indemnités relatives aux espaces inconstructibles)*

Si les terrains constructibles à exproprier sont utilisés à des fins agricoles, les propriétaires cultivateurs ont droit à une indemnité supplémentaire correspondant à la valeur agricole moyenne du type de culture effectivement pratiquée. Il en va de même pour les fermiers, métayers ou coparticipants qui, du fait de la procédure d'expropriation, doivent abandonner, entièrement ou partiellement, un terrain qu'ils cultivent, avec les membres de leur foyer, depuis au moins un an, au sens des art. 37 et 40 du DPR n° 327/2001 modifié et complété.

Art. 3

*(Paiement de l'indemnité)*

Aux termes du premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 11/2004, le dirigeant ou le responsable du Bureau des expropriations pourvoit au paiement de l'indemnité d'expropriation dès qu'il reçoit la communication visée aux art. 1<sup>er</sup> et 2 du présent acte et la documentation attestant la disponibilité pleine et entière des biens concernés.

Art. 4

*(Refus de l'indemnité)*

Aux termes de l'art. 25 de la LR n° 11/2004, faute de réponse dans les 30 jours qui suivent la notification du présent acte, le montant de l'indemnité provisoire d'expropriation est réputé non accepté.

Art. 5  
(Esecuzione del Decreto)

L'esecuzione del Decreto di Esproprio ha luogo con la redazione del verbale sullo Stato di Consistenza e del Verbale di Immissione nel Possesso dei beni espropriati.

Art. 6  
(Registrazione, Trascrizione  
e Volturazione)

Il Decreto di esproprio, a cura e a spese del Comune di AYAS, è registrato presso l'Agenzia delle Entrate, trascritto presso l'Ufficio per la tenuta dei Registri Immobiliari e volturato presso l'Agenzia del Territorio.

Art. 7  
(Effetti dell'espropriazione per i terzi)

Dopo la trascrizione del Decreto di esproprio, tutti i Diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.

Art. 8  
(Notifiche)

Il presente Decreto viene notificato, al proprietario del bene espropriato, nelle forme e previste per gli atti processuali civili, come disciplinato dall'Art. 7 comma 2 della L.R. 11/2004.

Art. 9  
(Pubblicazioni)

Un estratto del presente decreto è trasmesso, entro cinque giorni dalla data di adozione, al Bollettino Ufficiale della Regione per la pubblicazione e all'Ufficio Regionale per le Espropriazioni.

Art. 10  
(Ricorso amministrativo)

Avverso il presente Decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di legge.

Ayas, 20 febbraio 2013.

Il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni  
Claudia DE CHIARA

**Parco naturale Mont Avic. Deliberazione 24 maggio 2012, n. 14.**

**Approvazione conto consuntivo anno 2011.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Omissis

Art. 5  
(Exécution du présent acte)

Lors de l'exécution du présent acte, il est dressé procès-verbal de la consistance des biens à exproprier et de leur prise de possession.

Art. 6  
(Enregistrement et transcription du présent acte  
et transfert du droit de propriété)

Le présent acte est enregistré et transcrit au Service de la publicité foncière et le transfert du droit de propriété est inscrit au Cadastre, aux frais et par les soins de la Commune d'AYAS.

Art. 7  
(Effets de l'expropriation vis-à-vis des tiers)

À compter de la date de transcription du présent acte, tous les droits relatifs aux biens expropriés sont reportés sur les indemnités y afférentes.

Art. 8  
(Notification)

Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 11/2004, le présent acte est notifié aux propriétaires des biens expropriés dans les formes prévues pour les actes de procédure civile.

Art. 9  
(Publication)

Dans les cinq jours qui suivent l'adoption du présent acte, un extrait de celui-ci est transmis au Bulletin officiel de la Région en vue de sa publication ainsi qu'au Bureau régional des expropriations.

Art. 10  
(Recours administratif)

Tout recours peut être introduit contre le présent acte auprès du tribunal administratif régional dans les délais prévus par la loi.

Fait à Ayas, le 20 février 2013.

La responsable du Bureau des expropriations,  
Claudia DE CHIARA

**Parc Naturel du Mont-Avic. Délibération n° 14 du 24 mai 2012,**

**portant approbation des comptes 2011.**

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Omissis

delibera

Di approvare il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2011, allegato al presente atti deliberativo di cui diviene parte integrante, le cui risultanze sono riassunte nella tabella allegata ;

Di dare atto che al rendiconto della gestione sono allegati:

- La relazione del Presidente;
- La relazione dei revisori dei conti;
- L'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
- Il Conto del Patrimonio;

Di apportare al Bilancio di Previsione 2012 le variazioni elencate negli allegati listati, sui singoli capitoli dei Residui passivi;

Di dare atto che il fondo finale di cassa deve essere aumentato di € 801.509,11 per i seguenti riscontri contabili;

délibère

Les comptes 2011 – dont les résultats sont indiqués au tableau annexé à la présente délibération – sont approuvés tels qu'ils figurent à l'annexe qui fait partie intégrante de celle-ci.

Les comptes en cause sont assortis des pièces ci-après :

- rapport du président ;
- rapport des commissaires aux comptes ;
- liste des restes à payer et des restes à recouvrer répartis par année ;
- compte du patrimoine.

Les chapitres des restes à payer du budget prévisionnel 2012 font l'objet des modifications indiquées aux annexes susmentionnées.

Le fonds de caisse final doit être augmenté de 801 509,11 € du fait des constatations comptables ci-après :

– Fondo di Cassa al 31 dicembre 2011 come risultante dal Conto consuntivo	801.509,11
– Fondo di Cassa iniziale presunto iscritto a bilancio di Previsione 2012	0,00
	<hr/>
	801.509,11



# CONTO DEL BILANCIO 2011

## PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
					Riscossioni	Residui da Riportare			
	Denominazione		CP		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			T		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)				
	Avanzo di Amministrazione		71.383,24		0,00	0,00	0,00	71.383,24-	
	di cui : AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		71.383,24		0,00	0,00	0,00	71.383,24-	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 TITOLO II								
	2 00 TRASFERIMENTI CORRENTI								
	2 00 Categoria 0								
2.00.0000									
10	Trasferimenti regionali L.R. n° 16 art. 18, comma 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.245.000,00		1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	0,00	
		T	1.245.000,00	1	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	0,00	
20	Trasferimenti da Enti pubblici	RS	1.302.577,40		305.506,51	997.070,89	1.302.577,40	0,00	
		CP	470.403,20		0,20	470.403,00	470.403,20	0,00	
		T	1.772.980,60	2	305.506,71	1.467.473,89	1.772.980,60	0,00	
	<b>-Totali Categoria 00</b>	<b>TRS</b>	<b>1.302.577,40</b>		<b>305.506,51</b>	<b>997.070,89</b>	<b>1.302.577,40</b>	<b>0,00</b>	
		<b>TCP</b>	<b>1.715.403,20</b>		<b>1.245.000,20</b>	<b>470.403,00</b>	<b>1.715.403,20</b>	<b>0,00</b>	
		<b>T</b>	<b>3.017.980,60</b>		<b>1.550.506,71</b>	<b>1.467.473,89</b>	<b>3.017.980,60</b>	<b>0,00</b>	

## PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare	Residui da Riportare	Residui da Riportare		
	RS			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
	CP			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)				
2	RIASSUNTO TITOLO II TRASFERIMENTI CORRENTI								
	<b>-Totali Titolo 2</b> <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>TRS</b> <b>TCP</b> <b>T</b>	<b>1.302.577,40</b> <b>1.715.403,20</b> <b>3.017.980,60</b>		<b>305.506,51</b> <b>1.245.000,20</b> <b>1.550.506,71</b>	<b>997.070,89</b> <b>470.403,00</b> <b>1.467.473,89</b>	<b>1.302.577,40</b> <b>1.715.403,20</b> <b>3.017.980,60</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	

822



## PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
			Denominazione		CP	Riscossioni			Residui da Riportare
	T				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)					
3	TITOLO III ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE								
3 00	Categoria 0								
3.00.0000									
30	PROVENTI DA SERVIZI COMMERCIALI	RS	84,00		0,00	10,50	10,50	73,50-	
		CP	2.000,00		1.949,86	0,00	1.949,86	50,14-	
		T	2.084,00	3	1.949,86	10,50	1.960,36	123,64-	
40	Proventi beni dell'Ente	RS	200,00		0,00	200,00	200,00	0,00	
		CP	8.520,00		8.344,00	200,00	8.544,00	24,00	
		T	8.720,00	4	8.344,00	400,00	8.744,00	24,00	
50	Interessi su anticipazioni e crediti	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	13,64		1,64	0,00	1,64	12,00-	
		T	13,64	5	1,64	0,00	1,64	12,00-	
70	Proventi diversi	RS	40.439,40		440,06	39.920,39	40.360,45	78,95-	
		CP	7.117,97		7.057,12	0,00	7.057,12	60,85-	
		T	47.557,37	6	7.497,18	39.920,39	47.417,57	139,80-	
	<b>-Totali Categoria 00</b>	TRS	<b>40.723,40</b>		<b>440,06</b>	<b>40.130,89</b>	<b>40.570,95</b>	<b>152,45-</b>	
		TCP	<b>17.651,61</b>		<b>17.352,62</b>	<b>200,00</b>	<b>17.552,62</b>	<b>98,99-</b>	
		T	<b>58.375,01</b>		<b>17.792,68</b>	<b>40.330,89</b>	<b>58.123,57</b>	<b>251,44-</b>	

823

## PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo  Denominazione	RS  CP  T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Residui (A)		Riscossioni	Residui da Riportare		
			Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	
3	Riassunto Titolo III ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE							
	<b>-Totali Titolo 3</b> <b>ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE</b>	<b>TRS</b> <b>TCP</b> <b>T</b>	<b>40.723,40</b> <b>17.651,61</b> <b>58.375,01</b>		<b>440,06</b> <b>17.352,62</b> <b>17.792,68</b>	<b>40.130,89</b> <b>200,00</b> <b>40.330,89</b>	<b>40.570,95</b> <b>17.552,62</b> <b>58.123,57</b>	<b>152,45-</b> <b>98,99-</b> <b>251,44-</b>

## PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
				Riscossioni	Residui da Riportare				
	Denominazione			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)			
4	TITOLO IV								
	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI								
4.00.0000	4 00 Categoria 0								
80	Alienazione beni patrimoniali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>-Totali Categoria 00</b>	<b>TRS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>TCP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>T</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

825

## PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo  Denominazione		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
					Riscossioni	Residui da Riportare			
			RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)			
4	Riassunto Titolo IV ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI								
	<b>-Totali Titolo 4</b>	<b>TRS</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI</b>	<b>TCP</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>T</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

## PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo  Denominazione	RS  CP  T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Residui (A)		Riscossioni	Residui da Riportare		
			Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	
5 PRESTITI  5 00 Categoria 0  5.00.0000	TITOLO V							
85	Anticipazione di Tesoreria	RS CP T	0,00 186.000,00 186.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 186.000,00- 186.000,00-
	<b>-Totali Categoria 00</b>	<b>TRS TCP T</b>	<b>0,00 186.000,00 186.000,00</b>		<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 186.000,00- 186.000,00-</b>

## PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo  Denominazione	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da Riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)				
5	Riassunto Titolo V PRESTITI							
	<b>-Totali Titolo 5</b>	<b>TRS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>PRESTITI</b>	<b>TCP</b>	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00-	
		<b>T</b>	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00-	

## PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Capitolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
					Riscossioni	Residui da Riportare		
	Denominazione		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)				
6 6.00.0000	TITOLO VI PARTITE DI GIRO							
90	Ritenute previdenziali e assistenziali	RS CP T	0,00 72.182,00 72.182,00	7	0,00 65.287,40 65.287,40	0,00 0,00 0,00	0,00 65.287,40 65.287,40	0,00 6.894,60- 6.894,60-
100	Ritenute IRPEF	RS CP T	0,00 174.966,00 174.966,00	8	0,00 150.892,61 150.892,61	0,00 0,00 0,00	0,00 150.892,61 150.892,61	0,00 24.073,39- 24.073,39-
110	Fondo Economato	RS CP T	1.549,37 1.549,37 3.098,74	9	1.549,37 0,00 1.549,37	0,00 1.549,37 1.549,37	1.549,37 1.549,37 3.098,74	0,00 0,00 0,00
120	Ritenute sindacali	RS CP T	0,00 1.749,00 1.749,00	10	0,00 1.475,65 1.475,65	0,00 39,56 39,56	0,00 1.515,21 1.515,21	0,00 233,79- 233,79-
130	Depositi cauzionali	RS CP T	2.053,13 1.200,00 3.253,13		0,00 0,00 0,00	2.053,13 1.200,00 3.253,13	2.053,13 1.200,00 3.253,13	0,00 0,00 0,00
140	Fondo spese per ritenute cessazione servizio	RS CP T	0,00 4.793,00 4.793,00	11	0,00 4.410,59 4.410,59	0,00 0,00 0,00	0,00 4.410,59 4.410,59	0,00 382,41- 382,41-
150	Progetto FAS Giroparchi	RS CP T	61.264,05 78.093,81 139.357,86	12	40.480,80 0,00 40.480,80	20.783,25 78.093,81 98.877,06	61.264,05 78.093,81 139.357,86	0,00 0,00 0,00
	<b>-Totali Titolo 6 PARTITE DI GIRO</b>	<b>TRS TCP T</b>	<b>64.866,55 334.533,18 399.399,73</b>		<b>42.030,17 222.066,25 264.096,42</b>	<b>22.836,38 80.882,74 103.719,12</b>	<b>64.866,55 302.948,99 367.815,54</b>	<b>0,00 31.584,19- 31.584,19-</b>

## RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA

Codice e numero	Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
				Riscossioni	Residui da Riportare				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)					
	TITOLO II TRASFERIMENTI CORRENTI	TRS	1.302.577,40		305.506,51	997.070,89	1.302.577,40	0,00	
		TCP	1.715.403,20		1.245.000,20	470.403,00	1.715.403,20	0,00	
		T	3.017.980,60		1.550.506,71	1.467.473,89	3.017.980,60	0,00	
	TITOLO III ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	TRS	40.723,40		440,06	40.130,89	40.570,95	152,45-	
		TCP	17.651,61		17.352,62	200,00	17.552,62	98,99-	
		T	58.375,01		17.792,68	40.330,89	58.123,57	251,44-	
	TITOLO IV ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	TRS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		TCP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO V PRESTITI	TRS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		TCP	186.000,00		0,00	0,00	0,00	186.000,00-	
		T	186.000,00		0,00	0,00	0,00	186.000,00-	
	TITOLO VI PARTITE DI GIRO	TRS	64.866,55		42.030,17	22.836,38	64.866,55	0,00	
		TCP	334.533,18		222.066,25	80.882,74	302.948,99	31.584,19-	
		T	399.399,73		264.096,42	103.719,12	367.815,54	31.584,19-	
	TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	TRS	1.408.167,35		347.976,74	1.060.038,16	1.408.014,90	152,45-	
		TCP	2.253.587,99		1.484.419,07	551.485,74	2.035.904,81	217.683,18-	
		T	3.661.755,34		1.832.395,81	1.611.523,90	3.443.919,71	217.835,63-	
	Avanzo di Amministrazione	CP	71.383,24		0,00	0,00	0,00	71.383,24-	
	Fondo di Cassa al 1 gennaio	RS	0,00		471.605,56	0,00	471.605,56	471.605,56	
		T	0,00		471.605,56	0,00	471.605,56	471.605,56	
	Totale Generale	TRS	1.408.167,35		819.582,30	1.060.038,16	1.879.620,46	471.453,11	
		TCP	2.324.971,23		1.484.419,07	551.485,74	2.035.904,81	289.066,42-	
		T	3.733.138,58		2.304.001,37	1.611.523,90	3.915.525,27	182.386,69	



## PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da Riportare	Residui da Riportare			
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)					
1	TITOLO I SPESE CORRENTI								
01	Organi istituzionali								
1.01.00.00									
10	Indennità e rimborsi a Presidente, Amministratori e Commissari	RS CP T	6.125,48 74.085,13 80.210,61	1	5.970,43 63.526,46 69.496,89	40,00 7.766,88 7.806,88	6.010,43 71.293,34 77.303,77	115,05 2.791,79 2.906,84	
30	Spese di rappresentanza	RS CP T	540,00 1.000,00 1.540,00	2	540,00 190,00 730,00	0,00 768,00 768,00	540,00 958,00 1.498,00	0,00 42,00 42,00	
	<b>-Totali Funzione 01 Organi istituzionali</b>	TRS TCP T	<b>6.665,48 75.085,13 81.750,61</b>		<b>6.510,43 63.716,46 70.226,89</b>	<b>40,00 8.534,88 8.574,88</b>	<b>6.550,43 72.251,34 78.801,77</b>	<b>115,05 2.833,79 2.948,84</b>	

831

## PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo  Denominazione	RS  CP  T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie
			(A)  (F)  (M)		Pagamenti	Residui da Riportare		
					(B)	(C)	Residui (D=B+C)	
					(G)	(H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
					Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	
1.02.00.00	02 Spese Generali per il Personale							
40	Stipendi al personale (Oneri compresi)	RS CP T	11.602,45 707.577,00 719.179,45	3	8.612,85 668.694,45 677.307,30	0,00 28.384,78 28.384,78	8.612,85 697.079,23 705.692,08	2.989,60 10.497,77 13.487,37
41	Assunzione personale stagionale	RS CP T	11.172,65 72.000,00 83.172,65	4	8.305,27 59.711,16 68.016,43	1.407,85 5.977,00 7.384,85	9.713,12 65.688,16 75.401,28	1.459,53 6.311,84 7.771,37
45	Quota Irap	RS CP T	0,00 58.900,00 58.900,00	5	0,00 50.178,01 50.178,01	0,00 6.884,67 6.884,67	0,00 57.062,68 57.062,68	0,00 1.837,32 1.837,32
50	Fondo Unico Aziendale	RS CP T	28.001,00 26.780,00 54.781,00	6	22.961,12 0,00 22.961,12	80,88 21.600,00 21.680,88	23.042,00 21.600,00 44.642,00	4.959,00 5.180,00 10.139,00
60	Spese per missioni al personale	RS CP T	0,00 6.780,00 6.780,00	7	0,00 6.329,58 6.329,58	0,00 16,00 16,00	0,00 6.345,58 6.345,58	0,00 434,42 434,42
61	Spese per vestiario e attrezzature del personale	RS CP T	3.213,77 15.000,00 18.213,77	8	3.213,77 9.241,61 12.455,38	0,00 3.372,22 3.372,22	3.213,77 12.613,83 15.827,60	0,00 2.386,17 2.386,17
63	Spese corsi di formazione e aggiornamento	RS CP T	765,00 1.200,00 1.965,00	9	165,00 711,50 876,50	0,00 420,00 420,00	165,00 1.131,50 1.296,50	600,00 68,50 668,50
64	Spese servizio mensa al personale	RS CP T	84,50 2.538,00 2.622,50	10	84,50 2.093,00 2.177,50	0,00 433,50 433,50	84,50 2.526,50 2.611,00	0,00 11,50 11,50

## PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
				Pagamenti	Residui da Riportare				
	Denominazione			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)				
	-Totali Funzione 02	TRS	54.839,37		43.342,51	1.488,73	44.831,24	10.008,13	
	Spese Generali per il Personale	TCP	890.775,00		796.959,31	67.088,17	864.047,48	26.727,52	
		T	945.614,37		840.301,82	68.576,90	908.878,72	36.735,65	

## PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo  Denominazione	RS  CP  T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie
			(A)  (F)  (M)		Pagamenti	Residui da Riportare	(D=B+C)  (I=G+H)  (P=D+I)		
					Residui (B)	Residui (C)			
					Competenza (G)	Competenza (H)		Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)
1.03.00.00	03 Servizi Generali								
70	Assicurazioni varie	RS CP T	1.700,00 13.000,00 14.700,00	11	347,65 9.556,75 9.904,40	1.352,35 310,00 1.662,35	1.700,00 9.866,75 11.566,75	0,00 3.133,25 3.133,25	
80	Spese per gli uffici Ente Parco	RS CP T	2.283,98 21.571,27 23.855,25	12	2.283,98 14.008,76 16.292,74	0,00 2.170,89 2.170,89	2.283,98 16.179,65 18.463,63	0,00 5.391,62 5.391,62	
85	Acquisto beni di consumo e prestazioni di servizio	RS CP T	744,18 19.830,00 20.574,18	13	744,18 12.104,51 12.848,69	0,00 5.124,68 5.124,68	744,18 17.229,19 17.973,37	0,00 2.600,81 2.600,81	
90	Spese acquisto pubblicazioni e abbonamenti vari	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00	14	0,00 1.720,29 1.720,29	0,00 270,70 270,70	0,00 1.990,99 1.990,99	0,00 9,01 9,01	
100	Imposte e tasse	RS CP T	0,00 5.270,00 5.270,00	15	0,00 5.064,50 5.064,50	0,00 0,00 0,00	0,00 5.064,50 5.064,50	0,00 205,50 205,50	
105	Interessi passivi	RS CP T	0,00 400,00 400,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400,00 400,00	
110	Adesioni ad associazioni di categoria	RS CP T	0,00 2.500,00 2.500,00	16	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	
120	Spese per servizio tesoreria	RS CP T	0,00 150,00 150,00	17	0,00 31,93 31,93	0,00 0,00 0,00	0,00 31,93 31,93	0,00 118,07 118,07	

## PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo  Denominazione		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
			RS		Residui (A)	Pagamenti			Residui da Riportare	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)		
					T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)			
		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)								
130	Spese per la promozione del Parco	RS	16.011,14	18	7.072,77	5.398,37	12.471,14	3.540,00			
		CP	7.200,00		1.879,59	5.278,74	7.158,33	41,67			
		T	23.211,14		8.952,36	10.677,11	19.629,47	3.581,67			
150	Consulenze esterne	RS	3.000,00	19	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00			
		CP	2.450,00		1.573,00	0,00	1.573,00	877,00			
		T	5.450,00		4.573,00	0,00	4.573,00	877,00			
155	Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro	RS	743,20	20	743,20	0,00	743,20	0,00			
		CP	8.000,00		5.358,41	2.179,11	7.537,52	462,48			
		T	8.743,20		6.101,61	2.179,11	8.280,72	462,48			
160	Locazioni immobili	RS	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	16.610,00		15.697,00	0,00	15.697,00	913,00			
		T	16.610,00		15.697,00	0,00	15.697,00	913,00			
	<b>-Totali Funzione 03</b>	<b>TRS</b>	<b>24.482,50</b>		<b>14.191,78</b>	<b>6.750,72</b>	<b>20.942,50</b>	<b>3.540,00</b>			
	<b>Servizi Generali</b>	<b>TCP</b>	<b>98.981,27</b>		<b>69.494,74</b>	<b>15.334,12</b>	<b>84.828,86</b>	<b>14.152,41</b>			
		<b>T</b>	<b>123.463,77</b>		<b>83.686,52</b>	<b>22.084,84</b>	<b>105.771,36</b>	<b>17.692,41</b>			

835

## PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare	Residui da Riportare	Residui da Riportare		
Denominazione	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)		
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)		(L=F-I)	
1.04.00.00	04 Servizi Tecnici								
165	Progetto Phenoalp	RS 24.018,69 CP 60.779,25 T 84.797,94	22	15.844,40 0,00 15.844,40	8.057,89 60.779,25 68.837,14	23.902,29 60.779,25 84.681,54	116,40 0,00 116,40		
170	Gestione Museo e Centri visita	RS 0,00 CP 38.600,00 T 38.600,00	23	0,00 10.800,00 10.800,00	0,00 27.800,00 27.800,00	0,00 38.600,00 38.600,00	0,00 0,00 0,00		
175	Manutenzioni immobili e assistenza impianti vari	RS 9.683,97 CP 40.200,00 T 49.883,97	24	8.520,56 30.911,37 39.431,93	72,95 7.558,96 7.631,91	8.593,51 38.470,33 47.063,84	1.090,46 1.729,67 2.820,13		
180	Spese di funzionamento Centri Visita	RS 8.298,54 CP 19.500,00 T 27.798,54	25	8.298,54 10.886,93 19.185,47	0,00 8.559,91 8.559,91	8.298,54 19.446,84 27.745,38	0,00 53,16 53,16		
185	Spese mantenimento certificazione Emas	RS 3.600,00 CP 10.000,00 T 13.600,00	26	3.600,00 3.918,00 7.518,00	0,00 5.178,80 5.178,80	3.600,00 9.096,80 12.696,80	0,00 903,20 903,20		
190	Spese per automezzi	RS 3.562,12 CP 12.350,00 T 15.912,12	27	3.562,12 10.632,53 14.194,65	0,00 1.717,47 1.717,47	3.562,12 12.350,00 15.912,12	0,00 0,00 0,00		
195	Progetto Giroparchi	RS 41.045,00 CP 248.180,00 T 289.225,00	28	100,00 16.283,80 16.383,80	40.945,00 231.896,20 272.841,20	41.045,00 248.180,00 289.225,00	0,00 0,00 0,00		
200	Indennizzi vari	RS 0,00 CP 1.500,00 T 1.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 1.500,00		

## PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo  Denominazione		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
					Pagamenti	Residui da Riportare			
			RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
			CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)					
210	Spese per cantieri e territorio Parco	RS	82,39	29	82,39	0,00	82,39	0,00	
		CP	6.000,00		2.876,87	2.645,54	5.522,41	477,59	
		T	6.082,39		2.959,26	2.645,54	5.604,80	477,59	
226	Fondo Riserva	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	2.879,37		0,00	0,00	0,00	2.879,37	
		T	2.879,37		0,00	0,00	0,00	2.879,37	
227	Interventi per il Parco	RS	2.353,00	30	1.744,00	600,00	2.344,00	9,00	
		CP	17.480,00		15.442,00	2.038,00	17.480,00	0,00	
		T	19.833,00		17.186,00	2.638,00	19.824,00	9,00	
	<b>-Totali Funzione 04 Servizi Tecnici</b>	<b>TRS</b>	<b>92.643,71</b>		<b>41.752,01</b>	<b>49.675,84</b>	<b>91.427,85</b>	<b>1.215,86</b>	
		<b>TCP</b>	<b>457.468,62</b>		<b>101.751,50</b>	<b>348.174,13</b>	<b>449.925,63</b>	<b>7.542,99</b>	
		<b>T</b>	<b>550.112,33</b>		<b>143.503,51</b>	<b>397.849,97</b>	<b>541.353,48</b>	<b>8.758,85</b>	

## PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie
					Pagamenti	Residui da Riportare		
	Denominazione	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	(L=F-I)		
1	RIASSUNTO TITOLO I SPESE CORRENTI							
	01 Organi istituzionali	RS	6.665,48		6.510,43	40,00	6.550,43	115,05
		CP	75.085,13		63.716,46	8.534,88	72.251,34	2.833,79
		T	81.750,61		70.226,89	8.574,88	78.801,77	2.948,84
	02 Spese Generali per il Personale	RS	54.839,37		43.342,51	1.488,73	44.831,24	10.008,13
		CP	890.775,00		796.959,31	67.088,17	864.047,48	26.727,52
		T	945.614,37		840.301,82	68.576,90	908.878,72	36.735,65
	03 Servizi Generali	RS	24.482,50		14.191,78	6.750,72	20.942,50	3.540,00
		CP	98.981,27		69.494,74	15.334,12	84.828,86	14.152,41
		T	123.463,77		83.686,52	22.084,84	105.771,36	17.692,41
	04 Servizi Tecnici	RS	92.643,71		41.752,01	49.675,84	91.427,85	1.215,86
		CP	457.468,62		101.751,50	348.174,13	449.925,63	7.542,99
		T	550.112,33		143.503,51	397.849,97	541.353,48	8.758,85
	<b>-Totali Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>	<b>TRS</b>	<b>178.631,06</b>		<b>105.796,73</b>	<b>57.955,29</b>	<b>163.752,02</b>	<b>14.879,04</b>
		<b>TCP</b>	<b>1.522.310,02</b>		<b>1.031.922,01</b>	<b>439.131,30</b>	<b>1.471.053,31</b>	<b>51.256,71</b>
		<b>T</b>	<b>1.700.941,08</b>		<b>1.137.718,74</b>	<b>497.086,59</b>	<b>1.634.805,33</b>	<b>66.135,75</b>

838



## PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
					Pagamenti	Residui da Riportare			
	Denominazione		CP		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
			T		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
			Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)		
2	TITOLO II								
	SPESE IN CONTO CAPITALE								
	05 Spese in Conto Capitale								
2.05.00.00									
230	Incarichi per ricerche	RS	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		CP	2.400,00		0,00	2.390,96	2.390,96	9,04	
		T	7.400,00		0,00	7.390,96	7.390,96	9,04	
235	Ristrutturazioni e manutenzioni su immobili e impianti	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
240	Immagine e comunicazione	RS	16.940,00		16.938,00	0,00	16.938,00	2,00	
		CP	10.166,67		2.063,54	7.811,77	9.875,31	291,36	
		T	27.106,67	31	19.001,54	7.811,77	26.813,31	293,36	
260	Acquisto immobili	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
265	Recupero e ristrutturazione immobili Teksid	RS	241.236,67		46.441,93	194.794,74	241.236,67	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	241.236,67	32	46.441,93	194.794,74	241.236,67	0,00	
270	Acquisto mobili e arredi	RS	2.673,14		0,00	2.369,48	2.369,48	303,66	
		CP	17.826,99		0,00	9.800,00	9.800,00	8.026,99	
		T	20.500,13		0,00	12.169,48	12.169,48	8.330,65	
271	RIALLESTIMENTO CENTRO VISITATORI DI COVAREY	RS	1.936,42		0,00	0,00	0,00	1.936,42	
		CP	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		T	6.936,42		0,00	5.000,00	5.000,00	1.936,42	
272	Allestimento centro visitatori di CHAMPORCHER	RS	233.501,55		0,00	200.403,55	200.403,55	33.098,00	
		CP	14.000,00		363,00	13.637,00	14.000,00	0,00	
		T	247.501,55	33	363,00	214.040,55	214.403,55	33.098,00	

## PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	RS CP T	Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie
			Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare		
	Denominazione				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
	Totale (M)		Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)
275	Certificazione EMAS e gestione SGA	RS	10.000,00	34	0,00	9.999,44	9.999,44	0,56
		CP	1.703,34		1.620,00	83,33	1.703,33	0,01
		T	11.703,34		1.620,00	10.082,77	11.702,77	0,57
280	Acquisto strumenti e attrezzature	RS	82.116,31	35	55.998,31	25.662,00	81.660,31	456,00
		CP	68.031,03		23.415,45	44.373,58	67.789,03	242,00
		T	150.147,34		79.413,76	70.035,58	149.449,34	698,00
285	Riqualificazione Centro Visitatori di Champorcher	RS	968.094,00	36	25.571,36	942.522,64	968.094,00	0,00
		CP	163.000,00		558,47	162.441,53	163.000,00	0,00
		T	1.131.094,00		26.129,83	1.104.964,17	1.131.094,00	0,00
290	Acquisto automezzi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>-Totali Funzione 05</b>	<b>TRS</b>	<b>1.561.498,09</b>		<b>144.949,60</b>	<b>1.380.751,85</b>	<b>1.525.701,45</b>	<b>35.796,64</b>
	<b>Spese in Conto Capitale</b>	<b>TCP</b>	<b>282.128,03</b>		<b>28.020,46</b>	<b>245.538,17</b>	<b>273.558,63</b>	<b>8.569,40</b>
		<b>T</b>	<b>1.843.626,12</b>		<b>172.970,06</b>	<b>1.626.290,02</b>	<b>1.799.260,08</b>	<b>44.366,04</b>

840

## PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo  Denominazione	RS  CP  T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare			
					Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
						Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
					Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)		
2	RIASSUNTO TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
	05 Spese in Conto Capitale	RS CP T	1.561.498,09 282.128,03 1.843.626,12		144.949,60 28.020,46 172.970,06	1.380.751,85 245.538,17 1.626.290,02	1.525.701,45 273.558,63 1.799.260,08	35.796,64 8.569,40 44.366,04	
	<b>-Totali Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>TRS TCP T</b>	<b>1.561.498,09 282.128,03 1.843.626,12</b>		<b>144.949,60 28.020,46 172.970,06</b>	<b>1.380.751,85 245.538,17 1.626.290,02</b>	<b>1.525.701,45 273.558,63 1.799.260,08</b>	<b>35.796,64 8.569,40 44.366,04</b>	

## PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie	
				Pagamenti		Residui da Riportare				
				Denominazione	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)						
3	TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI BREVE TERMINE									
05	Spese in Conto Capitale									
3.05.00.00										
295	Rimborso anticipazione di Tesoreria	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	
		T	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	
	<b>-Totali Funzione 05</b>	TRS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Spese in Conto Capitale</b>	TCP	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000,00</b>	
		T	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000,00</b>	

842

## PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
					Pagamenti	Residui da Riportare					
Denominazione	RS	Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)			
	CP	Totale (M)							Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
	T	Totale (N)							Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	(L=F-I)
3	Riassunto Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI BREVE TERMINE										
05	Spese in Conto Capitale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00			
		T	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00			
	<b>-Totali Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI BREVE TERMINE</b>	TRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TCP	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00			
		T	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00			

843

## PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie
			Denominazione		Pagamenti	Residui da Riportare		
	Residui (A)				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	Competenza (F)				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	(L=F-I)				
4 4.00.00.00	TITOLO IV SPESE PER PARTITE DI GIRO							
300	Ritenute previdenziali ed assistenziali	RS CP T	5.151,86 72.182,00 77.333,86	37	5.151,86 54.304,20 59.456,06	0,00 10.983,20 10.983,20	5.151,86 65.287,40 70.439,26	0,00 6.894,60 6.894,60
310	Ritenute IRPEF	RS CP T	0,00 174.966,00 174.966,00	38	0,00 124.807,69 124.807,69	0,00 26.084,93 26.084,93	0,00 150.892,62 150.892,62	0,00 24.073,38 24.073,38
320	Fondo Economato	RS CP T	0,00 1.549,37 1.549,37	39	0,00 1.549,37 1.549,37	0,00 0,00 0,00	0,00 1.549,37 1.549,37	0,00 0,00 0,00
330	Ritenute sindacali	RS CP T	0,00 1.749,00 1.749,00	40	0,00 1.515,21 1.515,21	0,00 0,00 0,00	0,00 1.515,21 1.515,21	0,00 233,79 233,79
340	Depositi cauzionali	RS CP T	0,00 1.200,00 1.200,00		0,00 0,00 0,00	0,00 1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00
350	Fondo spese per ritenute cessazione servizio	RS CP T	1.335,82 4.793,00 6.128,82	41	1.335,82 3.139,31 4.475,13	0,00 1.271,28 1.271,28	1.335,82 4.410,59 5.746,41	0,00 382,41 382,41
360	Progetto FAS Giroparchi	RS CP T	61.772,84 78.093,81 139.866,65		0,00 0,00 0,00	61.772,84 78.093,81 139.866,65	61.772,84 78.093,81 139.866,65	0,00 0,00 0,00
	<b>-Totali Titolo 4</b>	<b>TRS</b>	<b>68.260,52</b>		<b>6.487,68</b>	<b>61.772,84</b>	<b>68.260,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>TCP</b>	<b>334.533,18</b>		<b>185.315,78</b>	<b>117.633,22</b>	<b>302.949,00</b>	<b>31.584,18</b>
		<b>T</b>	<b>402.793,70</b>		<b>191.803,46</b>	<b>179.406,06</b>	<b>371.209,52</b>	<b>31.584,18</b>

## RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA

Codice e numero	Capitolo		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			RS		Residui (A)	Pagamenti			Residui da Riportare
						Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
						CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)					
TITOLO I SPESE CORRENTI	TRS		178.631,06		105.796,73	57.955,29	163.752,02	14.879,04	
	TCP		1.522.310,02		1.031.922,01	439.131,30	1.471.053,31	51.256,71	
	T		1.700.941,08		1.137.718,74	497.086,59	1.634.805,33	66.135,75	
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	TRS		1.561.498,09		144.949,60	1.380.751,85	1.525.701,45	35.796,64	
	TCP		282.128,03		28.020,46	245.538,17	273.558,63	8.569,40	
	T		1.843.626,12		172.970,06	1.626.290,02	1.799.260,08	44.366,04	
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI BREVE TERMINE	TRS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TCP		186.000,00		0,00	0,00	0,00	186.000,00	
	T		186.000,00		0,00	0,00	0,00	186.000,00	
TITOLO IV SPESE PER PARTITE DI GIRO	TRS		68.260,52		6.487,68	61.772,84	68.260,52	0,00	
	TCP		334.533,18		185.315,78	117.633,22	302.949,00	31.584,18	
	T		402.793,70		191.803,46	179.406,06	371.209,52	31.584,18	
TOTALE GENERALE	TRS		1.808.389,67		257.234,01	1.500.479,98	1.757.713,99	50.675,68	
	TCP		2.324.971,23		1.245.258,25	802.302,69	2.047.560,94	277.410,29	
	T		4.133.360,90		1.502.492,26	2.302.782,67	3.805.274,93	328.085,97	
Disavanzo di Amministrazione	CP		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	TRS		1.808.389,67		257.234,01	1.500.479,98	1.757.713,99	50.675,68	
	TCP		2.324.971,23		1.245.258,25	802.302,69	2.047.560,94	277.410,29	
	T		4.133.360,90		1.502.492,26	2.302.782,67	3.805.274,93	328.085,97	

**DETTAGLIO RESIDUI ATTIVI ANNO 2011**

CAP.	PROVV.	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
20	46/CA/01	Contributo RAVA per immobili Teksid	1,02	
	20/AL/05	Contributi RAVA per immobili Teksid	50.896,80	
	42/CA/05	Ulteriore contributo immobili Teksid	100.183,30	
	111/UD/06	Contributo immobili Teksid	51.587,99	
	22/CA/05	Contributo Interreg "Habitap"	124,80	
	68/CA/08	Contributo RAVA per realizzazione arredi e lavori di	2.080,38	
	18/CA/09	Contributo per progetto Phenoalp	22.141,20	
	20/AL/10	Finanziamento progetto Phenoalp	46.234,00	
	20/AL/11	Finanziamento progetto Phenoalp	59.223,00	
	20/AL	Finanziamento Villa Biamonti	130.821,40	
	20/AL/10	Finanziamento Villa Biamonti	593.000,00	
	20/AL/11	Finanziamento Villa Biamonti	163.000,00	
	20/AL/11	Finanziamento Fas Giroparchi	248.180,00	<b>1.467.473,89</b>
30	30/AL/09	Proventi commerciali – Fatture	10,50	<b>10,50</b>
40	38/CA/10	Locazione pascoli Bosonin	200,00	
	28/CA/11	Locazione pascoli Bosonin	200,00	<b>400,00</b>
70	50/CA/10	Rimborso consulente Pivato	3.452,54	
	65/CA/10	Contributo Fondazione CRT	35.000,00	
	5/RS/10	Rimborso spese registrazione contratto Luisi	60,00	
	153/RS/10	Liquidazione uffici tecnici Grivon	1.116,89	
	153/RS/10	Liquidazione uffici tecnici Gyppez	290,96	<b>39.920,39</b>
110	110/AL/09	Fondo economato	1.549,37	<b>1.549,37</b>
120	120/AL/11	Errato versamento ritenute sindacali	39,56	<b>39,56</b>
130	130/E/96	Comune Champdepraz	258,23	
	68/CA/99	Comune Champdepraz	697,22	
	62/CA/02	Comune Champdepraz	335,31	
	146/RS/09	Cauzione Poste spedizione in abbon.	762,37	
	58/RS/11	Cauzione Comune Champdepraz locazione uffici	1.200,00	<b>3.253,13</b>
150	66/CA/10	Quota di cofinanziamento delle spese di sentieristica comune di Fenis	1.533,69	
	66/CA/10	Quota di cofinanziamento delle spese di sentieristica comune di Chambave	2.123,29	
	66/CA/10	Quota di cofinanziamento delle spese di sentieristica comune di Champdepraz	8.649,11	
	66/CA/10	Quota di cofinanziamento delle spese di sentieristica comune di Champorcher	8.385,95	
	66/CA/10	Quota di cofinanziamento delle spese generali Comune di Fenis	67,21	
	66/CA/10	Quota di cofinanziamento delle spese generali Comune di Chambave	24,00	
	150/AL/11	Accertamento fondi per Fas Giroparchi	78.093,81	<b>98.877,06</b>
		<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>		<b>1.611.523,90</b>



ELENCO RESIDUI PASSIVI  
ESERCIZIO 2011

CAP.	PROVV.	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
<b>10</b>	124/UD/10	Commissione valutazione del dirigente	40,00	
	179/RS/11	Compensi e gettoni Amministratori e Revisori	7.444,64	
	10/SO/11	Quota Inps a carico ente mese dicembre/11	322,24	<b>7.806,88</b>
<b>30</b>	185/P/11	Spese rappresentanza CPI Alparc	243,00	
	186/P/11	Acquisto cestini natalizi	525,00	<b>768,00</b>
<b>40</b>	40/SO/09	Salario risultato + oneri dirigente+ resti progress. Orizz.le	7.670,82	
	40/SO/10	Contributi F24EP relativo a dicembre/11	19.442,68	
	40SO/10	Contributi FOPADIVA IV° trimestre 2011	1.271,28	<b>28.384,78</b>
	106/RS/10	Accantonamento fondi per uffici tecnici	1.407,85	
	11/CA/11	Contributi Inps e salario produzione	5.977,00	<b>7.384,85</b>
<b>45</b>	45/SO/11	Quota Irap relativa a F24EP mese dicembre	6.884,67	<b>6.884,67</b>
<b>50</b>	50/SO/09	Accantonamento Fondo Unico Aziendale	80,88	
	50/SO/11	Fondo Unico Aziendale 2011	21.600,00	<b>21.680,88</b>
<b>60</b>	159/UD/11	Trasferta a Candia guardaparco	16,00	<b>16,00</b>
<b>61</b>	191/UD/11	Acquisto scarponi e zaino	3.372,22	<b>3.372,22</b>
<b>63</b>	159/UD/11	Corso aggiornamento sui licheni	420,00	<b>420,00</b>
<b>64</b>	8/RS/11	Servizio mensa al personale	433,50	<b>433,50</b>
<b>70</b>	170/RS/10	Liquidazione premi parte variabile	1.352,35	
	174/UD/11	copertura assicurativa borsa di studio d'Acunto	310,00	<b>1.662,35</b>
<b>80</b>	6/RS/11	Spese illuminazione, telefoniche , riscaldamento	2.170,89	<b>2.170,89</b>
<b>85</b>	6/RS/11	Acquisto di utensili, strumenti, attrezz. d'ufficio	114,01	
	6/RS/11	Spese cancelleria , rilegatura, stampati e d'ufficio	2.198,28	
	52/RS/11	Servizio gestione paghe operai Pivato e Girardi	1.354,04	
	156/RS/11	Riparazione orologio timbratore	84,70	
	156/RS/11	Acquisto Eso Box modello medio	165,17	
	173/RS/11	Acquisto applicativo Thesis	243,00	
	177/UD/11	Acquisto batterie di ricambio per server	155,99	
	193/RS/11	Acquisto Ibutton per monitoraggio rana temporanea	809,49	<b>5.124,68</b>
90	49/UD/11	Rinnovo abbonamenti e acquisto pubblicazioni	135,55	
	153/UD/11	Acquisto libri e pubblicazioni	135,15	<b>270,70</b>
<b>130</b>	161/UD/09	Impaginazione dichiarazione ambientale Seghesio	480,00	
	168/UD/10	Ristampa cartine del parco Ingenia	4.580,37	
	172/UD/10	Stampa dichiarazione ambientale Musumeci	338,00	
	122/UD/11	Rinnovo adesione sito "Parks in Italy"	600,00	
	60/CA/11	Impaginazione del periodico semestrale Narcisi&Siva	865,28	
	60/CA/11	Impaginazione del nuovo opuscolo Narcisi&Siva	755,04	
	60/CA/11	Stampa periodico semestrale Tipografia Valdostana	873,60	
	57/CA/11	Variazione aliquote Iva Seghesio e Musumeci	6,82	
	72/CA/11	Stampa nuovo opuscolo del parco	2.178,00	<b>10.677,11</b>
<b>155</b>	21/UD/11	Addestramenti per uso dell'arma	489,50	
	62/UD/11	Incarico responsabile del servizio di prevenzione Cout	597,74	
	139/UD/11	Acquisto dispositivi di protezione al personale	270,00	
	154/UD/11	Corso di aggiornamento responsabile sicurezza	165,00	
	200/RS/11	Acquisto farmaci	364,66	
	35/P/10	Riunioni straordinarie medico competente	292,21	<b>2.179,11</b>
<b>165</b>	186/UD/09	Incarichi consulenza scientifica	291,42	
	40/UD/10	Incarichi consulenza scientifica	6.516,47	
	163/UD/10	Incarico consulenza Ago Consulting	1.250,00	
	17/UD/11	Consulenza scientifica Dip Biologia Animale	22.200,00	
	17/UD/11	Consulenza scientifica Di va Pra	9.500,00	
	17/UD/11	Consulenza Ago Consulting	2.539,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI  
ESERCIZIO 2011

CAP.	PROVV.	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
	17/UD/11	Incarico supporto tecnico scientifico Bich -Leonelli	24.984,00	
	188/UD/11	Supporto amministrativo e contabile Ago Consulting	1.556,25	<b>68.837,14</b>
<b>170</b>	18/UD/11	Gestione centro visitatori di Covarey Agamai	10.800,00	
	183/UD/11	Proroga gestione centro visitatori Agamai	2.000,00	
	199/UD/11	Avvio procedura di affidamento servizio	15.000,00	<b>27.800,00</b>
<b>175</b>	148/UD/10	Accantonamento uffici tecnici	72,95	
	13/UD/11	Manutenzione impianti elettrici Pra Oursie Contratto	544,50	
	53/UD/11	Manutenzione centrale termica Ecogas	2.518,31	
	54/UD/11	Manutenzione impianti elettrici Contratto	1.542,75	
	96/UD/11	Lavori di riparazione grondaie Dondeynaz	750,20	
	103/UD/11	Trasporto in elicottero	1.658,70	
	178/UD/11	Intervento sistemistico Sintecop	544,50	<b>7.631,91</b>
<b>180</b>	7/UD/10	Spese di riscaldamento, acqua e telefoniche	8.559,91	<b>8.559,91</b>
<b>185</b>	16/UD/11	Consulenza gestione ambientale ACS	3.630,00	
	171/UD/11	Stampa aggiornamento DA - Musumeci	1.548,80	<b>5.178,80</b>
<b>190</b>	6/RS/11	Acquisto carburante automezzi ente e manutenzioni	57,98	
	141/RS/11	Integrazione spese per automezzi	1.659,49	<b>1.717,47</b>
<b>195</b>	66/CA/10	Interventi per progetto Giroparchi Fas	25.945,00	
	94/UD/11	Gestione amministrativa Ago Consulting	15.000,00	
	94/P/11	Gestione amministrativa Ago Consulting	5.320,00	
	106/UD/11	Progettazione interventi specifici	16.601,20	
	195/SO/11	Trasferimento fondi per progetto Giroparchi	208.842,44	
	58/CA/11	Progettazione interventi del parco - Saulle	1.132,56	<b>272.841,20</b>
<b>210</b>	7/UD/11	Fornitura di materiali per i cantieri	244,85	
	194/UD/11	Trasporto materiale in elicottero	2.079,55	
	18/UD/11	Fornitura di materiali per i cantieri	321,14	<b>2.645,54</b>
<b>227</b>	85/UD/07	Posizionamento cartelli di confine Cortinovis	600,00	
	50/UD/11	Servizi informativi Namasté	958,00	
	184/UD/11	Servizi informativi Namasté	1.080,00	<b>2.638,00</b>
<b>230</b>	39/CA/07	Attività di monitoraggio Arpa	5.000,00	
	48/UD/11	Piano di Gestione Territoriale incarico Cortese	2.390,96	<b>7.390,96</b>
<b>240</b>	98/P/11	Realizzazione filmati anno foreste Sanguinetti	6.050,00	
	60/CA/11	Progettazione nuovo opuscolo Narci&Siva	1.761,76	
	57/CA/11	Variazione aliquote Iva	0,01	<b>7.811,77</b>
<b>265</b>	265/ SO/01	Ristrutturazione immobili Teksid	533,27	
sub	31/CA/03	Lavori di ristrutturazione Pra Oursie	108.121,59	
sub	91/UD/08	Incarico consulenza avv D'Hérin	1.000,00	
	43/CA/05	Lavori di ristrutturazione Pra Oursie	12.997,16	
	44/CA/05	Lavori di ristrutturazione Pian Tsaté	30.082,54	
	265/SO/05	Trasferimento fondi per ristrutturazioni immobili Teksid	2.963,91	
	113/UD/06	Trasferimento fondi per ristrutturazioni immobili Teksid	32.110,12	
sub	165/UD/10	Accantonamento uffici tecnici	87,91	
sub	121/P/11	Progettazione impianto fotovoltaico Ing Franzese	6.898,24	<b>194.794,74</b>
<b>270</b>	270/SO/08	Trasferimento fondi per arredi Pra Oursie	2.369,48	
	196/UD/11	Avvio procedura realizzazione cartellonistica	9.800,00	<b>12.169,48</b>
<b>271</b>	195/P/11	Realizzazione tettoia plastico di Covarey	5.000,00	<b>5.000,00</b>
<b>272</b>	129/UD/08	Allestimento centro visitatori di Champorcher	96.902,00	
	3/CA/09	Trasferimento per allestimento centro visitatori	19.801,55	
	272/SO/10	Trasferimento per allestimento centro visitatori	29.556,62	
	29/CA/11	Nuova immagine coordinata Narci&Siva	10.083,33	
	118/UD/11	Allestimento centro visitatori di Champorcher	1.210,00	
	119/UD/11	Allestimento centro visitatori di Champorcher	3.025,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI  
ESERCIZIO 2011

CAP.	PROVV.	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
	123/UD/11	Allestimento centro visitatori di Champorcher	7.260,00	
	124/UD/11	Allestimento centro visitatori di Champorcher	3.630,00	
	125/UD/11	Allestimento centro visitatori di Champorcher	4.033,33	
	152/P/11	Progettazione e direzione allest. Centro Champorcher	24.601,72	
	150/P/11	Commissione valutazione offerte	300,00	
	135/UD/11	Acquisto immagini fotografiche	242,00	
	272/SO/11	Trasf. fondi per allestimento centro Champorcher	13.395,00	<b>214.040,55</b>
<b>275</b>	143/UD/10	Realizz. archivio fotografico Sofitalp	9.999,44	
	57/CA/11	Variazione aliquote Iva	83,33	<b>10.082,77</b>
<b>280</b>	105/UD/07	Acquisto piramidi e strutture di sostegno Grivon	3.642,00	
	168/UD/09	Fornitura stazione idrometrica Corr-tek	9.000,00	
	91/UD/10	Realizzazione impianto wireless Pra Oursie Ecometer	12.480,00	
	160/UD/10	Acquisto 2 obiettivi per telecamera controllo avifauna	540,00	
	72/UD/11	Stazione monitoraggio fenologico Phenoalp	7.937,60	
	140/UD/11	Acquisizione immagini artistiche	10.083,33	
	57/CA/11	Variazione aliquote Iva	183,50	
	169/UD/11	Acquisto telefoni per ufficio Contratto	508,20	
	170/UD/11	Acquisto monitor, computer, calcolatrici Zia srl	447,70	
	182/UD/11	Acquisto telecamere per controllo avifauna	3.085,50	
	187/P/11	Acquisto binocoli con telemetro	2.649,90	
	189/UD/11	Acquisto software di geolocalizzazione BPG	10.911,78	
	190/UD/11	Acquisto trapanatore elettrico e generatore Edilper	1.040,60	
	197/UD/11	Trasferimento fondi per revisione sito Internet	7.525,47	<b>70.035,58</b>
<b>285</b>	285/SO/06	Trasferimento fondi per riqualificazione Villa Biamonti	0,00	
sub	28/CA/10	Prestaz profess aggiuntive relative alla progettazione	31.873,62	
sub	26/CA/11	Aggiudicazione definitiva lavori ditta di Egidio	4.432,57	
	285/SO/07	Trasferimento fondi per riqualificazione Villa Biamonti	0,00	
sub	26/CA/11	Aggiudicazione definitiva lavori ditta di Egidio	50.000,00	
285	285/SO/08	Trasferimento fondi per riqualificazione Villa Biamonti	0,00	
sub	33/Ud/09	Progettazione per riqualificazione Villa B.	28.000,00	
	33/Ud/09	Progettazione per riqualificazione Villa B.	17.873,22	
285	76/CA/09	Trasferimento somme per riqualificazione Villa B.	0,00	
sub	26/CA/11	Aggiudicazione definitiva lavori ditta di Egidio	48.356,52	
285	285/SO/09	Trasferimento somme per riqualificazione Villa B.	67.011,63	
sub	26/CA/11	Aggiudicazione definitiva lavori ditta di Egidio	90.432,48	
	39/CA/11	Integrazione progettazione Studio Rosset	9.422,40	
	109/UD/11	Spostamento impianti Deval	120,00	
	132/U/11	Spostamento allacciamenti Telecom	288,48	
	145/UD/11	Servizio fotografico per Sovraintendenza beni culturali	605,00	
	148/UD/11	Incarico professionale DIA spostamento cavi	1.106,72	
285	285/SO/10	Trasferimento somme per riqualificazione Villa B.	0,00	
sub	26/CA/11	Aggiudicazione definitiva lavori ditta di Egidio	593.000,00	
285	57/CA/11	Variazione aliquote Iva per progettazione	249,48	
	57/CA/11	Variazione aliquote Iva per lavori di Egidio	6.497,70	
	285/SO/11	Trasferimento somme per riqualificazione Villa B.	155.694,35	<b>1.104.964,17</b>
<b>300</b>	300/SO/11	Contributi Inps e F24Ep dic/11 e salario risultato	10.983,20	<b>10.983,20</b>
<b>310</b>	310/SO/11	Ritenute Irpef dic/11 e rimborso Narci&siva	26.084,93	<b>26.084,93</b>
<b>340</b>	58/RS/11	Cauzione locazione uffici Fabbrica Comune	1.200,00	<b>1.200,00</b>
<b>350</b>	350/SO/11	Contributi FOPADIVA IV trimestre 2011 + conguaglio	1.271,28	<b>1.271,28</b>
<b>360</b>	188/UD/09	Par Fas Valled'Aosta cofinanziamento Comuni	1.200,00	
	66/CA/10	Cofinanziamento dei Comuni interventi di sentieristica	12.488,48	
	66/CA/10	Cofinanziamento delle spese di promozione Fondation	8.203,56	

ELENCO RESIDUI PASSIVI  
ESERCIZIO 2011

CAP.	PROVV.	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
	66/CA/10	Realizzazione interventi diretti dei Comuni	39.880,80	
	360/SO/11	Trasferimento fondi progetto Giroparchi	78.093,81	<b>139.866,65</b>
		<b>TOTALI</b>		<b>2.302.782,67</b>

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - ANNO 2011 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -**

CAP	DESCRIZIONE		PREVISIONI A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI
41	Assunzione personale stagionale	Anni preced	2.867,38	-1.459,53	1.407,85	somma impegnata in eccesso
		Anno 2011	12.288,84	-6.311,84	5.977,00	contributi Inps operai a t.d. + salario prod.
		<b>Totale</b>	<b>15.156,22</b>	<b>-7.771,37</b>	<b>7.384,85</b>	
130	Spese per la promozione del Parco	Anni preced	8.938,37	-3.540,00	5.398,37	annullato incarico per promozione centro visitatori - ordine inevaso
		Anno 2011	5.278,74	0,00	5.278,74	
		<b>Totale</b>	<b>14.217,11</b>	<b>-3.540,00</b>	<b>10.677,11</b>	
195	Progetto Giroparchi	Anni preced	25.945,00	0,00	40.945,00	
		Anno 2011	246.896,20	0,00	231.896,20	
		<b>Totale</b>	<b>272.841,20</b>	<b>0,00</b>	<b>272.841,20</b>	
227	Interventi per il parco	Anni preced	609,00	-9,00	600,00	somma impegnata in eccesso
		Anno 2011	2.038,00	0,00	2.038,00	
		<b>Totale</b>	<b>2.647,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>2.638,00</b>	
230	Incarichi per ricerche	Anni preced	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Anno 2011	2.390,96	0,00	2.390,96	
		<b>Totale</b>	<b>7.390,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.390,96</b>	
265	Recupero e ristrutturazione immobili Teksid	Anni preced	194.794,74	0,00	194.794,74	
		Anno 2011	0,00	0,00	0,00	economia di spesa per accatastamento
		<b>Totale</b>	<b>194.794,74</b>	<b>0,00</b>	<b>194.794,74</b>	bivacco Gran Lac
270	Acquisto mobili e attrezzature uffici e foresterie	Anni preced	2.673,14	-303,66	2.369,48	somma impegnata in eccesso
		Anno 2011	17.750,00	-7.950,00	9.800,00	eliminato impegno
		<b>Totale</b>	<b>20.423,14</b>	<b>-8.253,66</b>	<b>12.169,48</b>	
271	Riallestimento centro visitatori di	Anni preced	1.936,42	-1.936,42	0,00	somma impegnata in eccesso
		Anno 2011	5.000,00	0,00	5.000,00	
		<b>Totale</b>	<b>6.936,42</b>	<b>-1.936,42</b>	<b>5.000,00</b>	
272	Allestimento centro visitatori di Champorcher	Anni preced	233.501,55	-33.098,00	200.403,55	
		Anno 2011	13.637,00	0,00	13.637,00	
		<b>Totale</b>	<b>247.138,55</b>	<b>-33.098,00</b>	<b>214.040,55</b>	
275	Certificazione Emas	Anni preced	10.000,00	-0,56	9.999,44	somma impegnata in eccesso
		Anno 2011	83,34	-0,01	83,33	
		<b>Totale</b>	<b>10.083,34</b>	<b>-0,57</b>	<b>10.082,77</b>	

CAP	DESCRIZIONE		PREVISIONI A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI
280	Acquisto strumenti e attrezzature promozionali	Anni preced	26.118,00	-456,00	25.662,00	eliminato impegno per mancato acquisto 2 stand up per centro visitatori
		Anno 2011	44.615,58	-242,00	44.373,58	Economia di spesa per acquisto pc e
		Totale	<b>70.733,58</b>	<b>-698,00</b>	<b>70.035,58</b>	calcolatrici
285	Ristrutturazioni immobili di proprietà	Anni preced	942.522,64	0,00	942.522,64	
		Anno 2011	162.441,53	0,00	162.441,53	
		Totale	<b>1.104.964,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.964,17</b>	
	<b>TOTALE</b>	Anni preced	<b>1.454.906,24</b>	<b>-40.803,17</b>	<b>1.429.103,07</b>	
	<b>TOTALE</b>	Anno 2011	<b>512.420,19</b>	<b>-14.503,85</b>	<b>482.916,34</b>	
	<b>TOTALE</b>	Totale	<b>1.967.326,43</b>	<b>-55.307,02</b>	<b>1.912.019,41</b>	

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - ANNO 2011 - PRESIDENTE-**

<b>CAP</b>	<b>DESCRIZIONE</b>		<b>PREVISIONI A BILANCIO</b>	<b>VARIAZIONI IN + E -</b>	<b>PREVISIONI A CONSUNTIVO</b>	<b>ANNOTAZIONI</b>
30	Spese di rappresentanza	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	768,00	0,00	768,00	
		<b>TOTALE</b> Totale	<b>768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768,00</b>	
240	Immagine e comunicazione	Anni preced	2,00	-2,00	0,00	somma impegnata in eccesso
		Anno 2011	7.811,77	0,00	7.811,77	
		<b>TOTALE</b> Totale	<b>7.813,77</b>	<b>-2,00</b>	<b>7.811,77</b>	
	<b>TOTALE</b> Anni preced	<b>2,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE</b> Anno 2011	<b>8.579,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8.579,77</b>		
	<b>TOTALE</b> Totale	<b>8.581,77</b>	<b>-2,00</b>	<b>8.579,77</b>		

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI - ANNO 2011 - DIRETTORE**

<b>CAP</b>	<b>DESCRIZIONE</b>		<b>PREVISIONI A BILANCIO</b>	<b>VARIAZIONI IN + E -</b>	<b>PREVISIONI A CONSUNTIVO</b>	<b>ANNOTAZIONI</b>
20	Trasferimenti da enti pubblici	Anni preced	1.467.473,89		1.467.473,89	
		Anno 2011	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale</b>	<b>1.467.473,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.473,89</b>	
30	Proventi da servizi commerciali	Anni preced	84,00	-73,50	10,50	eliminata residuo a seguito mancata
		Anno 2011	0,00	0,00	0,00	risposta a ns. solleciti e dopo chiusura
		<b>Totale</b>	<b>84,00</b>	<b>-73,50</b>	<b>10,50</b>	attività
40	Proventi beni dell'ente	Anni preced	200,00	0,00	200,00	locazione pascoli Bosonin
		Anno 2011		200,00	200,00	Locazione pascoli Bosonin
		<b>Totale</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>	
70	Proventi div ersi	Anni preced	39.920,39	0,00	39.920,39	
		Anno 2011	78,95	-78,95	0,00	spese contratto la Rochelle pagate
		<b>Totale</b>	<b>39.999,34</b>	<b>-78,95</b>	<b>39.920,39</b>	nel 2012
110	Fondo economato	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2010	1.549,37	0,00	1.549,37	
		<b>Totale</b>	<b>1.549,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,37</b>	
120	Fondo economato	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	39,56	0,00	39,56	
		<b>Totale</b>	<b>39,56</b>	<b>0,00</b>	<b>39,56</b>	
130	Depositi cauzionali	Anni preced	2.053,13	0,00	2.053,13	
		Anno 2011	1.200,00	0,00	1.200,00	
		<b>Totale</b>	<b>3.253,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.253,13</b>	
150	Progetto FAS Giroparchi	Anni preced	20.783,25	0,00	20.783,25	
		Anno 2011	78.093,81	0,00	78.093,81	
		<b>Totale</b>	<b>98.877,06</b>	<b>0,00</b>	<b>98.877,06</b>	
<b>TOTALE</b>			<b>1.611.436,79</b>	<b>47,55</b>	<b>1.611.484,34</b>	
	<b>TOTALE</b>	Anni preced	<b>1.530.514,66</b>	<b>-73,50</b>	<b>1.530.441,16</b>	
	<b>TOTALE</b>	Anno 2011	<b>80.922,13</b>	<b>121,05</b>	<b>81.043,18</b>	
	<b>TOTALE</b>	Totale	<b>1.611.436,79</b>	<b>47,55</b>	<b>1.611.484,34</b>	



**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - ANNO 2011 - DIRETTORE -**

<b>CAP</b>	<b>DESCRIZIONE</b>		<b>PREVISIONI A BILANCIO</b>	<b>VARIAZIONI IN + E -</b>	<b>PREVISIONI A CONSUNTIVO</b>	<b>ANNOTAZIONI</b>
60	Spese per missioni al personale	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	18,30	-2,30	16,00	somma impegnata in eccesso
		<b>Totale</b>	<b>18,30</b>	<b>-2,30</b>	<b>16,00</b>	
61	Spese per vestiario e attrezzature del personale	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	3.712,00	-339,78	3.372,22	somma impegnata in eccesso
		<b>Totale</b>	<b>3.712,00</b>	<b>-339,78</b>	<b>3.372,22</b>	
63	Spese corsi di formazione e aggiornamento	Anni preced	600,00	-600,00	0,00	somma impegnata in eccesso
		Anno 2011	420,00	0,00	420,00	
		<b>Totale</b>	<b>1.020,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>420,00</b>	
90	Spese acquisto pubblicazioni e abbonamenti vari	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	270,70		270,70	
		<b>Totale</b>	<b>270,70</b>	<b>0,00</b>	<b>270,70</b>	
155	Adempimenti D.Lgs 626/1996	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	1.981,32	197,79	2.179,11	integrazione per riunioni straordinarie
		<b>Totale</b>	<b>1.981,32</b>	<b>197,79</b>	<b>2.179,11</b>	
165	Progetto Phenoalp	Anni preced	8.174,29	-116,40	8.057,89	somma pagata su altro cap con economato
		Anno 2011	60.779,25	0,00	60.779,25	
		<b>Totale</b>	<b>68.953,54</b>	<b>-116,40</b>	<b>68.837,14</b>	
170	Gestione Museo e Centri visita	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	27.800,00	0,00	27.800,00	
		<b>Totale</b>	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>	
175	Manutenzioni immobili e assistenza impianti vari	Anni preced	1.163,41	-1.090,46	72,95	somma impegnate in eccesso
		Anno 2011	8.193,89	-634,93	7.558,96	Somme impegnate in eccesso
		<b>Totale</b>	<b>9.357,30</b>	<b>-1.725,39</b>	<b>7.631,91</b>	
180	Spese di funzionamento Centri visita	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	8.613,07	-53,16	8.559,91	somma impegnata in eccesso
		<b>Totale</b>	<b>8.613,07</b>	<b>-53,16</b>	<b>8.559,91</b>	
185	Spese mantenimento certificazione Emas	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	5.178,80	0,00	5.178,80	
		<b>Totale</b>	<b>5.178,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.178,80</b>	
210	Spese per cantieri e territorio Parco	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	2.726,53	-80,99	2.645,54	somma impegnata in eccesso
		<b>Totale</b>	<b>2.726,53</b>	<b>-80,99</b>	<b>2.645,54</b>	

	<b>TOTALE</b>	Anni preced	9.937,70	-1.806,86	8.130,84
	<b>TOTALE</b>	Anno 2011	119.693,86	-913,37	118.780,49
	<b>TOTALE</b>	Totale	129.631,56	-2.720,23	126.911,33

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - ANNO 2011- RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**

CAP	DESCRIZIONE		PREVISIONI A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI
10	Indennità e rimborsi al Presidente, Amministratori e Commissari	Anni preced	155,05	-115,05	40,00	Somma impegnata in eccesso quota inps mese di dicembre/11
		Anno 2011	7.484,64	282,24	7.766,88	
		<b>Totale</b>	<b>7.639,69</b>	<b>167,19</b>	<b>7.806,88</b>	
40	Stipendi al personale	Anni preced	2.989,60	-2.989,60	0,00	Somma impegnata in eccesso Contributi Fopadiva IV° trim/2011
		Anno 2011	26.958,54	1.426,24	28.384,78	
		<b>Totale</b>	<b>29.948,14</b>	<b>-1.563,36</b>	<b>28.384,78</b>	
45	Quota Irap	Anni preced	0,00	0,00	0,00	Quota Irap F24 dicembre/11
		Anno 2011	0,00	6.884,67	6.884,67	
		<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>6.884,67</b>	<b>6.884,67</b>	
50	Fondo Unico Aziendale	Anni preced	5.039,88	-4.959,00	80,88	Somma impegnata in eccesso Fondo Unico Aziendale 2011
		Anno 2011	0,00	21.600,00	21.600,00	
		<b>Totale</b>	<b>5.039,88</b>	<b>16.641,00</b>	<b>21.680,88</b>	
64	Spese per il servizio mensa	Anni preced	0,00	0,00	0,00	Somma impegnata in eccesso
		Anno 2011	445,00	-11,50	433,50	
		<b>Totale</b>	<b>445,00</b>	<b>-11,50</b>	<b>433,50</b>	
70	Assicurazioni varie	Anni preced	1.352,35	0,00	1.352,35	
		Anno 2011	310,00	0,00	310,00	
		<b>Totale</b>	<b>1.662,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662,35</b>	
80	Spese per gli uffici Ente Parco	Anni preced	0,00	0,00	0,00	Somma impegnata in eccesso
		Anno 2011	4.828,01	-2.657,12	2.170,89	
		<b>Totale</b>	<b>4.828,01</b>	<b>-2.657,12</b>	<b>2.170,89</b>	
85	Acquisto beni di consumo per uffici	Anni preced	0,00	0,00	0,00	Somma impegnata in eccesso
		Anno 2011	6.430,16	-1.305,48	5.124,68	
		<b>Totale</b>	<b>6.430,16</b>	<b>-1.305,48</b>	<b>5.124,68</b>	
190	Spese per automezzi	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	1.717,47	0,00	1.717,47	
		<b>Totale</b>	<b>1.717,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717,47</b>	
300	Ritenute previdenziali e assistenziali	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	10.983,20	0,00	10.983,20	
		<b>Totale</b>	<b>10.983,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.983,20</b>	
310	Ritenute Irpef	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	26.084,93	0,00	26.084,93	
		<b>Totale</b>	<b>26.084,93</b>	<b>0,00</b>	<b>26.084,93</b>	

CAP	DESCRIZIONE		PREVISIONI A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI
340	Depositi cauzionali	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	1.200,00	0,00	1.200,00	
		<b>Totale</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
350	Fondo spese ritenute Fopadiva	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	1.271,28	0,00	1.271,28	
		<b>Totale</b>	<b>1.271,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271,28</b>	
360	Progetto FAS Giroparchi	Anni preced	61.772,84	0,00	61.772,84	
		Anno 2011	78.093,81	0,00	78.093,81	
		<b>Totale</b>	<b>139.866,65</b>	<b>0,00</b>	<b>139.866,65</b>	
	<b>TOTALE</b>	Anni preced	<b>71.309,72</b>	<b>-8.063,65</b>	<b>63.246,07</b>	
	<b>TOTALE</b>	Anno 2011	<b>165.807,04</b>	<b>26.219,05</b>	<b>192.026,09</b>	
	<b>TOTALE</b>	<b>Totale</b>	<b>237.116,76</b>	<b>18.155,40</b>	<b>255.272,16</b>	

CONTO DEL PATRIMONIO  
ATTIVO  
anno 2011

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>						
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>						
Costi pluriennali capitalizzati (fondo ammortamento)	2.114.459,29	21.791,21		65.679,49	75.264,84	2.126.665,15
<b>Totale</b>	2.114.459,29	21.791,21	0,00	65.679,49	75.264,84	2.126.665,15
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>						
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00					0,00
4) Fabbricati di proprietà (patrim. indisponibile)	965.684,70				38.062,12	927.622,58
6) Impianti, macchinari e attrezzature	98.104,03	66.035,49		3.089,01	34.417,56	132.810,97
7) Attrezzature e sistemi informatici	8.184,78	12.514,71			5.891,69	14.807,80
8) Automezzi	19.485,18				6.108,88	13.376,30
9) Mobili, Arredi e Macchine d'ufficio	285.431,30	204,49			41.383,99	244.251,80
12) Immobilizzazioni in corso	117.708,45	72.570,66			65.679,49	124.599,62
<b>Totale</b>	1.494.598,44	151.325,35	0,00	3.089,01	191.543,73	1.457.469,07
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.609.057,73</b>	<b>173.116,56</b>	<b>0,00</b>	<b>68.768,50</b>	<b>266.808,57</b>	<b>3.584.134,22</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
<b>I) RIMANENZE</b>						
	66.532,80	0,00	3.400,91			63.131,89
<b>Totale</b>	66.532,80	0,00	3.400,91	0,00		63.131,89
<b>II) CREDITI</b>						
1) Crediti di parte corrente	1.343.300,80	470.603,00	305.946,57		152,45	1.507.804,78
2) Crediti in conto capitale	0,00					0,00
3) Crediti per servizi per conto di terzi	64.866,55	80.882,74	42.030,17			103.719,12
4) Credito per Iva	2.021,00				104,00	1.917,00
<b>Totale</b>	1.410.188,35	551.485,74	347.976,74	0,00	256,45	1.613.440,90
<b>III) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>						
Fondo di cassa	471.605,56	1.832.395,81	1.502.492,26			801.509,11
<b>Totale</b>	471.605,56	1.832.395,81	1.502.492,26			801.509,11
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.948.326,71</b>	<b>2.383.881,55</b>	<b>1.853.869,91</b>	<b>0,00</b>	<b>256,45</b>	<b>2.478.081,90</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B)</b>	<b>5.557.384,44</b>	<b>2.556.998,11</b>	<b>1.853.869,91</b>	<b>68.768,50</b>	<b>267.065,02</b>	<b>6.062.216,12</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
D) Opere da realizzare	1.444.768,64	181.078,53	72.013,29		35.034,42	1.518.799,46
E) Contratti da onorare	116.729,45	64.459,64	72.936,31		762,22	107.490,56
F) Ente per fidejussioni concesse a terzi	0,00					0,00
G) Fidejussioni ricevute da terzi	0,00	1.200,00				1.200,00
H) Terzi per beni conferiti						
I) Beni di terzi presso l'Ente	115.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.191,00
L) Terzi per rischi trasferiti						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.676.689,09</b>	<b>246.738,17</b>	<b>144.949,60</b>	<b>0,00</b>	<b>35.796,64</b>	<b>1.742.681,02</b>

CONTO DEL PATRIMONIO  
PASSIVO  
anno 2011

860

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO	3.748.604,71			1.654.574,79	1.676.689,09	3.726.490,41
B) DEBITI						
II) Debiti in c/capitale	1.561.498,09	245.538,17	144.949,60		2.698,64	1.659.388,02
III) Debiti di parte corrente	178.631,06	438.976,34	105.796,73		14.879,04	496.931,63
VI) Debiti per somme anticipate da terzi	68.260,52	117.633,22	6.487,68			179.406,06
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>1.808.389,67</b>	<b>802.147,73</b>	<b>257.234,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17.577,68</b>	<b>2.335.725,71</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B)</b>	<b>5.556.994,38</b>	<b>802.147,73</b>	<b>257.234,01</b>	<b>1.654.574,79</b>	<b>1.694.266,77</b>	<b>6.062.216,12</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
D) Impegni per opere da realizzare	1.444.768,64	181.078,53	72.013,29		35.034,42	1.518.799,46
E) Impegni per contratti da onorare	116.729,45	64.459,64	72.936,31		762,22	107.490,56
F) Fidejussioni concesse a terzi	0,00					0,00
G) Terzi per fidejussioni concesse all'Ente	0,00	1.200,00				1.200,00
H) Beni conferiti a terzi						
I) Terzi per beni consegnati	115.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.191,00
L) Rischi trasferiti a terzi						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.676.689,09</b>	<b>246.738,17</b>	<b>144.949,60</b>	<b>0,00</b>	<b>35.796,64</b>	<b>1.742.681,02</b>

# AVIC

## PARCO NATURALE MONTAVIC PARC NATUREL

PARCO NATURALE MONT AVIC Champdepraz (Valle d'Aosta) PARC NATUREL MONT AVIC Champdepraz (Vallée d'Aoste)
24 MAG 2012
Prot. n. 525
Cl. 114

## **RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL CONTO CONSUNTIVO 2011**

***Il Collegio Sindacale***

---

**Daniele Fassin  
Giuseppe Gambardella  
Silvio Rollandin**

## **PREMESSA**

Il Collegio Sindacale dell'Ente Parco Naturale Mont Avic redige la propria relazione sullo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2011

## **DOCUMENTAZIONE ESAMINATA**

La presente relazione si basa sull'esame della seguente documentazione:

- conto consuntivo 2011;
- conto del patrimonio 2011;
- relazione del Presidente al conto consuntivo;
- elenco dei residui attivi e passivi;
- elenco dei residui attivi e passivi eliminati;
- conto consuntivo e conto del patrimonio dell'anno precedente 2010;
- lo statuto e il regolamento di contabilità dell'ente.

## **VERIFICHE PRELIMINARI**

Durante l'esercizio l'organo di revisione ha svolto le sue funzioni in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

Sul libro del Collegio dei Revisori sono trascritti i verbali, i pareri e le relazioni relativi all'attività svolta.

Per redigere la presente relazione, in particolare si sono effettuate, anche sulla base di motivate tecniche campionamento, le seguenti verifiche:

- il rispetto del principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la regolarità delle procedure contabili relative alle spese e alle entrate, in conformità con leggi e regolamenti che le disciplinano;
- la conformità delle procedure di emissione dei mandati di pagamento, delle reversali d'incasso, la loro contabilizzazione alle disposizioni di legge e ai regolamenti;



- la corrispondenza tra i dati riportati nel rendiconto con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto dei principi fondamentali del bilancio;
- la corrispondenza delle poste attive e passive con i saldi contabili del rendiconto;
- gli adempiuti obblighi fiscali relativi a IVA, IRAP e sostituti d'imposta.

La nostra partecipazione ai Consigli di Amministrazione ha reso evidente come la programmazione dell'attività dell'Ente e la conseguente redazione dei bilanci di previsione si è sempre caratterizzata per la continuità, prudenza ed economicità così come il rispetto delle risorse attribuite per il raggiungimento dei fini istituzionali.

## LA GESTIONE DEI RESIDUI

### *I residui attivi*

Nella tabella che segue viene presa in esame la gestione dei residui attivi.

CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
20	Contributo RAVA per immobili Teksid	1,02	
	Contributi RAVA per immobili Teksid	50.896,80	
	Ulteriore contributo immobili Teksid	100.183,30	
	Contributo immobili Teksid	51.587,99	
	Contributo Interreg "Habitalp"	124,80	
	Contributo RAVA per realizzazione arredi e lavori di adeguamento fabbricati rurali Pian Tsaté e Pra Oursie	2.080,38	
	Contributo per progetto Phenoalp	22.141,20	
	Finanziamento progetto Phenoalp	46.234,00	
	Finanziamento progetto Phenoalp	59.223,00	
	Finanziamento Villa Biamonti	130.821,40	

	Finanziamento Villa Biamonti	593.000,00	
	Finanziamento Villa Biamonti	163.000,00	
	Finanziamento Fas Giroparchi	248.180,00	<b>1.467.473,89</b>
30	Proventi commerciali - Fatture	10,50	<b>10,50</b>
40	Locazione pascoli Bosonin	200,00	
	Locazione pascoli Bosonin	200,00	<b>400,00</b>
70	Rimborso consulente Pivato	3.452,54	
	Contributo Fondazione CRT	35.000,00	
	Rimborso spese registrazione contratto Luisi	60,00	
	Liquidazione uffici tecnici Grivon	1.116,89	
	Liquidazione uffici tecnici Gyppez	290,96	<b>39.920,39</b>
110	Fondo economato	1.549,37	<b>1.549,37</b>
120	Errato versamento ritenute sindacali	39,56	<b>39,56</b>
130	Comune Champdepraz	258,23	
	Comune Champdepraz	697,22	
	Comune Champdepraz	335,31	
	Cauzione Poste spedizione in abbon.	762,37	
	Cauzione Comune Champdepraz locazione uffici	1.200,00	<b>3.253,13</b>
150	Quota di cofinanziamento delle spese di sentieristica comune di Fenis	1.533,69	
	Quota di cofinanziamento delle spese di sentieristica comune di Chambave	2.123,29	
	Quota di cofinanziamento delle spese di sentieristica comune di Champdepraz	8.649,11	
	Quota di cofinanziamento delle spese di sentieristica comune di Champorcher	8.385,95	
	Quota di cofinanziamento delle spese generali Comune di Fenis	67,21	
	Quota di cofinanziamento delle spese generali Comune di Chambave	24,00	
	Accertamento fondi per Fas Giroparchi	78.093,81	<b>98.877,06</b>
	<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>		<b>1.611.523,90</b>

### I residui passivi

Nella tabella che segue viene presa in esame la gestione dei residui passivi.

CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI
10	Commissione valutazione del dirigente	40,00	
	Compensi Amministratori e Revisori	7.444,64	
	Quota Inps carico ente mese dicembre/11	322,24	<b>7.806,88</b>
30	Spese rappresentanza CPI Alparc	243,00	
	Acquisto cestini natalizi	525,00	<b>768,00</b>
40	Salario risultato + oneri dirigente+ resti progress. Orizz.le	7.670,82	
	Contributi F24EP relativo a dicembre/11	19.442,68	
	Contributi FOPADIVA IV° trimestre 2011	1.271,28	<b>28.384,78</b>
	Accantonamento fondi per uffici tecnici	1.407,85	
	Contributi Inps e salario produzione	5.977,00	<b>7.384,85</b>
45	Quota Irap relativa a F24EP dicembre	6.884,67	<b>6.884,67</b>
50	Accantonamento Fondo Unico Aziendale	80,88	
	Fondo Unico Aziendale 2011	21.600,00	<b>21.680,88</b>
60	Trasferta a Candia guardaparco	16,00	<b>16,00</b>
61	Acquisto scarponi e zaino	3.372,22	<b>3.372,22</b>
63	Corso aggiornamento sui licheni	420,00	<b>420,00</b>
64	Servizio mensa al personale	433,50	<b>433,50</b>
70	Liquidazione premi parte variabile	1.352,35	
	Copertura ass.ne borsa di studio d'Acunto	310,00	<b>1.662,35</b>
80	Spese illuminazione, telefoniche , riscaldamento	2.170,89	<b>2.170,89</b>
85	Acquisto di utensili, strumenti, attrezzatura d'ufficio	114,01	
	Spese cancelleria , rilegatura, stampati e d'ufficio	2.198,28	
	Servizio gestione paghe operai Pivato e Girardi	1.354,04	
	Riparazione orologio timbratore	84,70	
	Acquisto Eso Box modello medio	165,17	
	Acquisto applicativo Thesis	243,00	
	Acquisto batterie di ricambio per server	155,99	
	Acquisto Ibutton per monitoraggio rana temporanea	809,49	<b>5.124,68</b>
90	Rinnovo abbonamenti e acquisto pubblicazioni	135,55	
	Acquisto libri e pubblicazioni	135,15	<b>270,70</b>
130	Impaginazione dichiarazione ambientale Seghesio	480,00	
	Ristampa cartine del parco Ingenia	4.580,37	
	Stampa dichiarazione ambientale Musumeci	338,00	

	Rinnovo adesione sito "Parks in Italy"	600,00	
	Impaginazione del periodico semestrale Narcisi&Siva	865,28	
	Impaginazione del nuovo opuscolo Narcisi&Siva	755,04	
	Stampa semestrale Tipografia Valdostana	873,60	
	Variazione aliquote Iva Seghesio e Musumeci	6,82	
	Stampa nuovo opuscolo del parco	2.178,00	<b>10.677,11</b>
<b>155</b>	Addestramenti per uso dell'arma	489,50	
	Incarico responsabile del servizio di prevenzione Cout	597,74	
	Acquisto dispositivi protezione al personale	270,00	
	Corso di aggiornamento respons sicurezza	165,00	
	Acquisto farmaci	364,66	
	Riunioni straordinarie medico competente	292,21	<b>2.179,11</b>
<b>165</b>	Incarichi consulenza scientifica	291,42	
	Incarichi consulenza scientifica	6.516,47	
	Incarico consulenza Ago Consulting	1.250,00	
	Consulenza scientifica Dip Biologia Animale	22.200,00	
	Consulenza scientifica Di va Pra	9.500,00	
	Consulenza Ago Consulting	2.539,00	
	Incarico supporto tecnico scientifico Bich - Leonelli	24.984,00	
	Supporto amministrativo e contabile Ago Consulting	1.556,25	<b>68.837,14</b>
<b>170</b>	Gestione centro visitatori di Covarey Agamai	10.800,00	
	Proroga gestione centro visitatori Agamai	2.000,00	
	Avvio procedura di affidamento servizio	15.000,00	<b>27.800,00</b>
<b>175</b>	Accantonamento uffici tecnici	72,95	
	Manutenzione impianti elettrici Pra Oursie	544,50	
	Manutenzione centrale termica Ecogas	2.518,31	
	Manutenzione impianti elettrici Contratto	1.542,75	
	Lavori di riparazione grondaie Dondeynaz	750,20	
	Trasporto in elicottero	1.658,70	
	Intervento sistemistico Sintecop	544,50	<b>7.631,91</b>
<b>180</b>	Spese di riscaldamento, acqua e telefoniche	8.559,91	<b>8.559,91</b>
<b>185</b>	Consulenza gestione ambientale ACS	3.630,00	
	Stampa aggiornamento DA - Musumeci	1.548,80	<b>5.178,80</b>
<b>190</b>	Acquisto carburante automezzi ente e manutenzioni	57,98	
	Integrazione spese per automezzi	1.659,49	<b>1.717,47</b>

<b>195</b>	Interventi per progetto Giroparchi Fas	25.945,00	
	Gestione amministrativa Ago Consulting	15.000,00	
	Gestione amministrativa Ago Consulting	5.320,00	
	Progettazione interventi specifici	16.601,20	
	Trasferimento fondi per progetto Giroparchi	208.842,44	
	Progettazione interventi del parco - Saulle	1.132,56	<b>272.841,20</b>
<b>210</b>	Fornitura di materiali per i cantieri	244,85	
	Trasporto materiale in elicottero	2.079,55	
	Fornitura di materiali per i cantieri	321,14	<b>2.645,54</b>
<b>227</b>	Posizionamento cartelli di confine Cortinovis	600,00	
	Servizi informativi Namasté	958,00	
	Servizi informativi Namasté	1.080,00	<b>2.638,00</b>
<b>230</b>	Attività di monitoraggio Arpa	5.000,00	
	Piano di Gestione Territoriale incarico Cortese	2.390,96	<b>7.390,96</b>
<b>240</b>	Realizzazione filmati anno foreste Sanguinetti	6.050,00	
	Progettazione nuovo opuscolo Narci&Siva	1.761,76	
	Variatione aliquote Iva	0,01	<b>7.811,77</b>
<b>265</b>	Ristrutturazione immobili Teksid	533,27	
<i>sub</i>	Lavori di ristrutturazione Pra Oursie	108.121,59	
<i>sub</i>	Incarico consulenza avv D'Hérin	1.000,00	
	Lavori di ristrutturazione Pra Oursie	12.997,16	
	Lavori di ristrutturazione Pian Tsaté	30.082,54	
	Trasferimento fondi ristrutturazioni immobili Teksid	2.963,91	
	Trasferimento fondi ristrutturazioni immobili Teksid	32.110,12	
<i>sub</i>	Accantonamento uffici tecnici	87,91	
<i>sub</i>	Progettazione impianto fotovoltaico Ing Franzese	6.898,24	<b>194.794,74</b>
<b>270</b>	Trasferimento fondi per arredi Pra Oursie	2.369,48	
	Avvio procedura realizzazione cartellonistica	9.800,00	<b>12.169,48</b>
<b>271</b>	Realizzazione tettoia plastico di Covarey	5.000,00	<b>5.000,00</b>
<b>272</b>	Allestimento centro visitatori Champorcher	96.902,00	
	Trasferimento allestimento centro visitatori	19.801,55	
	Trasferimento allestimento centro visitatori	29.556,62	
	Nuova immagine coordinata Narci&Siva	10.083,33	
	Allestimento centro visitatori di Champorcher	19.158,00	
	Progettazione e direzione allest. Centro Champorcher	24.601,72	

	Commissione valutazione offerte	300,00	
	Acquisto immagini fotografiche	242,00	
	Trasf. fondi per allestimento centro Champorcher	13.395,00	<b>214.040,55</b>
<b>275</b>	Realizz. archivio fotografico Sofitalp	9.999,44	
	Variazione aliquote Iva	83,33	<b>10.082,77</b>
<b>280</b>	Acquisto piramidi e strutture di sostegno Grivon	3.642,00	
	Fornitura stazione idrometrica Corr-tek	9.000,00	
	Realizzazione impianto wireless Pra Oursie Ecometer	12.480,00	
	Acquisto 2 obiettivi per telecamera controllo avifauna	540,00	
	Stazione monitoraggio fenologico Phenoalp	7.937,60	
	Acquisizione immagini artistiche	10.083,33	
	Variazione aliquote Iva	183,50	
	Acquisto telefoni per ufficio Contratto	508,20	
	Acquisto monitor, computer, calcolatrici Zia srl	447,70	
	Acquisto telecamere per controllo avifauna	3.085,50	
	Acquisto binocoli con telemetro	2.649,90	
	Acquisto software di geolocalizzazione BPG	10.911,78	
	Acquisto trapanatore elettrico e generatore Edilper	1.040,60	
	Trasferimento fondi per revisione sito Internet	7.525,47	<b>70.035,58</b>
<b>285</b>	Trasferimento fondi per riqualificazione Villa Biamonti	0,00	
<i>sub</i>	Prestaz profess aggiuntive relative alla progettazione	31.873,62	
<i>sub</i>	Aggiudicazione definitiva lavori ditta di Egidio	4.432,57	
<i>sub</i>	Aggiudicazione definitiva lavori ditta di Egidio	50.000,00	
<i>sub</i>	Progettazione per riqualificazione Villa B.	28.000,00	
	Progettazione per riqualificazione Villa B.	17.873,22	
<b>285</b>	Trasferimento somme per riqualificazione Villa B.	0,00	
<i>sub</i>	Aggiudicazione definitiva lavori ditta di Egidio	48.356,52	
<b>285</b>	Trasferimento somme per riqualificazione Villa B.	67.011,63	
<i>sub</i>	Aggiudicaz. definitiva lavori ditta di Egidio	90.432,48	
	Integrazione progettazione Studio Rosset	9.422,40	
	Spostamento impianti Deval	120,00	
	Spostamento allacciamenti Telecom	288,48	

	Servizio fotografico per Sovrintendenza beni culturali	605,00	
	Incarico professionale DIA spostamento cavi	1.106,72	
sub	Aggiudicazione definitiva lavori ditta di Egidio	593.000,00	
285	Variazione aliquote Iva per progettazione	249,48	
	Variazione aliquote Iva per lavori di Egidio	6.497,70	
	Trasferim. somme riqualificazione Villa B.	155.694,35	<b>1.104.964,17</b>
300	Contributi Inps e F24Ep dic/11 e salario risultato	10.983,20	<b>10.983,20</b>
310	Ritenute Irpef dic/11 e rimborso Narci&siva	26.084,93	<b>26.084,93</b>
340	Cauzione locazione uffici Fabbrica Comune	1.200,00	<b>1.200,00</b>
350	Contributi FOPADIVA IV trimestre 2011 + conguaglio	1.271,28	<b>1.271,28</b>
360	Par Fas Valled'Aosta cofinanziamento Comuni	1.200,00	
	Cofinanziamento dei Comuni interventi di sentieristica	12.488,48	
	Cofinanziamento delle spese di promozione Fondation	8.203,56	
	Realizzazione interventi diretti dei Comuni	39.880,80	
	Trasferimento fondi progetto Giroparchi	78.093,81	<b>139.866,65</b>
	<b>TOTALI</b>		<b>2.302.782,67</b>

L'esame dei capitoli e dei relativi accertamenti ed impegni, riscossioni e pagamenti consente di riscontrare la correttezza dei dati appena illustrati, i quali evidenziano un totale di residui attivi per € 1.611.523,90 (di cui € 551.485,74 di competenza) e un totale di residui passivi per € 2.302.782,67 (di cui € 802.302,69 di competenza).

Da un'analisi comparativa con gli anni precedenti non si evidenziano scostamenti anomali mentre un'analisi del bilancio previsionale non evidenzia modifiche sostanziali.

Qui di seguito vengono invece elencati i riaccertamenti e relative eliminazione dei residui, divisi per centri di responsabilità:

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - ANNO 2011- RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO-**

CAP	DESCRIZIONE		PREVISIONI A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI
10	Indennità e rimborsi al Presidente,	Anni preced	155,05	-115,05	40,00	Somma impegnata in eccesso
	Amministratori e Commissari	Anno 2011	7.484,64	282,24	7.766,88	quota inps mese di dicembre/11
		<b>Totale</b>	<b>7.639,69</b>	<b>167,19</b>	<b>7.806,88</b>	
40	Stipendi al personale	Anni preced	2.989,60	-2.989,60	0,00	Somma impegnata in eccesso
		Anno 2011	26.958,54	1.426,24	28.384,78	Contributi Fopadiva IV° trim/2011
		<b>Totale</b>	<b>29.948,14</b>	<b>-1.563,36</b>	<b>28.384,78</b>	
45	Quota Irap	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	0,00	6.884,67	6.884,67	Quota Irap F24 dicembre/11
		<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>6.884,67</b>	<b>6.884,67</b>	
50	Fondo Unico Aziendale	Anni preced	5.039,88	-4.959,00	80,88	Somma impegnata in eccesso
		Anno 2011	0,00	21.600,00	21.600,00	Fondo Unico Aziendale 2011
		<b>Totale</b>	<b>5.039,88</b>	<b>16.641,00</b>	<b>21.680,88</b>	
64	Spese per il servizio mensa	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	445,00	-11,50	433,50	Somma impegnata in eccesso
		<b>Totale</b>	<b>445,00</b>	<b>-11,50</b>	<b>433,50</b>	
70	Assicurazioni varie	Anni preced	1.352,35	0,00	1.352,35	
		Anno 2011	310,00	0,00	310,00	
		<b>Totale</b>	<b>1.662,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662,35</b>	
80	Spese per gli uffici Ente Parco	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	4.828,01	-2.657,12	2.170,89	Somma impegnata in eccesso
		<b>Totale</b>	<b>4.828,01</b>	<b>-2.657,12</b>	<b>2.170,89</b>	
85	Acquisto beni di consumo per uffici	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	6.430,16	-1.305,48	5.124,68	Somma impegnata in eccesso
		<b>Totale</b>	<b>6.430,16</b>	<b>-1.305,48</b>	<b>5.124,68</b>	
190	Spese per automezzi	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	1.717,47	0,00	1.717,47	
		<b>Totale</b>	<b>1.717,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717,47</b>	
300	Ritenute previdenziali e assistenziali	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	10.983,20	0,00	10.983,20	
		<b>Totale</b>	<b>10.983,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.983,20</b>	
310	Ritenute Irpef	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	26.084,93	0,00	26.084,93	
		<b>Totale</b>	<b>26.084,93</b>	<b>0,00</b>	<b>26.084,93</b>	
340	Depositi cauzionali	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	1.200,00	0,00	1.200,00	



		Totale	1.200,00	0,00	1.200,00	
350	Fondo spese ritenute Fopadiva	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	1.271,28	0,00	1.271,28	
		Totale	1.271,28	0,00	1.271,28	
360	Progetto FAS Giroparchi	Anni preced	61.772,84	0,00	61.772,84	
		Anno 2011	78.093,81	0,00	78.093,81	
		Totale	139.866,65	0,00	139.866,65	
	<b>TOTALE</b>	Anni preced	71.309,72	-8.063,65	63.246,07	
	<b>TOTALE</b>	Anno 2011	165.807,04	26.219,05	192.026,09	
	<b>TOTALE</b>	Totale	237.116,76	18.155,40	255.272,16	

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI - ANNO 2011 - DIRETTORE**

CAP	DESCRIZIONE		PREVISIONI A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI
20	Trasferimenti da enti pubblici	Anni preced	1.467.473,89		1.467.473,89	
		Anno 2011	0,00	0,00	0,00	
		Totale	1.467.473,89	0,00	1.467.473,89	
30	Proventi da servizi commerciali	Anni preced	84,00	-73,50	10,50	eliminata residuo a seguito mancata risposta a ns. solleciti e dopo chiusura attività
		Anno 2011	0,00	0,00	0,00	
		Totale	84,00	-73,50	10,50	
40	Proventi beni dell'ente	Anni preced	200,00	0,00	200,00	locazione pascoli Bosonin
		Anno 2011		200,00	200,00	Locazione pascoli Bosonin
		Totale	200,00	200,00	400,00	
70	Proventi div ersi	Anni preced	39.920,39	0,00	39.920,39	
		Anno 2011	78,95	-78,95	0,00	spese contratto la Rochelle pagate nel 2012
		Totale	39.999,34	-78,95	39.920,39	
110	Fondo economato	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2010	1.549,37	0,00	1.549,37	
		Totale	1.549,37	0,00	1.549,37	
120	Fondo economato	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	39,56	0,00	39,56	
		Totale	39,56	0,00	39,56	
130	Depositi cauzionali	Anni preced	2.053,13	0,00	2.053,13	
		Anno 2011	1.200,00	0,00	1.200,00	
		Totale	3.253,13	0,00	3.253,13	
150	Progetto FAS Giroparchi	Anni preced	20.783,25	0,00	20.783,25	
		Anno 2011	78.093,81	0,00	78.093,81	
		Totale	98.877,06	0,00	98.877,06	
	<b>TOTALE</b>		1.611.436,79	47,55	1.611.484,34	
	<b>TOTALE</b>	Anni preced	1.530.514,66	-73,50	1.530.441,16	
	<b>TOTALE</b>	Anno 2011	80.922,13	121,05	81.043,18	
	<b>TOTALE</b>	Totale	1.611.436,79	47,55	1.611.484,34	

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - ANNO 2011 - DIRETTORE -

CAP	DESCRIZIONE		PREVISIONI A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI
60	Spese per missioni al personale	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011				somma impegnata in eccesso
		<b>Totale</b>	<b>18,30</b>	<b>-2,30</b>	<b>16,00</b>	
61	Spese per vestiario e attrezzature del personale	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	3.712,00	-339,78	3.372,22	somma impegnata in eccesso
		<b>Totale</b>	<b>3.712,00</b>	<b>-339,78</b>	<b>3.372,22</b>	
63	Spese corsi di formazione e aggiornamento	Anni preced	600,00	-600,00	0,00	somma impegnata in eccesso
		Anno 2011	420,00	0,00	420,00	
		<b>Totale</b>	<b>1.020,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>420,00</b>	
90	Spese acquisto pubblicazioni e abbonamenti vari	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	270,70		270,70	
		<b>Totale</b>	<b>270,70</b>	<b>0,00</b>	<b>270,70</b>	
155	Adempimenti D.Lgs 626/1996	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011				integrazione per riunioni straordinarie
		<b>Totale</b>	<b>1.981,32</b>	<b>197,79</b>	<b>2.179,11</b>	
165	Progetto Phenoalp	Anni preced	8.174,29	-116,40	8.057,89	somma pagata su altro cap con
		Anno 2011	60.779,25	0,00	60.779,25	economato
		<b>Totale</b>	<b>68.953,54</b>	<b>-116,40</b>	<b>68.837,14</b>	
170	Gestione Museo e Centri visita	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	27.800,00	0,00	27.800,00	
		<b>Totale</b>	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>	
175	Manutenzioni immobili e assistenza impianti vari	Anni preced	1.163,41	-1.090,46	72,95	somma impegnate in eccesso
		Anno 2011	8.193,89	-634,93	7.558,96	Somme impegnate in eccesso
		<b>Totale</b>	<b>9.357,30</b>	<b>-1.725,39</b>	<b>7.631,91</b>	
180	Spese di funzionamento Centri visita	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	8.613,07	-53,16	8.559,91	somma impegnata in eccesso
		<b>Totale</b>	<b>8.613,07</b>	<b>-53,16</b>	<b>8.559,91</b>	
185	Spese mantenimento certificazione Emas	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	5.178,80	0,00	5.178,80	
		<b>Totale</b>	<b>5.178,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.178,80</b>	
210	Spese per cantieri e territorio Parco	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	2.726,53	-80,99	2.645,54	somma impegnata in eccesso
		<b>Totale</b>	<b>2.726,53</b>	<b>-80,99</b>	<b>2.645,54</b>	
	<b>TOTALE</b>	Anni preced	<b>9.937,70</b>	<b>-1.806,86</b>	<b>8.130,84</b>	
	<b>TOTALE</b>	Anno 2011	<b>119.693,86</b>	<b>-913,37</b>	<b>118.780,49</b>	
	<b>TOTALE</b>	<b>Totale</b>	<b>129.631,56</b>	<b>-2.720,23</b>	<b>126.911,33</b>	

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - ANNO 2011 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -**

CAP	DESCRIZIONE		PREVISIONI A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI	
41	Assunzione personale stagionale	Anni preced	2.867,38	-1.459,53	1.407,85	somma impegnata in eccesso	
		Anno 2011	12.288,84	-6.311,84	5.977,00	contributi Inps operai a t.d. + salario prod.	
		<b>Totale</b>	<b>15.156,22</b>	<b>-7.771,37</b>	<b>7.384,85</b>		
130	Spese per la promozione del Parco	Anni preced	8.938,37	-3.540,00	5.398,37	annullato incarico per promozione centro visitatori - ordine inevaso	
		Anno 2011	5.278,74	0,00	5.278,74		
		<b>Totale</b>	<b>14.217,11</b>	<b>-3.540,00</b>	<b>10.677,11</b>		
195	Progetto Giroparchi	Anni preced	25.945,00	0,00	40.945,00		
		Anno 2011	246.896,20	0,00	231.896,20		
		<b>Totale</b>	<b>272.841,20</b>	<b>0,00</b>	<b>272.841,20</b>		
227	Interventi per il parco	Anni preced	609,00	-9,00	600,00	somma impegnata in eccesso	
		Anno 2011	2.038,00	0,00	2.038,00		
		<b>Totale</b>	<b>2.647,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>2.638,00</b>		
230	Incarichi per ricerche	Anni preced	5.000,00	0,00	5.000,00		
		Anno 2011	2.390,96	0,00	2.390,96		
		<b>Totale</b>	<b>7.390,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.390,96</b>		
265	Recupero e ristrutturazione immobili	Anni preced	194.794,74	0,00	194.794,74		
		Teksid	Anno 2011	0,00	0,00	0,00	economia di spesa per accatastamento
		<b>Totale</b>	<b>194.794,74</b>	<b>0,00</b>	<b>194.794,74</b>		
270	Acquisto mobili e attrezzature uffici e foresterie	Anni preced	2.673,14	-303,66	2.369,48	bivacco Gran Lac somma impegnata in eccesso	
		Anno 2011	17.750,00	-7.950,00	9.800,00	eliminato impegno	
		<b>Totale</b>	<b>20.423,14</b>	<b>-8.253,66</b>	<b>12.169,48</b>		
271	Riallestimento centro visitatori di Covarey	Anni preced	1.936,42	-1.936,42	0,00	somma impegnata in eccesso	
		Anno 2011	5.000,00	0,00	5.000,00		
		<b>Totale</b>	<b>6.936,42</b>	<b>-1.936,42</b>	<b>5.000,00</b>		
272	Allestimento centro visitatori di Champorcher	Anni preced	233.501,55	-33.098,00	200.403,55		
		Anno 2011	13.637,00	0,00	13.637,00		
		<b>Totale</b>	<b>247.138,55</b>	<b>-33.098,00</b>	<b>214.040,55</b>		
275	Certificazione Emas	Anni preced	10.000,00	-0,56	9.999,44	somma impegnata in eccesso	
		Anno 2011	83,34	-0,01	83,33		
		<b>Totale</b>	<b>10.083,34</b>	<b>-0,57</b>	<b>10.082,77</b>		
280	Acquisto strumenti e attrezzature promozionali	Anni preced	26.118,00	-456,00	25.662,00	eliminato impegno per mancato acquisto 2 stand up per centro visitatori	
		Anno 2011	44.615,58	-242,00	44.373,58	Economia di spesa per acquisto pc e calcolatrici	
		<b>Totale</b>	<b>70.733,58</b>	<b>-698,00</b>	<b>70.035,58</b>	calcolatrici	
285	Ristrutturazioni immobili di proprietà	Anni preced	942.522,64	0,00	942.522,64		

	Anno 2011	162.441,53	0,00	162.441,53
	Totale	<b>1.104.964,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.964,17</b>
<b>TOTALE</b>	Anni preced	<b>1.454.906,24</b>	<b>-40.803,17</b>	<b>1.429.103,07</b>
<b>TOTALE</b>	Anno 2011	<b>512.420,19</b>	<b>-14.503,85</b>	<b>482.916,34</b>
<b>TOTALE</b>	Totale	<b>1.967.326,43</b>	<b>-55.307,02</b>	<b>1.912.019,41</b>

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - ANNO 2011 - PRESIDENTE-**

CAP	DESCRIZIONE		PREVISIONI A BILANCIO	VARIAZIONI IN + E -	PREVISIONI A CONSUNTIVO	ANNOTAZIONI
30	Spese di rappresentanza	Anni preced	0,00	0,00	0,00	
		Anno 2011	768,00	0,00	768,00	
	<b>TOTALE</b>	Totale	<b>768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768,00</b>	
240	Immagine e comunicazione	Anni preced	2,00	-2,00	0,00	somma impegnata in eccesso
		Anno 2011	7.811,77	0,00	7.811,77	
		Totale	<b>7.813,77</b>	<b>-2,00</b>	<b>7.811,77</b>	
	<b>TOTALE</b>	Anni preced	<b>2,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE</b>	Anno 2011	<b>8.579,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8.579,77</b>	
	<b>TOTALE</b>	Totale	<b>8.581,77</b>	<b>-2,00</b>	<b>8.579,77</b>	

**IL CONTO DEL TESORIERE E GESTIONE COMPETENZA**

Il Conto del Tesoriere, coincide nei pagamenti e nelle riscossioni con le risultanze delle scritture contabili tenute dal Ente Parco e il fondo iniziale di cassa al 1 gennaio 2011 coincide con il fondo di cassa finale al 31 dicembre 2010 e porta le seguenti risultanze:

	<i>Residui</i>	<i>Competenza</i>	<i>Totale</i>
Fondo cassa al 1/1/2011			471.605,56
RISCOSSIONI	347.976,74	1.484.419,07	1.832.395,81
PAGAMENTI	257.234,01	1.245.258,25	1.502.492,26
Fondo cassa al 31 dicembre 2010			<b>801.509,11</b>
RESIDUI ATTIVI	1.060.038,16	551.485,74	1.611.523,90
RESIDUI PASSIVI	1.500.479,98	802.302,69	2.302.782,67
Differenza			<b>- 691.258,77</b>
Fondo Cassa 31/12/2010			801.509,11
Differenza residui			<b>-691.258,77</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			<b>110.250,34</b>

Le riscossioni delle entrate e i pagamenti delle spese sono stati effettuati sulla base, rispettivamente, delle reversali d'incasso emesse e dei mandati di pagamento emessi.

## CONTO DEL PATRIMONIO

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno riportato nel corso della gestione.

I saldi finali dell'anno 2010 risultano correttamente ripresi nel 2011, quali saldi iniziali.

Le disponibilità liquide corrispondono al saldo di cassa finale.

Le spese in conto capitale hanno dato luogo a beni, diritti ed utilità pluriennali e sono state iscritte nelle immobilizzazioni materiali ed immateriali

Alle poste "crediti" e "debiti" trovano imputazione i valori dei residui attivi e passivi del rendiconto, le cui voci vengono allocate opportunamente riclassificate.

Alla voce "Crediti per IVA" il saldo iscritto corrisponde a quello scaturente dalla contabilità IVA al 31/12/2011.

I conti d'ordine pareggiano nell'ammontare di € 1.742.681,02.

Il Collegio ritiene che il conto del patrimonio rappresenti in maniera veritiera e corretta il patrimonio dell'ente.

## ATTIVO

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINAZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZ A FINALE
		+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>						
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>						
Costi pluriennali capitalizzati (fondo ammortamento)	2.114.459,29	21.791,21		65.679,49	75.264,84	2.126.665,15
<b>Totale</b>	2.114.459,29	21.791,21	0,00	65.679,49	75.264,84	2.126.665,15
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>						
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00					0,00
4) Fabbricati di proprietà (patrim. indisp.)	965.684,70				38.062,12	927.622,58
6) Impianti, macchinari e attrezzature	98.104,03	66.035,49		3.089,01	34.417,56	132.810,97

7) Attrezzature e sistemi informatici	8.184,78	12.514,71			5.891,69	14.807,80
8) Automezzi	19.485,18				6.108,88	13.376,30
9) Mobili, Arredi e Macchine d'ufficio	285.431,30	204,49			41.383,99	244.251,80
12) Immobilizzazioni in corso	117.708,45	72.570,66			65.679,49	124.599,62
<b>Totale</b>	<b>1.494.598,44</b>	<b>151.325,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,01</b>	<b>191.543,73</b>	<b>1.457.469,07</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.609.057,73</b>	<b>173.116,56</b>	<b>0,00</b>	<b>68.768,50</b>	<b>266.808,57</b>	<b>3.584.134,22</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
I) RIMANENZE	66.532,80	0,00	3.400,91			63.131,89
<b>Totale</b>	<b>66.532,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,91</b>	<b>0,00</b>		<b>63.131,89</b>
II) CREDITI						
1) Crediti di parte corrente	1.343.300,80	470.603,00	305.946,57		152,45	1.507.804,78
2) Crediti in conto capitale	0,00					0,00
3) Crediti per servizi per conto di terzi	64.866,55	80.882,74	42.030,17			103.719,12
4) Credito per Iva	2.021,00				104,00	1.917,00
<b>Totale</b>	<b>1.410.188,35</b>	<b>551.485,74</b>	<b>347.976,74</b>	<b>0,00</b>	<b>256,45</b>	<b>1.613.440,90</b>
III) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
Fondo di cassa	471.605,56	1.832.395,81	1.502.492,26			801.509,11
<b>Totale</b>	<b>471.605,56</b>	<b>1.832.395,81</b>	<b>1.502.492,26</b>			<b>801.509,11</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.948.326,71</b>	<b>2.383.881,55</b>	<b>1.853.869,91</b>	<b>0,00</b>	<b>256,45</b>	<b>2.478.081,90</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B)</b>	<b>5.557.384,44</b>	<b>2.556.998,11</b>	<b>1.853.869,91</b>	<b>68.768,50</b>	<b>267.065,02</b>	<b>6.062.216,12</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
D) Opere da realizzare	1.444.768,64	181.078,53	72.013,29		35.034,42	1.518.799,46
E) Contratti da onorare	116.729,45	64.459,64	72.936,31		762,22	107.490,56
F) Ente per fidejussioni concesse a terzi	0,00					0,00
G) Fideiussioni ricevute da terzi	0,00	1.200,00				1.200,00
H) Terzi per beni conferiti						
I) Beni di terzi presso l'Ente	115.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.191,00
L) Terzi per rischi trasferiti						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.676.689,09</b>	<b>246.738,17</b>	<b>144.949,60</b>	<b>0,00</b>	<b>35.796,64</b>	<b>1.742.681,02</b>

### PASSIVO

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO	3.748.604,71			1.654.574,79	1.676.689,09	3.726.490,41
B) DEBITI						
II) Debiti in c/capitale	1.561.498,09	245.538,17	144.949,60		2.698,64	1.659.388,02
III) Debiti di parte corrente	178.631,06	438.976,34	105.796,73		14.879,04	496.931,63
VI) Debiti per somme anticipate da terzi	68.260,52	117.633,22	6.487,68			179.406,06
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>1.808.389,67</b>	<b>802.147,73</b>	<b>257.234,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17.577,68</b>	<b>2.335.725,71</b>

<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B)</b>	<b>5.556.994,38</b>	<b>802.147,73</b>	<b>257.234,01</b>	<b>1.654.574,79</b>	<b>1.694.266,77</b>	<b>6.062.216,12</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
D) Impegni per opere da realizzare	1.444.768,64	181.078,53	72.013,29		35.034,42	1.518.799,46
E) Impegni per contratti da onorare	116.729,45	64.459,64	72.936,31		762,22	107.490,56
F) Fidejussioni concesse a terzi	0,00					0,00
G) Terzi per fidejussioni concesse all'Ente	0,00	1.200,00				1.200,00
H) Beni conferiti a terzi						
I) Terzi per beni consegnati	115.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.191,00
L) Rischi trasferiti a terzi						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.676.689,09</b>	<b>246.738,17</b>	<b>144.949,60</b>	<b>0,00</b>	<b>35.796,64</b>	<b>1.742.681,02</b>

## CONCLUSIONI

Tenuto conto di quanto sopra esposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, ritenendo sufficienti le verifiche effettuate al fine di esprimere un giudizio ragionevole in merito alla correttezza contabile delle operazioni svolte dagli amministratori nel corso dell'esercizio.

Il Collegio attesta che il rendiconto presentato è redatto secondo corretti principi contabili, che è conforme alla normativa vigente e che il medesimo corrisponde alle risultanze delle contabilizzazioni relative alla gestione dell'esercizio 2011 e pertanto

## ESPRIME

parere favorevole all'approvazione del Conto consuntivo 2011

Champdepraz, il 23 maggio 2012

Dott. Daniele FASSIN

Dott. Giuseppe GAMBARDELLA

Dott. Silvio ROLLANDIN



PARCO NATURALE **MONTAVIC** PARC NATUREL

**Parco Naturale  
MONT AVIC**

11020 Champdepraz  
Loc. Fabbrica n. 164  
Valle d'Aosta / Italia

Tel. 0125 960643  
Fax 0125 961002

Cod. Fisc. 90007180079  
P. IVA 00564270072

[www.montavic.it](http://www.montavic.it)  
e-mail [info@montavic.it](mailto:info@montavic.it)



**CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**  
**RELAZIONE DEL PRESIDENTE**

Le attività svolte dall'Ente nel corso dell'anno 2011, oltre agli aspetti istituzionali di routine, hanno interessato i seguenti temi, analizzati nel dettaglio nella relazione annuale del Presidente:

1. Creazione di una nuova visual identity del Parco, da adottare a partire dall'anno 2012;
2. partecipazione a manifestazioni, incontri e convegni, come illustrato in dettaglio nella relazione del Presidente alle attività svolte nel corso del 2011;
3. collaborazioni con altri enti pubblici locali (come già descritto nel dettaglio nella relazione alle attività del 2011);
4. aggiornamento delle banche dati ambientali;
5. implementazione di un sistema di archiviazione delle immagini fotografiche raccolte dall'Ente Parco;
6. manutenzione della rete sentieristica e dei fabbricati gestiti dal Parco;
7. ulteriori elaborazioni relative alla seconda bozza del nuovo Piano di Gestione Territoriale del Parco;
8. gestione delle procedure di competenza relative al Sistema di Gestione Ambientale;
9. progettazione di un impianto fotovoltaico per l'approvvigionamento energetico dell'agriturismo di Pra Oursie;
10. gestione di progetti cofinanziati dalla Comunità Europea: Obiettivo Cooperazione territoriale Francia -Italia (Alpi) 2007-2013 progetto "PHENOALP", PAR FAS Valle d'Aosta 2007-2013 "Valorizzazione dell'area del Grand Paradis - Giroparchi e Valorizzazione dell'Area Mont Avic - Giroparchi", Programma operativo competitività regionale 2007/2013 della Valle d'Aosta per l'intervento del Fondo Europeo di Sviluppo regionale (POR - FESR) "Realizzazione di un centro visitatori", con affidamento e avvio dei lavori di recupero dell'immobile denominato "Villa Biamonti" situato in Comune di Champorcher;
11. gestione di attività promozionali e informative in collaborazione col gestore del Centro Visitatori di Covarey e affidamento di servizi informativi presso il punto informativo di Champorcher e lungo la rete sentieristica;
12. realizzazione di iniziative in occasione dell'"Anno internazionale delle foreste";
13. prosecuzione di indagini scientifiche relative alle scienze della terra, alla botanica e alla zoologia;
14. attività didattiche svolte in collaborazione con università ed istituzioni scolastiche;
15. gestione e ulteriore arricchimento della biblioteca dell'Ente con inserimento di alcune centinaia di titoli nel sistema di consultazione con accesso on-line.

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2011, che viene presentato per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, è stato redatto in conformità delle disposizioni contenute nel Regolamento amministrativo dell'Ente Parco Naturale del Mont Avic e comprende:

- 1) il Rendiconto Finanziario
- 2) il Conto del Patrimonio



## RENDICONTO FINANZIARIO

### ENTRATE

		Stanz. defin.	Riscossioni	Accertamenti
<b><u>TITOLO I</u></b>				
<b><u>TITOLO II</u></b>				
10	Trasferimenti reg. L.R. n°16 art. 18, c.1	RS	0,00	0,00
		CP	1.245.000,00	1.245.000,00
20	Trasferimenti da Enti Pubblici	RS	1.302.577,40	1.302.577,40
		CP	470.403,20	470.403,20
	<b>Totale</b>		<b>3.017.980,60</b>	<b>3.017.980,60</b>
<b><u>TITOLO III</u></b>				
30	Proventi da servizi commerciali	RS	84,00	10,50
		CP	2.000,00	1.949,86
40	Proventi beni dell'Ente	RS	200,00	200,00
		CP	8.520,00	8.544,00
50	Interessi su anticipazioni e crediti	RS	0,00	0,00
		CP	13,64	1,64
70	Proventi diversi	RS	40.439,40	40.360,45
		CP	7.117,97	7.057,12
	<b>Totale</b>		<b>58.375,01</b>	<b>58.123,57</b>
<b><u>TITOLO IV</u></b>				
80	Alienazione beni patrimoniali	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>TITOLO V</u></b>				
85	Anticipazione di Tesoreria	RS	0,00	0,00
		CP	186.000,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>TITOLO VI</u></b>				
90	Ritenute previdenziali e assistenziali	RS	0,00	0,00
		CP	72.182,00	65.287,40
100	Ritenute IRPEF	RS	0,00	0,00
		CP	174.966,00	150.892,61
110	Fondo Economato	RS	1.549,37	1.549,37
		CP	1.549,37	0,00
120	Ritenute sindacali	RS	0,00	0,00
		CP	1.749,00	1.515,21
130	Depositi cauzionali	RS	2.053,13	2.053,13
		CP	1.200,00	1.200,00
140	Fondo spese per ritenute cessazione servizio	RS	0,00	0,00
		CP	4.793,00	4.410,59
150	Progetto FAS Giroparchi	RS	61.264,05	61.264,05
		CP	78.093,81	0,00

<b>Totale</b>		<b>399.399,73</b>	<b>264.096,42</b>	<b>367.815,54</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>3.733.138,58</b>	<b>2.304.001,37</b>	<b>3.915.525,27</b>	
<b>SPESA</b>		<b>Stanz. defin.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>Impegni</b>	
<b><u>TITOLO I</u></b>					
10	Ind.tà Presid. Amm.ri e Comm.ri	RS	6.125,48	5.970,43	6.010,43
		CP	74.085,13	63.526,46	71.293,34
30	Spese di rappresentanza	RS	540,00	540,00	540,00
		CP	1.000,00	190,00	958,00
40	Stip. personale (oneri compresi)	RS	11.602,45	8.612,85	8.612,85
		CP	707.577,00	668.694,45	696.924,27
41	Assunz. personale stagionale	RS	11.172,65	8.305,27	9.713,12
		CP	72.000,00	59.711,16	65.688,16
45	Quota IRAP	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	58.900,00	50.178,01	57.062,68
50	Fondo Unico Aziendale	RS	28.001,00	22.961,12	23.042,00
		CP	26.780,00	0,00	21.600,00
60	Spese per missioni al personale	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	6.780,00	6.329,58	6.345,58
61	Spese per vest. e attrezz. personale	RS	3.213,77	3.213,77	3.213,77
		CP	15.000,00	9.241,61	12.613,83
63	Spese corsi formaz. e agg.to	RS	765,00	165,00	165,00
		CP	1.200,00	711,50	1.131,50
64	Spese servizio mensa al personale	RS	84,50	84,50	84,50
		CP	2.538,00	2.093,00	2.526,50
70	Assicurazioni varie	RS	1.700,00	347,65	1.700,00
		CP	13.000,00	9.556,75	9.866,75
80	Spese per gli uffici Ente Parco	RS	2.283,98	2.283,98	2.283,98
		CP	21.571,27	14.008,76	16.179,65
85	Acquisto beni di cons. e prestaz. servizi	RS	744,18	744,18	744,18
		CP	19.830,00	12.104,51	17.229,19
90	Spese acq. pubblic. e abbon. vari	RS	00,00	00,00	00,00
		CP	2.000,00	1.720,29	1.990,9
100	Imposte e tasse	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	5.270,00	5.064,50	5.064,50
105	Interessi passivi	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	400,00	0,00	0,00
110	Ades.Coord. Nazionale Parchi	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	2.500,00	2.500,00	2.500,00
120	Spese per servizio tesoreria	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	150,00	31,93	31,93

130	Spese per la promoz. del Parco	RS	16.011,14	7.072,77	12.471,14
		CP	7.200,00	1.879,59	7.158,33
150	Consulenze varie	RS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		CP	2.450,00	1.573,00	1.573,00
155	Adempimenti D.Lgs 626/1994	RS	743,20	743,20	743,20
		CP	8.000,00	5.358,41	7.537,52
160	Locazione immobili	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	16.610,00	15.697,00	15.697,00
165	Progetto Phenoalp	RS	24.018,69	15.844,40	23.902,29
		CP	60.779,25	0,00	60.779,25
170	Gestione Museo e C.V.	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	38.600,00	10.800,00	38.600,00
175	Manut. Imm. e assistenza impianti vari	RS	9.683,97	8.520,56	8.593,51
		CP	40.200,00	30.911,37	38.470,33
180	Spese di funzionamento Centri Visita	RS	8.298,54	8.298,54	8.298,54
		CP	19.500,00	10.886,93	19.446,84
185	Spese mantenim. Certificaz. EMAS	RS	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		CP	10.000,00	3.918,00	9.096,80
190	Spese per automezzi	RS	3.562,12	3.562,12	3.562,12
		CP	12.350,00	10.632,53	12.350,00
195	Progetto Giroparchi	RS	41.045,00	100,00	41.045,00
		CP	248.180,00	16.283,80	248.180,00
200	Indennizzi vari	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	1.500,00	0,00	0,00
210	Spese per cantieri e territorio parco	RS	82,39	82,39	82,39
		CP	6.000,00	2.876,87	5.522,41
226	Fondo Riserva	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	2.879,37	0,00	0,00
227	Interventi per il Parco	RS	2.353,00	1.744,00	2.344,00
		CP	17.480,00	15.442,00	17.480,00
	<b>Totale</b>		<b>1.700.941,08</b>	<b>1.137.718,74</b>	<b>1.634.650,37</b>
<b><u>TITOLO II</u></b>					
230	Incarichi per ricerche	RS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		CP	2.400,00	0,00	2.390,96
235	Ristrutturazioni e manutenzioni su immobili e impianti	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00
240	Immagine e comunicazione	RS	16.940,00	16.938,00	16.938,00
		CP	10.166,67	2.063,54	9.875,31
260	Acquisto immobili	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00
265	Ristrutt. e recup. Immobili Teksid	RS	241.236,67	46.441,93	241.236,67
		CP	0,00	0,00	0,00
270	Acqu. mobili e arredi	RS	2.673,14	2.369,48	2.369,48
		CP	17.826,99	0,00	9.800,00

271	Riallestimento Centro Visitatori di Covarey	RS	1.936,42	0,00	0,00
		CP	5.000,00	0,00	5.000,00
272	Allestimento Centro Visitatori di Champorcher	RS	233.501,55	0,00	200.403,55
		CP	14.000,00	363,00	14.000,00
275	Certificazione Emas	RS	10.000,00	0,00	9.999,44
		CP	1.703,34	1.620,00	1.703,33
280	Acqu. strumenti e attrezzature	RS	82.116,31	55.998,31	81.660,31
		CP	68.031,03	23.415,45	67.789,03
285	Ristrutturazioni immobili	RS	968.094,20	25.571,36	968.094,00
		CP	163.000,00	558,47	163.000,00
290	Acquisto automezzi	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>1.843.626,12</b>	<b>172.970,06</b>	<b>1.799.260,08</b>
<b><u>TITOLO III</u></b>					
295	Rimborso anticipazione di Tesoreria	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	186.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>TITOLO IV</u></b>					
300	Ritenute previdenziali ed assistenziali	RS	5.151,86	5.151,86	5.151,86
		CP	72.182,00	54.304,20	65.287,40
310	Ritenute IRPEF	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	174.966,00	124.807,69	150.892,62
320	Fondo Economato	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	1.549,37	1.549,37	1.549,37
330	Ritenute sindacali	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	1.749,00	1.515,21	1.515,21
340	Depositi cauzionali	RS	0,00	0,00	0,00
		CP	1.200,00	0,00	1.200,00
350	Fondo spese per ritenute cessazione servizio	RS	1.335,82	1.335,82	1.335,82
		CP	4.793,00	3.139,31	4.410,59
360	Progetto FAS Giroparchi	RS	61.772,84	0,00	61.772,84
		CP	78.093,81	0,00	78.093,81
	<b>Totale</b>		<b>402.793,70</b>	<b>191.803,46</b>	<b>371.209,52</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>		<b>4.133.360,90</b>	<b>1.502.492,26</b>	<b>3.805.274,93</b>

## GESTIONE RESIDUI

I residui attivi e passivi ammontano rispettivamente € 1.611.523,90 e € 2.302.782,67 e sono dettagliati nei prospetti allegati.

### RISULTANZE FINALI

	<i>Residui</i>	<i>Competenza</i>	<i>Totale</i>
Fondo cassa al 1/1/2011			471.605,56
RISCOSSIONI	347.976,74	1.484.419,07	1.832.395,81
PAGAMENTI	257.234,01	1.245.258,25	1.502.492,26
Fondo cassa al 31 dicembre 2011			<u>801.509,11</u>
RESIDUI ATTIVI	1.060.038,16	551.485,74	1.611.523,90
RESIDUI PASSIVI	1.500.479,98	802.302,69	2.302.782,67
Differenza			<u>- 691.258,77</u>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			<b>110.250,34</b>

Al fine della valutazione dell'efficacia dell'attività svolta si segnalano di seguito i principali scostamenti tra il consuntivo e le previsioni definitive:

#### Minori Entrate

Titolo III	trattasi di minori entrate rispetto alle previsioni riguardanti: proventi commerciali , interessi attivi e proventi diversi per	<b>€ -275,44</b>
Titolo V	Trattasi del mancato utilizzo di una anticipazione per:	<b>€ -186.000,00</b>
Partite di giro:		
Titolo VI	differenze dovute a minori entrate alle seguenti voci: Ritenute previdenziali e assistenziali, ritenute irpef, ritenute sindacali, fondo spese per ritenute cessazione servizio per	<b>€ -31.584,19</b>

#### Maggiori entrate

Titolo III	trattasi di maggiori entrate rispetto alle previsioni riguardanti:	<b>€ 24,00</b>
------------	--	----------------

**TOTALE MINORI ENTRATE** **€ 217.835,63**

#### Spese

Titolo I	Riguardano economie per spese correnti	<b>€ 66.135,75</b>
Titolo II	Trattasi di minori spese in conto capitale	<b>€ 44.366,04</b>
Titolo III	Trattasi del mancato utilizzo di una anticipazione per:	<b>€ 186.000,00</b>
Titolo IV	differenze dovute a minori entrate alle seguenti voci Fondo spese per ritenute cessazione servizio per	<b>€ 31.584,18</b>

**TOTALE MINORI SPESE** **€ 328.085,97**

Minori spese	<b>€ 328.085,97</b>
Minori entrate	<b>€ 217.835,63</b>

**Avanzo di Amministrazione** **€ 110.250,34**

Relativamente al Conto del Patrimonio:

- i crediti sono stati classificati secondo la loro natura e in quadratura con la contabilità finanziaria;
- i debiti di parte corrente sono pari ai residui passivi del Titolo I;
- i residui passivi del titolo II sono allocati nei conti d'ordine relativi al sistema degli impegni ponendo all'attivo il conto all'oggetto (opere da realizzare) e al passivo il conto al soggetto (fornitori conto impegni);
- le immobilizzazioni sono state regolarmente inventariate e sono valutate secondo le disposizioni di legge, le variazioni 2011 sono riconciliate con la contabilità finanziaria;
- i trasferimenti in c/capitale sono stati inseriti nel Patrimonio netto e non in diminuzione del valore dei cespiti, in quanto si ritiene che l'iscrizione delle immobilizzazioni al costo lordo sia maggiormente rappresentativa della situazione patrimoniale dell'Ente.

#### INVESTIMENTI

CAPITOLO 240	Immagine coordinata del Parco	€ 19.001,54
CAPITOLO 265	Recupero e ristrutturazione immobili Teksid	€ 46.441,93
CAPITOLO 272	Allestimento Centro Visitatori di Champorcher	€ 363,00
CAPITOLO 275	Certificazione ambientale	€ 1.620,00
CAPITOLO 280	Acquisto strumenti e attrezzature	€ 79.413,76
CAPITOLO 285	Ristrutturazione Villa Biamonti	€ 26.128,73
CAPITOLO 175	Manutenzioni immobili e assistenza impianti vari	€ 147,60
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 173.116,56</b>

In riepilogo l'attivo ammonta a € 6.062.216,12 e il passivo a € 2.335.725,71 la differenza rappresenta il Patrimonio netto che è pari a **€ 3.726.490,41**.

A conclusione di quanto sopra si propone che il Consiglio di Amministrazione approvi il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2011 comprendente il rendiconto Finanziario e il Conto del Patrimonio.

**PARTE TERZA**

**BANDI E AVVISI DI GARA**

**Comunità Montana Monte Cervino.**

**Estratto Bando di gara a procedura aperta.**

*Stazione appaltante:*

Comunità Montana Monte Cervino  
via Martiri della Libertà n. 3 - 11024 CHÂTILLON  
Tel 0166 56 9728, fax 0166 56 9777.

*Procedura di gara:* procedura aperta.

Trattasi di servizio elencato nell'allegato II B  
di cui all'art. 20 del d.lgs. 163/2006.

*Descrizione:* gestione dei soggiorni climatici di vacanza per  
minori dai 3 ai 12 anni.  
CIG 4965161479.

*Entità appalto:* € 103.750,00 (Euro centotremilasettecento-  
cinquanta,00) al netto degli oneri fiscali.

*Luogo di esecuzione:* Comuni di CHÂTILLON, SAINT-  
VINCENT e di VERRAYES.

*Durata contratto:* dal 1° luglio 2013 al 26 agosto 2013.

*Criterio di aggiudicazione:* offerta qualitativamente ed eco-  
nomicamente più vantaggiosa.

*Documentazione:* i documenti di gara sono reperibili presso  
l'Ufficio Segreteria della Comunità Montana Monte Cervi-  
no.

*Termine, modalità, indirizzo presentazione offerte:*

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 25 mar-  
zo 2013, secondo le modalità previste dall'art. 10 del bando  
integrale.

*Apertura dei plichi ed esame documentazione:*

il giorno 27 marzo 2013 alle ore 14,30 presso la sede dell'ente.

*Informazioni:* ulteriori informazioni potranno essere richie-  
ste all'ufficio segreteria dell'ente dalle ore 9.00 alle 12.00  
da lunedì a venerdì. Nessuna informazione sarà fornita a far  
data dal 22 marzo 2013.

Châtillon, 1° marzo 2013.

Il Dirigente  
Ernesto DEMARIE

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a  
cura dell'inserzionista.

**TROISIÈME PARTIE**

**AVIS D'APPEL D'OFFRES**

**Communauté de montagne Mont-Cervin.**

**Extrait d'un avis d'appel d'offres ouvert.**

*Collectivité passant le marché:*

Communauté de montagne Mont Cervin  
3, rue des Martyrs de la Liberté - 11024 CHÂTILLON  
Tél 0166-56 97 28, fax 0166-56 97 77.

*Mode de passation du marché:* appel d'offres ouvert.

Il s'agit d'un service figurant à l'annexe II B  
visée à l'art. 20 del D.Lgs. 163/2006.

*Description:* gestion des centres aérés pour les enfants de 3  
à 12 ans.  
CIG 4965161479.

*Mise à prix:* € 103.750,00 (cent trois mille et sept cent cin-  
quante euros/00) déduction faite des charges fiscales.

*Lieu d'exécution:* communes de CHÂTILLON, SAINT-  
VINCENT et de VERRAYES.

*Durée du contrat:* du 1<sup>er</sup> juillet 2013 au 26 août 2013.

*Critère d'adjudication:* offre qualitativement et économiquement  
la plus avantageuse.

*Documentation:* les documents relatifs au marché sont di-  
sponibles au secrétariat de la Communauté de Montagne  
Mont Cervin.

*Délai, modalités, adresse de présentation des offres:*

Les offres doivent être présentées au plus tard à 12,00 heures  
du 25 mars 2013, suivant les modalités prévues par l'art. 10  
de l'avis d'appel d'offres intégral.

*Ouverture des plis et examen de la documentation:*

le 27 mars 2013, 14,30 h, au siège de la collectivité.

*Informations:* toute information complémentaire peut être  
demandée au secrétariat de la Communauté de montagne du  
lundi au vendredi, de 9h à 12h. Aucun renseignement ne sera  
donné à compter du 22 mars 2013.

Fait à Châtillon le 1<sup>er</sup> mars 2013.

Le dirigeant  
Ernesto DEMARIE

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de l'an-  
nonceur.